

*Collezione delle Leggi
de' Decreti e di altri atti
riguardante la Pubblica Istruzione
promulgati nel già Reame di Napoli
dall'anno 1806 in poi*



Volume II
1821-1848



*Collezione delle Leggi de' Decreti e di altri atti
riguardante la Pubblica Istruzione
promulgati nel già Reame di Napoli
dall'anno 1806 in poi*

*Culture e Società del Mediterraneo, 2
Collana del Cnr-Issm, Responsabile Paola Avallone*

Progettazione e sviluppo dei testi
a cura di Antonio Marra

ISBN 978-88-909500-1-8

Copyright © 2014 by Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo (ISSM).

I volumi originali sono conservati presso la Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III" e sono stati riprodotti a seguito di autorizzazione MBAC-BN-NA prot. 0001944 del 19/03/2012, Cl. 28.13.10/6, su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. È vietata ogni ulteriore riproduzione e duplicazione con qualsiasi mezzo.

Collezione delle Leggi
de' Decreti e di altri atti
riguardante la Pubblica Istruzione
promulgati nel già Reame di Napoli
dall'anno 1806 in poi

Volume II
1821-1848

COLLEZIONE
DELLE LEGGI

DE' DECRETI E DI ALTRI ATTI

RIGUARDANTE

LA PUBBLICA ISTRUZIONE

promulgati nel già Reame di Napoli

DALL'ANNO 1806 IN POI

VOL. II.

DAL 1821 AL 1848



NAPOLI

STAMPERIA E CARTIERE DEL FIBRENO

Strada Trinità maggiore n.º 26

1862



Collezione delle Leggi, de' Decreti e di altri
atti riguardanti la Pubblica Istruzione pro-
mulgati nel già Regno di Napoli dall' an-
no 1806.

(N. 1)

DECRETO con cui si dispone che tutti gli studenti i quali ap-
partengono a' diversi comuni del regno, e che riseggono
nella capitale, tornino in seno alle loro famiglie ove conti-
nueranno i loro studi.

Napoli 4 aprile 1821.

FERDINANDO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

L' animo nostro paterno, inteso più a prevenire che a punire le colpe, sente compassione di molti giovani sedotti o da qualche loro maestro speculatore di rivoluzioni, o da certi moderni libri faziosi, o dal contagio di pericolosi compagni. Sicuri che l' età, l' esperienza e le non chimeriche cognizioni apriranno col tempo i loro lumi alla luce della verità; per agevolare un siffatto disinganno;

Sulla proposizione del nostro Direttore della Real Segreteria di Stato degli Affari Interni;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue:

ART. 1. Tutti i giovani studenti che appartengono a' co-

muni delle diverse provincie del Regno , i quali dopo le cominciate ferie estive rimangono in Napoli senza veruna occupazione , si restituiranno fra 'l termine di otto giorni nel seno delle proprie famiglie. Quivi continueranno gli studi camerali fino alla riapertura della Regia Università , in seguito de' nuovi regolamenti che ci riserbiamo di emanare a fin di renderla più operativa e più utile.

2. Coloro che ricuseranno di uniformarsi a questa disposizione , saranno sottoposti alla sorveglianza della polizia , e considerati come vagabondi.

3. Gl' Intendenti delle provincie insinueranno a' padri , o a chiunque ne faccia le veci , che riprendendo l' autorità loro concessa e dalla natura e dalla legge , procurino di estirpare dall' animo de' loro figliuoli qualunque germe maligno , onde renderli atti a ricercare nel pubblico bene la propria felicità.

4. Quegli studenti che appartengono a famiglie dimoranti nella capitale, dovranno al termine d'ogni mese provvedersi di attestato del proprio privato maestro , non meno sull' applicazione che sui costumi. Senza di siffatto documento resteranno esclusi da' gradi accademici di qualunque facoltà.

5. I maestri privati, e que' che hanno particolari giovani a pensione, dovranno presentare fra otto giorni un distinto elenco de' loro alunni , accompagnato da una memoria riservata circa la condotta religiosa , politica e morale di ciascuno di essi.

6. Quei giovani studiosi che serberanno illibata condotta per l' avvenire , acquisteranno un titolo non solo a promozioni , ma eziandio a qualche sussidio nel loro tirocinio.

7. Il nostro Direttore della Segreteria di Stato degli Af-

fari Interni è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. In assenza di S. M. IL RE. *Il Presidente del Governo provvisorio Segretario di Stato Ministro degli Affari Esteri,*
Firmato MARCHESE DI CIRCELLO.

(N. 2)

Con DECRETO dato in Napoli il dì 12 aprile 1821 si crearono quattro Giunte di Scrutinio , e tra le altre quella di Pubblica Istruzione coll' art. 3.º, dettato ne' seguenti termini :
Art. 3. Una simile Giunta scrutinerà non solamente le persone che pubblicarono opere in istampa , e che istruirono la gioventù nelle scuole pubbliche o private , ma sì bene le massime da esse pubblicate o insegnate. La medesima Giunta valendosi de' Revisori da S. M. approvati , avrà provvisoriamente la facoltà di accordare il permesso alle nuove stampe di là di dieci fogli , secondochè faceva l' abolita Cancelleria.

DECRETO riguardante la censura e lo spaccio de' libri , delle stampe e di tutti gli oggetti figurati, che vogliono introdursi o che già esistano nel regno, e la rivela di que'che vi si sieno impressi dal dì 22 di maggio 1815 in poi , del pari che i cataloghi di tutte le opere esistenti nelle botteghe e ne' magazzini.

Napoli 2 giugno 1821.

FERDINANDO I ecc. Re del Regno delle due Sicilie.

L' esperienza ha dimostrato che le più gravi ferite alla pubblica morale sieno state prodotte dalla lettura de' libri perniciosi, e che questi diffusi tra le inesperte mani de' giovani superficialmente istruiti, divennero fatali alla tranquillità ed all' onore di parecchie culte nazioni. Quindi è che volendo mandare ad effetto il disposto nell' articolo 9 del nostro real decreto de' 7 dello scorso mese di maggio;

A proposizione del Direttore della real Segreteria degli Affari Interni, ed inteso il Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. I libri proibiti, le stampe indecenti e tutti gli oggetti figurati, che sembrano contrarii alla religione ed alla morale (provegnenti dall'estero, sia per terra, sia per mare) saranno arrestati nella regia dogana, malgrado qualunque pretesto di transito, o pure di proprietà particolare.

2. La Giunta di Scrutinio per la pubblica istruzione, intesi i revisori da noi approvati, darà il suo giudizio sulla qualità degli anzidetti oggetti; e qualora creda che non debba permettersene la circolazione, ne farà rapporto ragionato per attendere le nostre sovrane determinazioni.

3. Estendendo lo stesso divieto a' libri stampati nel regno, prescriviamo che gli stampatori così della capitale, che delle provincie, nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto, debbano trasmettere all'anzidetta Giunta non solo le minute autografe, ma eziandio un esemplare di tutte le stampe eseguite nelle loro tipografie dal giorno 22 di maggio 1815 in poi. I contravventori saranno puniti con la chiusura delle loro botteghe.

4. Resta vietato lo spaccio de' libri per mezzo de' venditori a mano, e di que' che hanno botteghino nelle pubbliche strade, senza un permesso della menzionata Giunta col *visto* della Polizia. Il permesso verrà preceduto da una malleveria di pubblico conosciuto libraio, il quale in caso di contravvenzione è soggetto ad una multa da cinquanta fino a duemila ducati.

5. Tutti i pubblici librai, e direttori de' gabinetti di lettura dovranno fra lo spazio di otto giorni presentare in essa Giunta i cataloghi de' libri esistenti non meno nelle botteghe, che ne' magazzini di loro pertinenza, sotto pena di chiudersi le officine di vendita o lettura, confiscando il non rivelato.

6. Oltre i libri notoriamente perniciosi, la Giunta formerà nuovo indice delle produzioni degne del fuoco, tenendo presente tanto l'indice che ha per titolo *Index librorum prohibitorum Sanctissimi Domini nostri Pii VII*, quanto l'opera del sig. Peignot intitolata *Dictionnaire critique, litte-*

raire, et bibliographique des principaux livres condamnés au feu, supprimés, ou censurés.

7. Se mai la Giunta avesse notizia di opere in istampa contrarie alla nostra sacrosanta religione, o alla Monarchia, ovvero alla morale de' popoli, presso de' divisati librai o direttori de' gabinetti, cercando il braccio forte della Polizia, disporrà la sorpresa mercè le visite domiciliari nei magazzini, e nelle botteghe di essi.

8. I venditori, o detentori di siffatte merci moralmente contagiose, saranno puniti colla reclusione da uno sino a dieci anni, e colla multa sopraindicata di ducati cinquanta sino a duemila, in esecuzione dell' articolo 9 del succennato real decreto de' 7 maggio 1821.

9. Riserbiamo a Noi soli la facoltà di permettere l' incetto di ta' libri a qualche persona di nostra particolar fiducia, che volesse intraprenderne la confutazione; ben inteso che la persona da Noi abilitata non possa esporli giammai alla curiosità del pubblico e de' giovani studenti.

10. Il Segretario di Stato Ministro della Polizia generale, e 'l Direttore della R. Segreteria degli Affari Interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato FERDINANDO. Il Direttore della R. Segreteria di Stato degli Affari Interni, Firmato GIAMBATTISTA VECCHIONE.*

DECRETO che sospende dall' esercizio delle rispettive professioni e sottopone ad un nuovo esame tutti coloro , i quali ottennero diplomi o altre carte autorizzanti dalla Regia Università degli Studi dal dì 7 di luglio 1820 fino al dì 23 di marzo ultimo.

Napoli 11 giugno 1821.

FERDINANDO I ecc. Re del Regno delle due Sicilie.

Allorchè fu da Noi conceduta alla Regia Università degli Studi la facoltà di spedire i diplomi ed altre carte autorizzanti , inculcammo che fossero solo e rigorosamente accordate a soggetti di sana morale , e con maggior precauzione ove si trattasse delle arti salutari, o della professione legale.

Informati ora che nelle passate vicende non fu sempre osservata quella esattezza che gravemente richiedono la salute e le fortune de' nostri amatissimi sudditi, mal comporta il nostro Real Animo , che conservino l'ottenuto carattere coloro che non ne sono degni. Laonde a proposizione del Direttore della Real Segreteria di Stato degli Affari Interni , ed inteso il Consiglio di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. Tanto quei che dal dì 7 di luglio 1820 al dì 23 marzo 1821 ottennero la laurea nelle facoltà di Medicina e

di Giurisprudenza, quanto i farmacisti che per avventura ebbero la cedola di approvazione, o la licenza nella suddivisata epoca, saranno sospesi dall'esercizio delle loro professioni, e sottoposti ad un nuovo esame.

2. Qualora in questo nuovo esame si troveranno idonei, otterranno il nuovo diploma senza pagare altri dritti; se saranno riprovati, sarà loro restituito il danaro pagato per la spedizione della laurea.

3. Non sottoponendosi al riesame, o pure non ottenendo la rinnovazione della laurea, resteranno inabilitati all'esercizio delle loro professioni.

4. Il Direttore della Real Segreteria di Stato degli Affari Interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Firmato FERDINANDO. Il Direttore della Real Segreteria di Stato degli Affari Interni. Firmato, GIOVAMBATTISTA VECCHIONE.

(N. 5)

REAL RESCRITTO riguardante alcune modifiche al Regolamento
per le scuole primarie del 21 dicembre 1819.

MINISTERO DI STATO DEGLI AFFARI INTERNI—3.° Ripartimento
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Napoli 12 giugno 1821.

Sua Maestà nel Consiglio degli 11 del corrente mese , sul parere della Giunta di Scrutinio della Istruzione pubblica , ha risoluto che tanto l'art. 4 del Regolamento delle scuole primarie (dalla M. S. approvato a' 21 dicembre 1819) che tratta della scelta de' Maestri , quanto l'art. 11 , che parla dell'esercizio delle funzioni degl'Ispettori delle scuole medesime , sieno modificati nel seguente modo, cioè:

Art. 4. I Sindaci e Decurioni debbono formare la terna de' Maestri , e passarla per mezzo dell'Intendente al Vescovo della rispettiva Diocesi. Il Vescovo sceglierà tra' proposti quel soggetto , che crederà più degno , e quantevolte non vi sieno soggetti forniti delle qualità necessarie sì per la morale che per lo ramo scientifico, ne avviserà l'Intendente , il quale disporrà una seconda terna.

Art. 11. I Parrochi avranno l'immediata vigilanza sulle scuole primarie delle rispettive parrocchie tanto in Napoli che nelle Provincie. *Il Direttore della R. Segreteria di Stato degli Affari Interni. Firmato GIAMBATTISTA VECCHIONE.*

DECRETO con cui si prescrive a tutti gli studenti della Capitale di frequentare nei dì festivi le congregazioni di spirito; senza di che non potranno ottenere verun grado dottorale nella Regia Università degli Studi.

Napoli 15 giugno 1821.

FERDINANDO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Le congregazioni di Spirito , che sotto la direzione di zelanti sacerdoti trovansi stabilite in questa Capitale, avendo per oggetto così di formare il cuore de' giovani sulle massime della Religione e della sana morale , come di far loro santificare le feste e frequentare i santi sacramenti , debbono interessare tutti gli studenti , e con ispecialità coloro che non avendo in Napoli le proprie famiglie , han bisogno di un eccitamento maggiore , onde non abbandonino il sentiero della virtù.

Quindi a proposizione del Direttore della Real Segreteria di Stato degli Affari Interni ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Tutti gli studenti della capitale, i quali ne' giorni festivi non frequenteranno le congregazioni di spirito , non potranno ottenere verun grado dottorale dalla Regia Università degli Studi.

2. Oltre i documenti richiesti pel conseguimento di detti

gradi , dovranno esibire la fede del prefetto della congregazione che avranno frequentata.

3. I maestri privati nel rilasciare, giusta l'articolo 4 del nostro Real Decreto del dì 4 aprile del corrente anno, l'attestato sull' applicazione e su' costumi de' loro allievi, dovranno aggiungervi anche quello dell' assistenza alle congregazioni suddette , in vista della fede del prefetto.

4. Affinchè gli studenti non sieno distolti dall'assistenza alle congregazioni di spirito , sarà espressamente vietato nei dì festivi di darsi lezioni o tenersi unioni letterarie tanto nella Regia Università degli Studi , che nei licei , collegi e scuole pubbliche o private.

5. Il Direttore della Real Segreteria di Stato degli Affari Interni è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. *Firmato FERDINANDO. Il Direttore della Real Segreteria di Stato degli Affari Interni. Firmato GIAMBATTISTA VECCHIONE.*

(N. 7)

DECRETO *con cui il Prefetto della Biblioteca di S. Angelo a Nilo viene autorizzato ad accettare un legato dal sig. Adamo Santelli.*

Napoli 19 giugno 1821.

FERDINANDO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del Direttore della Real Segreteria di Stato degli Affari Interni ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Il Prefetto della Biblioteca di S. Angelo a Nilo è autorizzato ad accettare il legato di libri fatto dal defunto *D. Adamo Santelli* a favor di quello stabilimento.

2. Il Direttore della Real Segreteria di Stato degli Affari Interni è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.
Firmato FERDINANDO. Il Direttore della Real Segreteria di Stato degli Affari Interni. Firmato, GIAMBATTISTA VECCHIONE.

(N. 8)

DECRETO che conferma con qualche modificazione al collegio de' teologi gli antichi suoi privilegi.

Napoli 20 giugno 1821.

FERDINANDO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Il collegio de' teologi nato colla nostra florida Monarchia, ed ampliato di privilegi non meno da Federico II, che dal nostro augustissimo Genitore Carlo III, fu esposto agli abusi che il tempo, l'interesse, o l'ignoranza suole introdurre nelle istituzioni umane. Ansiosi di richiamarlo ai suoi splendidi principj ed assicurarne la perpetuità, dopo la riforma da Noi dettata col real decreto degli 11 di giugno 1816;

A proposizione del Direttore della real Segreteria degli Affari Interni;

Inteso il Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue:

ART. 1. Confermiamo al collegio de' teologi gli antichi suoi privilegi, giusta il nostro real decreto degli 11 di giugno 1816; modificandone soltanto l'art. 4, dove si ordina esser tali privilegi personali, e di dover cessare colla vita dell'ultimo degli individui che lo compongono.

2. Il numero de' maestri non dovrà mai eccedere quello

di quarantotto, preso in due terze parti dal clero secolare, ed in una terza parte dal clero regolare.

3. Nessuno potrà ascendere al grado di maestro, se prima non sia stato approvato, licenziato e laureato in sacra teologia; e se prima tanto l'ordinario Pastore, quanto quel Prelato nella di cui diocesi egli ha forse dimorato, non faccia l'attestato della sua condotta morale, e del suo devoto attaccamento a' dogmi della chiesa cattolica romana.

4. La recezione di tai maestri dovrà farsi precedente concorso nelle scienze teologiche, da eseguirsi pubblicamente secondo gli antichi statuti.

5. Non potrà esservi eccezione di persona, fosse qualunque la sua dignità nella gerarchia ecclesiastica o nello stato politico. Sieno però soltanto conservati, senza bisogno di concorso, gli attuali maestri già partecipanti.

6. S' intendono abolite come abusive le semplici incorporazioni, del pari che i maestri onorarii, rimuovendo coloro che con siffatti caratteri vi s' intrusero.

7. Ci riserbiamo ne' casi di qualche dubbio teologico richiedere l'avviso non meno de' rispettivi Ordinarii, che di esso collegio. E ci riserbiamo altresì nelle collazioni de' beneficii, o nella presentazione ai medesimi, tener presenti quegli individui che maggiormente si distinguono in servizio dell' Altare e del Trono.

8. Il Direttore della Real Segreteria di Stato degli Affari Interni è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.
Firmato, FERDINANDO. Il Direttore della Real Segreteria di Stato degli Affari Interni. Firmato, GIAMBATTISTA VECCHIONE.

(N. 9)

DECRETO *sul modo onde rimpiazzare que' professori e maestri de' reali licei e collegi , i quali sono stati sospesi o destituiti per effetto dello scrutinio della loro condotta.*

Napoli 24 giugno 1821.

FERDINANDO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Vari professori e maestri de' reali licei e collegi in seguito dello scrutinio della loro condotta , sono stati o sospesi o destituiti. Affinchè non s' interrompa il corso dello studio degli Alunni ;

A proposizione del Direttore della Real Segreteria di Stato degli Affari interni ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Gl' Intendenti delle provincie coll' approvazione de' rispettivi Ordinari diocesani destineranno soggetti d'intelligenza , di sana morale e d' illibata condotta per interini sostituti a tutte le cattedre de' reali licei e collegi , che trovansi vacanti , o pure diverranno tali per sospensione o destituzione de' professori e maestri.

2. Gl' Intendenti disporranno che tali sostituti si mettano in esercizio delle loro funzioni , con farne contemporaneamente rapporto alla Giunta di scrutinio per la pubblica istruzione.

3. Il Direttore della Real Segreteria di Stato degli Affari

Interni è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Firmato, FERDINANDO. Il Direttore della Real Segreteria di Stato degli Affari Interni. Firmato, GIAMBATTISTA VECCHIONE.

(N. 10)

Con DECRETO dato in Napoli il dì 25 giugno 1821 si autorizza la Giunta di Scrutinio per la Pubblica Istruzione di ripartire a due professori , nel modo che essa stimerà più conducente alla istruzione degli alunni , le lezioni di rettorica , di poetica e di lingua greca affidate fin ora ad un solo professore nel liceo del Salvatore.

(N. 11)

DECRETO che vieta ai sudditi d' ambi i domini di pubblicare scritti risguardanti le loro politiche relazioni, e prescrive a coloro che han dato fuori delle stampe di ritirarle.

Napoli 6 luglio 1821.

FERDINANDO I ecc. Re del Regno delle due Sicilie.

La pubblicazione di taluni scritti che, trattando di relazioni tra Napoletani e Siciliani , attaccano o pur sostengono l' indipendenza degli uni dagli altri, riguarda un oggetto che lungi di dar luogo a private discussioni, è riservato unicamente alla Sovranità che Noi riconosciamo da Dio. Volendo inoltre che le diverse classi de' nostri ama-

tissimi sudditi non serbino altra rivalità , che quella riposta nella gloria di obbedirci e nel piacere di scambievolmente amarsi ;

A proposizione del Direttore della Real Segreteria di Stato degli Affari Interni ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue .

ART. 1. E proibita da ora in avanti qualunque produzione letteraria che tratti degl' interessi e delle relazioni fra i popoli a Noi egualmente soggetti e devoti.

2. Chiunque de' Napoletani o Siciliani scrivendo fomentò la malintesa gara , curerà di ritirare le stampe date fuori, e di rendersi lodevole con una condotta tendente alla sincera e reciproca stima degli uni cogli altri.

3. Se dopo le disposizioni contenute nel presente real decreto uscisse in luce qualsivoglia carta che vi si opponga , sarà questa pubblicamente bruciata , e gli autori sottoposti alle pene stabilite nel codice criminale.

4. Il Segretario di Stato della Polizia generale ed il Direttore della R. Segreteria di Stato degli Affari Interni è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Direttore della R. Segreteria per gli Affari Interni, Firmato, GIAMBATTISTA VECCHIONE.*

(N. 12)

Con DECRETO dato in Napoli il dì 10 luglio 1821 si riuniscono alle attribuzioni della R. Segreteria di Stato di Casa reale e degli Ordini Cavallereschi la Società Reale borbonica, e la stamperia reale coi fondi annessi a questi stabilimenti.

(N. 13)

DECRETO che concede al Collegio di Musica per le donzelle l'edifizio del soppresso Monastero della Concordia ad oggetto di potervisi stabilire unitamente alle scuole esterne.

Napoli 18 luglio 1821.

FERDINANDO IV ecc. Re del Regno delle due Sicilie.

Visto il nostro real decreto de' 2 d' ottobre 1816, col quale furono applicate al collegio di musica per le donzelle le disposizioni precedentemente da Noi date sul buon governo del real Collegio di musica pe' fanciulli, tanto per ciò che riguardava l'amministrazione e l'economia, quanto per l'insegnamento e l'educazione;

Vista la nostra sovrana determinazione del dì 18 di settembre 1817 per lo stabilimento delle scuole esterne gratuite nel Collegio suddetto;

Visto il regolamento da Noi approvato sotto il dì 22 di

dicembre 1818, ad oggetto di dare un andamento regolare all' amministrazione di tale stabilimento ;

Considerando che un istituto per mezzo del quale si conserva l' antico decoro della scuola napoletana e se ne promuove il miglioramento , merita la nostra paterna sollecitudine ;

Sulla proposizione del Direttore della R. Segreteria di Stato degli Affari Interni ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. Concediamo al Collegio di Musica per le donzelle il locale del soppresso Monastero della Concordia , compreso il giardino e la chiesa , ad oggetto di potervi stabilire comodamente tanto la famiglia di esso Collegio , quanto le scuole esterne che ne dipendono.

2. Oltre gli esami annuali prescritti dall' art. 7 del regolamento suddetto, la Commissione, il Direttore ed i Maestri metteranno tutta la loro attenzione nello istituire con tale assiduità le alunne, che almeno una volta l'anno possano rappresentare un dramma giudiziosamente composto, onde i superiori ed i parenti possano meglio accertarsi del loro profitto.

3. Tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto e regolamento , restano nel loro pieno vigore.

4. Il Direttore della R. Segreteria di Stato per gli Affari Interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Firmato, FERDINANDO. Il Direttore della R. Segreteria di Stato per gli Affari Interni, Firmato, GIAMBATTISTA VECCHIONE.

(N. 14)

REAL RESCRITTO riguardante la erronea interpretazione datasi da alcuni alle modifiche approvate dal Re sugli articoli 4 e 11 del Regolamento per le scuole primarie del dì 21 dicembre 1819.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DEGLI AFFARI INTERNI.
3.º Ripartimento.

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Napoli 7 agosto 1821.

Ho rassegnato al Re il contenuto nel rapporto di cotesta Giunta del dì 25 p.p. luglio intorno alla erronea interpretazione datasi da taluni alle modifiche approvate dalla M. S. sugli art. 4 e 11 del Regolamento per le scuole primarie.

Ha quindi S. M. confermato il detto Regolamento sovranamente approvato nel modo espresso nel Real Rescritto del dì 12 giugno, e con quelle spieghe che cotesta Giunta intende dargli nel citato rapporto. Dichiara in conseguenza la M. S. che l'approvazione de' Maestri appartiene alla Giunta medesima in forza dell'art. 5 del Regolamento suddetto (sul quale non è caduta alcuna modifica) e ciò dopo che i Candidati ne avranno sostenuto i soliti esami in presenza degli Ispettori Distrettuali delle scuole, de' Parrochi e Sindaci rispettivi e delle persone destinate dagl' Intendenti, ben inteso che la Giunta proporrà le nomine anzi-

dette a questa Segreteria di Stato per ottenerne il corrispondente Real Diploma.

Dichiara inoltre S. M. che nell' essersi attribuito ai Parrochi la vigilanza immediata sulle scuole primarie delle loro rispettive Parrocchie , si è avuto per oggetto di chiarsi ad invigilare sulle medesime scuole di unita agl'Ispettori stabiliti per parte della istruzione pubblica , e scelti sempre tra soggetti più distinti per meriti letterarii o ecclesiastici in seguito de' rapporti de' Vescovi e degl' Intendenti ; e quindi vuole la M. S. che i Parrochi non possano impedire agl' Ispettori l' esercizio delle loro funzioni. Dichiara infine il Re, per modo di regola, che quanto riguarda la morale così delle persone de' maestri , come delle loro massime , debba dipendere dalla ispezione de' rispettivi Ordinarii Diocesani. All' incontro quanto riguarda l'esame dello scibile circa l'attitudine del professore ad insegnare con profitto le lettere , ciò resta riserbato alla Giunta nella maniera dalla medesima proposta nel dinotato rapporto.

Nel Real Nome ne le passo l'avviso per lo adempimento di sua parte ; nella intelligenza di essersi da me comunicata questa Sovrana risoluzione al Direttore della Real Segreteria degli Affari Ecclesiastici per ciò che riguarda i Vescovi e i Parrochi, ed a tutti gl'Intendenti. *Firmato, GIAMBATTISTA VECCHIONE.*

(N. 15)

*REAL RESCRITTO riguardante il luogo ove debbono riunirsi
le persone addette agli esami de' maestri primarii.*

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DEGLI AFFARI INTERNI.
3. Ripartimento.

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Napoli 7 agosto 1821.

Ho fatto presente al Re la domanda fatta dall'Intendente di Capitanata per sapere se dovendosi eseguire gli esami de' maestri e delle maestre in qualche comune, debbano il Sindaco, il Parroco e la persona da esaminarsi andare nel luogo del domicilio dell'Ispettore Distrettuale delle scuole, o pure debba questi recarsi nel Comune, ove deve provvedersi la scuola.

Essendosi S. M. uniformata al parere di cotesta Giunta ha ordinato, che quando in simili esami v'interviene l'Intendente debbonsi gli esaminatori riunire avanti di lui.

Quando poi egli non v'interviene, l'Ispettor Distrettuale anderà nel Comune dove trova uniti e Sindaco e Parroco, convenendo che costoro abbandonassero quanto meno si può il loro posto. Nel Real Nome le ne passo l'avviso per l'adempimento corrispondente. *Firmato*, GIAMBATTISTA VECCHIONE.

(N. 16)

DECRETO con cui s'incarica la Giunta di Scrutinio per la pubblica istruzione a proporre un metodo uniforme d'insegnamento da osservarsi in tutti i Collegi e Licei e nelle scuole private.

Napoli 22 agosto 1821.

FERDINANDO I ecc. Re del Regno delle due Sicilie.

Il nostro costante desiderio di ben dirigere la gioventù nello scibile , e particolarmente nella morale , esige senza ulteriore indugio, che gli stabilimenti soggetti alla Giunta di pubblica istruzione vengano regolati da ordine solido ed uniforme. Ripetendo perciò le nostre disposizioni consone alla Santa Religione ed all'onestà de' costumi , troviamo necessario che non solamente la disciplina , gli atti religiosi e l'intemerata condotta degli alunni fosse rigorosamente osservata con principj uniformi , ma che l'uniformità medesima si estenda alla carriera letteraria ; sia che i giovanetti la comincino in Napoli e vadano in Provincia a terminarla , sia che la comincino nelle provincie e passino a proseguitarla nella capitale. Laonde affinchè i libri e il metodo dell'istruzione fosse consimile tanto ne' collegi e licei quanto anche nelle scuole private ;

Sulla proposizione del Direttore della Real Segreteria di Stato degli Affari Interni ;

Inteso il nostro Consiglio di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. La Giunta di scrutinio per la pubblica Istruzione , in vista de' Regolamenti da Noi altra volta approvati circa la disciplina da osservarsi nei collegi e licei da essa diretti , ci proporrà quel metodo che sarà migliore nelle teorie , e che nell' esecuzione non potrà trasandarsi da chicchessia.

2. Si applicherà inoltre a fissare i libri , così religiosi , come scientifici , ad uso dei divisati Stabilimenti , cominciando dalle istruzioni elementari ; esclusi qualsivogliano altri libri o manoscritti che si osasse introdurvi.

3. Può la Giunta valersi o delle opere già stampate, essendo perfette , o di altre che farà da dotti e saggi uomini compilare ; previa sempre però la nostra Reale approvazione.

4. Sarà permesso ad ogni professore di farci conoscere nella fine dell' anno per mezzo de' superiori competenti il miglioramento che ciascun libro d' istruzione potrà ricevere, onde implorar da Noi gli ordini o per la stampa di nuove istituzioni, o per le aggiunzioni da farsi a quelle già approvate.

5. Fintantochè la novazione , o pur rettifica , non sia prescritta sovranamente , sarà qual reo punito chiunque sotto pretesti di miglioramento trasgredisse il sistema in vigore.

6. Le medesime provvidenze s' intendono estese a tutte le scuole private aperte col real permesso ; nell' intelligenza di doversi chiudere subito o proscrivere quelle dove i maestri si allontanano dalla fissata uniformità.

7. Ci riserbiamo d' inculcare l' eguale sistema nella Re-

gia Università degli Studi, mercè un piano che daremo per ampliare con nuovi regolamenti l'antico splendore di essa, e per renderne più proficua l'istruzione.

8. Il Direttore della Real Segreteria di Stato degli Affari Interni e la Commissione generale di Polizia sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Direttore della Real Segreteria di Stato degli Affari Interni, Firmato, GIAMBATTISTA VECCHIONE.*

(N. 17)

DECRETO riguardante le attribuzioni del Real Istituto d'incoraggiamento, ed approvante gli statuti da servire ad esso di norma nello esercizio delle sue funzioni, del pari che lo stato de' fondi e delle spese occorrenti al suo sostegno.

Napoli 25 settembre 1821.

FERDINANDO I ecc. Re del Regno delle due Sicilie.

Sulla proposizione del Direttore della nostra Real Segreteria di Stato degli Affari Interni ;

Inteso il nostro Consiglio di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. L'Istituto d'incoraggiamento che ha la sua sede nell'edifizio di S. Pietro a Majella in questa Capitale, si occuperà a promuovere la pubblica industria non solo per la Provincia di Napoli, assumendo tutti gl'incarichi da Noi dati alle Società Economiche stabilite in tutte le altre pro-

vincie di quà del Faro col nostro Decreto de' 26 di marzo 1817, ma estenderà altresì le sue viste su tutto il Regno, riunendo quanto sarà proposto dalle dette Società provinciali colle quali sarà in corrispondenza.

Esso Stabilimento sarà inoltre da Noi consigliato in tutto ciò che riguardar possa l'agricoltura e le arti e manifatture, restando incorporata nel detto Istituto la Giunta delle arti e manifatture.

2. Il detto Istituto d'incoraggiamento sarà regolato a norma degli annessi Statuti da Noi approvati.

3. È altresì approvato l' annesso stato de' fondi e delle spese occorrenti al sostegno di esso Istituto d'incoraggiamento.

4. I Direttori delle nostre Segreterie di Stato degli Affari Interni e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Direttore della Real Segreteria di Stato degli Affari Interni, Firmato*, GIAMBATTISTA VECCHIONE.

STATUTI de' 25 di settembre 1821.

CAPITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

§ 1.° Il Real Istituto d'incoraggiamento di Napoli avrà tre ordini di Soci, cioè *ordinari, onorari, e corrispondenti*. Il numero de' primi è di quaranta, e saranno divisi in due classi, come si dirà nel Capitolo VII: gli onorari e corrispondenti saranno di un numero indeterminato. I soli soci ordinari ed onorari han dritto al voto.

§ 2.° Sarà governato da un Presidente proposto dall'Istituto a S. M., le cui funzioni dureranno a piacere della M. S.

§ 3.° Avrà inoltre un Vicepresidente da eleggersi annualmente dall'Istituto, il quale disimpegnerà le funzioni del Presidente nel caso che questi sia assente; ma la di lui nomina avrà sempre bisogno della Sovrana approvazione.

§ 4.° In mancanza del Presidente e del Vicepresidente, ne farà le veci il socio più anziano in età.

§ 5.° Vi sarà un Segretario generale pel registro degli atti; ed un Vicesegretario; tutti e due saranno perpetui. Le di loro incumbenze saranno spiegate nel capitolo IV.

§ 6.° Il Segretario generale sarà assistito da due commessi e da un usciere.

§ 7.° Vi sarà in oltre un Segretario di corrispondenza dipendente dal Segretario generale. I suoi incarichi verranno stabiliti nel capitolo V.

§ 8.° Il Segretario di corrispondenza avrà pure due com-

messi ed un usciere. Terrà eziandio un commesso soprannumero.

§ 9.° L' Istituto avrà un Consiglio di amministrazione composto di tre individui, uno dei quali avrà l'incarico di tesoriere. Le loro funzioni dureranno un anno.

§ 10.° Avrà finalmente un Archivario e Bibliotecario, ed un visitatore degli Stabilimenti di arti e manifatture, il quale sarà dipendente dagli ordini del Presidente.

§ 11.° I soldi de' predetti impiegati sono fissati nel seguente modo;

Al Segretario generale del registro degli atti, ducati quaranta al mese,

Al Vice Segretario ducati dieci al mese,

All'Archivario e Bibliotecario ducati diciotto al mese,

Al primo Commesso ducati dodici al mese,

Al secondo Commesso ducati dieci al mese,

All' Usciere ducati otto al mese,

Al Segretario di corrispondenza ducati quaranta al mese,

Al Visitatore degli Stabilimenti di arti e manifatture ducati venticinque al mese,

Ai due Commessi ducati dieci al mese per ciascuno,

Al Commesso soprannumero ducati tre al mese,

All' Usciere ducati dieci al mese.

§ 12.° Nel caso che qualche articolo de' presenti stabilimenti meritasse col tempo del cambiamento, se ne farà relazione a S. M.

§ 13.° Nelle deliberazioni ordinarie un voto al di sopra della metà sarà riguardato come il voto generale; ma non si reputerà seduta accademica quella che non abbia il numero di venti soci tra ordinari ed onorari.

§ 14.° Il Reale Istituto avrà un locale in cui vi sia una sala grande per le assemblee pubbliche e per le adunanze accademiche ; una sala di lettura , una biblioteca , un gabinetto di macchine addette al miglioramento delle nostre industrie , e specialmente di quelle che dovranno introdursi nel Regno , o che saranno di nuova invenzione ; ed infine un gabinetto di saggi di manifattura e di oggetti agricoli , che si potranno ottenere. Ben inteso che tutti questi comodi già esistono nel locale di S. Pietro a Majella , attualmente posseduto dall' Istituto medesimo. In ogni anno poi sarà preso notamento delle macchine esistenti e delle nuove che si potranno introdurre , inviandolo al Direttore del Ministero degli Affari Interni.

§ 15. Vi sarà in ogni anno una sessione pubblica , ove si pubblicherà il tomo degli atti , ed ove si distribuiranno i premi d' incoraggiamento.

§ 16.° Nelle sessioni economiche dell' Istituto non possono assistervi che i soli soci ordinari ed onorari.

CAPITOLO II.

ELEZIONI, E MODI DELLE MEDESIME.

§ 17.° L' elezione del Presidente, quando venisse disposta ed ordinata dalla Maestà del Re , e quella del Vicepresidente e del Consiglio di Amministrazione, la quale deesi rinnovare nella prima sessione di ciascun anno , sarà fatta nel seguente modo.

Ogni socio scriverà in una scheda il nome di quell' Accademico che vorrà nominare , e tutte le schede saranno deposte in un' urna.

Il Presidente nominerà due squittinatori, i quali dopo di aver numerate le schedè, le leggeranno una dopo l'altra.

Il Presidente, il Segretario degli atti, il Vicesegretario, ed il tesoriere son tenuti a scrivere i nominati in ciascuna delle schede. Colui che avrà un voto affermativo sopra la metà de' soci presenti, sarà eletto per uno de' mentovati Uffiziali. In parità di voti deciderà il Presidente. La loro elezione sarà presentata al Real Trono per averne l'approvazione.

§ 18.° L'elezione del Segretario degli atti e del Vice segretario, come pure quella del Segretario di corrispondenza si farà allo stesso modo, e sarà benanche presentata al Real Trono per l'approvazione.

§ 19. L'elezione de' soci ordinari sarà trattata in due sessioni. Nella prima essendone stati prevenuti tutti i soci ordinari, ciascuno di essi indipendentemente dall'altro produrrà una scheda nella quale saranno registrati i nomi di tutti i soggetti creduti degni, quanti saranno i posti vacanti. Tutte le schede raccolte saranno lette da due squittinatori. Il Presidente, il Segretario degli atti, il Vicesegretario ed il tesoriere ne prenderanno nota; e se le altre note non si trovassero uniformi, si rileggeranno le schede, e verificate le note, si registreranno que' soggetti pe' quali saranno concorsi almeno tre voti, formandosi la lista dei candidati.

Nella seconda sessione si passerà quindi alla bussola il nome di colui che si troverà notato in primo luogo pel maggior numero di voti, e poi quello degli altri, secondo il loro ordine. Colui che riassumerà il massimo numero di voti, si avrà per eletto. Ben inteso che non dovrà concorrere meno di un voto sopra la metà de' soci presenti per esser

valida l'elezione, come si è detto per l'elezione degli impiegati nel § 17. Tale elezione sarà presentata al Real Tro- no per riscuoterne l'approvazione, senza la quale non potrà prendersene l'esercizio.

§ 20.° Nell'elezione de'soci onorari e corrispondenti sarà in libertà di ciascuno degli onorari di farne la proposta in una sessione. Si prenderanno quindi le necessarie indagini, se trattasi di soggetto ignoto alla maggior parte de'soci, ed essendo queste soddisfacenti, si passerà la bussola. La maggioranza deciderà dell'ammissione o dell'esclusione. La loro nomina sarà proposta a S. M. per l'approvazione.

§ 21.° I soci onorari avranno le stesse attribuzioni de'soci ordinari, eccetto che il beneficio del gettone di presenza, e saranno esenti dall'obbligo dell'intervento, a' termini del § 67.

CAPITOLO III.

DELLE FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE.

§ 22.° Il presidente reggerà le sessioni, perchè sieno tenute con ordine e regolarità.

§ 23.° Darà la parola a quei soci che vorranno leggere le memorie o i rapporti.

§ 24.° Sceglierà o prolungherà le sessioni secondo il bisogno.

§ 25.° Soscriverà gli atti accademici e tutti gli stabilimenti, relazioni, e rapporti che si manderanno al Re o ai suoi Ministri.

§ 26.° Spedirà e soscriverà le lettere e le patenti.

§ 27.° Convocherà le assemblee straordinarie, e stabilirà i cambiamenti de' giorni delle periodiche.

§ 28.° Sarà presidente nato di tutte le deputazioni che potranno essere inviate dall'Istituto al Re o ai suoi Ministri.

§ 29.° Designerà, alla semplice deliberazione dell'assemblea, i soci che dovranno comporre la deputazione, o qualunque Commissione che recar debbasi alla presenza del Re o dei suoi Ministri.

§ 30.° Rimetterà alle rispettive classi le materie, ordinandone anche l'unione nel caso che il bisogno lo richiedesse.

CAPITOLO IV.

DELLE FUNZIONI DEL SEGRETARIO DEGLI ATTI E DEL VICESEGRETARIO.

§ 31.° Il Segretario perpetuo degli atti sarà il direttore di tutti i registri accademici.

§ 32.° Avrà cura che dall' Archivario si conservino nell' archivio ben ordinato tanto i registri, quanto le lettere di corrispondenza, ed i manoscritti degli accademici e dei non accademici, che vorranno depositarvi.

§ 33.° Nelle sessioni leggerà gli atti della sessione precedente, e li soscriverà col Presidente, indi noterà quelli della sessione attuale.

§ 34.° Disporrà le relazioni e le lettere, e le soscriverà dopo il Presidente.

§ 35.° Riceverà e metterà in ordine tutte le memorie che saranno date nel corso dell'anno, e dirigerà la compilazione e la stampa de' lavori accademici.

§ 36.° Indirizzerà le lettere e patenti delle nomine, le soscriverà dopo il Presidente, e vi apporrà il suggello.

§ 37.° Spedirà tutti i biglietti di avviso delle convocazioni accademiche e di qualunque altro invito.

§ 38.° Annunzierà la morte de'soci, e ne formerà gli articoli necrologici.

§ 39.° In caso di assenza nelle assemblee dell' Istituto , sarà rimpiazzato dal Vicesegretario , il quale adempirà in sua mancanza tutte le di lui veci , e coopererà col medesimo a' lavori accademici.

CAPITOLO V.

DELLE FUNZIONI DEL SEGRETARIO DI CORRISPONDENZA.

§ 40.° Il Segretario di corrispondenza sarà addetto immediatamente al Presidente per mantenere la di costui corrispondenza colle reali Segreterie e colle altre autorità.

§ 41.° Dipenderà dal Segretario generale per tutto quello che fa parte dello scibile , ed eziandio per tutti gli oggetti de' quali debbesi far menzione negli atti accademici.

§ 42.° Prima di ciascuna sessione passerà al Segretario generale le carte che debbonsi proporre all'adunanza , onde ricevere le necessarie deliberazioni.

§ 43.° Terrà corrispondenza con tutti i soci sì esteri , che nazionali , di qualunque classe essi sieno.

CAPITOLO VI.

DELL' AMMINISTRAZIONE.

§ 44.° Sarà nominato dall' Istituto un Consiglio Amministrativo , composto di tre soci , uno de' quali avrà l' impiego di tesoriere , a tenore del § 9.

§ 45.° Il tesoriere depositerà tutte le somme che s' introiteranno per conto dell'Istituto, in mano di un banchiere che sarà approvato da S. M. ; e nelle occorrenze spedirà al medesimo i mandati de' pagamenti da farsi.

§ 46.° Provvederà alle spese che occorreranno per le sessioni , pe' mobili , per la contabilità , per le segreterie e per l' archivio.

§ 47.° Egli però non potrà disporre alcuna spesa senza la firma almeno di uno de' due amministratori.

§ 48.° Malgrado ciò , dovrà egli fare le ricevute delle partite che riceverà per passarle al banchiere.

§ 49.° L' amministrazione renderà i suoi conti alla fine dell' anno.

§ 50.° Allora saranno nominati dall' Istituto due censori eletti a seconda del § 17 per rivedere i conti e farne i rapporti all' Istituto. Siffatti rapporti esaminati dal Presidente e dal Segretario degli atti , saranno letti nell' assemblea.

§ 51.° Il tesoriere riceverà i mensuali appuntamenti assegnati e da assegnarsi da S. M. , e pagherà nel modo suddetto tutte le spese ordinarie e quelle che venissero ordinate dall' Istituto.

CAPITOLO VII.

DELLE SESSIONI.

§ 52.° Vi saranno delle assemblee pubbliche ordinarie e straordinarie.

§ 53.° Vi saranno due assemblee ordinarie in ciascun mese, eccetto che ne' mesi di maggio e di ottobre.

§ 54.° Le assemblee straordinarie saranno convocate con biglietto del Segretario, d'ordine del Presidente, quando ne sarà bisogno.

§ 55.° In tutte le sessioni ordinarie i soci ordinari godranno il beneficio del gettone di presenza, il quale sarà di ducati 40 al mese, coerentemente al numero de' soci ordinari. Tale somma sarà distribuita a quelli tra essi i quali abbiano assistito alle sessioni del mese; e ciò finchè l'Istituto farà degl' introiti corrispondenti non meno dal fondo della teriaca, che da altri fondi gli sieno assegnati.

§ 56.° Per potersi fare una sessione il numero dei soci non potrà esser minore di venti, come si è detto nel § 13.

§ 57.° Nel principio della sessione il Presidente dimanderà al Segretario generale la lettura degli atti della sessione precedente.

§ 58.° Ogni socio potrà accennare se abbia osservazioni a fare e da proporre su gli atti suddetti. Discusse che saranno il Segretario le darà a registrare nel libro, mentre dura la sessione,

§ 59.° Immediatamente dopo il Segretario degli atti leggerà gli ordini del Re o de' suoi Ministri, e si determineranno alla pluralità de' voti le rispettive risposte da darsi,

rimettendosi alle classi quelle materie che han bisogno di esame.

§ 60.° Fatto ciò , il Presidente annunzierà , una dopo l' altra , le cose da trattarsi.

§ 61.° Tutti gli affari dibattuti si metteranno allo squittinio a voti segreti , purchè sia reclamato da' soci.

§ 62.° Indi si leggeranno le memorie , le quali dovranno sempre contenere un soggetto degno dell' occupazione dell' Istituto.

§ 63.° I soci che vorranno leggere le loro memorie o i loro rapporti , ne faranno inteso prima della sessione il Presidente , il quale ne darà l' ordine della lettura.

§ 64.° L' ultimo atto delle medesime sarà la socrizione che faranno il Presidente ed il Segretario generale degli atti della sessione precedente registrati nel libro.

§ 65.° La sessione non si scioglierà se il Presidente non ne darà il segno.

§ 66.° Niuno de' soci potrà innanzi tempo ritirarsi , se il Presidente non gliene darà il permesso.

§ 67.° Sarà preciso obbligo di ogni socio ordinario d'intervenire nelle unioni periodiche dell' Istituto , come anche in quelle delle classi : e la sua mancanza per quattro volte continue senza legittima scusa da prodursi con biglietto al Segretario , il quale la riferirà all' Istituto , sarà interpellata come una rinuncia al corpo accademico , che allora avrà dritto di cassarlo dall' elenco e di proporre nei modi già detti nel § 19 un altro socio a S. M.

CAPITOLO VIII.

DELLE CLASSI.

§ 68.° Avendo per oggetto questo reale Istituto la fioridezza della nazione , poggiata sulle scienze utili , quali sono l' economia pubblica e privata , l' agricoltura e le arti , che vengono sussidiate dalle matematiche , dalla fisica , dalla chimica , dalla storia naturale , dalla medicina e dalla veterinaria , le sue occupazioni per esser condotte con regolarità saranno distribuite in due classi nel modo seguente.

1. ^a economia rurale	} colle scienze ausiliarie.
2. ^a economia civile	

§ 69.° Ciascuna classe avrà una parte de' soci ordinari. La loro destinazione sarà fatta prudenzialmente in un' adunanza generale.

§ 70.° Un socio non potrà appartenere a due classi. I soci però professori delle scienze ausiliarie potranno prestare la loro assistenza all' una ed all' altra , secondo il bisogno.

§ 71.° Resterà in arbitrio di ciascun socio il produrre delle memorie su qualunque materia , abbenchè appartenente alla classe non sua.

§ 72.° Ciascun argomento a discussione sarà rimesso in pubblica seduta a quella cui si appartiene , ed anche ad ambedue se la materia lo esiga.

§ 73.° Ciascuna classe avrà un Presidente ed un Segretario , i quali si cambieranno in ogni anno , e la cui elezione non sarà dissimile dall' esposto ne' § 17 e 18. I Presidenti delle classi saranno dipendenti dal Presidente generale dell' Istituto.

§ 74.° Ogni classe potrà formare delle Commissioni, secondo esigerà la natura degli affari, le quali verranno nominate o dal Presidente di essa o dal Presidente dell'Istituto, nel caso che si trovi presente alla discussione.

§ 75.° Le classi avranno le loro particolari sedute nello stesso locale dell'Istituto, e saranno convocate d'ordine del Presidente generale e con biglietto del Segretario speciale.

§ 76.° Le discussioni saranno registrate dal Segretario speciale e firmate da tutti i componenti la classe o la Commissione, facendosi assistere da uno dei commessi del segretariato generale.

§ 77.° I rapporti saranno parimente segnati dal Presidente dell'Istituto e dal Segretario degli atti, fatta che ne sarà la lettura, nella sessione accademica.

§ 78.° Tutte le memorie lette o presentate al Reale Istituto saranno rimesse alle classi rispettive, le quali, inteso l'autore nel caso che si crede che la memoria meriti cambiamento o dilucidazioni, e dopo un maturo esame, ne faranno rapporto all'Istituto intero, acciò si decida se meritino o no d'essere inseriti negli atti o se debba farsene altro uso.

CAPITOLO IX.

DELLE MEMORIE DA CORONARSI PER CONCORSO.

§ 79.° Ciascuna classe presenterà in ogni anno dei programmi pel miglioramento delle nostre industrie, che crederà più conducenti a proporsi per l'utilità nazionale, e dal Real Istituto dovranno essere approvati in una sessione generale.

Saranno inoltre umiliati alla Maestà del Re, affinchè vedendone l'importanza possa assegnarvi dei premi convenienti.

§ 80.° Ottenuto da S. M. il permesso e la destinazione de' premi, si renderanno pubblici con le stampe.

§ 81.° Elaso il tempo prefisso, i concorrenti presenteranno le loro memorie, con gli analoghi modelli (se trattasi di nuove macchine, o di migliorazioni delle già conosciute) al Segretario degli atti, chiuse o aperte, a loro piacere; ma senza nomi di autori, e segnata con un motto arbitrario.

§ 82.° Contemporaneamente presenteranno una scheda suggellata, nella quale sarà notato il nome dell'autore, e al di fuori sarà segnata con lo stesso motto apposto alla memoria.

§ 83.° Le memorie saranno rimesse alle classi rispettive, e le schede saranno conservate nella cassa del suggello.

§ 84.° Le classi, fatto un severo esame di tutte le memorie, ne faranno in iscritto i corrispondenti rapporti che saranno presentati alla generale unione dell'Istituto, il quale in un'altra sessione dovrà decidere a voti segreti del loro merito e del premio da conferirsi.

§ 85.° In seguito di tal rapporto sarà fissato la sessione generale che si convocherà con due biglietti particolari e specificati, ed in essa si coronerà la memoria che più avrà soddisfatto al programma, e quelle che meritino *l'accessit*.

§ 86.° Nel tempo che si frappone tra il rapporto fatto delle classi e la decisione dell'Istituto, sarà in libertà di ogni socio d'istruirsi del contenuto sì delle memorie, che dei rapporti delle classi. A qual effetto si terranno nell'archivio a continua disposizione di tutti i soci, ma non si potranno estrarre per qualunque causa.

§ 87.° Sia egualmente vietato di restituire alcuna memoria al di lei autore che lo dimandi.

§ 88.° Al momento che sarà fatto il giudizio, si apriranno quelle schede che avranno i corrispondenti motti della memoria che avrà meritato il premio, e di quelle che avranno ottenuto *l'accessit*, e si pubblicheranno i nomi degli autori rispettivi, bruciando le altre schede nella stessa pubblica sessione.

§ 89.° Si supplicherà il Re tutte le volte che si dovrà fissare il giorno ed il luogo della grande sessione.

§ 90.° L'atto accademico di ammissione al premio sarà stampato e scritto nel libro.

§ 91.° Oltre ai premi suddetti, se saranno presentate al Reale Istituto memorie, libri, invenzioni, perfezioni di metodi tecnici, modelli di macchine, ed ogni altro che tenda ad aumentare la pubblica floridezza, ne sarà fatto rapporto al Real Trono per implorare un premio corrispondente.

CAPITOLO X.

DEI SOCI CORRISPONDENTI.

§ 92.° I soci corrispondenti che si troveranno in Napoli, potranno assistere in tutte le assemblee periodiche e pubbliche.

§ 93.° Essi avranno una voce consultiva, e potranno fare delle proposte e delle discussioni su tutti gli oggetti delle deliberazioni accademiche, ma senza voto.

Approvato — Napoli, il dì 25 settembre 1821. *Firmato.*
FERDINANDO. *Il Direttore della Real Segreteria di Stato degli Affari Interni.* *Firmato.* GIAMBATTISTA VECCHIONE.

NOTA DEI FONDI ADDETTI ATTUALMENTE AL MANTENIMENTO
DEL REAL ISTITUTO D' INCORAGGIAMENTO.

Introito.

Si percepiscono ducati ottanta al mese sullo stato
discusso del Ministero degli Affari Interni . . . 80

Fondi dai quali venivano pagati gl'impiegati della
Giunta delle arti e manifatture

Dal signor Migliorati si contribuiscono ducati 100
al mese per la privativa che ha della fabbricazione
del cremor di tartaro, su dei quali gravitano duc. 15
al mese a favore di D. Luigi de Ruggiero per Sovra-
na disposizione, onde restano netti duc. 85 al mese. 85

L' introito di ciascun mese importa ducati . . 165

Esito.

Pesi e spese per lo mantenimento del suddetto Real Istituto.

Soldi agl' impiegati a tenore degli statuti.

Al Segretario generale degli atti duc. 40 al mese 40

Al Vice Segretario duc. 10 al mese . . . 10

All' Archivario bibliotecario duc. 18 al mese . . 18

Al primo Commesso duc. 12 al mese . . . 12

Al secondo Commesso ducati 10 al mese . . 10

All' usciere duc. 8 al mese 08

Al Segretario di corrispondenza duc. 40 al mese. 40

Da riportarsi duc. 138

Riporto. 138

Al Visitatore degli Stabilimenti di arti e manifat- ture duc. 25 al mese	25
A due Commessi duc. 10 al mese per ciascuno che importano duc. 20 al mese	20
Ad un Commesso soprannumerario duc. 3 al mese.	03
All' Usciere duc. 10 al mese	10
	<hr/>
I soldi mensuali importano ducati	196

Spese diverse.

Per gastì a due rami della Segreteria duc. 40 al mese.	40
Per carboni per inverno , accomodi del locale , ac- qua , lumi , spazzatura ecc. duc. 10 al mese.	10
Per posta estera e del Regno ducati 10 al mese ; conto distinto al Direttore del Ministero degli Affari Interni	10
Per oggetti occorrenti ne' saggi ed esperimenti da farsi nelle sessioni dell'Istituto e nelle Commissioni per le verifiche che occorranò duc. 10 al mese ; da darsene come sopra	10
Le spese diverse importano	70
I pesi e le spese ascendono in ogni mese a duc.	266
	<hr/>
Mancano in ciascun mese ducati.	101

Osservazioni.

Per l'importo della stampa del volume annuale degli atti e rami annessi , prudenzialmente si opina che possano bisognare ducati 500 all' anno , ossia ducati 40 circa al mese , dei quali si darebbe un conto esatto al termine della stampa di ciascun volume ; come pure si darebbe un conto esatto della loro vendita , qualora però S. M. non volesse farli imprimere nella Reale Stamperia , che sarebbe assai meglio.

Non si propongono premi per le persone che faranno delle utili invenzioni pel miglioramento delle industrie nazionali , perchè si rimetteranno alla generosità di S. M. secondo la proposta dell' Istituto.

Giusta lo stato delle fabbricazione e vendita della teriaca con privativa concessa al Reale Istituto , si è finora ottenuto l' introito di altri ducati 50 al mese ; ma su di questo non si può fare alcuno appoggio per la circostanza di doversi distribuire la teriaca ai farmacisti delle provincie , per la gran quantità che se ne fa in controbbandò , e che s' immette continuamente nel Regno , ed in fine per la guerra del Levante , che ha fatto accrescere i prezzi delle droghe , e conseguentemente quello di essa teriaca. Quindi lo spaccio della medesima viene di giorno in giorno a minorarsi.

Del mentovato introito fatto con la vendita della teriaca, ducati 40 di essi al mese han servito pei *gettoni* delle due mensuali sessioni , cioè ducati venti distribuiti in ciascuna delle due sessioni ordinarie fra i quaranta soci ordinari intervenuti , e ducati 10 si sono erogati in altre minute

spese occorse. Se un tal cespite seguirà nel piede stesso, potrà tuttavia supplire a' detti gettoni ; ma se viene a mancare , converrà supplirsi con altri fondi.

Approvato — Napoli il dì 25 settembre 1821. *Firmato.*
FERDINANDO. *Il Direttore della Real Segreteria di Stato degli Affari Interni. Firmato.* GIAMBATTISTA VECCHIONE.

(N. 18)

DECRETO *che impone l'obbligo d' insegnare a porte aperte a' maestri ed alle maestre delle scuole private.*

Napoli 13 novembre 1821.

FERDINANDO I ecc. *Re del Regno delle Due Sicilie.*

Sulla proposizione del Direttore della Real Segreteria di Stato degli Affari Interni ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. Tutti i maestri e maestre private , dopo che avranno ottenuto il corrispondente nostro Real Decreto di permesso , saranno tenuti ad insegnare colle porte aperte onde così la Polizia , come la Giunta di pubblica istruzione potessero andare , quando lo credano , ad ispezionare le scuole private dell' uno e dell' altro sesso.

2. Il Direttore della Real Segreteria di Stato degli Affari Interni è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato.* FERDINANDO. *Il Direttore della Real Segreteria di Stato degli Affari Interni. Firmato.* GIAMBATTISTA VECCHIONE.

(N. 19)

DECRETO *riguardante il permesso per la immissione o stampa
delle così dette brochures*

Napoli 4 dicembre 1821.

FERDINANDO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Visti i nostri Decreti de' 28 di novembre 1815 e del dì 8 di novembre 1816 ;

Sulla proposizione del Direttore della Real Segreteria di Stato degli Affari Interni ;

Udito il nostro Consiglio di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue ;

ART. 1. Restano in pieno vigore gli articoli segnati col numero 3.º, tanto del primo che del secondo Decreto. Dichiariamo bensì che siccome l' autorità fu conceduta negli articoli anzidetti al Ministero della Polizia generale per la licenza d' immettersi o stamparsi le così dette *brochures*, o sieno operette di pochi fogli di stampa ; così da oggi in avanti la Commissione generale di polizia darà il permesso per quelle di un solo foglio. Per le altre di maggiore estensione ne diamo il carico alla Giunta di pubblica istruzione, del pari che lo ha sopra tutti i libri, le stampe ed altri oggetti indicati ne' nostri precedenti decreti.

2. I Direttori delle Segreterie di Stato per gli Affari di giustizia, finanze ed affari interni sono incaricati della ese-

cuzione del presente decreto. *Firmato.* FERDINANDO. *Il Direttore della Real Segreteria di Stato degli Affari Interni.*
Firmato. GIAMBATTISTA VECCHIONE.

(N. 20)

DECRETO con cui viene permesso lo stabilimento di quelle case private di educazione, che la Giunta permanente di pubblica istruzione stimerà convenevoli.

Napoli 25 gennaio 1822.

FERDINANDO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del Direttore della Real Segreteria di Stato degli Affari Interni ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. A contare dalla data del presente decreto saranno permesse quelle case private di educazione (sieno di notte e giorno, sieno delle sole ore del giorno), che la Giunta permanente di pubblica istruzione giudicherà non contaminate, tanto a riguardo dei direttori e maestri delle medesime, che degli allievi.

2. L'anzidetta Giunta è espressamente incaricata d'invigilare, per mezzo dei suoi visitatori, sulla morale religiosa che si osserva in questi privati stabilimenti, obbligando ciascun Direttore a condurre i suoi alunni nelle congregazioni degli studenti e nelle rispettive parrocchie a fre-

quentare i santi sacramenti e gli altri atti di pietà, sempre sotto la ispezione del proprio parroco.

3. I Direttori delle nostre Reali Segreterie di Stato così di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici, che degli affari interni, sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato. FERDINANDO. Il Direttore della Real Segreteria di Stato degli Affari Interni. Firmato. GIAMBATTISTA VECCHIONE.*

(N. 21)

DECRETO *relativo alla novella organizzazione del Real Istituto di belle arti, ed allo stabilimento dei pensionati in Roma.*

Napoli 2 marzo 1822.

FERDINANDO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Volendo proteggere stabilmente la istituzione della gioventù nelle arti del disegno con quei mezzi che l'esperienza di tutt'i tempi ha fatto conoscere i più propri a formare valenti artisti, a perfezionare e diffondere nel pubblico il buon gusto;

Vista la necessità di riordinarla sopra nuovi principi e sopra più solide basi;

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato di Casa Reale e degli Ordini cavallereschi;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue:

TITOLO I.

DENOMINAZIONE E COMPOSIZIONE DEL REALE ISTITUTO DI BELLE ARTI.

ART. 1. Le attuali regie scuole del disegno prenderanno il nome di *Reale Istituto di belle arti*, il quale avrà un direttore che ci riserbiamo di nominare tra quei professori o amatori delle belle arti, che crederemo il più idoneo al disimpegno di questa carica. La durata delle di lui funzioni è riserbata al nostro sovrano arbitrio.

2. Il Reale Istituto avrà in oltre
- dieci professori ordinari ;
 - quattro professori onorari con soldo ;
 - un numero di professori onorari senza soldo ;
 - un ispettore ecclesiastico e direttore spirituale ;
 - un preparatore in cera ;
 - un formatore in gesso ;
 - un segretario ;
 - un amanuense ;
 - tre custodi ;
 - due modelli ;
 - due bidelli ;

Tutti questi impiegati saranno anche nominati da Noi.

3. L' Istituto sarà ripartito in dieci studi, ognuno dei quali verrà affidato ad uno dei dieci professori ordinari, cioè :

- 1.° studio di disegno ;
- 2.° studio di pittura ;
- 3.° studio di scultura ;

- 4.° studio di architettura ;
- 5.° studio di prospettiva ;
- 6.° studio di ornato ;
- 7.° studio di paesaggio :
- 8.° studio d' incisione in rame ;
- 9.° studio d' incisione in pietre dure ;
- 10.° studio di anatomia applicata alle belle arti.

4. Due professori onorari con soldo saranno particolarmente addetti allo studio del disegno , alternativamente uno in ogni settimana , per iniziare gli alunni , sotto la dipendenza e direzione del professore ordinario.

5. Tutte le volte che il Direttore del Reale Istituto sarà da Noi scelto fra' professori ordinari del medesimo , vi sarà un professore sostituto , pur da Noi nominato , il quale lo supplirà particolarmente nell' assistenza allo studio.

TITOLO II.

ORARIO.

6. Saranno aperti in ogni giorno, ad eccezione delle domeniche ed altre feste di doppio precetto, del pari che dell'intero mese di ottobre, dalle ore sette antimeridiane fino a mezzogiorno, e dalle ore 21 alle 23 italiane, in tutte le stagioni,

- 1.° lo studio di disegno ;
- 2.° lo studio di scultura ;
- 3.° lo studio di architettura.

7. Saranno aperti negli stessi giorni dalle ore sette a. m. fino al mezzogiorno ;

- 1.° lo studio di pittura ;

2.° lo studio di prospettiva ;

3.° lo studio di ornato ;

4.° lo studio di paesaggio ;

5.° lo studio d' incisione in rame ;

6.° lo studio d' incisione in pietra dura.

8. Lo studio del nudo, che è compreso in quello del disegno, avrà luogo al levare del sole in estate, ed alle ore 24 in inverno, per lo spazio di ore due e mezzo.

9. Lo studio di anatomia sarà aperto ogni mattina per due ore nei tre mesi soltanto di dicembre, gennaio e febbraio.

10. Tutt' i professori ordinari assisteranno ai loro studi per le prime tre ore della mattina. Al loro ritirarsi continueranno gli alunni ad esercitarsi negli studi, e la disciplina delle scuole resterà affidata a due altri professori onorari con soldo, fino all' ora in cui queste si chiuderanno, dovendo i medesimi professori onorari assistere parimenti agli studi che si terranno nelle ore pomeridiane.

11. I professori onorari con soldo addetti allo studio del disegno per iniziare in esso gli alunni, vi assisteranno ogni mattina dalle ore sette alle undici antimeridiane, alternando il servizio come si è detto nell' articolo 4.

12. Il professore ordinario del disegno assisterà per un ora in ogni giorno allo studio del nudo, e per altre due ore alle altre classi descritte nell' articolo 14.

13. L' azione del modello nello studio del nudo sarà messo per giro in ogni settimana dai professori del disegno, di pittura, di scultura, di paesaggio, e dai professori onorari con soldo. Il professore che sarà di settimana, dovrà assistere per tutto l' orario dello studio del nudo.

TITOLO III.

RIPARTIZIONE DEI DIVERSI STUDI.

14. Lo studio del disegno sarà ripartito in tre classi : nella inferiore gli alunni apprenderanno gli elementi ; nella media si eserciteranno nello studio dei gessi , del nudo e dei panneggi dal vero ; nella superiore svilupperanno il loro genio nella composizione , ricevendo i temi e le opportune istruzioni dal professore , dopo aver vedute o copiate le migliori composizioni dei grandi maestri.

15. Lo studio di pittura si dividerà in due classi : nella inferiore gli alunni apprenderanno il modo pratico di colorire sì ad olio , che a fresco , sia copiando i diversi esemplari indicati dal maestro , sia dipingendo dal vero sotto la di lui direzione ; nella superiore gli alunni si eserciteranno a colorire qualunque propria produzione.

16. Lo studio di scultura sarà diviso in due classi : gli alunni della classe inferiore si eserciteranno a modellare il nudo ed a copiare i modelli tratti dai lavori antichi che verranno indicati loro dal professore ; quelli della superiore si eserciteranno nella composizione , ed apprenderanno a scolpire.

17. Lo studio di architettura sarà diviso in due classi : gli alunni della classe inferiore apprenderanno a disegnare gli ordini architettonici coi loro dettagli , copiando prima buoni esemplari disegnati, indi dal vero le migliori fabbriche e monumenti sì antichi, che moderni; e saranno istruiti della origine, del carattere e della convenienza dei diversi ordini : gli alunni della classe superiore si eserciteranno

nella composizione, ricevendo i temi e le opportune istruzioni dal professore.

18. Lo studio di prospettiva sarà ripartito in due classi: gli alunni della inferiore si eserciteranno a [porre in prospettiva qualunque corpo disegnato geometricamente; quelli della superiore apprenderanno la teoria delle ombre coi proietti prospettivi.

19. Lo studio di ornato sarà diviso in due classi: gli alunni della inferiore apprenderanno a disegnare prima da buoni esemplari, e poi dal vero, foglie, fiori, animali ec.; indi a copiare dall' antico capitelli, fregi, candelabri ec.: quelli della superiore si eserciteranno ad eseguire di propria invenzione i temi di fregi, tazze, vasi, are ec., che verranno dati loro dal maestro.

20. Lo studio di paesaggio sarà pure diviso in due classi: nella inferiore si disegneranno gli alberi diversi, i sassi, gli animali, le capanne, le fabbriche, e si copieranno quadri di buoni maestri; nella superiore gli alunni studieranno dal vero e comporranno quadri di propria invenzione.

21. Lo studio d' incisione in rame sarà pure composto di due classi: nella inferiore gli alunni s' inizieranno nella pratica delle diverse maniere d' incidere, copiando le stampe che verranno loro indicate dal professore; nella superiore incideranno i rami sopra disegni o quadri non ancora incisi.

22. Lo studio d' incisione in pietre dure avrà ugualmente due classi: nella inferiore si apprenderà a modellare in piccolo in cera le migliori opere antiche; nella superiore si apprenderà il modo pratico d' incidere in pietre dure, e si comporranno i soggetti che verranno indicati dal professore.

23. Il professore di anatomia applicata alle belle arti,

oltre le dimostrazioni anatomiche , spiegherà agli alunni le funzioni delle diverse parti del corpo umano poste in movimento , e però farà una lezione , in ogni primo orario dello studio del nudo , sulla posizione ed azione del modello , e ciò nei tre mesi soltanto di dicembre , gennaio e febbraio.

TITOLO IV.

DOVERI DEI DIVERSI IMPIEGATI E LORO ATTRIBUZIONI.

24. Il Direttore dell' Istituto è di diritto socio ordinario dell'Accademia delle belle arti, presiede a tutte le adunanze del Reale Istituto , invigila all'esatta esecuzione dei regolamenti ed al buon ordine ed amministrazione del medesimo , del pari che alla esattezza e regolarità dell'insegnamento ; corrispondendo per tutti questi diversi oggetti col Segretario di Stato di Casa Reale per mezzo del Presidente perpetuo della Società Reale Borbonica.

25. In ogni mese il Direttore del Reale Istituto esporrà alla Reale Accademia delle belle arti lo stato dei progressi dell' Istituto. In ogni sei mesi ne presenterà alla medesima un rapporto in iscritto , specialmente sul metodo dell' insegnamento ; e questa lo rimetterà al nostro Segretario di Stato di Casa reale colle sue osservazioni per mezzo dello stesso Presidente perpetuo della Società reale.

26. L' accademia delle belle arti è autorizzata a proporci , anche di uffizio , tutto ciò che orderà conveniente o utile per la floridezza e perfezione di questo Istituto.

27. I professori ordinari si presteranno alla esatta esecuzione dell' orario stabilito , interverranno agli studi ri-

spettivi ed ai concorsi , e procureranno col massimo zelo di promuovere la riuscita della gioventù alle loro cure affidata.

28. I professori onorari con soldo intervverranno ugualmente ai concorsi dando il loro voto come gli ordinari , e metteranno la mossa del nudo nella loro settimana per giro , siccome si è detto nell' articolo 14.

In caso d' impedimento di alcuno dei professori ordinari , il Direttore ci proporrà che sia supplito nelle sue funzioni da uno dei professori onorari con soldo.

29. Tanto i professori ordinari che gli onorari con soldo , qualora manchino all' orario , o in qualunque altro modo non corrispondano al proprio dovere , potranno essere temporaneamente sospesi , ed anche destituiti , sul rapporto che in ciascun mese dovrà presentarne il Presidente della Società Reale Borbonica.

30. I professori onorari senza soldo saranno da Noi scelti fra quegli' individui sì nazionali , che esteri dimoranti in Napoli , che il Presidente perpetuo della Società reale , inteso , ove creda , il corpo dei professori dell' Istituto , indicherà come meritevoli di tale distinzione.

31. Gl' individui della sezione delle arti del disegno della Reale Accademia delle belle arti sono di pieno diritto professori onorari del Reale Istituto.

32. I professori ordinari si aduneranno in sessione insieme col Direttore il giorno 15 di ogni mese , o il giorno susseguente se quello fosse festivo , per esporre e discutere le occorrenze dei rispettivi studi. In queste adunanze esibiranno lo stato nominativo dei rispettivi alunni colle osservazioni individuali sulla condotta e progresso di ognuno.

33. Il giorno primo di ogni mese, o il seguente se il primo fosse festivo, si uniranno in sessione generale i professori ordinari ed onorari, dividendosi in sezioni per giudicare dei rispettivi concorsi d'incoraggiamento e per determinare i temi dei concorsi successivi.

Discusse queste cose a maggioranza di voti, ne sarà fatto rapporto al Segretario di Stato di Casa Reale per le nostre ulteriori determinazioni.

34. Il Segretario del Reale Istituto formerà i verbali delle sessioni e dei concorsi, terrà il registro dei giovani premiati colle rispettive epoche, e del loro passaggio alle diverse classi, e regolerà la corrispondenza, sottoscrivendosi i rapporti tanto dal Direttore, che da lui.

35. Lo stesso Segretario sarà tenuto in due giorni di ogni settimana, ed in un'ora da determinarsi dal Direttore, di istruire gli alunni nella storia, nella mitologia e nella foggia di vestir le figure in corrispondenza delle epoche e nazioni diverse, di caratterizzare le divinità, le virtù, i vizi coi propri simboli dedotti da monumenti antichi e non da capricciose idee.

36. L'amanuense formerà il registro giornaliero, o sia foglio di presenza degli alunni, che verrà cifrato da ognuno dei medesimi, dal professore ordinario o da chi ne fa le veci, dai professori onorari con soldo e dall'ispettore ecclesiastico, e poi sarà passato al Direttore per mezzo del Segretario per farsene le mappe settimanali, giusta il modello che verrà a tal uopo stampato. Queste mappe saranno trasmesse al Presidente perpetuo della Società Reale, e gli serviranno di base pel rapporto che dovrà inviare al nostro Segretario di Stato di Casa Reale, giusta il disposto nell'articolo 29. Lo stesso amanuense sarà inoltre incaricato

di tutt' i dettagli della corrispondenza , sotto l' immediata dipendenza del Segretario.

37. L' Ispettore ecclesiastico e Direttore spirituale è incaricato dell' assistenza giornaliera agli studi dal momento in cui si ritireranno i professori e durante l' orario. Invigilerà all' esatta disciplina , del pari che alla condotta ed alla istruzione morale degli alunni , e gli guiderà negli esercizi religiosi che dovranno farsi dai medesimi secondo i regolamenti che ci riserbiamo di emanare.

38. I custodi , i modelli , i bidelli s' incaricheranno del servizio degli studi , ciascuno nella parte che lo riguarda, e dipenderanno non meno dal Direttore del Reale Istituto, che dai professori ordinari ed onorari con soldo e dall' ispettore ecclesiastico.

39. Il preparatore in cera dovrà eseguire le preparazioni anatomiche e tutti quei lavori di cera che a giudizio dei rispettivi professori saranno necessari per la istruzione dei giovani artisti. Il Direttore ne farà rapporto al nostro Segretario di Stato di Casa Reale , ed attenderà le sovrane risoluzioni prima che si metta mano ad alcun lavoro. Lo stesso preparatore avrà l' obbligo d' istruire degli alunni nel suo mestiere , e sarà tenuto alla conservazione e manutenzione dei lavori da lui eseguiti. Riceverà perciò un soldo sul ruolo degl' impiegati nel Reale Istituto , oltre al quale gli saran pagate le spese necessarie per la esecuzione dei lavori medesimi. Egli dipenderà eziandio come tutti gli altri dal Direttore del Real Istituto.

40. Il formatore in gesso dipenderà anche dallo stesso Direttore , formerà degli allievi , ed avrà cura della conservazione e manutenzione dei gessi. Riceverà anche un soldo, e di più gli verrà pagata la mano di opera e la spesa

per tutt' i lavori di cui sarà incaricato. Per la esecuzione di questi il Direttore ne farà rapporto, ed attenderà la nostra approvazione nel modo indicato nell' articolo precedente,

41. Il laboratorio delle pietre dure e la scuola dei musajci saranno diretti dal professore ordinario della incisione in pietre dure, sotto la dipendenza del Direttore del Reale Istituto; del quale da ora innanzi faranno parte, secondo i regolamenti particolari che verranno pubblicati.

TITOLO V.

DEGLI ALUNNI IN GENERALE.

42. I giovani che desiderano essere ammessi in qualità di alunni del Reale Istituto, debbono farne la domanda al nostro Segretario di Stato di Casa Reale, dichiarando in essa di volersi sottoporre alla precisa osservanza di tutt' i regolamenti, ed obbligandosi di assistere all' orario di studio almeno sei ore in ogni giorno.

Il detto Segretario di Stato, inteso, ove convenga, il Direttore dell' Istituto medesimo e presi gli schiarimenti sulla loro condotta morale, prenderà i nostri ordini per accordarsi o negarsi l' ammissione.

43. L' età per l' ammissione degli alunni è fissata dagli anni dodici fino a sedici; ma qualora i giovani si trovano lodevolmente iniziati nelle arti del disegno, potranno essere ammessi anche prima degli anni dodici, e fino agli anni venti, previo esame.

44. Gli alunni ammessi in uno degli studi del Reale Istituto, lo frequenteranno per due terzi dell' orario, e nel-

l' altro terzo intervengono ai diversi altri studi analoghi , secondo la seguente distribuzione.

Gli alunni di disegno e di pittura frequenteranno gli studi di anatomia , di prospettiva , e successivamente di architettura , e quelli di ornato e di paesaggio.

Gli alunni di scultura frequenteranno gli studi di disegno , di anatomia e di ornato.

Gli alunni di architettura frequenteranno gli studi di ornato , di prospettiva e di disegno.

Gli alunni di ornato frequenteranno gli studi di disegno e di architettura.

Gli alunni di paesaggio frequenteranno gli studi di disegno e di pittura , quello di prospettiva , e successivamente quello di architettura.

Gli alunni d' incisione in pietre dure frequenteranno gli studi di disegno e di ornato.

Gli alunni d' incisione in rame frequenteranno tutti gli altri studi , eccetto quelli di scultura e d' incisione in pietre dure.

45. Nessun alunno potrà essere ammesso negli studi di scultura , di pittura , d' incisione in pietre dure e d' incisione in rame , se non dopo aver acquistato la sufficiente cognizione del disegno , e previo esame da farsi dal professore del disegno , da quello dello studio al quale vuole essere ammesso , e dal Direttore del Reale Istituto.

46. Nessun alunno potrà essere ammesso allo studio di architettura , se non sarà iniziato nell' aritmetica e nella geometria , e se non avrà appreso la sufficiente cognizione del disegno della figura umana.

47. In ogni semestre si faranno gli esami necessari per lo passaggio dall' uno all' altro studio e classe , ed il Di-

rettore , uditi i professori , farà lo stato degli alunni addetti ai rispettivi studi , colla indicazione degli altri studi ai quali debbono assistere , giusta il disposto nell' articolo 44 , e della classe di ciascuno degli studi ai quali saranno addetti.

48. In ogni studio si terrà a cura dell'amanuense un foglio di presenza che verrà giornalmente segnato da tutti gli alunni intervenuti, dal professore ordinario o da chi ne farà le veci , dai due professori onorari incaricati di far osservare il buon ordine e la disciplina , e dall' Ispettore ecclesiastico ; e verrà pure giornalmente rimesso al Direttore per mezzo del Segretario.

49. La mancanza d' intervento per un' intera settimana senza addursene legittima scusa, può far provocare dal professore rispettivo , per mezzo del Direttore dell' Istituto, la esclusione dell' alunno.

50. Oltre gli alunni propriamente detti, potranno in seguito di ordine del Segretario di Stato di Casa Reale, e presi eziandio gli schiarimenti sulla loro condotta e morale esser ricevuti negli studi di belle arti altri giovani , senza prescrizione di età e senza obbligo di seguir l' orario : ma questi non saranno compresi nell' elenco degli alunni , nè potranno concorrere ai premj.

TITOLO VI.

DEI CONCORSI E DEI PREMI D' INCORAGGIAMENTO.

51. Vi saranno negli studi del Reale Istituto i seguenti premi da distribuirsi agli alunni.

Nello studio di disegno , e precisamente in quello del nudo , si distribuirà in ogni mese , ad eccezione di quello di ottobre , un premio di ducati dieci , uno di ducati otto , uno di ducati sei , uno di ducati quattro.

Nello studio dei gessi e dei panneggi dal vero si distribuiranno pure in ogni mese come sopra un premio di ducati otto , altro di ducati cinque , altro di ducati tre.

Agli alunni degli elementi si distribuiranno pure in ogni mese come sopra due premi , uno di ducati tre e l'altro di ducati due.

Nello studio di pittura si distribuiranno tra gli alunni della classe inferiore in ogni due mesi un premio di ducati diciotto ; e tra quelli della superiore in ogni tre mesi un premio di ducati trenta.

Nello studio di scultura si distribuiranno in ogni mese , ad eccezione del mese di ottobre , fra gli alunni che modellano dal nudo , un premio di ducati otto , ed uno di ducati sei ; fra quelli della classe superiore , in ogni tre mesi un premio di ducati venti.

Nello studio di architettura si distribuiranno in ogni due mesi tra gli alunni della classe inferiore un premio di ducati dieci , ed uno di ducati sei ; tra quelli della classe superiore un premio di ducati quindici , ed un altro di ducati otto.

Lo studio di prospettiva avrà in ogni mese come sopra un premio di ducati quattro,

Nello studio di ornati si distribuirà tra gli alunni della classe inferiore in ogni mese , ad eccezione di ottobre, un premio di ducati quattro ; e fra gli alunni della classe superiore , un premio di ducati sei.

Nello studio di paesaggio si distribuirà in ogni mese come sopra , fra gli alunni della classe inferiore un premio di ducati sei ; e fra quelli della superiore , un premio di ducati venti in ogni tre mesi.

Nello studio d' incisione in rame si distribuirà in ogni due mesi fra gli alunni della classe inferiore un premio di ducati dodici , ed un altro di ducati otto ; e fra quelli della superiore , in ogni tre mesi un premio di ducati ventiquattro.

Nello studio d' incisione in pietre dure si distribuirà in ogni due mesi fra gli alunni della classe inferiore un premio di ducati otto ; e fra quelli della superiore , in ogni tre mesi un premio di ducati quindici.

52. Gli alunni che appartengono ai diversi studi , o che gli frequenteranno giusta il disposto nell' articolo 44 , potranno concorrere a qualunque premio corrispondente alla propria classe. In niun caso un alunno della classe superiore potrà concorrere ai premi della inferiore, e viceversa.

53. I giudici del concorso saranno tutt' i professori ordinari ed onorari con soldo , e gli onorari senza soldo , che si troveranno in Napoli , tranne il solo professore di anatomia ; dividendosi in tre sezioni , cioè di pittura , di scultura e di architettura. Non potranno bensì intervenire quei tra i professori che avessero alcun loro parente tra i concorrenti. Il Presidente perpetuo della Società Reale Borbonica presiederà questi concorsi.

54. La sezione di pittura sarà formata dal professore di disegno, da quello degli elementi, da quello di prospettiva e da quello di ornati. La sezione di scultura sarà formata dai professori della sezione di pittura, oltre quella di scultura. La sezione di architettura sarà formata dai professori di architettura, dal professore di prospettiva e da quello di ornati. Giudicheranno dei premi spettanti agli alunni di disegno, di pittura, di scultura, di paesaggio e d'incisione in pietre dure, la prima e la seconda sezione. Di quelli spettanti agli alunni di architettura, di prospettiva e di ornati ne giudicherà la terza; e degli altri appartenenti agli alunni d'incisione in rame, la prima o pur la terza sezione, o entrambe riunite, secondo il vario soggetto dei lavori.

55. Il concorso per lo studio del nudo si farà sull'ultima accademia del mese situata dal professore di settimana; il quale invigilerà per la regolarità del medesimo, e perchè gli alunni non sieno corretti da alcuno nei loro studi, e suggellando i disegni in fine di ogni orario. Al finir della settimana egli riunirà e cifrerà tutt' i disegni, i quali verranno pure cifrati ciascuno dal proprio autore, ricorrendosi bene la di lui firma; e verranno disposti nella sala dei concorsi.

56. I soggetti degli altri concorsi verranno stabiliti in ogni mese dalle rispettive sezioni nelle adunanze ordinarie che le medesime faranno. Il professore dei rispettivi studi presederà ai medesimi, e riceverà le produzioni cifrate, come sopra si è detto.

57. Nell' adunanza mensile dei professori nella quale dovrà giudicarsi dei concorsi, dopo essersi formate le sezioni, si distribuirà ad ognuno dei giudici del concorso una quantità di piccoli biglietti corrispondenti alla quan-

tità dei disegni o altri lavori , in modo che per ognuno di questi debbono aversi tanti biglietti, quanti sono i premi da accordarsi , distinti col numero 1 , 2 , 3 , 4 , ec. , e di più uno interamente bianco.

58. Ogni disegno o altro lavoro avrà a canto una cassetta con foro al di sopra , nella quale ciascuno dei giudici del concorso , dopo aver bene esaminato il lavoro , porrà il biglietto che crederà corrispondente al medesimo , mettendo il bianco ove non lo creda meritevole di alcun premio ; il biglietto segnato col numero uno se lo creda meritevole dell' ultimo premio ; quello segnato n.º 2 se lo creda meritevole del penultimo ; e così di seguito.

59. Il Presidente perpetuo della Società Reale farà aprire dal Segretario dell' Istituto innanzi ai giudici le cassette , farà sommare i punti ottenuti da ciascun lavoro , ne farà eseguire il notamento ; ed a misura del maggiore o minor numero di punti, dopo di essersi scoperti i nomi degli autori , ne farà egli rapporto al Segretario di Stato di Casa Reale per lo pagamento dei premi. In caso di parità di suffragi , si rimetterà ai voti ; e quel lavoro che avrà ottenuto la maggioranza dei voti , sarà preferito , e l' altro col quale aveva fatto parità , prenderà il posto immediatamente seguente.

60. Tutt' i lavori colla indicazione dei premiati e col nome dei loro autori resteranno esposti nella sala dei concorsi fino al concorso susseguente ; ed i nomi suddetti verranno pubblicati nel giornale ufficiale , previa la nostra approvazione.

61. Gli alunni i quali non avranno ottenuto alcun premio di prima classe nei concorsi d' incoraggiamento , non potranno essere ammessi a concorrere ai sussidi per recarsi in Roma.

62. Gli alunni che avranno ottenuto un premio di prima classe, o del nudo, potranno continuare a concorrere a simili premi per lo spazio di altri anni sei. Scorso questo termine non verranno più ammessi ad altri concorsi, se non che a quelli per recarsi in Roma.

63. In ogni mese si distribuiranno quattro fogli di carta bianca o colorata ed il corrispondente lapis a trenta giovani fra i più meritevoli e meno facoltosi, trascelti dal Direttore del Reale Istituto sui rapporti dei rispettivi professori.

TITOLO VII.

CONCORSI PER LE PIAZZE DEI PENSIONATI IN ROMA.

64. In ogni quattro anni saranno inviati in Roma a perfezionarsi nello studio delle belle arti sei giovani, cioè due per la pittura, due per la scultura, e due per l'architettura, da scegliersi per concorso tra gl'individui dei nostri reali domini di qua del Faro, giusta il sistema finora praticato, che non abbiano oltrepassato l'età di anni 28, e che non sieno ammogliati. I giudici del concorso saranno quegli stessi indicati nell'articolo 54 pei concorsi d'incoraggiamento, e quegli artisti nazionali o esteri che piacesse a noi di destinarvi.

65. L'epoca del concorso verrà annunciata al pubblico con un avviso che sarà inserito nel giornale ufficiale, e resterà affisso alla porta del Reale Istituto per 15 giorni. Ciascun aspirante dovrà nel frattempo far iscrivere il suo nome e cognome, l'età e la patria nel registro che all'uopo sarà aperto presso il Segretario, il quale rilascerà all'aspirante un certificato d'iscrizione. Contemporaneamente al-

l'atto dell'iscrizione dovranno depositare l'estratto di nascita e il documento legale onde consti di non essere ammogliati. Scorso il termine di 15 giorni, che sarà improrogabile, resterà vietata ogni ulteriore iscrizione, ed il registro sarà chiuso formandosene un verbale sottoscritto dal Direttore e dal Segretario.

66. Ciò eseguito, il Presidente perpetuo della Società Reale Borbonica, il quale dovrà presedere questo concorso, fatti riunire tutt' i professori ordinari ed onorarî dell' Istituto, esclusi eziandio coloro che avessero fra gli aspiranti dei congiunti, disporrà che si dividessero in sezioni. Fatta quindi lettura del registro degli aspiranti, si giudicherà della loro ammissibilità al concorso. Il giudizio avrà luogo per voti individuali e per mezzo di due bigliettini, uno bianco ed uno nero. Il bianco indicherà *ammesso*; il nero *escluso*. La maggioranza assoluta di voti deciderà dell' ammissione o della esclusione.

67. I votanti si faranno presentare i lavori eseguiti dagli aspiranti nell' ultimo mese dei loro studi, e su' medesimi e sul numero e qualità dei premi riportati nei concorsi di incoraggiamento giudicheranno del rispettivo loro merito.

68. Qualora fra gli aspiranti vi sieno dei giovani domiciliati nelle provincie; e che non appartengano al Reale Istituto in qualità di alunni, sarà loro dato un tema da doversi eseguire fra gli otto susseguenti giorni; e questo saggio servirà di norma a' giudici riuniti in sessione per l' ammissione o esclusione dell' aspirante.

69. L' elenco dei giovani riputati capaci a concorrere verrà rimesso con rapporto del Presidente perpetuo della Società Reale Borbonica al nostro Segretario di Stato di

Casa reale; ed in vista del medesimo ci riserbiamo di dare gli ordini per la loro ammissione al concorso.

70. Lo stesso Presidente perpetuo, ricevuti gli ordini anzidetti, disporrà che si uniscano anche sotto la di lui presidenza i professori ordinari per la scelta dei temi, la quale verrà fatta nel modo seguente. Ognuno dei professori delle rispettive sezioni proporrà due temi in iscritto, i quali consisteranno, per la pittura e per la scultura, in soggetti storici o mitologici di due o al più tre figure; e per l'architettura, in progetti di edifizii pubblici. Quindi, estratto a sorte un sol tema per ogni sezione, verrà immediatamente comunicato ai giovani concorrenti colle dovute dilucidazioni, e questi si accingeranno subito a studiarne e trattarne l'esecuzione nel locale a ciò destinato.

71. I soggetti della pittura saranno eseguiti in un quadro dipinto ad olio di palmi tre e mezzo per quattro e mezzo, ove le figure saranno della grandezza circa un terzo del vero, e quelli della scultura in un bassorilievo delle medesime dimensioni.

I progetti degli architetti dovranno contenere, ciascuno in disegni almeno diligentemente acquarellati, una pianta generale, l'elevazione geometrica del progetto, l'elevazione di una sezione sulla linea principale che dimostri gl'interni del progetto medesimo, e qualche dettaglio in grande soltanto delineato. Dovranno inoltre i disegni essere accompagnati da una memoria ragionata sul modo della esecuzione e sulla condizione dei materiali.

I quadri, ugualmente che i bassirilievi ed i disegni di architettura dovranno essere terminati fra lo spazio di mesi due; nel qual tempo i giovani concorrenti lavoreranno alle loro opere tutt' i giorni, tranne i festivi di doppio precet-

to, dalle ore otto della mattina sino alle due pomeridiane.

72. Ciascuno di essi lavorerà in una stanza separata, nella quale sarà vietato a chiunque l'ingresso.

73. Per evitare ogni irregolarità l'ispettore ecclesiastico ed uno dei professori del Reale Istituto da cambiarsi in ogni settimana, esclusi sempre i congiunti dei concorrenti, invigileranno al concorso sotto la ispezione del Direttore del medesimo Reale Istituto: questi avranno particolar cura ed invigileranno perchè i concorrenti non portino seco disegni, carte, o altri oggetti che possano loro facilitare il lavoro indipendentemente dai proprj lumi.

74. I locali in cui lavoreranno i diversi concorrenti, nelle ore d'intervallo verranno chiusi e suggellati. Il suggello resterà sotto la custodia del Direttore, ed ogni volta che si riapriranno, verrà riconosciuta la integrità del suggello apposto nel chiudersi. Uno dei custodi del Reale Istituto invigilerà sulla integrità del medesimo, sotto la più stretta responsabilità.

75. Le chiavi del locale saranno conservate dall' Ispettore ecclesiastico e dal professore deputato per giro. I medesimi chiuderanno i concorrenti nell' entrare, e non permetteranno che abbiano comunicazione con persone estranee, ad eccezione dei modelli dei quali i concorrenti potessero aver bisogno; ed in tal caso verranno questi richiesti un giorno prima ai deputati del concorso.

76. terminate le opere, rimarranno nello stesso locale distinte da un motto o epigrafe che verranno ripetute sulla faccia esterna di un biglietto suggellato, nell' interno del quale verrà scritto il nome dell' autore. Il Segretario del Reale Istituto le raccoglierà per conservarle nel locale medesimo, e le distinguerà con un numero d' ordine.

77. Qualora fossero necessarie altre precauzioni tendenti ad assicurare il buon ordine del concorso , verranno proposte dal Direttore dell' Istituto di unita ai deputati per giro, facendone analogo rapporto al nostro Segretario di Stato di Casa Reale per mezzo del Presidente perpetuo della Società Reale Borbonica ; riserbandoci di adottare tutte le misure dirette ad assicurarci che i quadri , i bassirilievi ed i disegni del concorso non sieno in sostanza che il frutto della positiva abilità dei concorrenti.

78. Ogni contravvenzione o irregolarità circa il disposto negli articoli precedenti , oltre la punizione di chi vi avrà avuto parte, escluderà il concorrente che l'avrà procurata.

79. Il Presidente perpetuo della Società Reale destinerà il giorno in cui dovrà pronunziarsi il giudizio definitivo. La sessione verrà eziandio come le altre da lui preseduta, coll' intervento di tutt' i professori indicati nell' articolo 64 ; e dopo di essersi con attenzione eseguit' i lavori dei concorrenti , si procederà nel seguente modo a valutarne il merito.

Ognuno dei votanti avrà per ciascun quadro , modello o progetto di architettura quattro biglietti , il primo interamente *bianco* , il secondo segnato col numero uno , il terzo col numero 2 , il quarto col numero 3. Ognuno dei quadri , dei modelli e dei progetti di architettura avrà una piccola cassetтина chiusa con foro al di sopra ; ed in ciascuna di queste metterà ciascuno dei votanti successivamente l'uno dopo l'altro e senza confusione, quel biglietto che crederà poter convenire al merito del lavoro ; nella prevenzione che il biglietto *bianco* indicherà assoluta nullità di merito ; il n.º 1 indicherà un grado di merito ; il n.º 2 due gradi ; ed il n.º 3 tre gradi , che si suppongono

corrispondere alle qualità che si richiedono nell' arte; cioè per la pittura , al *disegno* , alla *composizione* ed al *colorito*; per la scultura , al *disegno* , alla *composizione* ed alla *esecuzione*; e per l' architettura , alla *solidità* , alla *convenienza* ed alla *bellezza*; cosicchè il votante darà il n.° uno a quelle opere che gli sembreranno di contenere una di tali qualità , il n.° 2 o il n.° 3 a quelle che crederà averne due , o riunirle tutte; ed il biglietto *bianco* a quelle che giudicherà prive di ognuna di dette prerogative.

80. I biglietti verranno estratti dalle cassetine successivamente secondo il numero di ordine dei lavori ai quali si riferiscono. Il Direttore , il Segretario e due professori verificheranno e sommeranno i numeri portati dai biglietti ottenuti ; e ciò eseguito per tutt' i lavori , verranno i medesimi classificati , mettendosi in primo luogo chi ha ricevuto maggior numero di punti; in secondo luogo chi ne ha ricevuto uno di meno , e così di seguito. Per essere trascinello a recarsi in Roma , converrà aver raccolto uno più della metà della totalità dei punti.

81. Di quei disegni o modelli che si troveranno aver ricevuto il numero dei punti necessari per essere trascelti , si apriranno le schede; e rilevati i nomi degli autori, questi verranno classificati giusta il numero dei punti ottenuti , e veranno a Noi proposti per la scelta quei due aspiranti che in ciascuna delle tre sezioni avranno ottenuto un maggior numero di punti.

82. In qualunque caso di parità di voti , dovranno nuovamente scrutinarsi le opere sulle quali sarà caduta la parità. Quella che otterrà maggior numero di punti , sarà preferita. Nel caso che con questo mezzo per tre volte tentato non si giunga a dirimere la parità , deciderà di essa il Presidente perpetuo della Società Reale Borbonica.

83. Pronunziato il giudizio , tutt' i lavori di pittura , di scultura e di architettura saranno esposti al pubblico per lo spazio di giorni dieci , apponendosi ad ognuno il numero di punti ottenuti. I nomi dei votanti saranno descritti in un' annessa tabella.

84. Sarà eziandio annunziato al pubblico per mezzo del giornale ufficiale il risultamento del concorso, previa la nostra approvazione.

85. Il Direttore del Reale Istituto farà osservare con esattezza sotto la sua responsabilità tutto ciò che è stato prescritto intorno ai concorsi ; ed in qualunque caso di frode o di contravvenzione ne farà subito rapporto per gli espedienti da prendersi.

TITOLO VIII.

DISCIPLINA DEI GIOVANI INVIATI IN ROMA

86. Per la direzione e per la disciplina dei giovani inviati in Roma vi sarà un Direttore ed un Ispettore ecclesiastico nominati da Noi.

87. Gli alunni subito che saranno stati da Noi nominati, dovranno rendersi al loro destino e presentarsi al Direttore ed all' Ispettore ecclesiastico.

88. Essi abiteranno in comune ed in quel locale che destineremo con particolare determinazione. Questo locale sarà fornito di letti e degli altri mobili necessari.

Ciascun alunno godrà di una pensione di ducati venti al mese : riceverà in oltre per indennità di vestiario annui ducati cinquanta , ducati venticinque per le spese di viaggio per recarsi in Roma, e finalmente sarà provveduto delle spese di studio.

89. Dovranno gli alunni attendere incessantemente ad attingere i principi del grande e dello stile elevato dei grandi maestri , onde poter fissare ciascuno il suo stile.

Sarà obbligo del Direttore il far loro conoscere tutti quegli oggetti che conducono a questo fine.

90. Il Direttore sarà la guida fedele degli alunni, i quali dovranno riguardarlo come loro superiore, dipendendo dai suoi consigli nel corso dei loro studi e nella loro condotta civile. Procurerà eziandio che vestano con decenza, e non si abbandonino al lusso nè ad affettazioni sconvenevoli.

91. L' Ispettore ecclesiastico invigilerà sulla condotta morale e religiosa degli alunni ; e questi saranno tenuti a dipendere strettamente dalle sue insinuazioni a questo riguardo.

92. La insubordinazione ben provata dovrà esser punita come mancanza di rispetto , rendendo indegno degli ulteriori benefizi colui che avrà mancato. Quindi potrà il Direttore sospendergli la pensione , facendone a Noi immediatamente rapporto, e potrà, ove lo creda, proporre eziandio che gli sia tolta.

Non potranno gli alunni concorrere ai premi senza il nostro permesso , che ci riserbiam di accordare sul rapporto del Direttore , il quale ci farà poi conoscere se risultino vincitori. È anche vietato d' imprendere opere particolari , se non abbiano ottenuto la nostra autorizzazione.

93. Il Direttore avrà un Segretario ed un Bidello il quale dipenderà ancora dall' Ispettore ecclesiastico , e sarà adetto a servire gli alunni per ciò che riguarda i loro studi. Tanto il Segretario che il Bidello saranno pure da Noi nominati.

94. Il Direttore terrà la sua corrispondenza col nostro

Segretario di Stato di Casa Reale , e farà in ogni mese un circostanziato rapporto sulla condotta e profitto degli alunni pensionati.

L' Ispettore ecclesiastico sarà anche egli in corrispondenza diretta collo stesso Segretario di Stato , al quale riferirà in ciascun mese tutto ciò che concerne la condotta morale e religiosa degli alunni.

TITOLO IX.

METODO DEGLI STUDI DEI PENSIONATI.

95. Al finir del primo anno gli alunni pittori rimetteranno in Napoli una copia in grande tratta dai capi d' opera di Raffaello , di Michelangelo , o di altro insigne maestro.

Queste copie serviranno a formare gli allievi sul grande stile della pittura , e serviranno per ornamento del locale del Reale Istituto di Napoli, e per istruzione e stimolo degli altri giovani artisti.

Nel secondo anno dovranno mandare una figura d' invenzione.

Nel terzo e quarto un quadro di storia a loro scelta.

96. Qualora in alcuno dei tre primi esperimenti non si scorga avanzamento , o pur si osservi deterioramento per mancanza di applicazione di qualche alunno, si prenderanno sull' avviso del Direttore delle misure perchè gli sia sospesa o tolta la pensione.

97. La disposizione dell' articolo precedente è applicabile agli alunni scultori ed architetti.

98. Gli alunni scultori daranno nel primo anno una figura in grande modellata ;

nel secondo anno un bassorilievo il cui soggetto verrà dato loro dal Direttore ;

nel terzo un gruppo in creta di non determinata estensione ;

nel quarto un busto ed un piccolo bassorilievo in marmo, per dar pruova di aver appreso la pratica.

99. Gli alunni architetti dovranno impiegare due anni nel misurare e studiare gli antichi edifizii, farne le piante, le elevazioni e gli spaccati.

Tanto nel primo che nel secondo anno dovranno inviare un saggio del loro studio in questo genere , affin di giudicarsi del loro profitto.

Nel terzo dovranno intraprendere il ristauo di qualche monumento classico : nel quarto finalmente eseguiranno un progetto d' invenzione , o qualche altro che a Noi piacerà d' indicar loro, tenendo in mira quelli che un giorno potranno divenir utili o essere di decorazione ed abbellimento della capitale o delle provincie.

100. Sarà cura del Direttore d' invigilare che lo studio del nudo non venga trascurato dagli alunni di pittura e di pittura e di scultura , segnatamente l' inverno.

TITOLO X.

CONTABILITÀ. .

101. Il Reale Istituto di Napoli avrà il suo stato discusso, che verrà proposto annualmente dal Direttore del medesimo , e che dovrà contenere la indicazione delle spese fisse ed invariabili , come soldi o premi ec. , ed indicherà pure una somma per le eventuali.

102. Approvato da Noi lo stato discusso, si disporranno in ogni mese dal nostro Segretario di Stato di Casa Reale i pagamenti dei soldi e delle spese fisse su' corrispondenti certificati del Direttore. Il pagamento dei premi verrà disposto in seguito del rapporto del Presidente perpetuo della Società Reale, giusta l' articolo 59.

103. Le spese eventuali verranno proposte nelle occorrenze dal Direttore medesimo per la nostra approvazione; e quindi, dopo che saranno state eseguite, se ne ordinerà il pagamento dal nostro Segretario di Stato di Casa Reale in vista del conto documentato delle medesime.

104. Per lo stabilimento dei pensionati in Roma vi sarà parimente lo stato discusso annuale, il quale verrà proposto da quel Direttore, e conterrà le spese fisse e le eventuali.

105. Dopo che sarà stato da Noi approvato, si disporranno in ogni mese dallo stesso nostro Segretario di Stato i pagamenti dei soldi, delle pensioni e delle altre spese fisse su' corrispondenti certificati del Direttore anzidetto.

106. Le spese di studio ed ogni altra spesa straordinaria non potranno esser fatte, se non sieno precedentemente autorizzate da Noi sulla proposizione del Direttore, e ne sarà poi disposto il pagamento dal nostro Segretario di Stato di Casa Reale in vista del conto documentato di ciascuna spesa.

TITOLO XI.

FISSAZIONE DEI SOLDI DEI DIVERSI IMPIEGATI.

107. I soldi dei diversi impiegati nel Reale Istituto saranno i seguenti.

Il Direttore avrà il soldo mensile di ducati cinquanta	50
Qualora il Direttore verrà scelto tra' professori ordinari e si darà luogo all'elezione del sostituto, giusta l' articolo 5, lo stesso riceverà la gratificazione di ducati centottanta annui da prendersi sul soldo che rilascerà il professore promosso Direttore. .	
Il professore dello studio di disegno avrà il soldo mensile di ducati quaranta. . .	40
Il professore dello studio di pittura avrà il soldo mensile di ducati quaranta. . .	40
Il professore dello studio di scultura avrà il soldo mensile di ducati quaranta. . .	40
Il professore di architettura avrà il soldo mensile di ducati quaranta.	40
Il professore di prospettiva avrà il soldo mensile di ducati trenta.	30
Il professore di ornato avrà il soldo mensile di ducati trenta	30
Il professore di paesaggio avrà il soldo mensile di ducati trenta.	30

Da riportarsi duc. 300

	Riporto duc. 300
Il professore d' incisione in rame avrà il soldo mensile di ducati trenta	30
Il professore d' incisione in pietre dure avrà il soldo mensile di ducati trenta	30
Il professore di anatomia applicata alle belle arti avrà la gratificazione mensile di ducati sei	6
I due professori onorari incaricati d' iniziare gli alunni negli elementi del disegno , avranno il soldo mensile di ducati venti per ciascuno	40
Gli altri due professori onorari avranno il soldo mensile di ducati quindici per ciascuno	30
Il preparatore in cera avrà il soldo mensile di ducati quindici	15
Il formatore in gesso avrà la gratificazione mensile di ducati sei	6
Il Segretario godrà il soldo mensile di ducati venticinque	25
L' amanuense quello di ducati dodici mensuali	12
L' Ispettore ecclesiastico e Direttore spirituale avrà il soldo mensile di ducati quindici.	15
Il primo custode avrà il soldo mensile di ducati venti.	20
ed inoltre ducati quarantacinque per in-	

Da riportarsi duc. 529

	Riporto duc. 529	
dennità di uniforme da pagarglisi ogni triennio		
Due altri custodi avranno il soldo mensile di ducati quindici per ciascuno	30	
colla stessa indennità di uniforme in ogni triennio di ducati quarantacinque . . .		
I due modelli avranno il soldo mensile di ducati dieci per ciascuno	20	
e di più ducati trentanove e grana quaranta per indennità di uniforme e di cappotto, da pagarsi loro in ogni triennio		
I due bidelli avranno il soldo di ducati dieci per ciascuno	20	
coll' indennità di ducati trenta per l' uniforme da pagarsi loro in ogni triennio. .		
108. I soldi dei diversi impiegati nel Pensionato di Roma saranno i seguenti.		
Il Direttore avrà il soldo mensile di ducati cinquanta.	50	
L' Ispettore ecclesiastico avrà il soldo mensile di ducati venti	20	
Il Segretario avrà il soldo di ducati dodici e grana cinquanta	12 50	
Il bidello avrà il soldo mensile di ducati sette e grana cinquanta	7 50	

	Totale ducati 689	

109. La pianta fissata nell' articolo 107 avrà il pieno suo effetto subito che per vacanza di alcuno degli attuali pro-

fessori che han soldo maggiore, si darà luogo alla nomina del successore che riceverà il soldo indicato in pianta. In questo caso la somma che risulterà disponibile, verrà proporzionatamente ripartita a tutti gli altri che hanno un soldo minore; e così verrà praticato in seguito, sino a che non si giungerà ad accordarsi a ciascuno il rispettivo soldo fissato nella pianta medesima. Ben vero avrà luogo per ora la proporzione che verremo a fissare con decreto parziale.

TITOLO XII.

LOCALE PER L' ISTITUTO

110. Il reale Istituto di belle arti, le officine del preparatore in cera e del formatore in gesso, il laboratorio delle pietre dure e la scuola dei mosaici avranno i rispettivi locali nell' edificio del Real Museo Borbonico.

TITOLO XIII.

CLAUSOLA DEROGATORIA.

111. Tutti i decreti e regolamenti e le altre determinazioni di qualunque natura relative alle scuole del disegno ed allo stabilimento de' pensionati in Roma, contrarie al presente nostro Real Decreto sono abrogate e non avranno più vigore.

112. Il nostro Segretario di Stato di Casa Reale e degli Ordini Cavallereschi è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Segretario di Stato di Casa Reale e degli Ordini Cavallereschi. Firmato, MARCHESE RUFFO.*

(N. 22)

DECRETO *portante lo Statuto della Società
Reale Borbonica.*

Napoli 9 marzo 1822.

FERDINANDO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Volendo dare alla Società Reale Borbonica da Noi istituita col nostro decreto de' 2 aprile 1817, e messa quindi sotto la dipendenza della Real Segreteria di Stato di Casa Reale e degli Ordini Cavallereschi con altro nostro decreto de' 10 di luglio 1821, un nuovo regolamento consentaneo a' principj di amministrazione che questa dipendenza esige;

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato di Casa Reale e degli Ordini cavallereschi ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. La Società Reale Borbonica sarà composta di sessanta soci ordinari, divisi in tre Accademie, delle quali la prima porterà il titolo di *Accademia Ercolanese di archeologia*, e ne avrà venti; la seconda, di *Accademia delle scienze*, e ne avrà trenta; la terza di *Accademia delle belle arti*, e ne avrà dieci. Ad ognuna di esse saranno anche ascritti soci onorari nazionali, e soci corrispondenti nazionali ed esteri.

2. Il diritto di proporre i Presidenti annuali, i Segretari perpetui ed i nuovi soci di qualunque classe, apparterrà

unicamente a' soci ordinari; e questi, come anche gli onorari, dovranno essere scelti tra i nostri sudditi, ed approvati da Noi.

3. La Società Reale Borbonica avrà un Presidente, un Segretario generale ed un bibliotecario perpetui. Queste tre cariche saranno senza veruna proposta della Società da noi conferite a' soci più benemeriti di qualunque delle tre Accademie.

4. Ognuna delle tre Accademie avrà un Presidente, le cui funzioni dureranno un anno. Per la scelta del medesimo si procederà nella prima sessione di dicembre alla proposta di tre soci ordinari, tra i quali potrà essere incluso anche l'attuale, e sarà questa inviata al nostro Segretario di Stato di Casa Reale, il quale prenderà i nostri ordini per la nomina di uno tra essi.

5. Avrà eziandio ciascun' Accademia un Segretario perpetuo, che verrà benanche eletto da noi sopra una lista di tre soci ordinari, nominati da quella Accademia ove sia accaduta la vacanza.

6. Quante volte il Segretario perpetuo in ciascuna delle tre accademie fosse impedito per infermità, o per altro accidente, il Presidente dell'Accademia destinerà uno de' soci più anziani a supplirne le veci. Se l'impedimento sarà di lunga durata, sulla proposta del Presidente della Società verrà da Noi destinato un Segretario interino. Nell'Accademia delle scienze soltanto il Segretario perpetuo potrà avere un aggiunto per la classe matematica, ad oggetto di compilare le relazioni appartenenti a questa scienza, alle quali relazioni l'aggiunto potrà apporre il suo nome.

Benvero la corrispondenza si terrà sempre dal Segretario perpetuo, e l'aggiunto non potrà pretendere soldo, nè van-

tar diritto alcuno di preferenza alla carica di Segretario perpetuo. Se poi il Segretario suddetto sarà un matematico, potrà darglisi un aggiunto per la parte fisica.

7. In ognuna delle Accademie vi sarà un consiglio di senjori, composto dal proprio Presidente e Segretario perpetuo, e da tre accademici anziani, preferendosi quei di maggior età tra li ugualmente antichi. Questo Consiglio preparerà le discussioni accademiche, e ridurrà a perfezione colla intelligenza degli autori tutto ciò che si darà alla luce in nome dell' Accademia.

8. Vi sarà un Consiglio di amministrazione composto dal Presidente perpetuo della Società, da' Presidenti annuali e da' Segretari perpetui delle tre Accademie.

9. Il solo Presidente perpetuo della Società avrà la corrispondenza col nostro Segretario di Stato di Casa Reale; ed a lui solo saranno diretti i nostri decreti e rescritti, e le lettere di uffizio, tanto per gli affari della Società, quanto per quelli delle tre Accademie, i cui Presidenti terranno per mezzo de' Segretari perpetui la corrispondenza col Presidente medesimo. Potrà anche egli corrispondere colla Real Segreteria di Stato degli Affari Interni per tutti quei lavori letterari solamente che verranno commessi all' Accademie delle scienze.

10. Il Segretario generale riceverà dal Presidente perpetuo tutti i decreti e rescritti Reali e le lettere di uffizio, relativi alla Società; e gliene rilascerà ricevo alla fine di ogni mese. Lo stesso Segretario contrassegnerà tutti i rapporti che dal Presidente perpetuo vengono diretti alle Reali nostre Segreterie di Stato di Casa Reale, o degli Affari Interni, e tutte le lettere alle tre Accademie.

11. La Società Reale si unirà in sessione generale due

volte l'anno, cioè a' 30 di giugno ed a' 30 di dicembre. Non potendosi unire ne' sopradetti giorni, o esigendo qualche affare che si unisca in sessione straordinaria, il Presidente perpetuo ne fisserà la giornata, ottenendone prima da Noi il permesso.

Le Accademie si uniranno due volte il mese in sessione ordinaria, eccetto che ne' mesi di maggio e di ottobre. Volendosi unire in sessione straordinaria, lo faranno coll'approvazione del Presidente perpetuo della Società.

12. Niuno potrà essere eletto socio ordinario, o corrispondente nazionale o estero, se non godrà una riputazione stabilita nel pubblico, specialmente per opere date alla luce. I corrispondenti nazionali dovranno essere scelti tra i professori più riputati residenti nelle loro provincie, onde possano disimpegnare sopra luogo le commessioni letterarie o di arte che verranno lor date dall'Accademia.

I soci onorari saranno scelti fra que' soggetti che per alti impieghi che occupano, non possono nell'atto della loro nomina incaricarsi degli ordinari lavori accademici.

13. Quel socio ordinario che senza addurre veruna scusa mancherà di assistere per un anno continuo alle sessioni accademiche, e che per altre sue occupazioni non potrà presentare alcun lavoro del suo ingegno, passerà alla classe degli onorari, e si procederà alla elezione dell'ordinario: salvo quei che per impiego temporario da noi conferito dovessero allontanarsi dalla capitale. In conseguenza alla fine di ciascun anno i Presidenti particolari delle Accademie faranno a Noi conoscere per mezzo del Presidente perpetuo della Società quali dei soci ordinari o abbiano continuamente mancato di assistere per un anno intero, o non abbiano presentato lavoro alcuno, onde darsi da

Noi le convenienti disposizioni per la nomina de' nuovi soci ordinari.

Qualora tra detti soci vi sia taluno o di acciaccosa salute, o di grave età, che pel distinto suo merito, e per le opere letterarie pubblicate meriti una particolare nostra sovrana considerazione, il Presidente perpetuo ne farà rapporto motivato al nostro Segretario di Stato di Casa Reale, in vista del quale ci riserbiamo di determinare l'occorrente.

14. Nelle elezioni e nelle deliberazioni accademiche dovranno trovarsi presenti almeno due terzi de' soci ordinari. La pluralità de' voti per conchiudere debbe essere uno sopra la metà de' votanti. In caso di parità, quel Presidente che presederà alla sessione, potrà dirimerla col suo voto.

15. Il Presidente perpetuo della Società prenderà cura particolare, che ognuna delle Accademie corrisponda degnamente al suo scopo. I Presidenti delle Accademie faranno sì, che in ogni sessione si legga qualche dotta dissertazione che meriti di essere inserita negli atti. Verso la fine dell'anno si compilerà la storia de' lavori eseguiti dalle medesime, e 'l Segretario generale ne dovrà fare relazione nella sessione de' 30 di dicembre coll' onorevole menzione degli autori.

16. Sarà distribuito ogni anno un premio di una medaglia di oro del valore di trecento ducati all' autore nazionale o estero, il quale avrà dato la miglior soluzione ad un quesito archeologico o scientifico, o avrà meglio eseguito un quadro, una scultura in marmo, un progetto di architettura, o la musica di un dramma. Nel primò anno pubblicherà il suo programma l'Accademia Ercolanese, nel secondo l'Accademia delle scienze, nel terzo l'Accademia delle belle arti. Il programma sarà pubblicato ne' giornali

dopo che Noi l' avremo approvato. La decisione apparterrà a ciascuna delle tre Accademie, e la proclamazione del vincitore al Presidente perpetuo della Società nella sessione generale de' 30 di dicembre.

17. Il Presidente perpetuo della Società avrà sulle rendite della medesima in ogni mese una medaglia di oro del valore di ducati settantacinque. Il Segretario generale avrà la gratificazione di seicento ducati annui, i Segretari perpetui dell'Accademia Ercolanese e dell'Accademia delle scienze, ciascuno ducati ottocentoquaranta, e quello dell'Accademia delle belle arti ducati quattrocentottanta, il bibliotecario ducati trecentotrentasei. Tutte queste gratificazioni saranno pagate mensualmente. Oltre a ciò, a titolo di gasti di scrittojo, il Segretario generale, ed i Segretari perpetui delle tre Accademie riceveranno ducati dieci al mese per ciascuno.

18. Il Segretario generale potrà essere al tempo stesso Segretario perpetuo o dell' Accademia Ercolanese, o dell' Accademia delle scienze, ed in questo caso per l' uno e per l' altro impiego godrà annui ducati mille e dugento, pagabili mensualmente.

19. La gratificazione fissa per ogni socio ordinario sarà una medaglia del valore di ducati sei, per ogni volta che interverrà nelle sessioni, e di un' altra uguale per ogni memoria che avrà letta nell' adunanza, e sarà stata giudicata meritevole, per voti segreti della propria Accademia, d' inserirsi negli atti.

20. Le gratificazioni straordinarie a' soci ordinari e corrispondenti saranno proposte a Noi col parere del Presidente Perpetuo della Società, e saranno prese sul fondo de' risparmi stabilito nel regolamento annesso al presente decreto.

21. La società avrà la sua residenza nel palazzo del Real Museo Borbonico , ove pure si uniranno le tre Accademie, e vi terrà la sua biblioteca ed il suo archivio.

22. La Società Reale avrà il suo suggello rappresentante l' Ermatene. Le tre Accademie gli avranno alquanto più piccioli collo stesso tipo. Simile lo avranno nel rovescio le sue medaglie, e nel ritto sarà scolpita la nostra effigie.

23. Oltre a quello che si è fin qui ordinato , la Società Reale , e le tre Accademie eseguiranno esattamente l' annesso regolamento visto ed approvato da Noi, lo farà dare alle stampe , ed unito col presente decreto lo intitolerà ; Statuto della Società Reale Borbonica.

24. Il nostro Segretario di Stato di Casa Reale e degli Ordini cavallereschi è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato* , FERDINANDO. *Il Segretario di Stato di Casa Reale e degli Ordini cavallereschi. Firmato* , MARCHESE RUFFO.

REGOLAMENTO della Società Reale Borbonica.

Napoli 9 marzo 1822.

CAPITOLO I.

DELLE SESSIONI E DEGL' IMPIEGATI SECONDARI.

ART. 1. Nelle sessioni generali il Presidente perpetuo della Società Reale Borbonica, che occuperà sempre il primo posto, avrà alla destra il Segretario generale, ed alla sinistra il Segretario perpetuo più anziano.

2. Nelle sessioni delle Accademie il Presidente avrà alla destra il Segretario perpetuo, ed alla sinistra il più anziano de' soci, dopo i quali sederanno i seniori. Quando poi v' intervenga il Presidente perpetuo della Società, avrà alla destra il Presidente dell'Accademia, alla sinistra il Segretario generale, e nel posto seguente sederà il Segretario perpetuo.

3. Gli atti delle sessioni della Società saranno distesi dal Segretario generale, e quelli delle Accademie dal rispettivo Segretario perpetuo, anche in que' casi che intervenga il Presidente perpetuo della Società.

4. Ogni sessione comincerà per la lettura che farà il Segretario perpetuo degli atti dell' antecedente sessione, con mentovare i nomi de' soci intervenuti. Il Presidente domanderà a' soci se abbiano osservazioni da farvi: in caso che no, segnerà l'atto insieme col Segretario; e quando alcuno

de' soci domandi la parola , ne ascolterà l' osservazione , e trovandola sussistente, se ne avvarrà per metterla in regola.

5. Le note de' soci intervenuti nelle sessioni , sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, s'invieranno in ogni mese al Segretario di Stato di Casa Reale, perchè disponga distribuirsi loro la medaglia , giusta l'art. 19 del Real decreto di questa data. Saranno eziandio al medesimo inviate le copie degli atti di ciascuna sessione.

6. Si leggeranno indi dal Segretario i Reali decreti o rescritti, o lettere di ufizio , se ve ne sieno; ed il Presidente ne determinerà la risposta, prendendone, se l'affare lo richiede , il voto de' soci.

Dopo si leggeranno dal Segretario tutte le lettere dirette o all' Accademia o a lui per affari dell' Accademia, e se ne determineranno le risposte.

7. Il Presidente prenderà conto della esecuzione di quel che siasi stabilito nelle tornate antecedenti; e farà in modo che non se ne trascuri l' adempimento.

8. Si passerà indi alle proposizioni o nomine , se vi sieno posti vacanti da provvedere.

9. In caso che no , dopo fatte le proposizioni o nomine, uno de' soci, che abbia pronto qualche lavoro letterario o scientifico , ne farà la lettura.

10. Terminata la lettura si darà luogo a' soci di esporre le loro osservazioni ; e si passerà la dissertazione al Consiglio de' seniori, per indi decidersi dall'Accademia del merito in altra sessione , come si dirà a suo luogo.

11. In seguito domanderà il Presidente chi de' soci tenga preparato qualche lavoro da leggersi nella seguente sessione, e se sieno più, sceglierà chi debba essere il primo, ed il Segretario lo registrerà negli atti.

12. Niun socio potrà abbandonare la sessione senza il permesso di chi vi presiede.

13. Si chiuderà la sessione con determinarsi dal Presidente il giorno e l'ora della seguente tornata, e con mettersi in iscritto dal Segretario perpetuo il sommario di ciò che vi si è trattato.

14. Il Segretario generale ed i Segretari perpetui con loro biglietti avviseranno i soci del giorno e dell'ora delle sessioni da tenersi, uno o due giorni prima. Ugualmente gli avviseranno del cambiamento della giornata che abbia disposto il Presidente; il quale potrà farlo in quelle circostanze che gli parranno imponenti.

15. Lo stesso avviso si farà pervenire a' soci onorati, ed ai corrispondenti che si trovino in Napoli.

16. Si farà anche pervenire il biglietto di avviso al Presidente perpetuo della Società ed al Segretario generale, per far loro sapere o la proposizione o la nomina che debba farsi in dato giorno, come ancora il nome del socio che ha promesso o di leggere memoria, o di eseguire sperimenti, o pur di esporre oggetti di belle arti.

17. Il Presidente perpetuo della Società, ed il Segretario generale sono obbligati ad intervenire tutte le volte che si tratterà della proposizione de' soci di qualunque classe, o della nomina de' Segretari perpetui, ed allorchè si tratterà da una delle Accademie della decisione sul concorso al premio annuale. Se il Presidente perpetuo o il Segretario generale sieno assenti, o impediti da lunga malattia, o pur sia vacante il loro posto, il Segretario di Stato di Casa Reale, presi gli ordini di S. M., destinerà uno de' soci ordinari a supplirne le veci. Quante volte manchi, o sia impedito, o non intervenga nell'ora stabilita uno de' Pre-

sidenti delle Accademie, ne assumerà le veci l' accademico il più anziano.

18. Tutte le volte che il Presidente perpetuo della Società interverrà ad una delle Accademie, egli ed il Segretario generale avranno, come ogni altro accademico, il voto decisivo. In questo caso apparterrà al Presidente perpetuo il decidere la parità.

19. Nell' atto del votare si ritireranno dalla sessione quei soci di cui si debba discutere qualche lavoro accademico, o il cui nome passi alla bussola per la nomina del Segretario perpetuo.

20. Nelle due sessioni generali de' 30 di giugno e de' 30 di dicembre potrà il Presidente perpetuo della Società invitare delle persone distinte per essere presenti all'atto dell' attribuzione del premio nella prima, ed alla lettura dei raggugli de' lavori accademici nella seconda.

21. La Società Reale Borbonica, oltre gl' impieghi divisati nel citato Real decreto, ed a cui sono eligibili soltanto i soci ordinari, avrà un razionale, che farà nel tempo stesso da esattore, colla gratificazione di ducati quindici al mese,

un custode con ducati cinque ;

un barandiere con ducati tre.

Il Segretario generale di ognuna delle tre accademie avrà

un amanuense con ducati quindici al mese,

un usciere con ducati otto.

Il bibliotecario avrà un aiutante con ducati dodici mensuali.

Tutte le divisate gratificazioni saranno pagate mensualmente dalle rendite della Società Reale.

22. Nelle sessioni generali assisteranno tutti quattro gli amanuensi, il custode e gli uscieri: nelle sessioni delle Accademie e del Consiglio de' seniori, l'amanuense, il custode e l'usciera: nelle unioni del Consiglio di amministrazione, il razionale, il custode, un amanuense ed un usciera.

CAPITOLO II.

DELLE PROPOSIZIONI E DELLE NOMINE.

23. Per la proposizione de' soci a' posti vacanti (essendone stati già prevenuti gli accademici nel biglietto di avviso) subito che il Presidente perpetuo della Società avrà osservato che vi è il numero de' soci prescritto nell'art. 14 del detto Real decreto, farà conoscere con breve discorso quanto sia necessario che si proceda colla massima ponderazione, ed insinuerà a' soci di notare ognuno tre nomi di coloro che giudicherà i più meritevoli ed i più abili a disimpegnare i doveri accademici.

24. In questo intervallo il Presidente farà sedere presso di se due scrutatori che saranno i più anziani.

25. Le schede saranno da ognuno poste nell'urna che porterà in giro l'amanuense, recandola indi al Presidente perpetuo, il quale trovando il numero delle schede uguale a quello de' soci presenti, le leggerà l'una dopo l'altra, le passerà prima all'uno degli scrutatori, e poi all'altro, e quindi profferirà a voce alta i nomi che vi troverà scritti. Il Segretario generale, il Segretario perpetuo, gli scrutatori e tutt' i soci noteranno i nomi che udiranno profferire dal Presidente perpetuo. Finita la lettura delle schede, il

Segretario perpetuo leggerà la lista di tutti i soggetti che sono stati nominati.

26. Si passerà indi allo squittinio di ciascun de' nominati che avrà ottenuto almeno la metà de' voti de' soci presenti, nel caso che sieno tre o più. Nel caso poi che sieno meno di tre, o che niuno de' nominati abbia ottenuto la metà de' voti presenti, si farà lo squittinio de' soli tre che avranno ottenuto un maggior numero di voti. Il Presidente perpetuo farà distribuire ad ogni socio per mezzo dell' amanuense due tavolette, in una delle quali è scritto il P., *placet*, nell' altra N. P. *non placet*, e scegliendo tra' nominati colui che avrà avuto maggior numero di voti, ne profferirà il nome ad alta voce, ed avviserà i soci che si passa allo squittinio N. N. L' amanuense andrà in giro coll'urna, ognuno de' soci vi metterà la tavoletta affermativa, o la negativa. Il Presidente perpetuo estrarrà dall'urna recata innanzi di lui le tavolette, ne farà la numerazione, e trovandole corrispondenti al numero de' soci votanti, le leggerà e farà osservare agli scrutatori, come si è detto delle schede.

Lo stesso si praticherà per gli altri nominati, preferendo sempre quelli che avessero avuto maggior numero di voti. Il segretario generale, il Segretario perpetuo, gli scrutatori ed i soci noteranno sotto il nome di chi è passato allo squittinio i voti affermativi ed i negativi.

Terminato lo squittinio, il Presidente perpetuo profferirà il nome di colui che sopra la lista si vedrà aver avuto maggior numero di voti, ne farà prendere atto dal Segretario perpetuo o dal Segretario generale, e ne farà rapporto al Segretario di Stato di Casa Reale per la nomina ed approvazione sovrana. In caso di parità di voti, la dirimerà il Presidente stesso.

27. Per le nomine alle cariche di Segretario perpetuo si farà parimente così. Ma poichè se ne dee presentare la terna a S. M., si gradueranno in questa i nominati, secondo la maggioranza de' voti, ed in caso di uguaglianza si premetterà il maggiore di età.

28. La nomina a Presidente, ed a Segretario perpetuo non può cadere che sopra i soci ordinari della propria Accademia.

29. Per la scelta de' soci onorari e corrispondenti se ne farà la proposta dal Presidente dell'Accademia; e quando i soci vi applaudiscano, se ne passerà l'avviso al Presidente perpetuo della Società ed al Segretario generale, col l'intervento de' quali si passerà il nominato a' voti segreti, ed ottenendone la maggioranza, ne verrà domandata l'approvazione di S. M.

Gl'interperti de' papiri ercolanesi, quando non sieno accademici, saranno di diritto soci corrispondenti dell'Accademia Ercolanese.

30. I soci onorari e corrispondenti, dopo aver ricevuto l'avviso della loro elezione dal Segretario di Stato di Casa Reale, si faranno presentare dal Segretario perpetuo all'Accademia, purchè sieno in Napoli; e dalle mani del Presidente riceveranno la patente sottoscritta dal Presidente della Società e dal Segretario perpetuo di quell'Accademia cui dovranno appartenere, munita del gran suggello della Società Reale Borbonica.

31. La proposizione dell'aiutante del bibliotecario, del razionale esattore, degli amanuensi, degli uscieri, del custode e del barendiere, quando ne accadrà la vacanza, apparterrà al Presidente perpetuo, il quale ne invierà una lista tripla al Segretario di Casa Reale, e ne attenderà la sovrana approvazione.

Uno degli architetti della Reale Accademia delle belle arti, a scelta del Presidente perpetuo della Società, assisterà presso il Consiglio di Amministrazione per tutte le occorrenze, specialmente per visitare sovente i fondi rustici ed urbani, onde sieno ben tenuti e migliorati.

32. Il Presidente perpetuo della Società nominerà quando occorra le deputazioni per atti di ossequio verso S. M. Ben inteso che il Segretario generale ed i Segretari perpetui vi debbono esser sempre compresi.

CAPITOLO III.

DE' LAVORI ACCADEMICI.

33. Per la esatta discussione de' lavori accademici, oltre il Consiglio de' seniori, l'Accademia delle scienze, sarà divisa in tre sezioni, 1.^a delle matematiche pure ed applicate, 2.^a delle scienze naturali, 3.^a delle scienze morali.

L'Accademia delle belle arti sarà divisa in due sezioni, 1.^a delle arti del disegno, 2.^a della musica.

In ciascuna sezione tanto dell' Accademia delle scienze, quanto di quella delle belle arti presederà il più anziano, ed il più giovane farà da Segretario.

L'Accademia Ercolanese di archeologia avrà il solo Consiglio de' seniori.

34. Dovendo ciascuna delle Accademie occuparsi degli oggetti analoghi alla sua istituzione, ogni Presidente nel principio dell'anno proporrà un piano de' lavori da eseguirsi nel corso del medesimo. Questo piano discusso ed approvato colla maggioranza de' voti, servirà di norma a' detti lavori. Esso bensì debbe esser sempre tale che possa occu-

pare un socio separatamente dall'altro: non sarà però detto che più soci si uniscano in un determinato lavoro.

35. Oltre a questo lavoro da farsi in comune, ogni socio ordinario può da se stesso scegliere ad illustrare un argomento letterario, istorico, scientifico, e prevenire l'Accademia, che nella sessione seguente ne leggerà una dissertazione.

36. Terminata la lettura, presenterà la dissertazione completa da lui sottoscritta in ogni foglio, altresì al Presidente, il quale la contrassegnerà insieme col Segretario perpetuo, e nell'atto stesso la trasmetterà al Consiglio dei seniori. Unendosi questo in altro giorno colla sezione della materia che si tratta (quando ciò accada nell'Accademia delle scienze, o in quella delle belle arti) ne farà l'esame, inteso l'autore; ed indi presenterà all'Accademia il parere se meriti di essere inserita negli atti accademici tutta intera, ovvero d'inserirsene il sunto solamente, o pure che si restituisca all'autore.

37. Quando accadrà che la dissertazione sia fondata sopra un'esperienza o altra osservazione, il Presidente dell'Accademia disporrà che l'esperienza si ripeta in presenza de' soci, e se sarà un'osservazione da farsi sopra luogo, che si esegua coll'intervento di tutti quei soci che vi vorranno esser presenti. Nell'uno e nell'altro caso, le spese saranno fatte su i fondi accademici.

38. La riunione del Consiglio de' seniori, o di una delle sezioni per l'esame delle memorie presentate, sarà presieduta dal Presidente, ed in di lui assenza dal più anziano. Sceglieranno tra loro quel socio che debba distendere il rapporto, e quando non convengano, questo carico apparterrà al secondo anziano.

39. L'esame di qualunque lavoro accademico non potrà essere differito oltre a tre mesi ; salvo che non dimandi maggior tempo l' autore , il quale in questo intervallo potrà accrescerlo e correggerlo.

40. L'anziano del Consiglio de' seniori presenterà all'Accademia il parere sottoscritto da tutti quelli che saranno intervenuti all' esame. Il Presidente ne farà fare la lettura dal Segretario perpetuo o dall' aggiunto , darà la parola a que' soci che vi volessero fare delle osservazioni , ed indi lo farà passare a' voti segreti.

41. Prima di passarsi a' voti , il Presidente , udite le osservazioni de' soci , farà mettere in iscritto dal Segretario lo stato della quistione , in modo che si possa definire colla semplice formola *placet* , o *non placet*.

La leggerà ad alta voce ; e distribuite le tavolette , le farà raccogliere e le leggerà nel modo che si è detto nell'art. 26. Giusta la pluralità de'voti, resterà deciso l'affare.

42. Dopo questa decisione non avrà più luogo ulteriore decisione accademica. Il socio il cui lavoro non fosse stato applaudito , potrà ritirarlo ; e volendolo pubblicare , potrà farlo senza adoperare il titolo accademico e senza fare il menomo motto di quello che sia accaduto in Accademia per la discussione.

43. L' Accademia Ercolanese avendo un solo oggetto , ch'è quello d'illustrare le antichità , non formerà che una classe. Quindi ogni monumento di antichità sarà di sua pertinenza , per l' illustrazione specialmente della storia patria.

Ma il principale oggetto sarà quello d'illustrare le antichità ercolanesi , pompeiane , e stabiane , non meno che di pubblicare i volumi de' papiri. Proseguirà dunque i suoi

lavori , in modo che in ogni anno sia dato alle stampe almeno un volume o di atti accademici , o d' illustrazioni de' monumenti antichi disotterrati e che tutto giorno si disotterrano dalle sepolte famose città ; ed un altro d' interpretazioni e commenti sui papiri , nel modo sì lodevolmente praticato finora.

44. Siccome si andranno nell' Accademia leggendo le illustrazioni, così si passeranno al Consiglio de' seniori, che ne farà l' esame , inteso l' autore, come si è detto nell' articolo 36, e dopo il rapporto fattone in Accademia, si passeranno al Segretario perpetuo per servirsene nella compilazione del volume. Il Segretario perpetuo siccome riceverà le memorie de' soci , così le ridurrà alla maggior possibile concisione, e disporrà i fogli da mandarsi alle stampe colle minute della dedica e della prefazione. Questi fogli manoscritti saranno esaminati collo stesso Segretario dal Consiglio de' seniori , e dopo avergli ridotti alla debita perfezione , il Presidente li manderà sottoscritti da lui e da' seniori al direttore della stamperia reale per darsi alla luce.

La direzione e correzione della stampa sarà tutta a carico del Segretario.

45. I Segretari perpetui disimpegneranno la corrispondenza letteraria , a norma di ciò che verrà stabilito nelle Accademie.

46. I soci onorari ed i corrispondenti , qualora si trovino in Napoli potranno anche essi leggere delle dissertazioni, e queste potranno inserirsi negli atti dopo che saranno state approvate , ed allorchè si dovranno pubblicare i programmi per lo concorso a' premi , potranno come i soci ordinari metter nell' urna i quesiti che lor sembreranno degni

dèl concorso. Potranno anche offerire alle Accademie, che si facciano esperienze ed osservazioni, del che sarà poi fatta onorevole menzione negli atti accademici.

47. Il Presidente perpetuo della Società Reale Borbonica prima della sessione de' 30 di dicembre riceverà da' Presidenti delle tre Accademie le relazioni di tutto quello di rimarchevole che han fatto nel corso dell' anno. Il Segretario generale ne compilerà una relazione che sarà da lui recitata nella sessione de' 30 di dicembre, giusta l' articolo 15 del detto real decreto.

Sarà libero a ciascuno de' soci delle tre Accademie, i lavori de' quali debbono essere rammentati nella relazione da leggersi dal Segretario generale, di comunicarli al medesimo direttamente. La relazione del Segretario generale non potrà publicarsi colle stampe, se non dopo che in una privata unione sarà stata approvata da ciascuna delle tre Accademie quella parte di essa ch' è alla medesima relativa.

48. Lo stesso Presidente invierà questa relazione al Segretario di Stato di Casa Reale, e giusta il parere de' Presidenti delle Accademie farà un elenco di quei soci che si saranno particolarmente distinti per attività, per zelo e per eletto sapere, onde si possano da S. M. distribuire le gratificazioni promesse nell' articolo 20 dell' enunciato Real decreto.

CAPITOLO IV.

DEL PREMIO ANNUALE.

49. Su' fondi della Società Reale Borbonica verrà distribuito in ogni anno un premio di ducati trecento.

50. Questo premio sarà dato 1. a colui che avrà meglio risposto ad un quesito di archeologia o di storia; 2. a colui che avrà meglio eseguito un quadro, o una scultura, o un disegno di architettura, o la musica di un dramma.

51. Affinchè con tal premio si conseguisca l'oggetto dell'avanzamento nelle cognizioni archeologiche, matematiche e fisiche, e nel miglioramento del gusto per le belle arti, il Presidente dell'Accademia Ercolanese nella lettera di convocazione per la sessione del primo anno, quello delle scienze in quella del secondo, e quello delle belle arti in quella del terzo, farà noto a' soci ordinari ed onorari, che ciascun di loro dovrà portare una scheda dove abbia notato uno o più quesiti sulle materie proprie dell'Accademia, senza che vi noti il suo nome. Raccolte nell'urna queste schede, il Presidente le leggerà ad una ad una, ed il Segretario perpetuo le trasmetterà al Consiglio de' seniori, il quale classificherà i quesiti per passarsi l'uno dopo l'altro alla bussola per voti segreti. Quel quesito che sarà scelto a pluralità di suffragi, sarà per mezzo di un programma pubblicato su' giornali.

52. Nello stesso programma sarà fissato il termine a tutto febbraio dell'anno seguente, onde i concorrenti abbiano per le loro risposte un anno circa di tempo, e sarà spiegato che le memorie dovranno essere scritte in puro ita-

liano, ed inviarsi suggellate al Segretario perpetuo senza nome di autore, e solo distinte con un motto. Lo stesso motto sarà ripetuto sopra una scheda ben suggellata la quale conterrà il nome dell' autore.

53. Nella prima sessione di marzo le memorie fino a quel tempo presentate saranno dal Presidente aperte in pubblico, e trasmesse al Consiglio de' seniori se sia nell'Accademia Ercolanese, o alla sezione della propria materia riunita al Consiglio de' seniori se l' affare sia nell' Accademia delle scienze o in quella delle belle arti. Il Consiglio o la sezione del Consiglio ne farà un esame ben ponderato, che ridotto in relazione sarà presentato all' Accademia nella prima sessione di giugno al più tardi, senza dar giudizio di preferenza.

54. Questa relazione sarà letta nell' anzidetta sessione, ed insieme colle memorie sarà depositata nella biblioteca, dove non altri che i soci dell' Accademia, la quale dee decidere, potranno andare a leggere l' una e le altre. Nella stessa sessione il Presidente fisserà il giorno in cui si dovrà decidere per voti segreti quale memoria sarà degna del premio, e quale dell' *accessit*.

55. Fatta la decisione, nella seconda sessione di giugno il Segretario perpetuo ne stenderà atto munito della sottoscrizione del Presidente e sua, e del suggello dell' Accademia, e la presenterà al Presidente perpetuo della Società Reale insieme colle memorie approvate e colle corrispondenti schede non ancora dissuggellate.

56. Il Presidente perpetuo della Società Reale nella sessione de' 30 di giugno si farà presentare dal Segretario generale le memorie approvate, ed aprirà le schede ove sono notati i nomi degli autori, annunziando colui che sarà

stato giudicato degno del premio , e gli altri , che avranno meritato l' *accessit* , e quindi farà il rapporto al Segretario di Stato di Casa Reale pel pagamento del premio.

57. Le memorie che non saranno state approvate , dopo essersi bruciate le schede che l' accompagnavano , resteranno nell' archivio dell' Archivio , donde se ne potrà far estrarre copia da chi le avrà presentate.

CAPITOLO V.

DELL' AMMINISTRAZIONE.

58. Il Consiglio di amministrazione si unirà nello stesso luogo delle sessioni accademiche, ed avrà presso di se uno degli amanuensi ed uno degli uscieri a scelta del Presidente perpetuo della Società , il quale lo convocherà tutte le volte che lo crederà opportuno.

59. Al termine di ciascun anno il Consiglio anzidetto procurerà di conoscere con precisione lo stato delle rendite, i pesi intrinseci e gli altri pesi certi da soddisfarsi nel corso dell'anno seguente , come sono le gratificazioni assegnate a tutti gl' impiegati superiori ed inferiori , i gastì , il valore delle medaglie da distribuirsi in ogni sessione ordinaria a' soci , ed i ducati trecento sul primo annuale. Il di più da servire per le spese eventuali si noterà nella fine del conto che, formato in questo modo , si chiamerà *stato discusso*.

60. Il Presidente perpetuo lo invierà per la sovrana approvazione al Segretario di Stato di Casa Reale.

61. Approvato lo stato discusso dell'anno , il Presidente perpetuo manderà ogni mese al detto Segretario di Stato

di Casa Reale il certificato di esistenza e di servizio de' impiegati , e gli estratti de' processi verbali delle accademie contenenti i nomi de' soci intervenuti ; ed in vista di tali carte si disporranno i pagamenti mensuali delle gratificazioni , gastì , e gettoni.

62. I pagamenti de' pesi pubblici saranno direttamente disposti dalla Segreteria di Stato di Casa Reale , a norma de' rispettivi carichi e dello stato discusso.

63. Le spese di rifazioni di case saranno proposte dal Consiglio di amministrazione, la cui deliberazione insieme col dettaglio de' lavori e col calcolo approssimativo della spesa verrà rimessa al Segretario di Stato di Casa Reale , il quale , presi gli ordini di S. M. , ne manifesterà la sovrana approvazione per disporsene l'adempimento. Terminati poi i lavori e fattane la misura, sarà inviata allo stesso Segretario di Stato di Casa Reale per l'approvazione sovrana e per gli ordini di pagamento.

64. Le spese eventuali di ciascuna delle tre Accademie saranno proposte dalle Accademie medesime per mezzo del Presidente perpetuo al Segretario di Stato di Casa Reale , e verranno eseguite dopo la sovrana approvazione.

65. L'esazione delle rendite iscritte sul gran libro del debito consolidato, di proprietà della Società Reale Borbonica, si farà direttamente dalla Real Segreteria di Stato di Casa Reale. I pagamenti si eseguiranno per banco , e verranno diretti al Segretario di Stato di Casa Reale per introitarsi nella madrefede di detta Real Casa. La esazione risultante da' fondi rustici ed urbani della Società medesima sarà procurata dal razionale esattore, facendosene i pagamenti in testa del Presidente perpetuo , dal quale verranno immediatamente girate le polizze allo stesso Segretario di Stato

di Casa Reale, onde potersi eziandio introitare nella madre-fede della Real Casa.

66. Lo stato discusso approvato da S. M. servirà di lista di carico annuale pel razionale esattore, per quella parte che comprende le rendite.

67. Alla fine dell' anno il razionale esattore presenterà al Consiglio di amministrazione il suo bilancio dell' esatto e del versato. Il Consiglio lo sottoporrà colle sue osservazioni all' approvazione dalla M. S. per mezzo del Presidente perpetuo.

68. Il Consiglio medesimo proporrà in oltre alla sovrana approvazione tutto ciò che crederà espediente per gli affitti, e per la manutenzione de' fondi, per le liti sì attive che passive, e qualunque altro oggetto di amministrazione, e ne procurerà l'adempimento a norma delle risoluzioni che verranno prese dalla M. S. per mezzo del Segretario di Stato di Casa Reale.

69. Lo stesso Consiglio visiterà di tempo in tempo la biblioteca e l' archivio per mantènervi il buon ordine.

70. Per avere un fondo sul quale S. M. possa ordinare la gratificazione in favor di quei soci che contribuiranno con maggior zelo, assiduità e sapere all' onore delle Accademie, che pubblicheranno opere di gran merito, che faranno scoperte rilevanti, e che eseguiranno nel genere di belle arti un' opera di primo ordine, come pure per supplire alle spese di stampa dell'Accademia delle scienze e delle belle arti, ed altre spese di cui si riconoscesse l'utilità, resteranno annualmente in cassa a disposizione di S. M. tutte le somme che potranno avanzare dalle rendite della Società Reale dopo di essere state soddisfatte le spese ordinarie indicate tanto in detto Real decreto che nel pre-

sente regolamento , ed ogni altra spesa straordinaria dalla S. M. approvata.

71. Di tutte le sessioni del Consiglio di amministrazione si compilerà l'atto , volta per volta , dal Segretario generale , e sarà sottoscritto da tutti i soci presenti.

CAPITOLO VI.

DELLA BIBLIOTECA E DELL' ARCHIVIO DELLA SOCIETÀ REALE.

72. Si conserveranno nella biblioteca della Società Reale quei libri che sono stati donati e si doneranno da S. M. o da altri , sia alla Società in generale , sia ad alcuna delle tre Accademie , tutti quelli che si sono acquistati fin ora , e gli altri che si acquisteranno sia sulla proposizione del Consiglio di amministrazione , sia da ciascuna delle tre Accademie dovendosi aver cura particolare che non manchi a' soci il comodo di trovarvi tutte le opere periodiche , le quali fanno conoscere l'andamento delle lettere , e delle scienze presso le colte nazioni.

73. Il bibliotecario ne avrà la custodia , e ne segnerà ricevuta , ne terrà in ordine il catalogo ragionato , e vi risiederà in que' giorni ed ore che fisserà il Presidente perpetuo della Società Reale. Egli sarà assistito dal suo aiutante e da uno degli uscieri delle Accademie per giro.

74. I Segretari delle tre Accademie procureranno di raccogliere da' soci delle medesime una copia di tutte le opere e dissertazioni da essi pubblicate , e le passeranno al bibliotecario per conservarsi da lui. Ed in occasione di scriversi gli elogi de' soci defunti , il bibliotecario farà conoscere all'estensore dell'elogio le opere del defunto raccolte nella biblioteca.

75. Il bibliotecario darà in oltre a ciascuna delle tre Accademie un breve sunto delle materie relative a' loro studi contenute ne' giornali letterarii , e nelle altre opere periodiche , a misura che questo si acquisteranno.

76. Nello stesso sito saranno anche conservati 1. i titoli de' fondi della Società , 2. la corrispondenza del Presidente perpetuo , 3. il gran libro dove il Segretario generale farà registrare lo statuto , il catalogo de' soci ordinari , onorari e corrispondenti , e tutte le decisioni di S. M. che dovessero servire di norma generale , 4. il registro delle sessioni generali , 5. il registro delle relazioni al Segretario di Stato di Casa Reale ed alla Real Segreteria degli Affari Interni , giusta l' articolo 9 del succennato decreto ; 6. il suggello della Società Reale.

77. Ognuna delle Accademie avrà nel medesimo sito il suo particolare archivio , dove ciascun Segretario perpetuo darà a conservare il libro delle sessioni , segnata da lui e dal Presidente , l' altro dove saranno registrate le proposte al Presidente perpetuo della Società Reale , e le sue risposte , la corrispondenza de' soci nazionali ed esteri , le memorie ed ogni altra carta dell' Accademia. Vi si conserveranno ancora i suggelli delle tre Accademie , i quali portando la propria denominazione , verranno ad essere distinti da quello della Società Reale Borbonica.

Napoli il dì 9 marzo 1822. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Segretario di Stato di Casa Reale e degli Ordini Cavallereschi.*
Firmato, MARCHESE RUFFO.

(N. 23)

DECRETO portante alcune disposizioni, onde non sieno tolti dagli attuali siti gli oggetti ed i monumenti storici o di arte dovunque esistenti, e perchè non sieno esportati dal Regno senza il dovuto permesso.

Napoli 13 maggio 1822.

FERDINANDO I ecc. Re del Regno delle due Sicilie.

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato di Casa Reale e degli Ordini cavallereschi ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. Resta espressamente vietato di togliere dal loro sito attuale i quadri , le statue , i bassirilievi , e tutti gli oggetti e monumenti storici o di arte , che esistono tanto nelle chiese ed edifizj pubblici , quanto nelle cappelle di padronato particolare.

2. È vietato eziandio di demolire, o in qualsivoglia modo degradare, anche ne'fondi privati, le antiche costruzioni di pubblici edifizj, come sono i tempj, le basiliche , i teatri, gli anfiteatri , i ginnasi, del pari che le mura di città distrutte, gli aquidotti , i mausolei di nobile architettura , ed altro.

3. È proibito inoltre di esportare fuori dei nostri Reali domini ogni oggetto di antichità o di arte , ancorchè di proprietà privata. Ci riserbiamo di accordare il permesso

di esportazione soltanto per que' tra detti oggetti che non sieno di un merito tale che possano interessare il decoro della nazione.

4. Per farne l' esame e per giudicare del loro merito , verrà da Noi nominata una Commissione che porterà il nome di *Commissione di antichità e di belle arti*, la quale sarà composta dal Direttore del Real Museo , da due soci dell' Accademia delle belle arti , che sceglieremo sulla lista tripla che per ciascuna ci presenterà il Presidente perpetuo della Società Reale. Il più giovane de' detti soci farà da Segretario. La durata delle funzioni dei soci medesimi presso la Commissione non potrà eccedere un anno, elasso il quale verranno rimpiazzati da altri soci che Noi sceglieremo nello stesso modo.

5. Le domande per esportazione di qualunque degli indicati oggetti , verranno dal Nostro Segretario di Stato di Casa Reale inviate a detta Commissione , la quale ne farà accuratamente l' esame sotto la sua responsabilità , ed a maggioranza de' voti delibererà se possa accordarsi o negarsi la chiesta permissione ; e la sua deliberazione motivata e sottoscritta da tutti , verrà a Noi rimessa per le ulteriori nostre Sovrane risoluzioni.

6. Qualora sul rapporto della Commissione Noi accorderemo il permesso della esportazione , il nostro Segretario di Stato di Casa Reale nè darà l' avviso tanto alla Real Segreteria di Stato delle Finanze per intelligenza degli Agenti doganali , quanto alla stessa Commissione , la quale dopo di aver fatto apporre il suggello destinato a quest' uso a ciascuno degl' indicati oggetti, gli farà accompagnare alla dogana da un impiegato subalterno del Museo, il quale ne farà consegna agli agenti doganali incaricati di verificarne

l' identità sul notamento che verrà cifrato da tutti gl'individui della Commissione. Della verifica e consegna ne sarà fatto verbale, la cui copia dovrà servire all' impiegato del Museo per suo discarico presso la Commissione. Per tutte queste operazioni non si esigerà alcun diritto nè dagli agenti del Real Museo, nè da quelli della Dogana. Sarà soltanto a carico delle parti la piccola spesa per l' apposizione de' suggelli, e per la formazione de' verbali, e la indennità di accompagnamento all' impiegato subalterno del Real Museo, che non potrà mai oltrepassare la somma di dieci carlini.

7. Il suggello per contrassegnare gli oggetti de' quali è stata da Noi permessa l' esportazione, sarà diverso da quello della direzione del Museo; ed oltre lo scudo collo stemma Reale e con la leggenda prescritta nel decreto de' 21 dicembre 1816, conterrà in un segmento ellittico la seguente indicazione: *Commissione di antichità e di belle arti*. Questo suggello si conserverà dal Segretario della Commissione.

8. In caso d' inadempimento di ciascuno degli articoli di sopra descritti, i contravventori saranno assoggettati alle pene comminate dalle leggi in vigore, ed alla perdita di ciò che si tenti estrarre dal Regno senza nostro permesso.

9. Il nostro Segretario di Stato di Casa Reale, e degli Ordini Cavallereschi, e i Direttori delle Reali Segreterie di Grazia e Giustizia e degli Affari Ecclesiastici, delle Finanze, e degli Affari Interni, sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Segretario di Stato di Casa Reale e degli Ordini Cavallereschi*. *Firmato*, MARCHESE RUFFO.

(N. 24)

DECRETO *dichiarante l'edificio detto de' regi studi palagio reale.*

Napoli 19 agosto 1822.

FERDINANDO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. L' edificio detto un tempo de' *regi studi* , dove oggi esistono il nostro Real Museo Borbonico di Napoli e la nostra Biblioteca Reale Borbonica , e dove per nostra sovrana disposizione si riuniscono le reali Accademie che compongono la nostra Società Reale Borbonica , è dichiarato nostro palagio Reale , con tutte quelle prerogative di cui godono gli altri nostri reali palagi.

2. Tutti i nostri Ministri Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione del presente decreto , ciascuno nella parte che lo riguarda. *Firmato* , FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato* , PRINCIPE RUFFO.

(N. 25)

DECRETO col quale si abolisce la Giunta permanente d'istruzione pubblica e si prescrive, che l'Università degli Studi de' domini di qua del Faro abbia un Presidente di cui se ne determinano le attribuzioni.

Napoli 12 settembre 1822.

FERDINANDO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Considerando essere conducente al nostro buon servizio ed alla utilità pubblica, che la Università degli Studi di questi nostri domini al di qua del Faro sia preseduta da un soggetto dotato da tutte le qualità necessarie, e che sia indipendente dall'Università medesima, affinchè invigili e sorvegli la esatta osservanza delle leggi e regolamenti, ed al buono andamento della Università suddetta e sue dipendenze ;

Inoltre trovando essere consentaneo al buon ordine, che tutto quello che forma oggetto della istruzione pubblica, sia riunito sotto una medesima ispezione e vigilanza, e che perciò l'Università degli Studi non debba essere ulteriormente una parte isolata della istruzione pubblica, come lo è attualmente.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. La Giunta permanente d' istruzione pubblica da Noi nominata con Rescritto del 31 di ottobre 1821 , rimane abolita.

2. L' Università degli Studi avrà un Presidente che sarà da Noi nominato.

3. Il Presidente dell' Università degli Studi sorveglierà e darà tutte le disposizioni convenienti, perchè sieno esattamente osservati i regolamenti e le leggi in vigore riguardanti l' Università medesima e le sue dipendenze ; cioè Gabinetti , Cliniche ed altri stabilimenti. Curerà il buon ordine e quanto sia conducente al regolare andamento della stessa Università e sue dipendenze. Il Rettore continuerà l' esercizio delle sue attribuzioni, sotto la dipendenza del Presidente.

4. Il Presidente dell' Università lo sarà ancora della Commissione addetta alla revisione de' libri che vengano dall' estero , e presederà benanche all' altra Commissione per la formazione dell' indice de' libri che o meritano di esser proibiti assolutamente , o che non possono tenersi e leggersi senza permesso.

5. Avrà lo stesso Presidente la ispezione e sorveglianza sopra tutti i Licei, Collegi, pensionati e scuole, tanto regi che per conto privato , esistenti nella provincia di Napoli, onde in essi vi sia la decenza e la buona tenuta , vi si osservino i regolamenti, e vi si faccia la istruzione con esattezza , tanto per la parte scientifica che per la morale , e specialmente perchè vi s' influiscano i sentimenti di religione. Esaminerà se i superiori , maestri ed alunni , ciascuno per parte rispettiva , adempia i propri doveri , e particolarmente se questi ultimi profittino.

6. Nelle altre provincie di questi nostri domini al di quà del Faro la stessa cura sarà affidata ad una Commissione che risiederà nel capoluogo di ciascuna provincia, e che verrà composta da tre soggetti i più probi e principali della medesima provincia, che verranno da Noi nominati; salvo la superiore vigilanza che potrà prendervi il rispettivo Intendente, come la prima autorità a cui è affidata l'Amministrazione intera della provincia, della quale una parte interessante è la istruzione pubblica.

7. Il Presidente dell' Università e sei professori che saranno da Noi scelti tra quei della Università medesima, comporranno una Giunta, il di cui scopo sarà di esaminare quanto concerne la istruzione pubblica in generale, i mezzi per migliorarla, e tutto ciò che può concorrere alla buona istituzione della gioventù, sì per lo scibile, che per la morale. Esaminerà se leggi ed i regolamenti in vigore meritano ampliamente, restrizione, o altra modificazione. Veglierà particolarmente per la esatta osservanza delle leggi e regolamenti, e proporrà i mezzi che crederà opportuni, perchè tanto si consegua. In somma dovrà occuparsi di tutto quello che occorre perchè la istruzione pubblica passa produrre il desiderato effetto. A questo fine avrà la iniziativa nel proporre, e potrà essere consultata dal Ministro degli Affari Interni; e corrisponderà cogli' Intendenti e colle Commissioni provinciali.

8. Al Presidente dell' Università sarà addetto un Segretario che verrà da Noi nominato.

9. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, ed il nostro Consigliere Ministro Segretario di Stato delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, PRINCIPE RUFFO.

(N. 26)

DECRETO *contenente lo stato organico de' soggetti che debbono essere addetti all' officina per lo svolgimento ed interpretazione de' papiri ercolanesi.*

Napoli 1 ottobre 1822.

FERDINANDO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Casa Reale.

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue ;

ART. 1. Nell' officina addetta allo svolgimento ed alla interpretazione de' papiri Ercolanesi , oltre al Soprintendente che ne sarà il capo , vi saranno quattro interpreti , il primo de' quali supplirà il Soprintendente in ogni caso di momentaneo impedimento, ed avrà il soldo di mensuali ducati ventisette e gr. 60 : gli altri tre ne avranno venti per ciascuno. Vi sarà eziandio un estensore col soldo di ducati ventisette e gr. 50 , un lettore con quello di ducati quattordici , due svolgitori e cinque incisori col soldo di ducati dieci e gr. 50 per ognuno , ed un barendiere col soldo di ducati undici e gr. 50 al mese , e con ducati venticquattro pagabili ogni tre anni per indennità di uniforme.

2. Tanto gli svolgitori , che gl' incisori , oltre al soldo, riceveranno ducati diecinnove al mese a titolo di compenso di fatiche , coll' obbligo di presentare non meno di una

colonna di papiro o svolto o disegnato o pure inciso. Gli incisori avranno a di più altri ducati tre pel prezzo del rame sul quale avranno eseguito il loro lavoro.

3. Il pagamento de' soldi verrà eseguito dalla contadoria principale della nostra Real Casa in vista del certificato di esistenza che verrà dal Soprantendente rimesso alla Real Casa, a norma de' regolamenti generali.

Pel pagamento delle somme accordate in compenso di fatiche, e pel prezzo del rame agl' incisori, il Soprantendente rimetterà in ciascun mese alla detta Real Segreteria e Ministero di Stato i disegni de' papiri svolti e la pruova de' rami incisi, coll' indicazione del nome di coloro a favor de' quali debbe eseguirsene il pagamento. In vista di questi documenti se ne daranno gli ordini al contador principale.

4. Nominiamo per Soprantendente Monsignor D. Carlo Maria Rosini Vescovo di Pozzuoli, e gli accordiamo venticinque ducati al mese, cioè venti per indennità di vettura, e cinque per le spese di scrittoio.

5. Nominiamo primo interprete D. Angelo Antonio Scotti; interpreti D. Francesco Javarone, D. Giuseppe Parascandolo e D. Giuseppe Genovesi; estensore D. Antonio de Fraia; e lettore D. Giacomo Castrucci, co' rispettivi soldi indicati nell' articolo primo.

6. Nominiamo svolgitori Giambattista Casanova e Carlo Malesci; ed incisori Giuseppe Casanova, Francesco Casanova, Francesco Celentano, Luigi Corazza e Raffaele Biondi. Tutti gl' indicati soggetti godranno gli averi fissati negli articoli 1 e 2. Accordiamo inoltre a Giambattista Casanova ducati due al mese di gratificazione per custodia degli armad. Nominiamo finalmente Francesco Ferrara ba-

rendiere col soldo e colla indennità parimente fissata nell' articolo primo.

7. Siccome il soldo che ha finora goduto Carlo Malesci è di ducati dieciotto e gr. 83, vogliamo che la stessa somma gli sia da oggi innanzi pur corrisposta; ma che sia considerata come soldo quella di ducati dieci e gr. 50, e come gratificazione la rimanente somma di ducati otto e gr. 30.

8. Saranno considerati come impiegati al seguito Bartolomeo Orazi, il quale ha fin' ora occupato la carica di Direttore dell' incisione; gl' incisori Antonio Casanova e Ferdinando Ventrella, e gli Alunni Vincenzo Orsini e Ferdinando Patturelli. Il primo continuerà a godere l' attuale soldo di ducati cinquantadue e gr. 50, e continuerà eziandio a disimpegnare le funzioni della sua carica, la quale in caso di di lui mancanza rimarrà soppressa. Antonio Casanova, Ferdinando Ventrella e Vincenzo Orsini godranno come incisori soprannumerari il soldo di ducati sette e grana 50 al mese, ed altrettanti ne godrà l' alunno Ferdinando Patturelli. Il Soprantendente distribuirà ai medesimi il lavoro nel modo più conducente al bene del servizio.

9. Le piazze de' soprannumerari e dell' alunno resteranno sopresse, a misura che coloro i quali ne sono attualmente rivestiti, passeranno alla classe degli ordinari. Intanto è espressamente vietato di ammettersi in detta officina altri individui collo stesso carattere o di soprannumerari o di alunni.

10. Il nostro Consigliere Ministro di Stato di Casa Reale è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, PRINCIPE RUFFO.*

(N. 27)

DECRETO dettante il modo onde abbiansi a proporre alla sovrana approvazione i soggetti che debbono essere addetti all' istruzione pubblica.

Vienna 16 febbraio 1823.

FERDINANDO I ecc. Re del Regno delle due Sicilie.

Visto il nostro decreto del 12 di settembre 1822 riguardante la istruzione pubblica ;

Volendo determinare il modo col quale abbiansi a proporre alla nostra approvazione i soggetti che debbono essere addetti alla istruzione pubblica , e le dispense che potranno dimandarsi ;

Sul rapporto del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni ;

Inteso il Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. Per le cariche nelle quali non si richiede dai regolamenti in vigore nè concorso nè esame , ma la scienza soltanto delle qualità del soggetto per conoscersi se sia adatto al buon disimpegno della carica per la quale si propone , il Presidente della Università degli Studi potrà raccogliere per mezzo di quelle autorità e di quei soggetti che crederà convenienti , le notizie opportune. Riunite tali notizie , dovranno esaminarsi nella Giunta dell' istruzione

pubblica , e col voto della medesima proporsi alla nostra approvazione il soggetto che sarà creduto idoneo alla carica di cui si tratta.

2. Pei maestri pei quali si richiede soltanto l' esame , e di aversi le corrispondenti notizie sulla morale e sulla condotta , il Presidente potrà disporre che si faccia l' esame nel modo prescritto dai regolamenti : potrà parimente raccogliere le notizie sulla morale e sulla condotta dell' aspirante. Pervenuti gli esami e le notizie di sopra mentovate, dovranno discutersi nella Giunta della istruzione pubblica, e col parere della medesima proporsi alla sovrana approvazione i soggetti che saranno reputati idonei.

3. Per quei professori dei collegi e licei , pei quali , a norma dei regolamenti in vigore , si richiede, oltre la notizia della condotta morale e politica , anche il concorso , dovranno tutte le disposizioni preparatorie darsi dal Presidente , previo appuntamento della Giunta della istruzione pubblica, ed indi il concorso dovrà subirsi innanzi la Giunta medesima, secondo il prescritto nei cennati regolamenti.

4. Tutte le dimande che si faranno per ottenere la dispensa , a motivo di particolari circostanze , a qualunque articolo di leggi e regolamenti in vigore, dovranno proporsi ed esaminarsi nella Giunta della istruzione pubblica, e col parere della medesima proporsi a Noi quel che si crederà conveniente.

5. Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni. Firmato*, MARCHESI AMATI.

(N. 28)

*DECRETO portante nuove disposizioni relative ai lavori per la
interpettazione ed illustrazione dei papiri Ercolanesi.*

Napoli 23 agosto 1823.

FERDINANDO I ecc. Re del Regno delle due Sicilie.

Visto il decreto del dì 4 ottobre 1822 : e vista la nostra sovrana risoluzione del giugno del corrente anno , colla quale abbiamo determinato doversi riguardare come lavoro letterario la interpettazione e la illustrazione dei papiri Ercolanesi ;

Sulla proposizione del nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato di Casa Reale ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. Gl' interpreti dei papiri a contare dal dì primo del corrente mese cessando di percepire i soldi dei quali sono stati in possesso , riceveranno a titolo di gratificazione quella somma che sarà creduta sufficiente per ben compensare le loro fatiche , in proporzione della maggiore o minor difficoltà che s' incontrerà nella versione ed interpettazione , e del maggiore o minor numero delle lacune che converrà supplire.

2. In conseguenza di ciò il Soprintendente distribuirà agl' interpreti il materiale a misura che sarà preparato, in modo che ciascuno possa occuparsi della illustrazione di

un volume di papiro : determinerà ancora la corrispondente gratificazione ; e fisserà il tempo che crederà poter occorrere all'esecuzione del lavoro , dandone conto al nostro Consigliere Ministro Segretario di Stato di Casa Reale per l'approvazione. Continuerà intanto il sistema ch'è attualmente in vigore di doversi visitare da uno degl' interpreti i disegni dei papiri svolti e le pruove dei rami incisi , che si trasmettono nella Real Segreteria e Ministero di Stato di Casa Reale.

3. Proporrà eziandio il Soprintendente , che una parte della gratificazione determinata a favor degl' interpreti sia mensualmente liberata a ciascuno di essi ; salvo a pagarsi loro il saldo dopo che, terminato il lavoro , sia stato riveduto ed approvato da una Commissione di soci della Real Accademia Ercolanese di archeologia , che il Presidente sceglierà volta per volta. Niuna liberanza però potrà aver luogo senza il certificato del Soprintendente, che assicuri l'avanzamento proporzionato al lavoro. Per potersi poi dare alle stampe i volumi dei papiri già illustrati ed esaminati dalla Commissione suddetta , vogliamo che siano sottoposti al giudizio dei seniori della stessa Real Accademia Ercolanese, nel modo stesso che si pratica per gli altri lavori Accademici , ai termini del capitolo III dello statuto della Società Reale Borbonica.

4. Per effetto delle disposizioni precedenti non potendosi più considerare gl' interpreti dei papiri come impiegati a soldo , non saranno perciò applicabili ai medesimi le misure generali prescritte nel decreto dei 3 di maggio 1816 per le pensioni di giustizia sul Monte delle vedove e dei ritirati. Benvero qualora fra gl' interpreti vi sia taluno che per grave età ed acciaccosa salute siasi reso inabile a pro-

seguire il suo lavoro , e che pei lunghi e zelanti suoi servizi meriti una particolare nostra considerazione , il Soprintendente ne farà rapporto al nostro Consigliere Ministro Segretario di Stato di Casa Reale , in vista del quale ci riserbiamo di determinare l' occorrente.

5. La carica di estensore dei papiri è soppressa. Il lettore , oltre alle ordinarie sue incumbenze , è incaricato di soddisfare la curiosità dei dotti tanto nazionali , che stranieri , i quali visiteranno quell' officina.

6. Tutte le altre disposizioni contenute nell' enunciato Real decreto del dì primo di ottobre 1822, che non si oppongono a quanto di sopra abbiamo determinato , continueranno ad essere in osservanza , ed avranno la piena ed esatta esecuzione.

7. Il nostro Consigliere Ministro Segretario di Stato di Casa Reale è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Casa Reale. Firmato*, MARCHESE RUFFO.

(N. 29)

DECRETO *col quale approvasi un regolamento
pel convitto veterinario.*

Napoli 23 settembre 1823.

FERDINANDO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni ;

Udito il nostro Consiglio di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Il regolamento annesso al presente decreto pel convitto veterinario è approvato.

2. Ogni altra legge , decreto e regolamento , che si opponessero alle disposizioni contenute nel regolamento annesso al presente decreto , sono abrogati.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.* *Firmato* , MARCHESE AMATI,

REGOLAMENTO *pel convitto annesso alla scuola veterinaria
in seguito del real decreto degli 11 ottobre 1815*

De' 23 di settembre 1823.

TITOLO I.

RETTORE.

ART. 1. Il Rettore nominato da S. M. dirigerà la morale, la disciplina, ed in generale il regolare andamento dell' istituto veterinario. Egli per tutti gli oggetti, che riguardano le sue attribuzioni, terrà corrispondenza col Presidente dell' Università e della Giunta di Pubblica Istruzione dalla quale lo stabilimento dipende.

2. In conseguenza dell' articolo precedente egli veglierà specialmente sulla disciplina, morale e condotta tanto degli alunni interni ed esterni, quanto di tutti gl' impiegati e professori, a quale oggetto visiterà sempre che vuole le scuole e tutte le altre parti del convitto.

3. Il Rettore in fine di ciascun mese rimetterà al Presidente lo stato personale, lo stato di movimenti di tutti quelli che hanno dritto alla vittitazione, e lo stato di economia, secondo il rispettivo modello, accompagnato da un rapporto degli abusi e disordini che han potuto aver luogo, e degli espedienti che crede opportuno per correggerli.

4. Il Rettore proporrà la destituzione ed il rimpiazzo del-

le persone di servizio , e potrà anche sospenderli prima di riferire , se il caso lo esige.

5. Il Rettore non potrà abbandonare la sua residenza nel convitto senza la espressa autorizzazione del Presidente , che l' accorderà per riconosciuti e ragionevoli motivi.

TITOLO II.

DIRETTORE.

6. Il Direttore nominato da S. M. dirigerà l' insegnamento teorico e pratico , l' orto per le piante necessarie alla veterinaria , la prateria , l' ospedale per la cura degli animali , e la farmacia.

7. I piani e progetti del Direttore riguardanti la parte a lui attribuita dovranno essere rimessi al Presidente accompagnati dal corrispondente verbale della Commissione d'istruzione , come appresso , sia che i componenti di questa convengano nella sua opinione , sia che i voti risultino discordanti.

8. Lo stesso Direttore rimetterà alla fine di ciascun mese al Presidente gli stati dell' insegnamento , e de' movimenti dell' ospedale.

TITOLO III.

PROFESSORI.

9. Ciascun professore è obbligato dare un corso completo di lezioni della materia che gli è stata assegnata , durante l' anno scolastico , facendo uso di libro stampato , o di suo manoscritto approvato dal Presidente.

10. In tempo delle lezioni e della medicatura gli allievi saranno subordinati a' rispettivi professori. Questi faranno mantenere l'ordine e l'attenzione; ed in caso di bisogno chiameranno il Rettore, se convenga moderare la baldanza di qualche allievo o studente.

11. I professori saranno esemplarmente esatti, nel presentarsi nelle scuole, secondo l'orario prescritto. Egli col loro contegno imporranno agli allievi onde ciascuno adempia a' propri doveri.

12. Ciascun professore è tenuto di presentare ogni sabato al Direttore un rapporto sull'insegnamento, ed al Rettore un altro rapporto, in dove faccia anche conoscere la condotta degli allievi o degli studenti esterni: questi rapporti serviranno di norma al Rettore nel rimettere gli stati mensuali, giusta l'articolo 3.

13. Ciascun professore avrà il suo registro vistato dal Direttore, in cui segnerà l'intervento di ciascun allievo o studente esterno in ciascuna lezione o dimostrazione pratica di obbligo; quale servirà di norma ne' rapporti al Direttore, e nel rilasciare le fedi per ottenere le opportune approvazioni per l'esercizio veterinario mediante esame.

14. I professori sono obbligati a rispondere a tutte le domande del Direttore, e dar conto di tutto ciò che riguarda il ramo di loro insegnamento. Essi dovranno senza opposizione eseguire quanto sarà stato suggerito dalla Commissione d'istruzione e superiormente approvato.

15. Sembrando al Direttore conveniente fare di accordo col Rettore qualche cambiamento momentaneo sull'ora stabilita delle lezioni per istraordinaria circostanza, il professore sarà tenuto ad ubbidire.

16. Non sarà permesso ad alcun professore d'impiegare

un sostituto , fuorchè nel caso di malattia. In questo caso baderà il Direttore a prescegliere tra gli stessi professori , o fuori , un soggetto a ciò capace , e ne darà parte al Presidente. Ma quando l' assenza del professore oltrepasserà i sette giorni , la gratificazione al sostituto della metà del soldo anderà a carico del professore.

17. I professori non potranno nè pretendere, nè ricevere alcuna retribuzione particolare tanto dagli allievi, quanto dagli studenti esterni per l' insegnamento che debbono dare in detto stabilimento.

18. Quando il locale dello stabilimento possa permettere l'abitazione a qualche professore che non abbia verun seguito di famiglia o di famigliari, potrà accordarsi: quelli poi che sono affamigliati, potranno riceverla nel locale annesso , ma separato dal convitto degli alunni , senza incomodare quella degli allievi e quella degl' impiegati che debbono permanere in tutte le ore.

19. I professori che avranno l' abitazione dentro lo stabilimento, dovranno accomodarsi a' regolamenti del medesimo, senza poter pretendere di uscire ed entrare in ore inopportune, nè introdurre o tenere in loro compagnia altre persone senza consenso del Rettore.

TITOLO IV.

PREFETTO D' ORDINE.

20. Il prefetto d' ordine farà anche da cappellano, celebrando ogni giorno la messa per comodo de' convittori , e dovrà unire alle sue parole le sue esemplari azioni per essere il modello della cristiana morale.

21. Il prefetto d'ordine, sotto l'immediazione del Rettore, veglierà più da vicino sulla disciplina e morale degli alunni, istruendoli ed ammonendoli ne' doveri di buoni cristiani e fedeli sudditi. Avrà egli l'autorità di punirli momentaneamente quando fossero mancanti di rispetto e sordi alla sua voce, e darne parte al Rettore.

22. Il prefetto d'ordine nelle ore delle lezioni attenderà al buon ordine nel recinto delle scuole, e si presterà alle chiamate de' professori per conservarlo nelle stesse scuole. In tutto il resto della giornata vigilerà perchè nel convitto non entrino altri individui se non quelli a' quali è permesso da' regolamenti, o si sarà data particolare licenza dal Rettore.

23. Il prefetto d'ordine rimpiazzerà le funzioni del Rettore nelle momentanee di costui assenze, e rimpiazzerà il prefetto semplice quando sarà legittimamente impedito.

TITOLO V.

PREFETTO SEMPLICE.

24. Il prefetto semplice sarà sempre in custodia degli alunni interni, dormirà nella di loro camera, e li accompagnerà al passeggio.

25. Durante il solo tempo delle lezioni potrà il semplice prefetto allontanarsi da' convittori, in ogni altro caso non potrà farlo che col permesso del Rettore, il quale lo farà sostituire dal prefetto d'ordine.

26. Il semplice prefetto presenterà nella propria condotta il modello della educazione, della moderazione e della saviezza, poichè essendo sempre in contatto cogli alunni,

dee loro imporne più coll' esempio e coll' amena condotta, che co' precetti a' quali egli stesso non avrà saputo uniformarsi.

27. Il semplice prefetto presenterà in ogni sera al prefetto d'ordine un rapporto in iscritto della condotta tenuta dagli alunni. Il prefetto d'ordine aggiungendovi le sue osservazioni lo depositerà nelle mani del Rettore, il quale se ne avvarrà pel rapporto mensile che dee spedire al Presidente, e se l'urgenza il richiede, per riferire straordinariamente.

28. Il semplice prefetto veglierà alla nettezza ed alla decente tenuta del dormitorio, facendo esattamente eseguire ciò che verrà prescritto nel titolo VII *disciplina del convitto*.

TITOLO VI.

ALUNNI DEL CONVITTO.

29. Non potrà essere ammesso nel convitto verun alunno che abbia un'età minore di sedici, o maggiore di venticinque anni.

La dispensa a questa determinazione sarà provocata per qualche individuo quando abbia favorevoli disposizioni a poter divenire ottimo veterinario.

30. Non potrà restare verun alunno nel convitto oltrepassati gli anni ventinove.

31. Non saranno ammessi per alunni nel convitto coloro che non avranno un valido complesso, e dovranno altresì essere scevri da qualunque sospetto di mal cronico, facendo constare di aver avuto il vajuolo naturale o innestato, e che in fine sieno avvezzi ad una vita laboriosa.

32. Niuno sarà ammesso nel convitto se non sappia correttamente scrivere l'italiano, e non conosca i principj di aritmetica.

33. Sarà un requisito essenziale per coloro che entrano nel convitto, di presentare un certificato della buona vita e costume del proprio sindaco ed eletti, oltre quello del proprio parroco, ambi vistati dal Sottintendente o Intendente rispettivo.

34. Le disposizioni de' due precedenti articoli sono applicabili anche agli studenti esterni, i quali a rapporto del Rettore, presi gl'informi corrispondenti, saranno ammessi con ordine del Presidente.

35. Gli alunni pensionari dovranno pagare ducati centoventi annui al convitto con un semestre anticipato, oltre gli abiti, libri ed ogni altro che personalmente necessiti.

36. Vi saranno nel convitto veterinario trentatre piazze franche di alunni nel modo seguente ;

Per la città di Napoli	2
Per la Provincia di Napoli	2
Per Terra di Lavoro	3
Pel 1.º Abruzzo ulteriore	2
Per Abruzzo citeriore	2
Pel Contado di Molise	2
Pel 2.º Abruzzo ulteriore	2
Per Capitanata	2
Per Terra di Bari	2
Per Terra di Otranto	2
Per Basilicata	2

	Riporto	23
Per Principato citeriore		2
Per Principato ulteriore		2
Per Calabria citeriore		2
Per Calabria 1. ^a ulteriore		2
Per Calabria 2. ^a ulteriore		2
	<hr/>	
	Totale	33

37. La città di Napoli e ciascuna provincia corrisponderà ducati dieci al mese per ciascuno de' suoi alunni come sopra , sempre con un semestre anticipato , da' fondi provinciali.

38. Gli alunni saranno designati da'rispettivi Intendenti mediante un esame ed una prudenziale indagine di tutt' i pretendenti , che essi faranno precedere. Saranno preferiti tra' provinciali coloro che si trovassero qui a loro spese da studenti esterni nella scuola veterinaria , e che a giudizio del Direttore avessero mostrato abilità e buon costume.

39. L' ammissione degli alunni in qualunque modo non potrà avere effetto senza speciale approvazione del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

40. La dimora di ciascun alunno a piazza franca non potrà essere maggiore di anni quattro , durante i quali si compie il corso d' istruzione.

41. Gli alunni a piazza franca dovranno provvedersi a loro spese dell' uniforme color bleu oscuro con fodera dello stesso colore , con bottoni d' oro con giglio in mezzo , ed intorno il motto dittante *Regia scuola veterinaria* , cifra al collare contornata di piante allusive , cappello montato con coccarda rossa , ciappa e fiocchi d' oro , sottabito e

pantaloni bleu con stivali d'inverno, e nell'està sottabito bianco e pantaloni nankin. Dovranno altresì portare ogni altro bisognevole alla loro persona, a tenore della nota, che sarà loro data dal Rettore.

42. Quando il rispettivo Intendente vedrà, che il giovine, che dovrà entrare per alunno a piazza franca non abbia come provvedersi di tali robe, che bisognano alla sua persona, potrà, se crede espediente, soccorrerlo da' fondi stessi della provincia, purchè questi possano soffrire tale spesa.

43. Gli alunni a piazza franca, che a giudizio de' professori o del Direttore non profitteranno della instruzione, e-gualmente che gli altri pe' quali il Rettore rileverà degli argomenti d'immoralità e d'indisciplinatezza, sul rapporto del Presidente, il Ministro Segretario di Stato degli affari interni ordinerà, che sieno mandati via dallo stabilimento, e si darà l'avviso al rispettivo Intendente per rimettere altro giovine ad occupare la sua piazza; e lo stesso metodo sarà tenuto qualora sarà terminato il quadriennio.

TITOLO VII.

DISCIPLINA DEGLI ALUNNI.

44. In tutti i giorni saranno obbligati gli alunni di ascoltare la santa messa, che sarà detta alla prima ora tosto che saranno, secondo l'orario, levati da letto e decentemente vestiti. La messa sarà detta dal prefetto d'ordine, ed in sua vece da un altro sacerdote a suo conto.

45. Dopo la messa si farà la rassegna di tutti gli alunni senza alcuna eccezione, e saranno destinati coloro, che

secondo le occorrenze, assister debbano in giro all'ospedale.

46. Niuno degli alunni potrà sortire dal convitto senza aver ottenuto permesso dal Rettore per qualche giusta causa.

47. Tutti gli alunni dovranno al suono di campanello uniformarsi all'orario prescritto.

48. Saranno essi tenuti ad alzare la mattina il proprio letto subito levati, e rifarlo la sera, e per turno scopare il dormitorio comune in ogni giorno, e badare colla propria responsabilità alla nettezza di questo, secondo gli ordini del Rettore e del prefetto d'ordine.

49. In ogni settimana saranno nominati dal Rettore gli alunni, che dovranno mantenere la pulizia delle sale.

50. Non potranno uscire dal convitto soli o in comitiva, se non previo il permesso del Rettore, accompagnati dal prefetto e decentemente vestiti di uniforme.

51. In ogni domenica saranno tenuti gli alunni sentire le istruzioni catechistiche nella chiesa, ed una volta al mese almeno dovranno ivi confessarsi.

52. Nel parlare, e nel procedere dovranno essi far conoscere di essere animati da' precetti della santa religione, e di essere fedeli sudditi. Sarà cura del Rettore, e del prefetto d'ordine far leggere da ciascun alunno, durante la tavola comune, delle vite de'santi, e d'illustri uomini, afinchè sieno di modello alle loro azioni.

Vi sarà parimente in ogni domenica la lettura per una ora di qualche libro, che insegni i doveri di cristiano e di fedele suddito, come altresì del picciolo galateo, ed il prefetto d'ordine avrà cura di far notare in generale le mancanze, che possano esser commesse dagli alunni contro questi precetti.

53. Non sono permessi i giuochi di carta o di azzardo , permettendosi solamente quello delle palle o dello scacco, ed altri simili giuochi innocenti , purchè sieno fatti senza danaro.

54. Tutte le mancanze contro il buon costume e la decenza del vivere, contro i regolamenti del convitto, e contro lo scopo della istruzione, saranno punite a prudenza del Rettore sul momento colla privazione del mangiare, con arresti nel convitto, con detenzione nella camera di disciplina, essendo espressamente proibite le bastonate; e quando il caso lo esigga, può provocarne l'espulsione, facendone rapporto al Presidente.

55. Gli alunni non potranno a loro scelta studiare quella materia, che loro piaccia, ma dovranno accomodarsi al corso scientifico prescritto, ed a ciò che sembrerà più opportuno al Direttore di accordo colla Commissione d'istruzione, bilanciando il talento, e la vocazione di ciascuno per incamminarlo convenientemente, e con qualche metodo, che sarà da questo prescritto sì nella parte teoretica, che nella pratica.

56. Tutt'i danni cagionati dagli alunni allo stabilimento per loro colpa, saranno da essi rifatti o con loro danaro, o pure col rilascio di una parte del vitto quotidiano, come meglio sembrerà al Rettore.

TITOLO VIII.

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA DEL CONVITTO

57. L'economia del convitto sarà regolata da una Commissione amministrativa composta dal Rettore, dal Diretto-

re, e da due tra i professori dell'instituto, che si cambieranno ogni due anni.

Le sessioni della Commissione amministrativa si terranno in una stanza attaccata all'archivio, e contabilità del medesimo.

58. La Commissione amministrativa conserverà un registro di tutte le deliberazioni alle quali, in caso di parità, il voto del Rettore che n'è il presidente, darà la preponderanza. Tutti segneranno ciascuna deliberazione iscritta nel registro, e le copie che se n'estrarranno al bisogno.

Niente potrà dirsi legittimamente fatto, se dal registro non si rileva di essersi deliberato dalla Commissione amministrativa, e trascritta la deliberazione.

59. Alla Commissione amministrativa sarà addetto il contabile dello stabilimento, che farà anche da di lei segretario.

60. La Commissione amministrativa veglierà, che il contabile tenga sempre al corrente il libro maggiore, ed il giornale di cassa secondo i modelli, e tutta l'altra scrittura necessaria, e che conservi in archivio ben classificata e disposta la corrispondenza.

61. La Commissione amministrativa visiterà gli stati mensuali di economia, di movimento e del personale, che dal Rettore debbono spedirsi al Presidente.

62. La medesima ne' principj del mese di ottobre redigerà il progetto dello stato discusso dello stabilimento dell'anno seguente, e lo farà spedire dal Rettore al Presidente per ottenersene l'approvazione da S. E. il Ministro Segretario di Stato degli affari interni.

63. La Commissione amministrativa per fissare in detto progetto di stato discusso gli articoli di esito per la vitt-

tazione, lumi, ed altre spese varie, dovrà antecedentemente ottenere dal Presidente l'approvazione degli appalti, che avrà conchiusi.

64. La Commissione amministrativa disporrà i pagamenti degli articoli di esito ordinario approvati collo stato discusso: per gli articoli di esito straordinario dovrà ottenere l'autorizzazione dal Presidente volta per volta, e prima di farsi la spesa.

65. Tutti gl'introiti dello stabilimento, di qualunque natura essi sieno, la Commissione amministrativa li porrà in una madrefede, che porterà l'intestazione *Commissione amministrativa dello stabilimento veterinario*: e tutti gli esiti li farà con polizzini notati in detta madrefede.

66. La Commissione amministrativa sorveglierà anche l'ospedale, l'orto botanico ed agrario, e la farmacia per ciò che importa economia, prenderà conto delle spese e de' prodotti, e l'introito superante lo porrà nella detta madrefede.

67. La Commissione amministrativa nel dì primo di febbrajo di ciascun anno dovrà spedire il conto generale dell'anno precedente co' documenti di appoggio al Presidente, onde rimettersi per l'organo del ministero degli affari interni alla discussione della gran Corte de' conti.

TITOLO IX.

VITTO DEGLI ALUNNI ED IMPIEGATI

68. Gli alunni avranno in tutt' i giorni tre piatti caldi, pane, e frutta.

La sera avranno un piatto caldo ed insalata.

Nelle feste principali, e nel giorno della nascita di S. M. avranno un piatto di più.

69. La carne, il pesce, ed i maccheroni saranno distribuiti a ragione di sei a rotolo: il riso e la pasta minuta, a ragione di sette.

70. Il panè sarà distribuito a ragione di un quarto di rotolo per ciascuno nel pranzo, e nella cena, di un sesto di rotolo.

71. Il vino sarà distribuito alla ragione di un terzo di caraffa per ciascuno, tanto nel pranzo, che nella cena.

72. Le frutta e la verdura per sopratavola saranno secondo la stagione.

73. Il prefetto d'ordine, che mangerà insieme cogli alunni, invigilerà all'esatto adempimento di quanto di sopra è fissato, ed alla buona qualità de' viveri, e ne riferirà al Rettore. I viveri dovranno essere procurati colla immediata assistenza del contabile, ed egli ne è responsabile.

74. Il prezzo del vitto degli alunni nel modo sopra stabilito non potrà oltrepassare il prezzo di grana venti per ciascuno alunno.

75. Coloro tra gl'impiegati a' quali non è assegnato il vitto dal convitto (volendo averlo) possono farne dimanda al Rettore, il quale non trovando difficoltà, può accordarlo, permettendo che se l'intenda coll'appaltatore.

TITOLO X.

OSPEDALE VETERINARIO

76. Sarà permesso a chiunque di portare cavalli, buoi ed altri utili animali, che sieno infermi, per essere guariti nell'ospedale veterinario, ottenendo ivi la medicatura franca, con pagare soltanto i foraggi ed i medicamenti oppor-

tuni secondo la tariffa, che sarà approvata da S. E. il Ministro Segretario di Stato degli affari interni, sulla proposta che ne farà il Direttore co' mezzi sopraindicati, da rinnovarsi a norma de' cambiamenti de' prezzi correnti de' foraggi.

77. Vi saranno cinque stalle pe' cavalli, distinte pel buon ordine delle cure, tutte tenute colla stessa cura e nettezza.

1.^a quella pe' cavalli delle reali scuderie;

2.^a quella pe' cavalli delle reali truppe;

3.^a quella pe' cavalli de' particolari;

4.^a quella pe' cavalli della morva ed altri mali contagiosi;

5.^a quella pe' cavalli col verme.

Vi saranno altre stalle e recinti per la cura degli altri animali.

78. L'ospedale veterinario sarà sotto immediata cura del professore di clinica veterinaria, dipendendo però sempre dal Direttore.

Avrà egli un ajutante perchè assista ad esso ospedale e non resti questo solo, specialmente in alcune ore del massimo bisogno, abbenchè vi debbano essere sempre degli alunni per giro destinati ad assistere in tutte le ore.

79. L'ajutante porterà il conto parziale de' medicamenti occorsi all'ospedale.

80. L'ajutante predetto sarà di sovrana approvazione sulla proposta che ne faranno tra gli alunni il Direttore, e la Commissione d'istruzione co' soliti mezzi.

TITOLO XI.

FARMACIA VETERINARIA

81. Vi sarà una farmacia annessa allo stabilimento veterinario, in cui si trovino tutti i medicamenti semplici e preparati per la cura degli animali utili. Questi non solo saranno per l'uso dell'ospedale veterinario, ma saranno altresì vendibili al pubblico con tariffa, che sarà approvata dal Ministro Segretario di Stato degli affari interni.

82. Sarà diretta questa farmacia dal professore di botanica, chimica e farmacia, sempre però sotto la dipendenza del Direttore dello stabilimento.

83. Il professore farmacista darà il suo conto in ogni mese alla Commissione amministrativa delle spese, e proventi di detta farmacia.

TITOLO XII.

ORTO BOTANICO ED AGRARIO

84. Vi sarà un orto in cui saranno coltivate le piante necessarie alla veterinaria non molto comuni, e quelle principali per le praterie e foraggi tra noi non molto conosciute.

85. Quest'orto sarà diretto dallo stesso professore di botanica, chimica e farmacia, sotto la dipendenza del Direttore dello stabilimento.

86. Esso professore non solo avrà cura di far coltivare le piante necessarie al bisogno della farmacia, ma instruirà

i giovani colle sode teorie, e coll' attuale pratica alla coltivazione delle medesime, ed a quelle più opportune alla pastorizia.

87. I prodotti di tale orto dovranno convertirsi ad utilità dello stabilimento, per cui sarà portato un conto esatto dal detto professore de' proventi e delle spese erogate in tale orto, che dovrà in ogni mese rendere alla Commissione amministrativa.

TITOLO XIII.

COMMISSIONE D' ISTRUZIONE , ESAME DEGLI ALUNNI , DISTRIBUZIONE DE' PREMI E BREVETTI.

88. La Commissione d'istruzione si comporrà del Direttore, di tutti i professori dello stabilimento, e di due tra i più reputati professori di medicina o di chirurgia della capitale, prescelti dal Ministro Segretario di Stato degli affari interni.

89. Ne' mesi di aprile, e di settembre di ciascun anno si riunirà la Commissione d'istruzione sotto la presidenza del Direttore, e procederà all'esame generale di tutti gli alunni.

90. La Commissione suddetta redigerà il verbale corrispondente, nel quale saranno riportati i diversi punti di approvazione, che ciascun alunno avrà meritato.

91. Nel medesimo verbale saranno notati gli alunni meritevoli di premio, classificandosi in quattro ordini, e gli altri a' quali dee rilasciarsi il semplice brevetto.

Il Rettore potrà intervenire alle sessioni, che terrà la Commissione d'istruzione per gli esami, e per la distribuzione de' premi agli alunni.

92. Detto verbale firmato dal Direttore e dalla Commissione d'istruzione, e vistato dal Rettore, sarà spedito al Presidente.

93. Dopo che S. E. il Ministro Segretario di Stato degli affari interni avrà approvato la distribuzione de' premi, e la spedizione de' brevetti, vi si darà esecuzione.

94. I brevetti saranno redatti secondo il modello, e per essere riconosciuti dovranno portar la firma ed il sigillo del Presidente della Regia Università degli Studi, e della Giunta di Pubblica Istruzione.

95. Oltre alle attribuzioni fissate cogli articoli precedenti, apparterrà alla Commissione d'istruzione l'esame di tutt' i piani e modificazioni relative allo insegnamento delle scuole, alle pratiche nelle quali converrà, che gli alunni sieno esercitati, al buon andamento dell'ospedale, ed alla conservazione ed accrescimento delle collezioni di studio.

Firmato, FERDINANDO. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato, DE MEDICI.

(N. 30)

DECRETO *che prescrive la pena, cui debbono andar soggetti coloro che aprono scuola senza permesso.*

Napoli 23 settembre 1823.

FERDINANDO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE , e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Niuno potrà senza nostro real permesso aprire una scuola per un insegnamento qualunque.

I trasgressori verranno sottoposti alle pene di polizia, uniformemente all' art. 464 delle *leggi penali*.

2. Il nostro Consigliere Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, ed il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro degli Affari Interni. Firmato*, MARCHESE AMATI.

(N. 31)

DECRETO *relativo ai modelli viventi dello studio del nudo, che debbono essere impiegati nel Reale Istituto di belle arti.*

Napoli 7 ottobre 1823.

FERDINANDO I ecc. *Re del Regno delle Due Sicilie.*

A fin di dare agli alunni del Reale Istituto di Belle Arti, che appartengono allo studio del nudo una idea di quella varietà di forme, che fra diversi corpi anche ben organizzati ci mostra la natura ;

Sulla proposizione dell' Accademia di Belle Arti , a Noi rassegnata dal nostro Consigliere Ministro Segretario di Stato di Casa Reale ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE , e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. I modelli che servono alla istruzione degli alunni dello studio del nudo non saranno da ora innanzi considerati come impiegati a soldo , ma saranno variabili , temporanei ed amovibili, e riceveranno quel compenso, che il Presidente perpetuo della Società Reale Borbonica, sentito il Direttore dell' Istituto, crederà conveniente e proporzionato alle ore della loro occupazione.

2. In conseguenza sarà portata nell' elenco delle spese mensuali una somma corrispondente , che al termine di ciascun mese , precedente autorizzazione del nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato di

Casa Reale, verrà soddisfatta nel modo stesso, che si pratica per le altre spese dell'Istituto. Vogliamo bensì che nel corso dell'anno non si ecceda nella totalità la somma accordata col decreto dei 22 di marzo 1822 per soldi ed indennità dei modelli.

3. Accordiamo al più antico degli attuali modelli *Gaetano Cassano* la giubilazione con quella pensione di ritiro che per giustizia gli compete, e che verrà liquidata a' termini della legge. Pendente la liquidazione riceverà ducati tre e grana trentatre al mese sugli stessi fondi dell'istituto.

L'altro modello *Gennaro Palma* passerà nella classe dei custodi col titolo di ajutante, e continuerà a percepire gli averi de' quali è attualmente in possesso.

4. Il nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato di Casa Reale è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio dei Ministri. Firmato*, DE' MEDICI.

(N. 32)

Con DECRETO dato in Napoli il dì 8 ottobre 1823 si prescrive, che la Cattedra di fisica generale della Regia Università degli Studi dei domini di quà dal Faro sia abolita, rimanendo soltanto quella di fisica sperimentale; e che la cattedra di Meccanica dell'Università medesima prenda da ora innanzi il nome di cattedra di fisica matematica.

(N. 33)

DECRETO *approvante un regolamento relativo alla consecuzione della laurea degl'individui appartenenti alla valle di Messina.*

Napoli 9 settembre 1823.

FERDINANDO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Viste le nostre determinazioni de' 28 di luglio 1811 , de' 28 di maggio e de' 15 di settembre 1819, colle quali erasi prescritto, che nelle Università degli studj della Sicilia non potessero ottenere la laurea se non se coloro, che vi avessero fatto il corso degli studj;

Visto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato , Ministro Segretario di Stato degli Affari di Sicilia;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Gl'individui delle popolazioni appartenenti alla valle di Messina, dopo di aver compiuto il triennio delle rispettive facoltà in quell'accademia Carolina, sono abilitati ad ottenere la laurea o nella Università degli studj di Palermo, o nella Università degli studj di Catania, secondo le norme prescritte nell'annesso regolamento da Noi approvato.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*, DE MEDICI.

REGOLAMENTO relativo alla laurea degl'individui delle popolazioni appartenenti alla valle di Messina.

Napoli 9 settembre 1823.

ART. 1. Gl'individui delle popolazioni appartenenti alla valle di Messina sono abilitati a fare il corso degli studj in quell'accademia Carolina nelle rispettive facoltà per lo corso del triennio che, secondo i sovrani stabilimenti, dee precedere la consecuzione della laurea.

2. Coloro i quali vorranno godere di tale abilitazione, dovranno pria farne la dimanda all'Intendente.

3. Questi, dopo aver loro accordato il permesso, dovrà nella fine di ogni anno scolastico riscuotere le fedì de' professori delle rispettive facoltà del profitto, che avranno fatto gli studenti, e della loro assidua non interrotta assistenza nell'intero anno; la fede del direttore della detta accademia così del progresso che avranno fatto nelle scienze alle quali sono stati applicati, come della di loro assidua assistenza alle cattedre rispettive, ed all'oratorio destinato per esercitare tutti gli studenti gli atti di nostra santa religione, e della condotta politica e morale tenuta; altra fede del parroco nel di cui distretto hanno abitato, che contesi la loro residenza e buona condotta.

4. Nella fine del triennio l'Intendente riunendo le fedi suddette, avute già precedentemente al termine di ogni anno scolastico, quando le troverà tali che contestino di aver l'aspirante alla laurea compito il triennio nell'accademia di Messina, di essere ben instruito nelle rispettive facoltà, e di aver dato saggio di sua buona condotta politica e morale, ne farà rapporto al Luogotenente generale della Sicilia, il quale quando riconoscerà che il ricorrente avrà fatto il corso del triennio nell'accademia di Messina nel modo sopra descritto, accorderà la dispensa del triennio da farsi nelle due Università di Palermo o di Catania, e lo abiliterà a conseguire la laurea in una delle due Università, previo l'esame. Sarà questo eseguito rigorosamente secondo le regole prescritte da' sovrani stabilimenti, e verrà decorato della laurea il ricorrente quando sarà trovato idoneo. Approvato: Napoli, il dì 9 di Settembre 1823. *Firmato, FERDINANDO. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato, DE'MEDICI.*

DECRETO approvante un regolamento, che stabilisce le norme per assoggettarsi alla ritenuta del due e mezzo per cento i soldi di alcune classe d'impiegati, perchè possano aver diritto alla pensione di ritiro.

Napoli 8 marzo 1824.

FERDINANDO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Visto il nostro real decreto de' 3 di maggio 1816, con cui fu disposto, che tutti gl'impiegati civili e militari i quali ricevono soldi di nostro regio conto tanto della general tesoreria, quanto dalle altre amministrazioni, rilasciar dovessero il due e mezzo per cento su' loro soldi a beneficio della tesoreria generale, onde poter godere della pensione di ritiro sul Monte delle vedove e de' ritirati;

Considerando che per talune classi d'impiegati i quali appartengono al ramo degli affari interni, e non ricevono soldi direttamente dalla tesoreria, del pari che pe' giudici di circondario, non vi sia un sistema uniforme che regoli il versamento del menzionato importo del due e mezzo per cento;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze, e del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue:

ART. 1. Rimanendo fermo il principio stabilito coll' enunciato real decreto de' 3 di maggio 1846, che tutti gl' impiegati che ricevono soldi di regio conto, sia dalla tesoreria generale, sia dalle altre amministrazioni, debbano esser soggetti alla ritenuta del due e mezzo per cento onde aver dritto alla pensione di ritiro, saranno parimente sottoposti ad una tale ritenuta le seguenti classi d' impiegati:

- 1.° reali licei e collegj;
- 2.° amministrazione delle prigioni della capitale;
- 3.° archivio generale;
- 4.° soprantendenza generale di salute;
- 5.° giudici di circondario.

2. Per l' esecuzione dell' articolo precedente resta approvato l' annesso regolamento, con cui sono stabilite le norme secondo le quali la ritenuta del due e mezzo per cento a carico delle enunciate classi d' impiegati dovrà avere il suo effetto, tanto per l' epoca da oggi in avanti, quanto per tutto il tempo passato.

3. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze, ed il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri*. *Firmato*, DE MEDICI.

REGOLAMENTO per lo versamento del due e mezzo per cento alla general tesoreria da farsi dalle seguenti classi d'impiegati, in esecuzione del real decreto.

Napoli 8 marzo 1824.

Trovandosi stabilito col suddetto real decreto , che le seguenti classi d'impiegati appartenenti al ramo degli affari interni debbano rilasciare sopra i rispettivi soldi l'importo del due e mezzo per cento a beneficio della tesoreria generale tanto per l'epoca da oggi in avanti , quanto per tutto il tempo passato , onde aver dritto alla pensione di ritiro sul Monte delle vedove e de' ritirati , cioè :

- 1.° reali licei e collegj ;
- 2.° amministrazione delle prigioni della capitale ;
- 3.° archivio generale ;
- 4.° soprintendenza generale di salute ;
- 5.° giudici di circondario ;

E dovendo i due Segretarj di Stato Ministri degli affari interni e delle finanze sorvegliare alla puntuale esecuzione di siffatti pagamenti, resta determinato ciò che segue.

ART. 1. Per gl'impiegati de' reali licei e collegj il Ministero degli affari interni passerà alla regia scrivania di ragione un notamento distinto di essi coll'indicazione de' soldi che ciascuno percepisce , affinchè quella officina possa stabilirne l'assiento per sola memoria della ritenuta del due e mezzo per cento.

L'importo di una tale ritenuta , per que'licei e còlegj cui la tesoreria somministra un supplimento, sarà detratto dalla stessa regia scrivania di ragione alla fine di ciascun

mese su tale supplemento, e versato corrispondentemente al tesoriere generale. Per gli altri licei e collegi poi a' quali la tesoreria non corrisponde supplemento alcuno, la scrivania di ragione passerà notizia al detto tesoriere nella fine di ciascun mese della somma a riscuotersi, onde possa costui ripeterne l'ammontare direttamente dagli stessi stabilimenti.

Ed affinchè le operazioni vadano assicurate, il Ministero degli affari interni darà parimente notizia alla scrivania di ragione di tutti i movimenti, che potranno aver luogo per questa classe d'impiegati: ciò in quanto all'epoca corrente in poi. Relativamente poi al tempo passato, lo stesso Ministero degli affari interni farà conoscere la data della nomina di ciascuno di essi, affinchè dalla suddetta scrivania di ragione possa liquidarsi il loro dare rispettivamente per l'oggetto enunciato della ritenuta del due e mezzo per cento.

2. Per gl'impiegati delle prigioni della capitale si continuerà lo stesso sistema vigente, cioè di pagarsi i loro soldi con ordinativi di abbuonconto e di saldo sulla seconda classe, e di liquidarsene l'ammontare in fine di ogni trimestre. La regia scrivania di ragione riterrà il due e mezzo per cento rilevato dagli assienti, e ne libererà l'ammontare al tesoriere generale.

3. Per gl'impiegati nel grande archivio, siccome i soldi di questi sono pagati promiscuamente da' fondi del Governo e da quelli particolari dell'archivio, nè si dispone del credito riportato nello stato discusso degli affari interni per questo stabilimento in proporzione del bisogno mensile de' soldi, ma in vece si libera per dodicesimi, così rimane stabilito che il Ministro degli affari interni trasmet-

terà al regio scrivano di razione il ruolo degli attuali impiegati nel grande archivio, e che a misura che avverranno de' movimenti, gliene darà conoscenza. In vista di tali notizie il detto funzionario riterrà l'importo del due e mezzo per cento sullà rata mensile, che dal dipartimento suddetto viene all' uopo ordinanzata.

4. Per quanto riguarda la soprantendenza generale di salute, il regio scrivano di razione trasmetterà al Ministero degli affari interni il notamento degl'impiegati suddetti secondo i primi elementi ricevuti, per farvi praticare quelle rettifiche, che avessero potuto aver luogo sin ora. Dopo di ciò, ne sarà stabilito l'analogo assiento nella suddetta regia scrivania di razione, la quale in fine di ciascun mese passerà notizia alla tesoreria generale d'introito dell'ammontare delle suddette ritenute affinchè il tesoriere generale possa sorvegliarne e ripeterne il pagamento.

Per quanto riguarda l'arretrato, S. E. il Ministro degli affari interni passerà gli ordini opportuni al soprantendente generale di salute, affinchè ne faccia subito seguire il pagamento alla general tesoreria.

5. Rimane finalmente stabilito, in rapporto a' giudici di circondario, che il tesoriere generale trasmetterà al Ministero degli affari interni il notamento di ciò, che avrebbe dovuto introitare sin ora per la suddetta ritenuta del due e mezzo per cento, secondo le notizie rilevate dalla corrispondenza tenuta cogl' Intendenti delle provincie per quest'oggetto, restando a cura del suddetto Ministero degli affari interni di ordinare a' rispettivi cassieri comunali il pronto versamento di ciò, che han dovuto incassare per l'oggetto enunciato del due e mezzo per cento.

Lo stesso sarà praticato in avvenire qualora succeda del

ritardo ne' pagamenti. Approvato : Napoli , il dì 8 di Marzo 1824. *Firmato* , FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*, DE MEDICI.

(N. 35)

DECRETO *che stabilisce il numero e la distribuzione degli esemplari dovuti dagli editori di libri.*

Napoli, 4 maggio 1824.

FERDINANDO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Visto il nostro decreto de' 24 di dicembre 1817;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. Il numero di esemplari de' libri pubblicati colle stampe, che per l' articolo 2 del citato nostro decreto debbono presentare gli editori a' pubblici stabilimenti ed ai funzionarj incaricati de' permessi di stampa, è ridotto nel seguente modo :

alla biblioteca privata di S. M. un esemplare;

alla biblioteca reale borbonica due esemplari;

a quella della regia Università degli studj un esemplare;

a quella di S. Angelo a Nilo due esemplari;

al presidente della regia Università degli studj e della Giunta della pubblica istruzione un esemplare ;

al regio revisore un esemplare ;

ed alla biblioteca dell'ufficio topografico della guerra un esemplare delle sole opere riguardanti la matematica, la storia, il commercio, la fisica, la storia naturale, la geografia, la chimica, e tutto ciò che possa riguardare l'arte militare.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato, DE MEDICI.*

(N. 36)

DECRETO col quale approvansi le istruzioni per le cattedre di ostetricia, di anatomia e di clinica cerusica nella real accademia Carolina di Messina.

Napoli 21 agosto 1825.

FRANCESCO I ecc. Re del Regno delle due Sicilie.

Visto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia ;

Visto il parere della Consulta di que'reali dominj ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue ;

ART. 1. Sono approvate le quì annesse istruzioni per le cattedre di ostetricia , di anatomia , e di clinica cerusica nell' *accademia Carolina di Messina.*

2. Il nostro **Ministro Segretario di Stato** degli affari interni ed il nostro **Luogotenente generale in Sicilia** sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato , FRANCESCO. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato , DE MEDICI.*

ISTRUZIONI per lo stabilimento delle cattedre di ostetricia , di anatomia e di clinica cerusica nella real accademia Carolina di Messina.

Napoli 21 agosto 1825.

ART. 1. Saranno stabilite nella real accademia Carolina di Messina tre cattedre di chirurgia, che verranno considerate come parti dell' *accademia suddetta.*

2. In una di esse si darà lezione di ostetricia ; ed il cattedratico avrà in oltre l' obbligo d'istruire nella maniera pratica le levatrici onde ben assistere a' parti, come anche di curare le ammalate incinte, le donne travagliate da imminente parto , e le puerpere che si porteranno ad esser curate nel grande ospedale del comune suddetto ; meno che queste ammalate non si potessero considerare come soggetto degno di clinica cerusica.

3. La seconda cattedra sarà destinata per l' anatomia ; ed il cattedratico proporrà al direttore e deputati dell' *accademia, il direttore e deputati all'Intendente, e questi al-*

la Commissione di pubblica istruzione i tempi, che crederà più opportuni per fare le sezioni e le dimostrazioni anatomiche che esigerà una tale cattedra, per potere gli studenti trarne maggior profitto.

Il direttore però ed i deputati dell'accademia dovranno aver la cura di evitar le nocive esalazioni che simili operazioni producono ne'tempi calorosi.

4. La terza cattedra avrà per oggetto la clinica cerusica, per cui da' tesorieri dell'ospedale si dovrà destinare una sala, alla quale si darà il nome di *sala di clinica cerusica*, che sarà diretta dal cattedratico alla medesima destinato, sotto la vigilanza del direttore e de'deputati dell'accademia. E se per la ristrettezza del locale non potrà assegnarsi una sala intera, in questo caso si porrà nella quarta sala dell'ospedale stesso una fila di letti cogli ammalati che saranno scelti dal professore, dovendo essere i più probi alla istruzione de' giovani.

5. Le lezioni di ostetricia e di osteologia secca, che è un ramo dell'anatomia, come di tutt'altro che non avrà bisogno sotto gli occhi gli ammalati o i cadaveri, si daranno nell'accademia Carolina, per cui dalla deputazione di quell'accademia saranno destinati i locali.

Le altre lezioni poi che avranno bisogno degli ammalati o de'cadaveri, come la clinica cerusica, l'anatomia delle parti molli, non meno che la istruzione da darsi come nell'articolo 2 alle levatrici, si daranno nell'ospedale suddetto e ne'locali che a tal uopo destineranno i signori tesorieri.

6. Le ore per le lezioni che si daranno tanto nell'ospedale, che nell'accademia ne'diversi tempi dell'anno scolastico, saranno destinate dal direttore e da'deputati del-

l'accademia medesima colla intelligenza de' rispettivi professori ; dovendosi però stabilire l'orario in modo che i giovani possano sentire tutte le lezioni senza perderne alcuna.

Una copia dell'orario stabilito, sottoscritta da' professori e vistata dal direttore e deputati dell'accademia, dovrà affiggersi in ciascuna porta de' locali destinati alle lezioni de' rispettivi cattedratici, ed un'altra simile copia dovrà restare alla deputazione dell'accademia, senza che si possa nel corso dell'anno recedere da questa nota. Le quali copie si dovranno anche affissare ne' luoghi più frequentati della città ed al portone dell'accademia.

7. La durata di ogni lezione, come pure l'anno de' suddetti studj, e le vacanze sì pe' cattedratici dell'ospedale, che dell'accademia, toltone quello di clinica cerusica, saranno regolate a norma delle altre scuole sublimi dell'accademia. Il cattedratico poi di clinica cerusica avendo a se affidati gli ammalati de' quali si è parlato nell'articolo 4, non godrà delle vacanze che nel corso dell'anno scolastico avranno le altre scuole, ma solo quelle che sono prescritte dopo la fine dell'anno suddetto, nelle quali prenderà la cura degli ammalati succennati (quante volte il cattedratico non vorrà continuarla nelle vacanze) il pratico della clinica cerusica insieme al chirurgo ordinario dell'ospedale. La durata però delle lezioni di questo cattedratico sarà sempre relativa alle circostanze che presenterà ogni giorno l'intera visita degli ammalati sotto la sua cura.

8. Ad evitare ogni interruzione ne' suddetti studj che possa aver origine da malattia di alcuno de' cattedratici, o da qualunque altro legittimo impedimento, ognuno di essi avrà l'obbligo di proporre il sostituto al direttore e depu-

tati dell'accademia, i quali rimetteranno tale proposta all'Intendente, che avrà cura di passarla alla Commissione di pubblica istruzione col di lui parere. Il sostituto si potrà mettere in esercizio dopo che, a' termini de' regolamenti vigenti, sarà riconosciuto abile dalla Commissione suddetta.

9. Il cattedratico di anatomia sarà assistito da un preparatore, che dovrà prestarsi a preparare tutti que' pezzi che gli saranno da quello ordinati; ed il cattedratico di clinica cerusica da un pratico che dovrà assisterlo nelle sue incumbenze: ed in caso di grandi operazioni in clinica cerusica, sarà il cattedratico di questa aiutato da' professori dell'ospedale, a' quali gli ammalati spettavano prima di entrare in clinica. Tanto il pratico, quanto il preparatore saranno nominati da' rispettivi professori approvati dalla Commissione di pubblica istruzione, previa proposta del direttore e deputati dell'accademia all'Intendente, e da questo alla Commissione medesima.

10. L'istruzione di anatomia patologica appartiene a quello della clinica, perchè gli ammalati sono stati curati da questo.

11. Non sarà permesso al cattedratico di anatomia ed a quello di clinica cerusica che sarà appresso installato, di rimuovere il preparatore o il pratico, che nominato dal suo predecessore, si troverà in esercizio. La facoltà di proporre loro è ristretta nel solo caso che sia vacante lo stallo di preparatore o di pratico, quante volte però sì il pratico che il preparatore non saranno capaci di disimpegnare bene il loro incarico, o saranno trascurati nel prestare i loro servizj: in questo caso i rispettivi cattedratici passeranno ciò alla conoscenza del direttore e deputati dell'accademia.

demia, i quali ne faranno rapporto all'Intendente, e questi alla Commissione di pubblica istruzione, affinchè la medesima abilitasse i professori a far la nomina di altri soggetti.

12. Ciascuno de'tre sopraddetti cattedratici percepirà l'onorario di onze cinquantasei all'anno, pagabili di bimestre in bimestre, imputandosi in quello del cattedratico di ostetricia le onze ventotto che sta attualmente percependo; nella intelligenza però che non potrà percepire il soldo suddetto se non precede il certificato di servizio da rilasciarsi dal direttore dell'accademia, e nell'ospedale da'tesorieri del medesimo.

13. Il professore che sarà destinato alla cattedra di anatomia, oltre l'onorario sopra stabilito, avrà altre onze dodici all'anno per compra di spugne, mappine, seghe, scalpelli e liquori per iniezioni, come anche per trasporto di cadaveri ed altro che possa bisognare.

14. Il preparatore ed il pratico percepiranno il soldo di annue onze ventiquattro per ciascuno allorchè il decurionato ne formerà i mezzi nel nuovo stato discusso; fino a qual'epoca quelli che saranno eletti la prima volta, dovranno servire gratuitamente. Le onze dodici però assegnate dal decurionato medesimo al professore di anatomia per compra di spugne, seghe ed altro, potrebbero supplirsi dal comune sulle spese imprevedute, essendo una somma di poco rilievo, e bisognando d'altronde per oggetti assolutamente necessarj ed indispensabili.

15. Si darà principio alle cennate lezioni subito che saranno preparati i locali per le rispettive cattedre. Cominceranno poi i cattedratici, il preparatore ed il pratico a percepire i loro rispettivi soldi dopo l'autorizzazione della

Commissione d'istruzione pubblica, e dal giorno in cui si darà principio alle lezioni.

16. L'adempimento de' doveri di ogni cattedratico è affidato alla sorveglianza del direttore dell'accademia, sotto la dipendenza della deputazione; e de' tesorieri per quelli da eseguirsi nell'ospedale: in caso di trasgressione se ne dovrà fare intesa la Commissione d'istruzione pubblica per via dell'Intendente, per darsi le provvidenze opportune.

17. La Commissione di pubblica istruzione parteciperà le presenti istruzioni all'Intendente, e questi al sindaco, per fare i convenienti uffizj alla deputazione dell'accademia ed a' tesorieri dell'ospedale, onde destinarsi da' medesimi quanto da loro rispettivamente dipende per l'adempimento di sì utile istituzione.

18. Vacando le dette cattedre, si provvederanno a concorso da doversi eseguire secondo le leggi vigenti e colla intelligenza e direzione della Commissione d'istruzione pubblica, all'oggetto di scegliersi tra' concorrenti il più meritevole. Approvato: Napoli, il dì 21 Agosto 1825. *Firmato, FRANCESCO. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato, DE MEDICI.*

(N. 37)

DECRETO *col quale si prescrive che alle reali scuole di ballo si aggiunga una istruzione mimica.*

Napoli 11 settembre 1825.

FRANCESCO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il parere del nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto segue :

ART. 1. Per rendere più completa la istituzione delle reali scuole di ballo, vi sarà aggiunta da ora innanzi anche una istruzione mimica.

2. Nominiamo *D. Gaetano Gioia* maestro della scuola stabilita coll' articolo precedente.

3. Egli godrà per ora il soldo di ducati quattrocento annui, che saranno presi su' ducati mille assegnati nel capitolo 82 dello stato discusso del Ministero degli affari interni, rimanendo conservato il soldo di ducati seicento a ciascuno degli altri maestri delle dette scuole.

4. In avvenire il soldo di ducati quattrocento stabilito coll' articolo precedente, sarà sempre attribuito a quello dei maestri che si troverà avere minore antichità di servizio.

5. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze ed il Ministro Segretario di

Stato degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FRANCESCO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*, DE MEDICI.

(N. 38)

DECRETO con cui si stabilisce una pubblica esposizione di opere di belle arti, da aver luogo nel dì 4 di ottobre di ciascun anno nel locale del real palazzo degli studj.

Napoli 14 settembre 1825.

FRANCESCO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Considerando che non lievi vantaggi possono risultare dalla esposizione delle opere di belle arti, per l'imparziale giudizio del Pubblico, che serve di stimolo a quella lodevole emulazione la quale sospinge gli artisti al maggior grado del loro perfezionamento;

Desiderosi d'incoraggiare coloro tra' medesimi che vie più si distingueranno pel merito delle loro opere;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Casa reale;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Vi sarà in ciascun anno una pubblica esposizione di opere di belle arti eseguite da' nostri sudditi dell'una e dell'altra parte de' reali dominj, compresi i saggi che annualmente debbono qui inviare i pensionati a Roma, giusta

il regolamento. Potranno far parte di detta esposizione anche le opere degli esteri residenti in detti nostri reali dominj.

2. L'esposizione avrà luogo in uno de' locali del real palazzo degli studj, che verrà aperto al pubblico per quindici giorni a contare dal dì quattro di ottobre di ciascun anno.

3. Terminata la esposizione, il presidente perpetuo della Società reale Borbonica riunirà in presenza sua e del segretario generale la reale accademia delle belle arti, affine di procedere all'esame ed alla discussione del merito delle opere soltanto esposte da' nostri sudditi, compresi i pensionati a Roma, distinguendole in due classi, alla prima delle quali apparterranno quelle che verranno giudicate di superiore e singolar merito, perchè riuniscono tutte le qualità che richieggonsi nell'arte, cioè *disegno, composizione e colorito* per la pittura; *disegno, composizione ed esecuzione* per la scultura; *solidità, convenienza e bellezza* per l'architettura: alla seconda classe poi apparterranno quelle opere che sebbene non abbiano l'anzidetto merito, pure verranno giudicate degne di considerazione, perchè dalle prime poco si discostano.

4. Eseguita in tal modo la classificazione, il presidente perpetuo rimetterà al nostro Ministro Segretario di Stato di Casa reale il corrispondente processo verbale sottoscritto da lui, dal segretario generale e da tutti gli accademici intervenuti alla sessione, nel quale verranno con un numero d'ordine, e secondo il rispettivo merito, indicate le opere della prima e della seconda classe, descrivendone il soggetto co'nomi degli autori.

5. Pervenuto che a Noi sarà il risultamento della clas-

sificazione anzidetta , ci riserbiamo di determinare il numero delle medaglie di oro e di argento che è nostra intenzione di accordare a titolo d'incoraggiamento e di premio a' più meritevoli autori delle opere come sopra esposte da' nostri sudditi , e comprese nella prima e nella seconda classe.

6. Dopo che Noi avremo fatto conoscere al presidente perpetuo della società reale per mezzo del nostro Ministro Segretario di Stato di Casa reale i nomi degli artisti premiati, lo stesso presidente in un'altra sessione accademica distribuirà loro le medaglie, e farà apporre a ciascun' opera il nome dell'autore coll'indicazione del premio , disponendo che le medesime continuino ad esser esposte per altri quindici giorni. Quindi il risultamento della esposizione verrà pubblicato col giornale ufficiale.

7. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Casa reale è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FRANCESCO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato* , DE MEDICI.

(N. 39)

DECRETO *che approva gli statuti dell'Accademia Pontaniana.*

Napoli 10 ottobre 1825.

FRANCESCO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il parere del nostro Consiglio di Stato ordinario ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. *Gli statuti dell'Accademia Pontaniana* annessi al presente decreto, sono da Noi approvati.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FRANCESCO. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato, DE MEDICI.

STATUTI dell'Accademia Pontaniana.

Napoli 10 ottobre 1825.

ART. 1. La società Pontaniana e la società Sebezia, a norma delle sovrane disposizioni, formeranno da ora innanzi una sola accademia sotto il nome di *Pontaniana*; e regolata da' seguenti statuti.

2. L'accademia Pontaniana si propone di coltivare le scienze e le lettere nella loro più grande estensione.

3. Essa è divisa in cinque classi;

1.^a di matematiche pure ed applicate;

2.^a di scienze naturali;

3.^a di scienze morali ed economiche;

4.^a di storia e letteratura antica;

5.^a di storia e letteratura italiana, e belle arti.

4. Ha un numero determinato di socj dimoranti in Napoli, che hanno il nome di *residenti*; e questo numero è di cento. Ha in oltre un numero indeterminato di associati dimoranti nelle provincie del regno e fuori. I primi saranno detti *non residenti*, ed i secondi *corrispondenti*. Ed ha altresì un numero indeterminato di socj onorarj scelti fra personaggi di merito eminente.

5. I socj residenti Pontaniani e Sebezj saranno socj residenti Pontaniani, sebbene forse possano oltrepassare per ora il numero di cento preseritto dall'articolo 4. A misura però che avverrà qualche vacanza fra essi, non si passerà ad altra nomina, fino a che il loro numero non si restringa a quello di soli cento.

6. Gli ufficiali che dirigono l'accademia, sono:

1.^o due presidenti, uno onorario e perpetuo, l'altro annuale, di uguale rango ed onorificenza fra loro;

2.^o un vicepresidente;

3.^o un segretario generale perpetuo;

4.^o un tesoriere.

7. I presidenti fra le loro attribuzioni hanno quella di accordar la parola a' socj che la dimandano, di conservar l'ordine nelle adunanze, di differire le quistioni quando lo stimino a proposito, di annunziare il risultamento dei

voti, di nominare gl'individui che comporranno le varie Commissioni. Essi soscrivono i diplomi accademici ed i processi verbali unitamente col segretario.

8. In ogni caso di concorrenza fra'l presidente onorario perpetuo ed il presidente annuale, funzionerà quello di essi che è più anziano accademico.

9. In caso di assenza o di gravi occupazioni de' presidenti, il vicepresidente è rivestito della stessa autorità.

10. In assenza de' presidenti o del vicepresidente, uno de' presidenti delle classi il più anziano, o in sua mancanza il socio più anziano in ordine di nomina reggerà l'adunanza.

11. Il segretario generale perpetuo è incaricato della compilazione del processo verbale. Dovrà annunziare con articolo necrologico la morte de'socj di qualunque classe, quando non vi fosse chi volesse scrivere un più esteso elogio.

Sottoscriverà dopo del presidente gli atti dell'accademia, le patenti, il processo verbale, e qualunque altra carta, a cui apporrà il suggello dell'accademia, di cui è esclusivamente conservatore. Manterrà la corrispondenza co'socj stranieri ed assenti, ed anche colle altre società ed istituti letterarj.

Sarà il conservatore de' registri, de' titoli, e di tutte le carte risguardanti l'accademia, e ne rimetterà in ogni semestre al presidente un notamento da lui sottoscritto, che verrà comunicato alla intera assemblea.

Sarà incaricato della custodia della biblioteca e dell'archivio. E finalmente farà un'analisi ragionata, coll'intervento dell'autore, di quelle memorie che si stimano non potersi tutte intere inserire negli atti.

12. In caso di assenza del segretario generale, il segretario di classe più anziano ne farà le veci.

13. Il tesoriere è incaricato di tutti gl'interessi e di tutte le spese dell'accademia.

14. La durata delle cariche di uno de' presidenti, del vicepresidente e del tesoriere, sarà di un anno. La nomina ne sarà fatta dall'accademia a maggioranza di voti. Potranno esser confermati per la prima volta col concorso di due terzi de' socj intervenuti, e successivamente ad unanimità di voti.

Il presidente onorario ed il segretario, eletti nello stesso modo, saranno perpetui.

15. Vi sarà un Consiglio di amministrazione composto da' presidenti, o (in caso di gravi occupazioni) dal vicepresidente, dal segretario e da due altri socj che saranno in ogni anno nominati a maggioranza di voti. Il tesoriere assisterà di dritto alle sue adunanze. Questo Consiglio, per mezzo del segretario generale, e dopo averne ottenuta l'approvazione dell'accademia, prescriverà al tesoriere in ogni mese l'uso da farsi dell'assegnamento del mese. Il tesoriere è obbligato a conformarvisi.

16. Alla fine dell'anno il tesoriere darà i suoi conti al Consiglio di amministrazione, e dovrà documentare che il danaro si è per ogni mese erogato nel modo indicatogli.

17. Restano da ora definite le sole spese alle quali possa venir destinato l'assegnamento che S. M. accorda all'accademia. Esse sono comprese nello stato annesso al presente statuto.

18. Ogni classe sarà composta di venti socj residenti, ed avrà un presidente ed un segretario annuale, da eleggersi a pluralità di voti.

19. Le nomine de'socj residenti si faranno dall'accademia intera in ogni caso di vacanza di un posto nel modo seguente. La classe a cui apparteneva il socio defunto, si unisce e propone tre individui che crede atti a succederli. L'accademia per voti segreti sceglie fra essi. Nel caso di parità di voti, questa sarà decisa dal presidente della classe cui l'individuo appartiene.

Nelle adunanze in cui dovrà farsi l'elezione di un nuovo socio residente, dovrà intervenire almeno un terzo degli altri socj.

20. Le memorie lette all'accademia, che da' loro autori vogliono farsi inserire negli atti di essa, dovranno passarli dal segretario generale al presidente della classe analoga, il quale destinerà due commissarj per esaminarle e darne il loro giudizio in iscritto. La classe, al numero almeno di due terzi de' suoi individui, in vista di tal giudizio, ed inteso l'autore su' cambiamenti che crederà proporgli, darà il suo parere se la memoria debba, o no, inserirsi negli atti.

L'accademia deciderà sul rapporto della classe.

21. Si avrà cura di disporre sollecitamente l'impressione delle memorie approvate; ed a conseguir quest'oggetto si pubblicheranno i volumi degli atti su separati fascicoli.

22. Sarà libero ad ogni socio il leggere nelle adunanze delle memorie o articoli, anche coll'intenzione di non destinarle ad esser esaminate ed inserite negli atti. Nel concorso si darà però la preferenza alla lettura di quelle memorie che si destinano ad essere esaminate.

23. Oltre alle memorie, sarà libero ad ogni socio il proporre all'accademia il piano di un'opera alla quale egli si dedichi, o la riproduzione di un'opera già stampata, e do-

mandar de' collaboratori. L'accademia, sul rapporto della classe corrispondente, deciderà se l'argomento dell'opera che si propone, sia degno di nuovo studio e lavoro. Nel caso affermativo, la classe destinerà alcuni de' suoi socj per collaboratori; e quando l'opera sarà terminata, dopo essere stata esaminata ed approvata dalla classe, verrà stampata a spese ed a profitto dell'accademia, col cederse solo gratuitamente un numero di copie determinato all'autore ed a' suoi collaboratori.

24. Le opere così stampate porteranno il nome dell'autore nel frontespizio; ma vi si esprimerà pure di essere egli stato secondato da altri suoi colleghi per decisione dell'accademia Pontaniana, e che l'opera è stata approvata dalla medesima. I nomi de' collaboratori dovranno rammentarsi onorevolmente in un avvertimento.

25. Ognuno de' socj residenti per giro sarà invitato almeno sei mesi prima a leggere alcun suo lavoro in una determinata adunanza. Colui che si scuserà, e che non darà altro lavoro all'accademia fino all'epoca in cui nuovamente dovrebbe essere invitato, sarà considerato come volontariamente trasferito nella classe de' corrispondenti.

26. In ogni anno una delle classi dell'accademia per ordine proporrà un programma col premio di una medaglia di oro del valore di cinquanta ducati. Le memorie che saranno rimesse, verranno giudicate dalla classe che ha proposto il programma, sul rapporto di tre censori che il presidente dell'accademia destinerà fra gl'individui della classe. Tutti gli uomini di lettere nazionali o forestieri potranno concorrere, eccetto i soli socj residenti Pontaniani.

27. Le deliberazioni dell'accademia si prenderanno a

maggioranza di voti segreti per bussolo. In caso di parità, il voto del presidente, o di chi ne fa le veci, deciderà la parità.

28. L'accademia si riunisce ordinariamente due volte al mese, e straordinariamente ogni volta che il bisogno lo richiede.

29. Perchè l'accademia possa deliberare validamente, fuori del caso contenuto nell'articolo 19, basterà la presenza di dieci almeno de'suoi socj residenti.

Stato delle spese mensuali dell'accademia.

Art. 1. Soldi:

A'due impiegati dell'antica società Pontaniana ducati 12

A'due impiegati dell'antica società Sebezia . » 12

Art. 2. Spese minute ed impreviste, mensuali. » 6

Di queste disporrà il Consiglio di amministrazione. Essendovi risparmi, saranno addetti a disporre le solite gratificazioni agl'impiegati, o ad uno degli altri seguenti articoli.

Art. 3. Spese di stampa, mensuali » 12

Art. 4. Acquisto di libri e giornali, mensuali . » 8

Totale ducati . 50

In ogni anno da' risparmi ottenuti, e dalla inversione che potrà farsi dal Consiglio di amministrazione di taluni di questi articoli, dovrà formarsi la somma di ducati cinquanta per l'autore della memoria che verrà coronata. Approvato: Napoli, il dì 10 di ottobre 1825. *Firmato*, FRANCESCO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*, DE MEDICI.

(N. 40)

DECRETO *con che si stabiliscono i fondi da dover servire alla dotazione del real collegio di Chieti.*

Napoli 20 novembre 1825.

FRANCESCO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Vedute le sovrane risoluzioni prese ne' Consigli di Stato de' 10 di agosto 1819 e de' 5 di novembre 1823, colla prima delle quali fu approvato il voto del Consiglio provinciale dell'Abruzzo citeriore, che propose per dotazione del real collegio di Chieti le somme derivanti dal rimborso delle forniture militari del 1815 dovute a tutti i contribuenti della provincia, perchè eseguite col prodotto d'un doppio bimestre di fondiaria, le quali in seguito della liquidazione sono ascese a duc. 42736: 90; e colla seconda fu ordinato d'impiegarsi il detto capitale in acquisto di una corrispondente rendita sul gran libro del debito pubblico;

Veduto il voto dello stesso Consiglio provinciale, emesso nella sessione di maggio 1825, e l'avviso su di esso della Consulta de' nostri reali dominj di qua del Faro, a Noi rassegnati;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. La dotazione del real collegio di Chieti si compone: 1.º dell'assegnamento di ducati quattromila annui sul fondo comune provinciale addetto alla pubblica istruzione; 2.º della rendita che risulterà dall'impiego de'suddetti ducati quarantaduemila settecentotrentasei e grana novanta sul gran libro del debito pubblico; 3.º del prodotto della tassa di ducati duemila cinquecento annui autorizzata sul comune di Chieti ed altri comuni maggiori della provincia, la quale tassa verrà diminuita a misura che sarà effettuato l'acquisto di rendita inscritta sul gran libro e cesserà quando un tale acquisto sarà interamente compiuto.

2. Gli abitanti della provincia di Abruzzo citra avranno il dritto esclusivo a quaranta mezze piazze franche.

3. Alla provvista delle dette mezze piazze franche accordate agli abitanti della provincia coll'articolo precedente, si procederà nel seguente modo.

Il decurionato di ogni comune potrà proporre un candidato per mezza piazza franca, che dovrà aver l'età e le altre condizioni volute da' regolamenti.

Le proposte per questa prima volta saranno fatte subito dopo l'arrivo del presente decreto; ma negli anni successivi, secondo che avranno luogo le vacanze, non più tardi del mese di maggio; e saranno trasmesse da' sindaci rispettivi per mezzo dell'Intendente al Consiglio d'Intendenza, che esaminerà le particolari circostanze de' candidati, e darà il suo voto a' più meritevoli, che nel tempo stesso promettono migliore riuscita, ed abbiano maggior bisogno di aiuto: in modo però che delle quaranta mezze piazze ne sieno accordate tredici a' giovanetti del distretto di Chieti, tredici a quelli del distretto di Vasto, e quattordici a quelli

del distretto di Lanciano; e, per quanto sarà possibile, almeno una per ciascuno de' circondarj che compongono i tre distretti.

4. Il quadro generale de' candidati proposti da' decurionati coll' avviso del Consiglio d'Intendenza su' giovanetti che dopo matura discussione avrà giudicati preferibili, sarà trasmesso dall' Intendente non più tardi del dì primo di settembre alla Giunta della istruzione pubblica, che lo passerà senza indugio, accompagnato dalle sue osservazioni, ove abbia a farne, al nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, dal quale sarà sottoposto alla nostra approvazione.

5. Nelle vacanze successive si procederà nel modo stesso; sempre però colla norma di mantenere la giusta proporzione fra i distretti, i circondarj ed i comuni, onde tutti successivamente partecipino del beneficio, tutti avendo proporzionalmente contribuito alla dotazione.

6. Fino a che l'impiego di tutti i duc. 42736 : 90 non sarà completo, Chieti e gli altri comuni maggiori che pagano la tassa la quale temporaneamente supplisce al prodotto della rendita di detta somma che dovrà servire di dotazione permanente, godranno del beneficio delle mezze piazze franche corrispondenti alla somma che contribuiscono, nella proporzione di circa ducati cinquanta di contribuzione per ciascuna mezza piazza franca.

7. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FRANCESCO. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato, DE MEDICI,

(N. 41)

DECRETO con cui si prescrive lo stabilimento nel real palazzo de' regj studj di una pubblica scuola elementare di disegno.

Napoli 6 dicembre 1825.

FRANCESCO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Considerando che le arti meccaniche non possono elevarsi in questo nostro regno a quel grado di perfezione cui sono giunte nell'estero , per mancanza d'istituzione degli artieri ne' principali rami del disegno ;

E desiderando di provvedere al bisogno pel maggior bene de' nostri amatissimi sudditi ;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Casa reale ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO**, quanto siegue :

ART. 1. Sarà stabilita nella dipendenza del real Ministero e Segreteria di Stato di Casa reale, ed in una parte del real palazzo degli studj , una pubblica scuola elementare di disegno per la istituzione di coloro che addiconsi all'esercizio delle diverse arti meccaniche.

2. Siffatta scuola sarà divisa in tre sale d'insegnamento, ciascuna delle quali verrà affidata ad un professore ; uno cioè pe' principj del disegno di figura , l'altro pe' principj di architettura , ed il terzo per gli ornati. Vi saranno in oltre un ispettore ecclesiastico , un amanuense ed un cu-

stode , tutti nominati da Noi sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di Casa reale.

3. L'anzidetta scuola dipenderà immediatamente dal direttore del real Istituto di belle arti , il quale rimetterà nel più breve termine allo stesso nostro Ministro Segretario di Stato di Casa reale per mezzo del presidente perpetuo della Società reale borbonica e per la sovrana approvazione , un progetto di regolamento , nel quale saranno determinate le attribuzioni ed i doveri degl'impiegati , ed il metodo da serbarsi per l'ammissione e per la istruzione degli alunni.

4. Pel mantenimento della scuola suddetta destiniamo annui ducati mille ottanta, da prelevarsi dagli avanzi dei fondi provinciali addetti alla pubblica istruzione , i quali , a contare dal primo gennajo 1826 , verranno dal dipartimento degli affari interni liberati per dodicesimi, ed indirizzati i pagamenti al nostro Ministro Segretario di Stato di Casa reale, il quale ne disporrà nel modo che determineremo col regolamento indicato nell' articolo precedente.

5. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Casa reale ed il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FRANCESCO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*, DE MEDICI.

(N. 42)

DECRETO circa il privilegio della coazione de' piantoni accordato a' reali licei e collegj de' dominj di qua del Faro nella esazione delle loro rendite in generi.

Napoli 2 marzo 1826.

FRANCESCO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Visto il decreto de' 6 di settembre 1824;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue:

ART. 1. Il privilegio delle coazioni per mezzo de' piantoni contro i debitori morosi, concesso col detto decreto ai reali licei e collegj de' dominj al di qua del Faro nella esazione delle rendite liquide in danaro proveniente da titolo esecutivo di qualunque specie, è esteso anche alle rendite in generi.

2. Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia ed il Ministro Segretario di Stato degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FRANCESCO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*, DE MEDICI.

(N. 43)

DECRETO col quale è prescritto di darsi una maggior estensione a' fossati che debbono cingere la basilica ed i tempj di Pesto.

Portici 25 maggio 1826.

FRANCESCO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Visto il nostro decreto de' 7 di marzo 1825, col quale fu ordinato di eseguirsi i lavori necessarj per cingere di fossati, in conformità delle antecedenti sovrane determinazioni, la basilica ed i tempj di Pesto; e fu prescritto altresì il modo di soddisfarsi a *D. Angelo Forlano* e *D. Antonio Carducci* il prezzo di quella parte de' fondi di loro proprietà occorrente per la esecuzione di detti lavori, giusta la perizia dell'architetto del real sito di Persano;

Riconosciuta la necessità di lasciarsi uno spazio maggiore nell'ambito di que' fossati;

Veduto il progetto suppletorio a tal uopo formato dallo stesso architetto in data de' 3 di aprile del corrente anno, donde appare che per la maggior estensione da darsi a' fossati anzidetti, conviene acquistare altri passi salernitani dugentottanta e mezzo del territorio del detto *Signor Forlano*, del valore di ducati ventotto e grana 3, ed altri passi dugentosessantuno ed un ottavo del fondo del *Signor Carducci*, del prezzo di ducati ventuno e grana 75;

Veduto l'articolo 470 delle *leggi civili*;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Casa reale;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. I lavori per cingere di fossati la basilica ed i tempj di Pesto saranno eseguiti, a' termini del decreto de' 7 di marzo 1825, nella estensione però indicata nel progetto suppletorio dell'architetto del real sito di Persano *D. Ciro Cucciniello*.

2. La Direzione del real Museo Borbonico prenderà immediatamente possesso per mezzo dell'Intendente della provincia delle porzioni di terreno indicate nel progetto suppletorio del *Signor Cucciniello*, e di sopra descritte, redigendosene verbale per cautela delle parti.

3. Seguita l'operazione suddetta, verrà pagato a' rispettivi possessori il prezzo definito dal mentovato architetto; colle opportune cautele legali per garanzia delle ipoteche forse esistenti, o di altre affezioni legali, ed in vista dei titoli di legittimo possesso che dovranno esibire.

4. Qualora poi o entrambi, o alcuno de' detti possessori dopo la esibizione degli accennati titoli non concorrerà all'apprezzo di *Cucciniello*, dovrà starsi alla perizia che ad istanza della parte opponente verrà eseguita per le vie giudiziarie, e nelle forme prescritte dalla legge.

5. I nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretarij di Stato di Casa reale e di grazia e giustizia sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FRANCESCO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*, DE MEDICI.

(N. 44)

DECRETO col quale viene aumentato il numero degl' interpreti de' papiri ercolanesi.

Portici 15 giugno 1826.

FRANCESCO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduti i decreti del dì primo di ottobre 1822 e de' 23 d' agosto 1823 relativi alla officina de' papiri ercolanesi , ed al metodo da tenersi per l'interpretazione de' medesimi ;

Volendo con tutti i mezzi possibili attivare siffatto lavoro e renderlo di pubblica ragione ;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Casa reale ,

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO , quanto siegue.

ART. 1. Il numero degl' interpreti de' papiri ercolanesi è aumentato di altri due ; e nominiamo a dette piazze *D. Bernardo Quaranta* e *D. Antonio Ottaviano*, i quali passeranno al tempo stesso socj corrispondenti della reale Accademia ercolanese, giusta l'articolo 29 del regolamento della Società reale Borbonica.

2. Il soprintendente di detta officina distribuirà agl' interpreti i volumi de' papiri da interpretarsi, e determinerà la gratificazione corrispondente, e' l tempo necessario alla esecuzione del lavoro , dandone conto al nostro Ministro Segretario di Stato di Casa reale per l'approvazione, com'è

prescritto nell' articolo 2 del citato decreto de' 23 di agosto 1823. Proporrà eziandio che una parte di detta gratificazione, da non eccedere però i due terzi della intera somma, sia mensualmente liberata a ciascun interprete in vista del rapporto che lo stesso soprantendente dovrà fare, contestando il progressivo avanzamento della interpretazione.

Terminato questo lavoro, il soprantendente lo rimetterà al nostro Ministro Segretario di Stato di Casa reale, ed il medesimo lo passerà all' Accademia ercolanese affinchè il Consiglio de' seniors ne faccia l' esame nel modo stesso che si pratica per gli altri lavori accademici da pubblicarsi colle stampe. Allorchè poi sia stato giudicato dall' Accademia, sul rapporto de' seniors, degno di passare alle stampe, ne sarà fatto rapporto allo stesso Ministro Segretario di Stato di Casa reale, in vista del quale rapporto verrà pagato il saldo della gratificazione di sopra indicata.

3. Per gratificare gl' interpreti del loro lavoro, destiniamo per ora l' annua somma di ducati mille quattrocentoquaranta, la quale sarà aumentata di altri ducati seicento tosto che avverrà la vacanza del soldo che percepisce nella officina *Bartolommeo Orazii*, la cui carica di direttore della incisione resterà in di lui mancanza soppressa, giusta l' articolo 8 del citato decreto del dì 1. di ottobre 1822.

4. Prendendo poi in considerazione lo zelo con cui *D. Giovanbatista Casanova* disimpegna le funzioni di primo svolgitore, vogliamo che oltre agli averi de' quali è in possesso, cioè ducati dieci e grana 50 al mese di soldo, ducati diciannove di compenso di fatiche, e ducati due di gratificazione per la custodia degli armadj, riceva da oggi innanzi altri ducati quattro al mese anche a titolo di gratificazione, coll' obbligo di ripulire i papiri svolti, onde i

caratteri sieno sempre visibili e non alterati dalla polvere: ben inteso che detta gratificazione è attaccata alla persona del *Casanova*, e non dovrà passare al suo successore.

5. Vogliamo eziandio che il soldo di ducati quattordici al mese che riceve *D. Giacomo Castrucci* come impiegato in detta officina in qualità di lettore, sia elevato a ducati diciotto.

6. Dovendo il soprintendente, a' termini dell' articolo 8 dell' enunciato decreto del dì 1° ottobre 1822, distribuire ai tre incisori soprannumerarj *Antonio Casanova*, *Ferdinando Ventrella* e *Vincenzio Orsini*, ed all' alunno *Ferdinando Patturelli* il lavoro nel modo più conducente al bene del servizio; vogliamo che i medesimi s' istruiscano perfettamente nel meccanismo di svolgere i papiri e nell' arte di ben disegnarne i caratteri, onde supplire gli esercenti in caso di vacanza: e vogliamo in oltre che il soldo di ducati sette e grana 50 al mese che percepiscono, si paghi loro in vista del certificato che il primo svolgitor *Giambatista Casanova* dovrà rimettere al soprintendente, e questo al Ministero, contestando la loro assistenza ed istruzione.

7. Ed affinchè col passaggio de' soprannumerarj e dell' alunno alla classe degli ordinarj, previo esame in caso di vacanza, possa conservarsi e trasfondersi ad altri la istruzione anzidetta, è nostro volere che in tal caso sieno ammessi nell' officina, previa nostra sovrana approvazione, degli altri alunni fino al numero di tre, destinando l' annua somma di ducati centocinquanta sulle quantità che risulteranno disponibili pe' soldi che andranno a lasciare i soprannumerarj anzidetti, da ripartirsi anche a proposta del soprintendente, e con sovrana nostra approvazione, a titolo di gratificazione a beneficio degli alunni medesimi, proporzionatamente al rispettivo loro travaglio. *

8. Tutte le disposizioni contenute ne' citati reali decreti del dì 1.º di ottobre 1822 e de' 23 di agosto 1823, che non si oppongono al presente decreto, resteranno nel pieno loro vigore.

9. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Casa reale è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FRANCESCO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*, DE MEDICI.

(N. 45)

DECRETO *col quale si concede a' PP. Gesuiti il locale di S. Sebastiano in vece di quello de' SS. Apostoli, e si destina l'altro locale di S. Pietro a Majella per uso del collegio di musica.*

Napoli 15 settembre 1826.

FRANCESCO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduta la sovrana risoluzione del nostro augustò Genitore di gloriosa ricordanza del dì 18 di novembre 1822, con cui fu prescritto di concedersi a' PP. Gesuiti il locale de' SS. Apostoli, tostochè il medesimo fosse lasciato dalle truppe che vi si trovavano alloggiate, per istabilirvi una seconda casa del di loro istituto, la quale venendo fornita di una competente dotazione, cominciasse ad esser subito animata da venticinque in trenta individui, e potesse dopo qualche anno contenerne almeno cinquanta;

Vedute le suppliche a Noi posteriormente umiliate dal Provinciale de' Gesuiti, e tendenti ad ottenere che in vece del locale de' SS. Apostoli non più atto a ridursi per collegio di studj, fosse assegnato alla sua compagnia quello di S. Sebastiano, collocandosi altrove il collegio di musica che vi si trovava fissato;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. Concediamo a' PP. Gesuiti il locale del soppresso monastero di S. Sebastiano di questa capitale, in vece di quello de' SS. Apostoli, loro promesso con sovrana risoluzione de' 18 di novembre 1822, per istabilirvi un collegio massimo.

2. Accordiamo alla famiglia religiosa de' PP. Gesuiti che sarà addetta in S. Sebastiano, un'annua assegnazione di ducati cinquemila, la quale comincerà a decorrere a loro favore dal dì primo di gennajo del corrente anno in avanti, e sarà pagata su' fondi della tesoreria generale, fino a che non saranno all'oggetto assegnati altri fondi particolari dell'eguale rendita.

3. Per effetto dello articolo primo del presente decreto rimanendo disponibile il locale de' SS. Apostoli, riconcediamo il medesimo per uso del dipartimento della guerra, al quale apparteneva.

4. Al collegio di musica che si trovava stabilito nel locale di S. Sebastiano, da cedersi ora a' PP. Gesuiti, asse-

gniamo l'altro di S. Pietro a Majella già sgombrato dalle truppe. Lo stesso collegio riceverà, giusta gli ordini da Noi comunicati al nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, il corrispondente compenso per la rendita che ritraeva da' giardini interni, e da alcuni casamenti annessi al locale di S. Sebastiano, e per quella parte di locale di S. Pietro a Majella che trovasi affittata ad uso di locanda, e di cui il collegio di musica dee indennizzarne il real Albergo de' poveri.

5. I nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretarj di Stato degli affari ecclesiastici e delle finanze, ed i nostri Ministri Segretarj di Stato degli affari interni e della guerra e marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda. *Firmato*, FRANCESCO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri Firmato* DE MEDICI.

(N. 46)

LEGGE sulla ricerca e sullo scavo delle miniere del regno.

Napoli 17 ottobre 1826.

FRANCESCO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Visto l'articolo 477 delle *leggi civili*;

Volendo emanare la legge di cui si fa parola nell'articolo suddetto, e promuovere nel tempo stesso al più possibile la ricerca e lo scavamento delle miniere ne' nostri reali dominj di qua e di là del Faro.

Veduto il parere della Consulta generale del regno ;
Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario ;

Abbiamo risoluto di SANZIONARE e SANZIONIAMO la seguente legge.

ART. 1. Le miniere tanto metalliche, che semimetalliche, del pari che il carbon fossile, i bitumi, l'allume ed i solfati a base metallica, potranno essere scavate liberamente, e senza bisogno di alcuna nostra concessione, dai particolari proprietarj de' fondi ne' quali si rinvengono ; e potranno ciò eseguire tanto per se stessi, quanto per mezzo di altri.

2. Quante volte in un fondo di proprietà privata vi sieno segni patenti che secondo i principj di mineralogia indichino la esistenza di una miniera delle sostanze espresse nell'articolo precedente, ed il proprietario del fondo nè per se stesso, nè per mezzo di altri ne curi lo scavo, in tal caso potrà farsene da Noi la concessione a chi la domanderà, purchè abbia le circostanze contenute negli articoli seguenti, e dopo che sarà stato dato un termine conveniente al proprietario per intraprenderne lo scavo, e questo elasso, non abbia adempito. Il concessionario però sarà tenuto a dare un compenso al proprietario del fondo, da convenirsi o da arbitrarsi dal giudice.

3. Le disposizioni contenute ne' due precedenti articoli avranno anche luogo per le miniere che si rinvengono nei fondi de' comuni, de' luoghi pii, e de' pubblici stabilimenti.

4. Essendo i dinotati corpi morali sotto la nostra tutela gli amministratori o titolari, prima d'imprendere qualunque operazione, per mezzo delle autorità competenti ci fa-

ranno pervenire la proposizione dettagliata, onde conoscere la utilità della impresa.

5. Se le miniere delle sostanze espresse nell'articolo primo si rinvenivano ne' fondi dello Stato, o del demanio pubblico, non potranno scavarsi senza una nostra special concessione.

6. La concessione sarà da Noi accordata per quella durata di tempo e con quelle condizioni che stimeremo opportune, avuto riguardo alla qualità della miniera ed alle circostanze del concessionario.

7. Ogni persona può domandare e può ottenere, ove a Noi piaccia, la concessione di una miniera che si rinvenga ne' fondi dello Stato e del demanio pubblico, sia che il petizionario agisca isolatamente, sia che si trovi unito in società con altri.

8. Chiunque farà la domanda della concessione di una miniera, dovrà preliminarmente dimostrare di avere le facoltà ed i mezzi sufficienti per intraprendere e condurre i lavori, come pure di poter adempire tutte le condizioni che saranno imposte nella concessione. Dovrà parimente obbligarsi di pagare le indennità a' possessori de' fondi contigui, quante volte venisse ad arrecare danno a' medesimi.

9. Accompagnerà alla domanda una pianta del fondo in cui esiste la miniera. Questa sarà formata su di una scala di due once per trecento canne, e sarà verificata per mezzo di un ingegnere che sarà a ciò destinato.

10. Gl'inventori e gli scopritori delle miniere saranno sempre preferiti, qualora in essi concorrano le circostanze espresse nell'articolo 8. Quante volte la concessione si facesse ad altri, avranno dritto ad avere dal concessionario una indennità che sarà da Noi determinata, secondo i diversi casi che si presenteranno.

11. Le dimande per ottenere una concessione di miniera saranno presentate al nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ne' dominj di qua del Faro, ed al nostro Luogotenente generale de' dominj di là del Faro. Tanto l'uno che l'altro per mezzo dell'Intendente faranno emanare gli affissi nel capoluogo della provincia o valle, nel capoluogo del distretto, e nel comune, nel di cui territorio esiste la miniera. Questi affissi dovranno rimanere per un mese, tra il quale chiunque avesse dritto o opposizione a fare, potrà presentarla all'Intendente, da cui sarà trasmessa al nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, o al Luogotenente generale, per essere a Noi presentata.

12. Ove richiami non si producano, o prodotti, sieno dichiarati insussistenti, sarà fatta da Noi la concessione, nella quale sarà espressa la qualità della miniera, il sito ove esiste, la durata della concessione, e tutte le altre condizioni che Noi stimeremo convenienti.

13. Se nel corso di anni due il concessionario non avrà incominciato i travagli, s'intenderà decaduto, salvo a Noi di fissare il termine di piena operazione mineralogica.

14. Non potrà il concessionario trasferire ad altri sotto qualunque titolo la miniera, senza nostro permesso, a pena di decadimento.

15. Il prosiegua dello scavo delle miniere, tanto di quelle che si rinvengono ne' fondi de' privati, de' comuni, dei luoghi pii e degli stabilimenti pubblici, quanto di quelle concesse ne' fondi dello Stato e del demanio pubblico, potrà esser fatto, ancorchè s'immetta successivamente in altri fondi contigui, senza che i proprietarj di questi possano impedirlo: sarà però dovuto a tali proprietarj un com-

penso corrispondente da convenirsi o da arbitrarsi dal giudice.

16. Le miniere di salgemma fossile ne' nostri dominj di qua del Faro non sono comprese nella presente legge, perchè fanno parte de' nostri reali demanj.

17. Nè anche si comprendono nelle disposizioni della presente legge le miniere di zolfo, di gesso, gli scavamenti di pietre, di marmi, graniti, arene, crete, argille, pozzolane, lapillo, e di tutte le altre sostanze non espresse nell' articolo primo. Per queste si proseguirà quanto finora si è praticato.

18. Le quistioni relative ad indennità pe' danni causati, ove le parti non convenissero tra loro, saranno arbitrate dal giudice.

19. I minerali di oro e di argento, e tutti gli altri metalli non potranno essere trasportati all' estero, se non sieno stati prima ridotti in metallo ne' nostri reali dominj.

20. Coloro che rappresentassero dritti su' fondi ove si rinvengono le miniere, sia per ragion di crediti, sia per qualunque altra causa, li conserveranno a norma delle leggi: e le quistioni che su di ciò potessero insorgere, saranno della competenza de' tribunali ordinarj.

21. Le società che si facessero per lo scavo delle miniere, saranno regolate a norma della legge: e parimente per qualunque litigio insorgesse tra i socj, dovranno adirsi i tribunali ordinarj.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio dei

Ministri, e registrata e depositata nel Ministero e real Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio de' Ministri, si pubblici colle ordinarie solennità in tutti i nostri reali dominj per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione. *Firmato*, FRANCESCO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*, DE MEDICI.

(N. 47)

DECRETO riguardante la scuola di perfezione di ballo.

Portici 26 ottobre 1826.

FRANCESCO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il parere del nostro Consiglio di Stato ordinario;
Abbiamo risoluto di **DECRETARE**, e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. La scuola di perfezione di ballo sarà da oggi innanzi divisa in due, una per gli uomini, l'altra per le donne.

2. D. Salvatore Taglioni è conservato nella qualità di maestro di perfezione per la scuola degli uomini, collo stesso soldo di cui trovasi in possesso.

3. *D.^a Paolina Elisabetta Cholat Naley Neuville* è nominata maestra di perfezione della scuola delle donne, collo stesso soldo che godeva il defunto *Gaetano Gioia*.

4. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze ed il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FRANCESCO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*, DE MEDICI.

(N. 48)

DECRETO che riunisce in una sola carica la Soprantendenza generale degli archivj del regno e la Direzione del grande archivio di Napoli, e ne stabilisce il soldo.

Napoli 16 dicembre 1826.

FRANCESCO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Vista la legge de' 12 di novembre 1818 sull'organizzazione degli archivj de' nostri reali dominj al di qua del Faro ;

Visto il decreto de' 27 di novembre di questo anno, con cui il Consultore *Marchese di Pietracatella* Soprantendente generale degli archivj è stato nominato Ministro Segretario di Stato ;

Considerando che alla carica di Soprantendente generale degli archivj può senza inconveniente riunirsi la Direzione del grande archivio ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. Alla Soprantendenza generale degli archivj del regno è riunita la Direzione del grande archivio di Napoli ed a questa carica è attribuito il soldo di ducati mille ed ottocento annui.

2. L'attual direttore del grande archivio *D. Antonio Spinelli* è nominato alla carica di Soprantendente generale degli archivj del regno.

3. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze ed il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FRANCESCO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*, DE MEDICI.

(N. 49)

DECRETO *che fissa l'assegnamento annuale per l'osservatorio di Palermo, e ne stabilisce la ripartizione.*

Napoli 10 gennajo 1827.

FRANCESCO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Visto il decreto del dì 4 di giugno 1817, con cui *D. Nicola Cacciatore* venne nominato direttore dell'osservatorio di Palermo ;

Visto l'altro decreto del dì 18 di ottobre 1822, con cui furono assegnate al suddetto osservatorio once cento annue per compra di libri e strumenti ;

Considerando che per lo migliore andamento dell'osservatorio stesso convenga fissare uno stabile assegnamento annuale con una corrispondente ripartizione ;

Visto il rapporto del nostro Luogotenente generale nei reali dominj oltre il Faro ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Udito il Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Lo assegnamento per l'osservatorio di Palermo rimane fissato nell'annua somma di once cinquecentosettantasei.

2. La somma fissata nello articolo precedente sarà cor-

risposta come per lo passato, e ripartita nel modo seguente, cioè :

a *D. Niccola Cacciatore*, qual direttore dell'osservatorio suddetto, per annuo soldo once trecento: ed in oltre per l'orologiajo annue once sei; per l'indoratore annue once sei; pel custode annue once dodici; per consumo di olio e carta once dodici annue; e per compra di libri e strumenti annue once cento;

al primo assistente per annuo soldo once ottanta;

al secondo assistente per annuo soldo once quaranta;

ed il rimanente, a compiere la suddetta somma di once cinquecentosettantasei, sarà impiegato in oggetti bisognevoli allo stesso osservatorio.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ed il nostro Luogotenente generale ne' reali dominj oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FRANCESCO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*,
DE MEDICI.

(N. 50)

DECRETO *che stabilisce l'alternativa nell'annuale pubblica esposizione delle opere di belle arti, e delle manifatture.*

Napoli 2 marzo 1827.

FRANCESCO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Visto il nostro decreto del dì 14 di settembre 1825, col quale fu disposto che dovesse nel dì 4 di ottobre di ciascun anno aver luogo la pubblica esposizione delle opere di belle arti ;

Considerando che nello spazio di un anno solo non è presumibile che gli artisti sieno in grado di esporre opere nuove e corrispondenti alla nostra aspettativa ;

Considerando che ugualmente dee dirsi della pubblica esposizione delle manifatture, solita a farsi nel dì 19 di agosto di ciascun anno ; giacchè le medesime pure han bisogno di tempo per conoscersene il progressivo miglioramento ;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Casa reale, e del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. Tanto la pubblica esposizione delle opere di belle arti, quanto quella delle manifatture avranno luogo nel dì

quattro di ottobre, ma alternativamente, cioè in un anno la prima, e nel seguente l'altra, onde abbiano gli artisti ed i manifatturieri tempo sufficiente ad applicarsi a migliorare le cose già esposte, e esporne delle altre nuove.

2. Il quattro ottobre del venturo anno 1828 vi sarà la esposizione delle manifatture; il quattro ottobre 1829 vi sarà quella delle belle arti; e così continueranno ad alternare per gli anni successivi, dispensando per lo corrente anno all'una ed all'altra esposizione.

3. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Casa reale ed il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni sono incaricati, ciascuno nella parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FRANCESCO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*, DE MEDICI.

(N. 51)

DECRETO portante delle disposizioni onde assicurare la proprietà delle opere d'ingegno agli autori di esse.

Napoli 5 febbrajo 1828.

FRANCESCO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto il parere della Consulta generale del regno;

Volendo assicurare la proprietà delle opere d'ingegno agli autori di esse;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DÈCRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. Gli scrittori in ogni materia , i compositori di musica, i pittori , i scultori , gli architetti ed i disegnatori originali , godranno nella durata della loro vita del dritto esclusivo di pubblicare e spacciare gli esemplari delle loro opere nel territorio del regno delle Due Sicilie.

2. Le loro vedove, se vissute in società di beni o di acquisti, continueranno nello esercizio dello stesso dritto anche a vita; e gli eredi pel termine di trent'anni dal dì della morte dell'autore, ovvero pel sopravanzo del termine dopo la morte della vedova.

3. Potranno gli autori cedere altrui la loro proprietà , ed anche l'esercizio di tali dritti delle vedove e degli eredi: le une e gli altri le ragioni che perverranno a conseguire.

4. Le nostre precedenti disposizioni intorno alle copie di ciascuna produzione da darsi agli stabilimenti pubblici, restano nel loro pieno vigore.

5. I contravventori al disposto dal presente decreto restano soggetti alle disposizioni delle leggi penali.

6. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia , il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, ed il Consigliere di Stato nostro Luogotenente generale ne' reali dominj al di là del Faro, sono incaricati , ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FRANCESCO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*, DE MEDICI.

(N. 52)

DECRETO *col quale approvasi il piano organico della segreteria della Commissione di pubblica istruzione in Sicilia.*

Portici 12 giugno 1828.

FRANCESCO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Luogotenente generale nei reali dominj oltre il Faro ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni.

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Il piano organico della segreteria della Commissione di pubblica istruzione è approvato secondo l'annesso notamento.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ed il nostro Luogotenente generale ne' reali dominj oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FRANCESCO. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato DE MEDICI.*

PIANO organico della segreteria della Commissione di pubblica istruzione, colla distribuzione de' soldi secondo l'assegnamento di once 450 annuali.

De' 12 di giugno 1828.

SOLDO

	MENSUALE		ANNUALE
	Once	Tarl	Once
Il cancelliere della regia Università di Palermo sarà addetto alla direzione e sorveglianza della segreteria della Commissione suddetta senza soldo.			
Un vicesegretario per la corrispondenza col Governo, colle regie Università, e coll'Accademia Carolina di Messina col soldo di once sette al mese »	7	»	84
Altro per la corrispondenza relativa alle scuole dell'isola, e coll'incarico dell'archivio collo stesso soldo »	7	»	84
Un ufficiale di prima classe col soldo di once quattro e tarì venti al mese »	4	20	56
Altro collo stesso grado e soldo »	4	20	56
Un ufficiale di seconda classe col soldo di once tre al mese »	3	»	36
Altro collo stesso grado e soldo »	3	»	36
Un ufficiale di terza classe col soldo di once due al mese »	2	»	24
Un usciere col soldo di once tre al mese »	3	»	36
Per generi di scrittojo once due al mese »	2	»	24
Per ispese imprevedute oncia una e tarì cinque al mese »	1	5	14
Totale, once. »	37	15	450

Approvato: Portici, il dì 12 di giugno 1828. Firmato, FRANCESCO. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato, DE MEDICI.

(N. 33)

DECRETO *che diminuisce il numero delle piazze franche nei licei e collegj, del pari che la somma stabilita per quelle a pagamento.*

Napoli 27 settembre 1828.

FRANCESCO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Volendo che un numero maggiore di famiglie de' nostri sudditi possa profittare del beneficio della istruzione che si dà ne' nostri licei e collegj, diminuendo la somma stabilita per le piazze a pagamento;

Considerando che ciò non può altrimenti ottenersi, se non che rinunziando Noi in gran parte alla facoltà riserbataci di concedere le piazze gratuite, al che volentieri siamo condiscesi per lo bene de' nostri sudditi, e per facilitare la istruzione della gioventù;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. È confermata la nostra risoluzione del dì 9 di febbrajo 1825, colla quale tutte le piazze franche de' licei e collegj furono ridotte a mezze piazze franche.

2. Il numero delle piazze franche che col decreto del dì 20 di giugno 1820 ci riserbammo di concedere di nostro

benepiacito alle famiglie de' nostri sudditi che ne avessimo creduto meritevoli, è ridotto ad una quarta parte soltanto.

In conseguenza di ciò le mezze piazze franche che sono riservate alla nostra concessione, rimangono ridotte nel liceo del Salvatore a venticinque; negli altri licei a dieci per ciascuno; e ne' collegj ad otto per ognuno.

3. La pensione per gli alunni a pagamento in tutti i licei e collegj regj sarà indistintamente ridotta a ducati sei mensuali, e la mezza pensione per gli alunni a mezza piazza franca a ducati tre mensuali.

4. La disposizione contenuta nell'articolo precedente comincerà ad avere il suo effetto per ciascun liceo e collegio subitochè il numero delle piazze e mezze piazze franche che si trovano concesse, sarà ridotto a quello espresso nell'articolo secondo.

5. Pe' collegj provinciali di Chieti, di Molise e di Monteleone ci riserbiamo di prendere le analoghe determinazioni, dopochè si saranno avuti i convenienti schiarimenti.

6. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Firmato, FRANCESCO. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato, DE MEDICI.

(N. 54)

DECRETO col quale si dichiara che le traduzioni di qualunque opera , tranne alcuni casi , non debbano esser soggette a privativa.

Napoli 20 marzo 1829.

FRANCESCO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Visto il decreto del dì 5 di febbrajo 1828 , col quale è stato assicurato il dritto di privativa agli autori di opere d'ingegno ;

Veduto il parere della Consulta generale del regno ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Le traduzioni di qualunque opera non sono comprese nel disposto coll'articolo primo del nominato decreto.

2. Ci riserbiamo , a seconda de' casi particolari , ed in veduta della qualità ed importanza di qualche traduzione , di accordare la privativa per quella durata di anni che a Noi sembrerà conveniente.

3. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia', il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, ed il Consigliere di Stato nostro Luogotenente generale de' reali dominj al di

là del Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FRANCESCO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*, DE MEDICI.

(N. 55)

DECRETO *che stabilisce il locale della reale accademia Carolina di Messina per lo insegnamento delle dimostrazioni anatomiche.*

Napoli 20 marzo 1829.

FRANCESCO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Visto l'articolo 5 delle istruzioni approvate con nostro decreto de' 21 di agosto 1825 per lo stabilimento nella reale accademia Carolina di Messina delle tre cattedre di ostetricia, di anatomia e di clinica cerusica, col quale fu prescritto che le dimostrazioni anatomiche debbano farsi in quell'ospedale civico;

Considerando che per le manifestazioni fatte dalla deputazione della suddetta accademia, manca nell'ospedale suindicato un luogo acconcio e ben disposto all'uopo suddetto, e che questo all'incontro ritrovasi nell'accademia medesima;

Considerando altresì che maggior convenienza vi sia che gli studenti apprendano la pratica della scienza nel luogo stesso dove se ne legge la teoria, senza essere obbligati a recarsi in due siti diversi con pregiudizio del buon ordine e della sorveglianza su' medesimi;

Visto il rapporto del nostro Luogotenente generale nei reali dominj oltre il Faro;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. L'articolo 5 delle istruzioni approvate con nostro decreto de' 21 di agosto 1825 per lo stabilimento nella reale accademia Carolina di Messina delle tre cattedre di ostetricia, di anatomia e di clinica cerusica nella parte che prescrive di farsi le dimostrazioni anatomiche in quell'ospedale civico, rimane rivotato : e resta stabilito che le dimostrazioni suddette debbano farsi nel locale della reale accademia medesima , dovendo l'ospedale suddetto apprestare i cadaveri che saranno domandati dal professore della cattedra.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, ed il nostro Luogotenente generale ne' reali dominj oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FRANCESCO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*, DE MEDICI.

(N. 56)

DECRETO *risguardante la dotazione del secondo educandato REGINA ISABELLA BORBONE, e l'accrescimento del numero delle piazze in esso stabilite.*

Napoli 1 maggio 1829.

FRANCESCO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Avendo destinato la *signora Rosalia Prota* per direttrice del secondo educandato REGINA ISABELLA BORBONE, e non esistendo perciò ulteriormente la Casa di educazione che la medesima regolava nel locale di S. Francesco delle monache ;

Volendo accrescere la dotazione del detto secondo educandato, onde si renda suscettivo di accogliere quel maggior numero di donzelle che sia possibile ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE , e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Gli annui ducati ottocento che finora la provincia di Napoli ha corrisposto alla Casa di educazione diretta dalla *signora Rosalia Prota* , verranno versati a favore del secondo educandato REGINA ISABELLA BORBONE.

2. Il locale di S. Francesco con tutte le adiacenze del medesimo farà parte della dotazione del ridetto secondo educandato REGINA ISABELLA BORBONE.

3. La nostra real tesoreria continuerà a pagare al medesimo secondo educandato gli annui ducati mille centocinquantadue, che finora ha corrisposti per le piazze franche, che prima da Noi si concedevano nella Casa di educazione diretta dalla *signora Prota*.

4. La pensione di ducati nove mensuali per le alunne a pagamento nel secondo educandato REGINA ISABELLA BORBONE rimane confermata; e per conseguenza quelle alle quali concederemo la mezza piazza franca, dovranno pagare ducati quattro e grana cinquanta al mese.

5. Atteso l'accrescimento della dotazione che cogli articoli precedenti viene ad avere il secondo educandato suddetto, le mezze piazze franche nel medesimo non saranno più cinquantadue, ma rimangono aumentate fino al numero di novantadue.

6. Dalla nostra real tesoreria si continuerà a pagare la mensile gratificazione di ducati venti che ha corrisposto al *signor Gabriele Prota*, come pure l'altra mensile gratificazione di ducati venti che ha corrisposto alla *signora Rosalia Prota*; e vogliamo che a misura che scaderà alcuno de' mentovati assegnamenti, vada in aumento della dotazione del secondo educandato REGINA ISABELLA BORBONE.

7. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze, ed il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FRANCESCO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*, DE MEDICI.

(N. 57)

DECRETO *autorizzante il collegio de' PP. Gesuiti
ad aprire un convitto di giovani nobili.*

Napoli 12 giugno 1829.

FRANCESCO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduta la dimanda del Provinciale de' PP. Gesuiti ;
Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Il collegio de' PP. Gesuiti del Gesù nuovo è autorizzato ad aprire nel soppresso monastero di S. Sebastiano un convitto di giovani nobili.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Firmato, FRANCESCO. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato, DE MEDICI.

(N. 58)

*DECRETO portante lo stabilimento d' una scuola di agricoltura
pratica nel comune di Chieti*

Napoli 19 ottobre 1829.

FRANCESCO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto il parere della Consulta de' nostri reali domini di qua del Faro ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto segue :

ART. 1. Nel comune di Chieti è stabilito una scuola di agricoltura pratica, sotto la direzione e vigilanza di quella società economica , la quale somministrerà i fondi per lo mantenimento della scuola medesima.

2. Il professore di detta scuola sarà da Noi nominato sulla proposta che per mezzo dell' Intendente della provincia ne sarà fatta dalla società economica, cui incumberà di destinare il soldo competente.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto. In assenza di Sua Maestà il RE Mio Augusto Padre e Signore, *Firmato*, FERDINANDO *Vicario generale. Il Consigliere Ministro di Stato incaricato di far le veci di Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, MARCHESI TOMMASI,

(N. 39)

DECRETO *che prescrive d' acquistarsi dalla real Casa alcune altre porzioni di terreno esistente intorno alla basilica ed ai tempi di Pesto, per vie più conservare e garentire quei monumenti.*

Napoli 2 dicembre 1829.

FRANCESCO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduti i nostri decreti de' 7 di marzo 1825 e de' 25 di maggio 1826, co' quali fu ordinato di eseguirsi i lavori necessari per cingere di fossati la basilica ed i tempi di Pesto e fu stabilito il modo di soddisfarsi a *D. Angelo Forlano* e *D. Antonio Carducci* il prezzo di quella parte de' loro fondi, occorrente per la esecuzione di detti lavori, giusta le perizie dell'architetto del real sito di Persano;

Conoscendo la necessità di doversi acquistare le porzioni di terreno degli stessi *Forlano* e *Carducci* rimasto tra il perimetro di detti monumenti antichi ed i fossati, giacchè mettendosi a coltura tali porzioni di terreno da' privati, non potrà mai ottenersi la buona conservazione e custodia de' monumenti medesimi;

Veduta la perizia formata dallo stesso architetto del real sito di Persano in data de' 14 di novembre 1828, dalla quale si rileva che il terreno racchiuso da' fossati intorno alla basilica e ad uno de' tempi di Pesto appartiene a *D. Angelo Forlano*, ed è della estensione di maggio cinque e

passi salernitani quattrocentottanta ed un quarto , e del valore di ducati trecentotrentadue ed un grano ; e che il terreno racchiuso dal fossato intorno all'altro tempio appartiene a *D. Antonio Carducci*, ed è della estensione di un moggio e passi ottocotocinquandadue ed un terzo , e del valore di ducati novantasette e grana trentacinque ;

Veduto l'articolo 470 delle *leggi civili*;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Casa reale e degli Ordini cavallereschi ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. I terreni compresi nell'ambito de' fossi recentemente formati intorno alla basilica e a' due tempi di Pesto saranno acquistati per conto della nostra real Casa , onde que' monumenti siano messi in perfetto stato di conservazione e di custodia.

2. La direzione del real Museo Borbonico prenderà immediatamente possesso per mezzo dell' Intendente della provincia delle porzioni di terreno descritte nella perizia dell' architetto del real sito di Persano , redigendosene verbale per cautela delle parti.

3. Seguita tale operazione, verrà pagato a' rispettivi possessori il prezzo definito dal mentovato architetto , colle opportune cautele legali per garentia delle ipoteche forse esistenti , o di altre affezioni legali , ed in vista de' titoli di legittimità di possesso che dovranno esibire.

4. Qualora entrambi o alcuno di detti possessori , dopo la esibizione de' cennati titoli , non concorrerà all'apprezzo di sopra espresso, dovrà starsi alla perizia che ad istanza della parte opponente verrà eseguita per le vie giudizial-

rie e nelle forme prescritte dalla legge , senza che però il correlativo procedimento possa sospendere l' immediato possesso de' fondi, secondo che è stabilito nel precedente articolo 2 in favore della direzione del real Museo Borbonico.

5. I nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretari di Stato di Casa reale e di grazia e giustizia sono incaricati della esecuzione del presente decreto. In assenza di Sua Maestà il RE Mio Augusto Padre e Signore *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato incaricato di far le veci di Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, MARCHESE TOMMASI.

(N. 60)

DECRETO *per la revisione e censura de' libri che pervengono per mare*

Quisisana 29 agosto 1830.

FRANCESCO I ecc. *Re del Regno delle Due Sicilie*

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE , e DECRETIAMO quanto segue.

ART. 1. I capitani de' bastimenti che approdano ne' porti de' nostri domini al di qua ed al di là del Faro , saranno nell' obbligo di manifestare se portano libri sì ligati , che

sciolti , tanto se essi siano destinati pel luogo dello arrivo , che per altri.

Al momento che prendono pratica saranno nell' obbligo di fare immediatamente sbarcare in dogana tutti i libri, non esclusi quelli dichiarati per transito.

2. Qualora dopo la pratica , e dopo di essersi sbarcati i libri se ne trovassero altri a bordo, questi saranno sottoposti alla confisca, ed il capitano assoggettato ad una multa non minore di ducati venti, nè maggiore di ducati cento.

3. Tutti i libri subiranno l' esame de' revisori , giusta le disposizioni in vigore ; e de' libri dichiarati per transito da' capitani non saranno restituiti per la riesportazione nei casi permessi dalla legge , che que' soli che verranno rilasciati dalla censura.

4. I negozianti di libri ed i particolari ancora nel dare la dichiarazione in dettaglio dovranno precisare la classifica delle opere che compongono i volumi da essi dichiarati.

La mancanza della classifica delle opere sarà considerata come una mancanza di dichiarazione in dettaglio.

5. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze , ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato* FRANCESCO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri.* *Firmato*, MARCHESE TOMMASI.

(N. 61)

DECRETO per la dotazione del collegio di Avellino, e per la distribuzione di diciotto mezze piazze franche a' comuni di quella provincia.

Napoli 28 settembre 1830

FRANCESCO I ecc. *Re del Regno delle due Sicilie*

Vedute le nostre sovrane risoluzioni su i voti del Consiglio provinciale di Principato ulteriore dell' anno 1818 ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE , e DECRETIAMO quanto segue.

ART. 1. La dotazione del collegio di Avellino nel Principato ulteriore si comporrà da ducati quattromila annui sul fondo comune provinciale addetto alla pubblica istruzione, e dal ratizzo di ducati tremila su i seguenti comuni della provincia medesima :

Avellino	Duc. 1000
Forino	» 150
Cervinara	» 150
Atripalda	» 100
Montesarchio	» 150
Serino	» 50
Monteforte	» 30
	Duc. <u>1630</u>

	Duc. 1630
S. Martino valle caudina	» 70
Montefalcione	» 30
Ariano	» 60
Vallata	» 100
Bonito	» 50
S. Angelo Lombardi	» 60
Volturna	» 100
Andretta	» 80
Calitri	» 70
Rocchetta S. Antonio	» 70
Carbonara	» 60
Bisaccia	» 460
Frigento	» 60
Morra	» 50
Lacedonia	» 50
	Duc. <u>3000</u>

2. I naturali de' soprannotati comuni avranno diritto esclusivo a diciotto mezze piazze, le quali saranno distribuite nel seguente modo :

Avellino	N.° 6
Forino	1
Cervinara	1
Montesarchio	1
Atripalda	1
Vallata	1
Vulturara	1
Bisaccia	<u>2</u>
	N.° 14

*

		Riporto N. 14
Ariano	}	1
Carbonara		
Rocchetta S. Antonio		
Bonito	}	1
S. Martino		
Serino		
Monteforte		
Montefalcione	}	1
S. Angelo Lombardi		
Frigento		
Morra		
Andretta	}	1
Calitri		
Lacedonia		
Totale N.°		18

3. Le mezze piazze franche alle quali si trovano aver diritto più comuni cumulativamente , saranno godute da un solo di essi per ordine successivo.

4. La nomina de' candidati per ogni comune sarà fatta da' rispettivi decurionati per la prima volta , appena pubblicato il presente decreto ; ed in seguito , a misura che avranno luogo le vacanze. I requisiti saranno quelli stessi stabiliti pe' licei e collegi reali col nostro decreto de' 14 febbraio 1816.

Le nomine de' decurionati , esaminate dal Consiglio di Intendenza, saranno rimesse non più tardi del dì primo settembre al Ministro degli affari interni, che intesa la Giunta di pubblica istruzione, le presenterà alla nostra approvazione.

5. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FRANCESCO. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato, MARCHESE TOMMASI.

(N. 62)

*DECRETO approvante un piano di riforma e di aggiunzioni
a' regolamenti dell' accademia medica di Palermo*

Napoli 12 ottobre 1830

FRANCESCO I ecc. Re del Regno delle due Sicilie

Visto il rapporto del nostro Luogotenente generale nei reali domini oltre il Faro ;

Visto il parere della Consulta degli stessi reali domini oltre il Faro ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** , e **DECRETIAMO** quanto segue.

ART. 1. I regolamenti dell' accademia medica di Palermo sono riformati giusta il progetto annesso al presente decreto , da Noi approvato.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni , e' il nostro Luogotenente generale ne' reali domini oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FRANCESCO. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato , MARCHESE TOMMASI.*

PIANO di riforma e di aggiunzioni dell' *accademia medica di Palermo*

De' 12 di ottobre 1830

ART. 1. L' *accademia* avrà il titolo di *Accademia delle scienze mediche di Palermo*. Sarà suo dovere il coltivare non solo lo studio teorico e pratico della medicina, ma benanche i rami ad essa affini.

2. Essa avrà un presidente, un vicepresidente, un segretario perpetuo, un vicesegretario, un tesoriere, e quattro consultori: tali impiegati formeranno il Consiglio.

3. Il numero degli accademici sarà successivamente ridotto a quaranta soci ordinari, a quaranta corrispondenti nazionali, e ad un indeterminato numero di esteri. Gli accademici ordinari che passano a stabilirsi altrove, divengono corrispondenti; ed i corrispondenti che verranno a stabilirsi a Palermo, diverranno ordinari allorchè il numero di questi sarà incompiuto. I soci dell' antica *accademia medica* saranno considerati come i primi nel catalogo da farsi, e nelle promozioni onorevoli.

4. La durata delle cariche sarà biennale, tranne quella del segretario che sarà perpetua.

5. Sarà a libertà degli accademici il nominare a presidente di onore perpetuo un qualche professore per fama, per travagli accademici, e per età assai benemerito, il quale nelle adunanze occuperà un posto distinto; ma non facendo parte del magistrato, non avrà voce che negli affari di scientifico argomento.

6. Le cariche nello stesso soggetto non potranno essere

confermate che solo per un altro biennio , a maggioranza di voti.

7. Vi saranno due sedute ordinarie al mese , che si eseguiranno ne' giorni stabiliti , affinchè ciascun socio regoli i suoi affari in modo da non mancare , tranne i mesi di maggio e di ottobre ; e se qualche circostanza lo imporrà , se ne faranno delle straordinarie ad invito del presidente.

8. Gl' interessi dell' accademia e l' amministrazione de' suoi fondi sarà riposta nel Consiglio , il quale si radunerà a consulta tutte le volte che lo richiederà il presidente.

9. Il detto Consiglio sarà consultato dal Governo , se lo crede , per la sola scelta de' medici dell' ospedale grande , ed aggregati di S. Bartolomeo in Palermo.

10. La elezione degl' impiegati si farà segretamente ogni due anni ne' primi giorni di gennaio. Onde essere regolare una tale adunanza , dovranno intervenire almeno ventuno soci ordinari. Tutte le cariche , comprese anche quelle di segretario perpetuo e di presidente di onore , non potranno conferirsi che dagli ordinari a pluralità di voti ; ed in caso di parità , i concorrenti si metteranno in bussolo. Gl' individui componenti il Consiglio medico , dopo la loro elezione colle forme di sopra enunciate , per mettersi in esercizio dovranno ottenere l' approvazione del Governo.

11. L' ammissione degli accademici dovrà farsi dagli ordinari a maggioranza di voti , sopra una lista di candidati presentati dal Consiglio allorchè vaca una piazza: onde per essere socio bisogna aver dato prova di meriti , talenti e travagli utili alla medicina , e che sia di ottima morale e di esemplari costumi.

12. Nella elezione di qualunque siasi accademico , avrà la preferenza in parità di voti colui che avrà più lungamente servito l' accademia.

13. Il presidente regolerà l'adunanza, sottoscriverà tutto ciò che dovrà esser legale, nominerà le deputazioni e commissioni revisorie che all'uopo saranno credute necessarie dall'accademia, ed accorderà il permesso a quei soci che dovranno per qualche tempo allontanarsi. Il vicepresidente lo rimpiazzerà nella sua mancanza.

14. Il segretario sarà l'organo dell'accademia, regolarizzerà le sue firme e tutti gli atti, avrà cura dell'archivio, terrà tutta la corrispondenza ed il carteggio co' soci, regolerà le scritture, farà il processo verbale in ogni adunanza, e leggerà quello dell'adunanza precedente all'immediazione del presidente, preparerà le materie da trattarsi in ogni seduta, e sarà incaricato della esecuzione de' regolamenti accademici. Alla fine dell'anno farà una relazione in iscritto su' travagli accademici fatti nel corso di esso. Tale seduta sarà solenne e pubblica.

15. Il vicesegretario dividerà col segretario i travagli, ed in assenza ne farà le veci.

16. I quattro consultori che completeranno il Consiglio accademico, avranno voce deliberativa negli affari che riguardano l'accademia.

17. Tutti gli accademici si renderanno benemeriti con fare dono di oggetti e di libri appartenenti alle scienze mediche, e saranno obbligati di rimettere alla stessa le opere da loro pubblicate. Di tali opere si farà menzione in un catalogo biennale.

18. Gli accademici ordinari, i soli che avranno dritto alle cariche, alle nomine e deliberazioni, dovranno intervenire alle adunanze, e leggervi delle memorie. Colui che entrerà come ordinario, dovrà fare l'orazione funebre di quel membro ch'egli rimpiazzerà. Coloro degli ordinari

che non faranno travaglio alcuno, e che per un anno intero mancheranno senza addurre un giusto motivo passeranno ad esser onorari. Quelli però fra gli ordinari che per età e per grandi affari richiederanno il ritiro, saranno considerati come ordinari anziani, e nel loro posto subentrerà un altro più attivo.

19. Gli onorari prenderanno parte con voce deliberativa solo nelle discussioni scientifiche, non così però in materia di elezioni o amministrazioni. Essi saranno tenuti a farsi assiduamente vedere, e far noti i loro travagli. Tra i quaranta soci onorari saranno compresi alcuni di questa capitale che coltivano o professano la chimica e la botanica.

20. I corrispondenti nazionali ed esteri dovranno anche essi co' loro travagli contribuire al decoro dell' accademia; e quantevolte si troveranno a Palermo, ne faranno intesi il presidente ed il segretario, e godranno gli attributi di onorari. Anche fra i soci corrispondenti potranno essere inclusi individui che coltivano e professano la chimica e la botanica.

21. I soci che vorranno leggere e far mostra di qualche travaglio, dovranno avvisare preventivamente il segretario con lettera, affinchè questi, di accordo col presidente, possa con altra lettera assegnar loro il giorno in cui ciò potrà aver luogo.

22. Niun socio prenderà la parola, senza averne pria ottenuto il permesso del presidente.

23. Coloro che non saranno accademici non onorari nè ordinari, potranno far leggere le loro opere o dal segretario, o da qualche membro dell' accademia, e così farsi ascrivere nella lista de' candidati.

24. Le memorie che si leggeranno dovranno essere se-

gnate dal rispettivo autore, e depositate nell' archivio. Il presidente intanto nominerà una Commissione di censori, che esamineranno tali scritti, e sceglieranno i più degni per essere stampati negli atti accademici.

25. Vi sarà adunanza solenne alla fine di ogni anno, in cui il segretario darà in iscritto il rapporto de' travagli accademici annuali, ed in questi saranno invitati tutti i medici della città ed i letterati.

26. Alla porta della sala accademica vi sarà un usciere, il di cui ufficio sarà di notare in un libro il nome de' soci che intervengono, ed avrà l' obbligo di passare al presidente mensualmente la nota di coloro che saranno mancanti.

Il segretario poi sarà in obbligo di rapportare ogni anno in una seduta straordinaria tenuta da' soli ordinari, il nome di quelli che per l' intero anno non saranno intervenuti alle adunanze, onde passarsi all' esecuzione di ciò che resta prescritto nell' articolo 18.

27. L' usciere avrà l' obbligo non che di assistere nelle sessioni accademiche per tutto ciò che occorrerà, ma benanche di accudire presso il presidente, il segretario ed il magistrato accademico, e di portare gli uffici a' membri dell' accademia, e di prestarsi a tutte le incombenze dategli dalla medesima.

28. Per incoraggiare i talenti e stimolare gli accademici a lavorare intorno agli oggetti di medicina, si proporrà dal magistrato accademico coll' approvazione dell' accademia una tesi che riguarda questa scienza, proponendosi il premio di una medaglia di once trenta a colui che fra i concorrenti avrà prodotto una memoria che sarà riputata la migliore.

Il magistrato accademico suggerirà per mezzo dell' Intendente al Luogotenente generale ad impetrare da S. M. un premio a colui che avrà prodotto un'opera rilevante in medicina, o inventato un processo non che degno di ammirazione, ma utile, o che in qualche pubblica occasione siasi reso benemerito della scienza nella professione medica, restando in arbitrio della M. S. accordarlo in quel modo che crederà più conveniente.

29. Per le deliberazioni di tali concorsi e promesse saranno scelte all' uopo delle particolari Commissioni prese dagli ordinari, ognuna delle quali avrà il suo relatore.

30. Qualora le circostanze lo permetteranno, dovrà farsi acquisto di giornali nazionali ed esteri di medicina, e tenerli nell'archivio, i quali uniti ad altri libri, formeranno il gabinetto letterario, aperto per tutti i soci, e per quegli alunni che otterranno il permesso segnato dal presidente e dal segretario. Direttore del gabinetto sarà il vicesegretario, ovvero uno de' quattro della consulta.

31. In caso di epidemia, l' accademia farà tutti gli sforzi onde animare i medici con zelo alla fatica, onde farsi esperienze chimiche e sezioni anatomiche; indi per mezzo della stessa farsene rapporto al Governo.

32. L' accademia dovrà prestarsi a tutti gl'incarichi che le saranno affidati dal Governo, e dovrà prestare ogni anno un lavoro medico sulle tavole sinottiche delle malattie che si sono osservate nell'ospedale grande, che le saranno periodicamente rimesse, o di altre malattie interessanti occorse in qualche parte dell' isola; dovendosi prendere special cura della statistica medica della Sicilia, opera la più interessante per l'umanità.

33. Rimangono in fine conservate tutte le disposizioni

contenute negli antichi regolamenti dell' accademia, le quali non vengono in collisione colle presenti istruzioni e colle leggi vigenti. Approvato : Napoli il dì 12 di ottobre 1830. *Firmato*, FRANCESCO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*, MARCHESI TOMMASI.

(N. 63)

REGOLAMENTO di servizio interno della regia Università degli studj approvato con ministeriale degli affari interni de' 2 dicembre 1819, ed altre disposizioni.

CIRCOLARE a' signori professori della reale Università degli Studj.

Napoli 4 novembre 1830.

SIGNOR COLLEGA.

La più gelosa attribuzione che S. M. il nostro Augusto Sovrano (D. G.) accorda alla Reale Università, è quella di conferire i gradi accademici. Il Corpo insegnante si rende con essa giudice e garante nel tempo stesso della istruzione che deve trovarsi in tutti coloro che sono chiamati all'esercizio delle diverse funzioni del viver civile.

Quanto più è decoroso per la Reale Università un tale attestato della Sovrana fiducia, tanto più dobbiamo esser gelosi a mostrarcene degni, e quindi esser diligenti a fare che gli esami diretti a conseguire i gradi accademici non

si riducano a mere formalità , ma corrispondano alla importanza del fine per cui essi sono disposti. Questo fine è doppio, cioè obbligare i giovani a fare gli opportuni studj, perchè possano venire approvati, ed assicurare ch'essi gli abbiano fatti, accordando loro l'approvazione.

Aprensosi il nuovo anno scolastico, ho voluto rammentare a ciascuno de' miei Colleghi, ma particolarmente ai Signori Decani e Cancellieri delle Facoltà ciò che per altro essi conoscono assai meglio di me, cioè che non si può mostrare abbastanza zelo , ed attenzione nel disimpegno degli esami Accademici. Ho creduto anche perciò necessario fare imprimere e distribuir loro il regolamento in vigore per gli esami anzidetti, affinchè possa tenersi sempre presente nella esecuzione. Ed avendone ottenuta l'opportuna autorizzazione, le dirigo quindi annesso alla presente Circolare un esemplare in istampa del detto Regolamento, pregandola a procurarne la più esatta osservanza. IL RETTORE *della Reale Università degli Studj Cav.* FRANCESCO MARIA AVELLINO.

REGOLAMENTO.

ART. 1. L'Aspirante, a qualunque grado dottorale voglia ascendere, dovrà munirsi di una carta distinta col nome di carta di ricognizione, ch'egli avrà appresso di se, e gli si darà dal Cancelliere della Regia Università.

2. Quante volte l'Aspirante si presenterà all'esame dimandando l'ascenso a' gradi maggiori, tante volte dovrà esibire alla facoltà la carta della sua ricognizione, che conterà alla medesima essere lui lo stesso.

3. In fronte di essa l'Aspirante scriverà il suo nome, cognome, età, patria, provincia, munito dell'autentica di un notajo certificatore, che ne certifichi il carattere, e la persona.

4. Questo primo atto di ricognizione prenderà il luogo della filiazione.

5. I Notaj Certificatori saranno nominati dalla Commissione della Pubblica Istruzione nella Capitale, e dall'Intendente nelle Provincie.

6. Le loro cifre per essere conosciute pienamente si vedranno affisse nella Cancelleria della Regia Università.

7. Tutti coloro che si trovano attualmente in impieghi, cariche, professioni tanto a Clero, quanto a Magistratura spettanti, senza essere muniti ancora delle Carte autorizzanti, non saranno obbligati secondo l'Artic. 3 ad essere così riconosciuti: il Governo gli riconosce allora; ed un semplice attestato della loro carica, o nomina varrà alla di loro ricognizione.

Un tipo della carta di ricognizione è nel fine del Rego-

lamento. Questa si dispenserà chiusa in un fodero per essere meno soggetta a logoramento.

8. L'ammissione di ogni Aspirante a ricevere i gradi dottorali in qualunque Facoltà, sarà detta matricola.

9. La Matricola si otterrà per l'iscrizione ad un libro, ch'esprimerà dell'Aspirante il nome, il cognome, l'età, la patria, la provincia, in fine la Facoltà di cui aspira ascendere ai gradi.

10. L'Aspirante non potrà essere ammesso, nè quindi iscritto, se non compiuti gli anni sedici.

11. Per quest'ammissione non si pagherà dritto alcuno, nè essa si otterrà per esame, nè porterà seco l'obbligo di assistenza alle Cattedre di quella Facoltà, di cui si aspira al grado.

12. I soli Aspiranti in Medicina saran tenuti ad un'assistenza di stretta obbligazione alle Cattedre della loro Facoltà.

13. L'Aspirante in Medicina iscritto ne' libri della Regia Università tre volte ripeterà la sua iscrizione, se cercherà tutti i gradi, e se cercherà montare a due soli, sarà due volte iscritto.

14. Ma la sua iscrizione perchè possa valere per requisito dovrà andar congiunta alla fede di assistenza munita delle firme de' Professori delle Cattedre, che appartengono al grado.

15. Le Fedi dunque di assistenza saranno tante, quante le iscrizioni.

16. A tutti gli Aspiranti a' Gradi Accademici il ruolo di esame in qualunque Facoltà si troverà aperto in Cancelleria appresso il Commesso a quella Facoltà.

17. Ogni novello Aspirante non potrà scriversi nel ruolo

di esame se non avrà prima esibita la sua carta di ricognizione, e se da essa non apparirà d'aver lui fatto deposito de' dritti di esame, e di aver esibite le fedì legali di battesimo, di moralità, di perquisizione.

18. Che se il giovane non sarà un novello Aspirante, la sua carta di ricognizione dovrà contestare ancora di aver subito l'esame in Belle lettere, e Filosofia: questo esame ch'è primo a tutti gli altri, si richiede come essenziale requisito per ascendere a' gradi dottorali nelle altre Facoltà.

19. Saranno eccettuati i compresi nell' Articolo 107 del Regolamento.

20. Che se il giovine aspirerà a' gradi dottorali in Medicina non potrà essere ascritto al ruolo di esame, se la carta di ricognizione non comproverà ancora d'esser lui un ascritto alle Cattedre di Medicina, e se esibita non avrà la fede di assistenza firmata da' Professori delle Cattedre, che riguardano il grado, cui egli aspira.

21. Le fedì di moralità, e di perquisizione, elasso l'anno, perderanno il loro vigore; e dovrà l'Aspirante nel bisogno provvedersi delle nuove tratte dal luogo del suo domicilio.

22. Di tai requisiti munito l'Aspirante, di buon carattere, e di propria mano scriverà il suo nome, e cognome ec. sì nel ruolo grande, come in una carta in istampa detta processo d'esame, ch'è fatta per presentarsi alla Facoltà affinchè l'Aspirante sia riconosciuto.

23. Per quanto numeroso sarà il ruolo degli ammessi agli esami, non più che quindici potranno essere in una volta esaminati, e questi saranno quelli appunto scritti nel processo di esame.

24. Tostochè il ruolo de' quindici sarà chiuso, il Diret-

tore della Cancelleria ne passerà avviso al Decano della Facoltà nel tenore seguente.

SIGNOR PROFESSORE DECANO.

Il Ruolo dell' esame degli Aspiranti nella sua Facoltà oggi è chiuso. Io glie ne dò avviso. La prego dunque d' indicarmi il giorno dell' esame, compiacendosi di apporlo quì sotto a mio regolamento. - Firmato. — IL DIRETTORE.

A questo avviso il Decano della Facoltà noterà il giorno, e sottoscriverà.

All' avviso del giorno la Cancelleria spedirà subito la Circolare a' Professori, e si affiggerà il cartello di avviso nella Regia Università.

25. Il Processo di esame in ogni Facoltà sarà uniforme, ed avrà un istesso dettato: quindi sarà stampato, e il tenore ne sarà il seguente.

« Oggi il dì . . . corrente . . . Milleottocento . .
« . . la Facoltà di . . . si è riunita ad oggetto di esame.
« I Professori intervenuti sono i sottoscritti. Ognuno degli
« Aspiranti di propria mano ha scritto il suo Nome, e Co-
« gnome. Il giudizio, che di ciascheduno di loro ha pro-
« nunziato la Facoltà è il seguente.

26. Ogni Facoltà non potrà tener seduta di esame, se non in un numero di Professori maggiore della metà.

27. La Facoltà non potrà mai venire alla discussione delle carte di esame divisa in più sezioni.

28. Ogni giudizio di esame orale si avrà per l'attestato solo de' Professori destinati per quell'esame.

29. Ogni esame orale richiederà la presenza, ed il giudizio di due Esaminatori.

30. Le Operazioni chimiche, le Chimico-Farmaceutiche il caso clinico, ed il cerusico richiederanno lo stesso.

31. Gli esami si terranno quattro volte al mese per ogni Facoltà.

32. In un giorno solo caderà l'esame, e la discussione di ciò, che si è scritto in esame.

33. Si aprirà l'esame alle otto della mattina, e si chiuderà alle undici. Si aprirà la discussione alle undici, e si chiuderà col finire di essa.

34. Il numero de' Professori componenti ogni Facoltà sarà diviso in due metà, escluso il Cancelliere, se il numero è dispari; escluso il Cancelliere ed il Decano, se pari.

35. L'aggiunta dunque del solo Cancelliere, o del Decano e del Cancelliere ad una delle due metà, la renderà preponderante sopra dell'altra; e quindi competente, ed idonea al giudizio, ed alla discussione. Costando dunque oggi la Facoltà Teologica di sei Professori, la Legale di nove, la Facoltà Medica di quattordici, la Fisica e Matematica di tredici, quella finalmente di Filosofia, e Letteratura di dieci, perchè ogni seduta di ciascheduna di queste Facoltà potrà esser valida alla discussione, converrà, che la prima costi di tre Professori, la seconda di cinque, la terza di otto, la quarta di sette, la quinta di sei.

36. Se dunque i Professori di ogni Facoltà ne' quattro esami mensuali alterneranno la loro assistenza alla discussione delle carte di esame, l'obbligo di questo servizio alla Regia Università prestato cadrà per ogni Professore due volte nel mese.

37. Le mancanze necessarie del Cancelliere della Facoltà saranno supplite dall'assistenza del più giovine Professore, siccome quelle di qualunque Professore saranno

compensate dal servizio, che gli presterà nel bisogno un Collega amico.

38. Dovrà ogni Cancelliere della Facoltà avere nell' esame un libro di riscontro, in cui esattamente noterà il giorno dell' esame, i quesiti, i nomi degli aspiranti, il giudizio riportato, i Professori intervenuti, d' ond' egli estrarrà, come per copia conforme il processo di esame, che cogli scritti discussi si rimetterà in Cancelleria.

39. Questi libri saranno vistati, ed in ogni pagina cifrati dal Rettore pria di consegnarsi a' Cancellieri delle rispettive facoltà.

40. Tostocchè essi saranno terminati, si rimetteranno da' Cancellieri della Facoltà al Direttore per riporsi nell' Archivio con darne ad essi de' nuovi per lo stess' oggetto.

41. Il giudizio, che riporterà la Facoltà di ogni esaminando dovrà apporsi non tanto accanto al di lui nome, e cognome, nel processo di esame, quanto sotto ogni scritto discusso coll' indicarne la data.

42. Adotteranno da oggi innanzi le facoltà un dettato più uniforme, e più sicuro ne' loro giudizi. Si varranno della voce *approvato* nel giudizio affermativo, e nel negativo della voce *rimesso* cioè ad uno, a due, a tre, a quattro mesi, secondo i diversi gradi d' insufficienza, che ha dimostrato lo Aspirante nell' esperimento, che si è fatto de' suoi talenti; laddove la voce *riprovato*, oltre del suscitarcì una trista idea, ce ne darà sempre una confusa.

43. I quesiti non saranno nè molto difficili, nè molto facili, ma solubili.

44. Quei che verranno all' esame per una materia avran tutti un istesso quesito.

45. Due quesiti soli si daranno al concorrente per ogni

esame; ed allora gli si darà un terzo quando non resterà che un solo (come accade in Medicina) a completare l'esame del grado.

46. La soluzione de' quesiti non si eseguirà altrove, che nel luogo dove saranno dati, presente sempre il Cancelliere.

47. E perchè i quesiti non sieno scritti nel momento, che va ad aprirsi l'esame, sarà necessario adottare un sistema, che assicuri la Regia Università, in così difficile operazione.

48. Ogni facoltà avrà a se per uso di esame una silloge di quesiti.

49. Si verseranno i quesiti nelle teorie le più ricevute e nelle più sode dottrine.

50. Il numero de' quisiti per ogni materia, per poterla in certo modo abbracciar tutta, non sarà minore di cento.

51. Ogni Silloge de' quesiti sarà scritta in Latino o in Italiano, in conformità del Regolamento.

52. Cinque saranno le Sillogi, una per Facoltà, ognuna in tre parti divisa secondo i tre gradi.

53. Il titolo di esse sarà a tutte comune, la differenza sola nel titolo sarà il nome della facoltà. Il titolo potrà esser questo: « *Sylloge quaesitorum ad academicos gradus assequendos in re medica solvendorum.* »

54. Fintantocchè l'esposto progetto non sarà ammesso, ed eseguito, le facoltà adotteranno il metodo di aprire un testo.

Il Testo dovrà essere approvato da tutta la Facoltà, coll'autorità e col consenso del Rettore.

55. Gli atti di esame saranno semplicissimi, ed avranno senz'alterazione una pratica costante in tutte le Facoltà.

56. Al giorno, ed all'ora stabilita dell'esame il Cancelliere della Facoltà si condurrà nella Regia Università alla Cattedra destinata all'esame.

57. All'arrivo suo e de' Professori in numero, secondo l'articolo 34, il Cancelliere, o il Commesso della Facoltà accompagnato dal Bidello usciere presenterà alla Facoltà il testo, il processo di esame, dove ognuno de'quindici ha scritto di propria mano il suo Nome e Cognome, e con questo presenterà ancora le carte delle loro ricognizioni.

58. Il secondo atto di esame sarà la ricognizione degli esaminandi. Essi dal Bidello Usciere saran chiamati, e presentati alla Facoltà. La ricognizione di ciascun di loro consisterà nel confronto, che farà la Facoltà de'Caratteri esprimenti il nome, il cognome, l'età, la patria, la provincia d'ognuno nella carta di ricognizione co' caratteri esprimenti lo stesso nel processo di esame.

59. Questa ricognizione sarà antecedentemente eseguita ancora nella Cancelleria dal Direttore e dal Cancelliere, secondo si presenteranno gli esaminandi a scrivere i loro nomi nel processo di esame.

60. Nel caso di difformità, il Cancelliere ne renderà informato immediatamente il Direttore, il quale ne prenderà conto col passarne subito l'avviso al Rettore.

61. Quegli esaminandi, che non si troveranno a questo atto, saranno esclusi dall'esame, e potranno essere in loro vece ammessi altri Aspiranti fino al numero di quindici.

62. Le verifiche delle carte costituenti qualunque processo verbale in ogni facoltà si faranno dal Cancelliere della detta Regia Università sotto la dipendenza, e col Visto del Direttore.

63. Le verifiche personali degli Aspiranti a' gradi Dotto-

rali saranno della Facoltà e della Cancelleria , sotto la dipendenza del Direttore.

64. Il terzo atto di esame sarà l'apertura del Testo , che si eseguirà da uno degli Aspiranti in due luoghi, se uno sarà il quesito, se due, si aprirà il testo in tre luoghi. La scelta poi de'quesiti nelle aperte pagine, perchè non possa nascer contesa tra gli aspiranti per essa, si farà dal Decano, ed in sua assenza dal Cancelliere.

65. I giovani si allogheranno divisamente; i quesiti si detteranno a chiara voce: il Commesso della Facoltà gli trascriverà sul processo di esame, e partirà.

66. All'esecuzione di questo lavoro dovrà essere presente il solo Cancelliere della Facoltà, all'atto della ricognizione, ed all'apertura del testo il Cancelliere, e due Professori: alla discussione finalmente un numero di Professori maggiore della metà.

67. Terminati gli scritti le carte passeranno ad essere discusse dalla Facoltà sempre nel numero prescritto. La discussione si farà con esattezza.

68. Gli scritti discussi insieme colle carte di ricognizione, e col processo di esame involto in carta, e suggellato si rimetteranno al Direttore per lo Bidello usciere.

69. Il Direttore esaminata la regolarità di questa pratica, passerà al Cancelliere gli scritti discussi, ed il processo di esame; da cui il Commesso alla facoltà n'estrarrà copia, formandone un Albo, ed affigendolo in Cancelleria.

70. I nomi de'rimessi non saranno scritti nell'albo, ma si passeranno in silenzio; le loro carto però esistenti in Cancelleria faran parte de'processi verbali.

71. Dietro queste operazioni, nel caso che l'esame del grado sarà completo, a richiesta dell'approvato si spediranno le filiazioni per le carte autorizzanti.

Della Cancelleria, e dell' Archivio.

72. La Regia Università degli Studj avrà una Cancelleria, ed un Archivio. La Cancelleria ripete dagli Aspiranti i requisiti di idoneità per disporli a ricevere i gradi dottorali a norma che il Regolamento prescrive: e l'Archivio ne conserva per ogni futuro tempo i documenti a tal oggetto richiesti.

73. La Cancelleria avrà un Direttore, un Cancelliere, un numero sufficiente di Commessi, e due Bidelli Uscieri.

74. Il Direttore sarà nominato da S. M.

75. Sarà il suo carico invigilare all'osservanza del Regolamento nella pratica che terranno le Facoltà, e la Cancelleria per la collazione de' gradi, e dell'inosservanza passare avviso al Rettore, e comunicare con lui.

76. Il Cancelliere dipenderà dal Direttore in tutti gli affari concernenti la Cancelleria. L'uno e l'altro dipenderanno dal Rettore.

77. Le attribuzioni del Cancelliere saranno quelle, che il Direttore vorrà accordargli.

78. Ogni plico, che verrà in Cancelleria dal Rettore passerà al Direttore, e da lui al Cancelliere.

79. Il dettato di questa corrispondenza sarà notabile per decenza, chiarezza, e brevità.

80. Il Direttore destinerà un Commesso, che sarà adetto al Registro. Il Registro sarà diviso per Facoltà, ed ogni Facoltà per gradi. Il Registro sarà doppio ancora, Registro di esame, e di carte autorizzanti. Vi sarà una riforma nel registro per legge di archivio necessaria, e tutta sarà a carico di questo Commesso.

81. Lo stesso Commesso sarà incaricato, se il Direttore lo crede, della verifica de' privilegj antichi ai quali vorrà apporsi il visto, e di quelli, de' quali si chiede il duplicato; e terrà un esatto registro degli uni, e degli altri.

82. Due saranno i Commessi alle Facoltà, l'uno incaricato delle tre, Belle Lettere, Medicina, e Teologia, e l'altro delle due, Scienze Fisiche e Matematiche, e del Dritto.

Il Commesso ad una Facoltà avrà appresso di se il ruolo di esame sempre aperto in quelle Facoltà, a cui è commesso; ed un esatto registro de' processi di esame.

Tutte le altre carte, che verranno nelle mani de' Commessi, saranno presentate al Sig. Direttore, e da questo saranno passate al Cancelliere a loro tempo. Una rimessa di carte si dirà in Cancelleria, tutte quelle carte, che appartengono ad un grado, e lo completano. Quindi tante saranno le rimesse di carte, quanti saranno i gradi.

Sarà inoltre obbligo del Commesso assistere agli atti di esame, affiggere l'albo degli approvati in Cancelleria, spedir circolari, e biglietti di avviso a' Professori, trascriver lettere, ed ogni altro carico che gli verrà ingiunto dal Direttore.

83. L'assistenza ordinaria di tutt' i Commessi sarà in ogni stagione dalle otto di Spagna fino alle due pomeridiane.

84. Il soldo de' Commessi sarà fissato in proporzione dell'abilità, attività, e zelo sopra rapporto del Sig. Direttore al Rettore della Regia Università, e da questo al Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione, il quale ne provocherà la Ministeriale approvazione.

85. I Bidelli Uscieri saran due col carico del servizio della Cancelleria; l'uno col posto stabile alla porta del Direttore, l'altro a quella del Cancelliere.

L'uno di essi sarà principalmente incaricato di tutto ciò, che riguarda esame, e l'altro addetto al Banco, ed a finalizzare le carte autorizzanti.

Tutto il servizio della Cancelleria sarà in comune a loro carico. Nel caso di poca fede, ed onestà, o di mancanza di servizio saranno essi dimessi da' loro impieghi, e sostituiti dagli altri.

86. Il servizio di esame si presterà dal ceto de' Bidelli in giro, e per settimana.

I Bidelli Uscieri non saranno obbligati a questo servizio.

Il Bidello di esame prenderà il suo posto alla porta della Cattedra, ove si terrà esame, e sarà colà a porte chiuse sino a tanto, che i Professori terminato l'esame ne saranno usciti. Sarà proibito al Bidello di esame di metter piede nella Cattedra di esame per qualunque siasi pretesto, eccetto quando gli si farà segno col campanello dal Decano, o dal Cancelliere, ed allora dalla porta della Cattedra ne riceverà il comando. Nel caso che gli si voglia comunicare cosa segreta potrà avvicinarsi al Professore. In questo servizio s'invigilerà attentamente sulla di loro condotta.

Dell' Archivio.

87. La Regia Università degli Studj avrà un Archivio.

Il Direttore della Cancelleria sarà Direttore di esso.

88. L'Archivio sarà diviso in due, in Archivio della Cancelleria, ed in Archivio dell'Università strettamente preso.

89. L'Archivio della Cancelleria sarà diviso in antico, e nuovo. L'antico conterrà le carte degli aboliti Collegj del

Principe di Avellino, di Salerno, e del Protomedicato, trasmesse alla Regia Università, e passate in suo dominio.

90. L'epoca del nuovo comincerà dalla istallazione della Regia Università nell'anno 1812 sin oggi.

91. La mancanza di un Regolamento di ordine per la Cancelleria sino a quest'epoca darà motivo a fare un'altra distinzione di questo nuovo Archivio, cioè in Archivio di primo, e secondo registro.

92. Tutt'i novelli aspiranti, i cui processi verbali han cominciato a formarsi dal 1 agosto corrente anno in poi, saranno numerati nel secondo registro.

93. Tutti gli aspiranti poi, le cui carte furono presentate in Cancelleria dalla istallazione della Regia Università sino al 1 agosto 1819 saranno numerati nel primo registro.

94. Il secondo registro sarà diviso per Facoltà, ed ogni Facoltà partita ne' gradi di Baccellieri, Licenziati, e Laureati.

95. Sarà necessario ancora per quanto sia possibile, che si porti questo stess'ordine nelle carte di primo registro.

96. Oltre le addotte divisioni tutt'i processi verbali dell'uno, e dell'altro registro saranno divisi in centurie.

La centuria sarà un protocollo di cento verbali dello stesso grado dottorale in una Facoltà.

La centuria porterà in fronte l'anno, ed il mese quando comincia, e l'anno, ed il mese quando termina.

Con questo numero riuscirà assai facile il conoscere in un'occhiata non solo quanti processi verbali esistono in Archivio per tutte le Facoltà, ma quanti per ogni Facoltà, e per ogni grado.

97. L'Archivio nuovo avrà un indice generale in ordine alfabetico secondo il cognome degli Aspiranti.

Accanto al cognome e nome di ogni Aspirante si vedranno tre note, la prima sarà una delle prime cinque lettere dell'Alfabeto; queste indicheranno le cinque Facoltà secondo l'ordine dato ad esse nell'Articolo 35. di questo regolamento. A indicherà la Facoltà Teologica, ed *E* le Belle Lettere.

La seconda nota sarà un numero romano, che indicherà la centuria; e la terza nota finalmente sarà il numero arabico, che additerà qual numero ottiene nella centuria il processo verbale di quell'Aspirante, di cui si va in cerca.

98. Il Direttore dell'Archivio dovrà essere occupato a metter in ordine, e dar registro alle carte, che appartengono all'interno della Regia Università, come corrispondenze, concorsi, sedute Decanali, elezioni di Rettorato.

99. Il Rettore proporrà la spesa necessaria per la prima istallazione dell'Archivio. *Il Presid. della Comm. di Pubb. Istruz. Firmato, PRINCIPE DI CARDITO. Approvato, NASELLI.*

*Articoli addizionali approvati con Ministeriale
de' 17 dicembre 1825.*

ART. 1. Gli aspiranti nell'esame faranno semiccerchio, e si collocheranno l'uno distante dall'altro in modo, che non possano suggerirsi alcuna cosa tra loro. Il Cancelliere della Facoltà dovrà tenerli dirimpetto.

2. Ogni facoltà fisserà i gradi di dottrina, che un aspirante dovrà dimostrare per essere approvato al grado Accademico dimandato, e nella discussione del suo esame determinerà se egli ne abbia dimostrati più, e quanti essi sieno.

3. Terminata la discussione il Cancelliere della Facoltà rimetterà al Rettore immediatamente colla chiave la cassetta dove sono riposti gli scritti degli esaminati per darsi sollecito corso agli esami, che vengono approvati.

4. Il Rettore trasmetterà ogni settimana al Presidente della Regia Università, e della Giunta di Pubblica Istruzione copia de' processi di esame formati secondo è prescritto nell' art. 25 del Regolamento di servizio interno della Regia Università degli Studj.

**Art. 6 delle Dilucidazioni sul Regolamento de' gradi Dottorali approvate con Ministeriale de' 26 marzo 1817.*

I documenti che un impiegato deve presentare in Cancelleria sono, una fede di battesimo, ed una fede di essere in carica dell' autorità, cui è subordinato.

Decreto Reale de' 15 giugno 1821.

Coll' articolo 2 fu disposto, che gli studenti, oltre i soliti documenti, debbono esibire pel conseguimento dei Gradi Accademici, una fede di assistenza alle Congregazioni di Spirito per loro stabilite.

Si noti però, che per disposizione del sig. Rettore della Regia Università degli Studj del 1830 approvata dal sig. Presidente della R. Università medesima e della Giunta di Pubblica Istruzione, le dette fedì valgono per quattro mesi, e debbono contenere la spiegazione di avere lo studente assistito alla Congregazione almeno per quattro mesi continui.

*Articoli addizionali approvati con Ministeriale
de' 25 ottobre 1826.*

ART. 1. Gli Aspiranti a' gradi Accademici riprovati la prima volta potranno ritornare agli esami dopo tre mesi dal dì della riprovazione, la seconda volta dopo sei mesi, e la terza dopo un anno compiuto.

2. Sono eccettuati dalla disposizione dell'art. precedente gli Aspiranti a' gradi Accademici nella Facoltà di belle Lettere e Filosofia, i quali riprovati la prima volta potranno ripresentarsi agli esami dopo sei mesi, e la seconda volta dopo un anno, sempre a contare dal dì della riprovazione.

Regolamento da osservarsi per la spedizione delle Carte autorizzanti, approvato con Ministeriale de' 9 gennaio 1828.

ART. 1. Le filiazioni degli Aspiranti si formeranno in Cancelleria nel giorno precedente alla giornata di posta, e niuna ne potrà essere trascurata per quelli che hanno adempito al pagamento de' dritti, ed a tutt' altro, senza che nel giorno di posta possano formarsene delle altre. Il Cancelliere e l'Ufficiale incaricato saranno solidalmente responsabili dell' esecuzione.

2. Nel giorno di posta tutte le lettere contenenti le dette filiazioni s'invieranno al Presidente in un plico separato coll'epigrafe spedizione di carte autorizzanti, accompagnate da un notamento.

3. Le copie di Verbali di esame da ora in poi saranno anche vistate dai Cancellieri delle Facoltà, e le stesse terranno luogo de' certificati praticati finora, i quali reste-

ranno in vigore pe' soli esami clinici, ed a voce: beninteso, che nelle lettere contenenti le dette filiazioni debbano essere indicate tutte le circostanze, che s'indicavano nei certificati.

4. Il Presidente disporrà la spedizione delle carte secondo il numero d'ordine delle lettere, e saranno quindi inviate alla Università anche tutte unite col corrispondente notamento in un cassetto chiuso a due chiavi delle quali una rimarrà nella Presidenza, e l'altra nella Università.

5. Pervenute le carte all'Università saranno verificate e cifrate da chi ne ha l'incarico, indi si registreranno, ed il Cancelliere colla sua firma ne assicurerà il registro. Dopo di ciò saranno inviate al Presidente per la sua firma, e per quelle del Segretario generale collo stesso notamento ricevuto, e saranno in seguito rimesse, sempre tutte insieme, e chiuse nel cassetto, alla Cancelleria, dove si conserveranno divise per Facoltà.

6. In ogni Lunedì o Giovedì giuridico della settimana i Decani si porteranno a firmare le carte autorizzanti delle rispettive Facoltà; e facendo alcuno annunziare di essere legittimamente impedito, il Rettore farà supplirlo dal Professore più anziano a norma dell'art. 36 degli statuti, acciò non fosse mai permesso di mandarsi carte autorizzanti per le case de' Decani, nè verbali di esami scritti per le case de' Cancellieri delle Facoltà.

7. Adempite di firme le carte, lo stesso notamento che le ha accompagnate si copierà, e si affiggerà nel pianterreno della Regia Università per notizia degli aspiranti onde presentarsi a dare il giuramento in mano del Rettore, il quale anche in ogni Lunedì o Giovedì giuridico sarà nella Regia Università per ricevere i giuramenti ed apporre la

sua firma, alle carte autorizzanti, e nel caso di malattia sarà supplito dal Decano della Facoltà Teologica, ch'è il Vice-Rettore di dritto.

8. I trasgressori a quanto è prescritto nel presente Regolamento, se sono impiegati della Cancelleria saranno per la prima volta sospesi, e privati di soldo per un mese; in caso di recidiva si farà rapporto per la destituzione: ma se sono il Rettore, od i Professori, o l'uno e gli altri, si rassegnerà l'occorrente a S. E. il Ministro Segretario di Stato degli affari Interni.

9. La consegna delle carte autorizzanti si farà dal Cancelliere dell'Università anche in ogni Lunedì, o Giovedì giuridico, e quelli che se le riceveranno ne sottoscriveranno ricevo in un libro, che terrà il Cancelliere a tale oggetto, il quale apporrà di sua mano la data del giorno della consegna, e sottoscriverà in piedi delle firme de' consegnatarj per chiusura della giornata.

10. Solo il Presidente potrà fuori delle giornate prefisse prescrivere qualche atto o di firme, o di giuramento, o di consegna per sollecitare la carta a qualche distinto personaggio, o per qualche urgente necessità.

Fine del suddetto Regolamento.

(N. 64)

DECRETO *portante il divieto dello introspetto ne' locali pubblici o di ecclesiastica fondazione, destinati alla educazione dei giovani.*

Napoli 15 gennaio 1831.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduta la legge de' 21 di giugno 1826 sul divieto dell'introspetto degli edifizj vicini a quelli de' monasteri e dei conservatorj di tutela o di educazione delle donne ;

Volendo sempre più garentire anche la buona disciplina de' giovani che per educazione dimorano in locali pubblici o di ecclesiastica fondazione a quest'uopo destinati ;

Veduto il parere della Consulta generale del regno ;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia ;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Non potrà aversi introspetto nelle case di pubblica educazione ove gli alunni stanno permanentemente e vi pernottano; come pure nelle case religiose fissamente destinate per abitazione e per uso de' novizj , e nelle altre dette *studentati*, ove dimorano i giovani per fare gli studj monastici , secondo le costituzioni di ogni ordine.

2. La disposizione contenuta nel precedente articolo non riguarda l'istrospetto di cui si abbia avuto l'esercizio non contraddetto da pendenza di lite, dovendo questo essere regolato dagli anteriori stabilimenti.

3. E pure escluso della disposizione dell'articolo primo l'introspetto derivante da nuove aperture nelle case di pubblica educazione, di noviziati e di studentati; o da costruzione delle medesime in siti dove non ne sono al presente.

4. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici, il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto, *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente intero del Consiglio de' Ministri. Firmato*, MARCHESE TOMMASI.

(N. 65)

DECRETO *relativo alle pensioni delle alunne del secondo*
educardo REGINA ISABELLA BORBONE.

Napoli 19 febbrajo 1831.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Visto il decreto del dì primo di maggio 1829;
Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;
Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue:

ART. 1. La pensione di ducati nove al mese per le alunne a pagamento nel secondo educandato **REGINA ISABELLA BORBONE**, e quella di ducati quattro e grana 50 per le alunne a mezza piazza franca confermata coll'articolo 4 di detto decreto, è elavata a ducati dieci mensuali per le alunne ad intero pagamento, ed a ducati cinque al mese per le alunne a mezza piazza franca.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Firmato, FERDINANDO. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri Firmato, MARCHESE TOMMASI.

(N. 66)

DECRETO relativo ad un legato disposto per istabilire una cattedra di etica e catechismo nel comune di Cerignola

Napoli 13 marzo 1831.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto il parere della Consulta de' nostri reali dominj al di qua del Faro ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Udito il Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. I beni appartenenti al pio legato disposto nel testamento di *Teodoro Liriatti* per lo stabilimento di una cattedra di etica e catechismo nel comune di Cerignola, e che sono stati finora aggregati all'amministrazione dell'orfanotrofio *Fornari*, passeranno al seminario di Cerignola con quanto altro riguarda la istallazione di dette cattedre ed il legato di libri, vasi, monete, quando non si trovino venduti, o l'erede fiduciario non creda di doversi vendere, assolvendosi l'orfanotrofio da tutto l'indebito esatto sino al giorno presente.

2. Il seminario di Cerignola assumerà l'obbligo di adempiere la disposizione del testatore per lo stabilimento delle due cattedre, colla condizione che la lezione del catechismo si debba fare nella chiesa concattedrale ne' giorni destinandi dal vescovo e dall'erede fiduciario, per mezzo di uno de' maestri del seminario che dal vescovo medesimo, sarà stabilito; e per la lezione di etica debba il seminario prestare nelle sue fabbriche una scuola esternamente aperta a tutti, colla distinzione del luogo diviso e perfettamente separato pe' seminaristi, e per la gioventù esterna, che esibirà la fede dovuta di morale, senza altra eccezione nel piano della scuola; destinandosi anche dal vescovo uno de' più istruiti e meritevoli maestri del seminario, ed allontanandone solo dall'udienza quelli che si mostrassero discoli.

3. I nostri Ministri Segretarj di Stato degli affari ecclesiastici, e degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato incaricato delle funzioni di Presidente del Consiglio de' Ministri*. *Firmato*, DUCA DI GUALTIERI.

(N. 67)

DECRETO *che stabilisce in Palermo un istituto d'incoraggiamento di agricoltura, arti e manifatture, ed una società economica in ciascuna delle altre valli, e ne approva i corrispondenti statuti.*

Napoli 9 novembre 1831.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Visto il rapporto del nostro Ministro Segretario di Stato presso il CONTE DI SIRACUSA nostro Luogotenente generale ne' reali dominj oltre il Faro ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. È stabilito in Palermo un istituto d'incoraggiamento di agricoltura , arti e manifatture , secondo gli annessi statuti da Noi approvati.

2. In ciascuno degli altri sei capoluoghi di valle è stabilita una società economica, ed in ogni comune una Commissione da quella dipendente secondo gli statuti medesimi.

3. È approvato l'assegnamento di once mille annuali per lo istituto , e di once cento annuali per ciascuna società economica , su' fondi e secondo la distribuzione che sono indicati negli statuti medesimi.

4. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, ed il nostro Ministro Segretario di Stato presso il CONTE DI SIRACUSA nostro Luogotenente generale ne' reali dominj oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, DUCA DI GUALTIERI.*

(N. 68)

STATUTI dello istituto d'ingoraggiamento per l'agricoltura, le arti, ed i mestieri.

De' 9 di novembre 1831.

TITOLO I.

CAPITOLO I.

Parte organica dell'istituto.

ART. 1. L'istituto d'incoraggiamento avrà tre ordini di socj, ordinarj, onorarj e corrispondenti: il numero de' primi è di trenta, e verranno divisi in due classi, come si dirà nel capitolo VII: gli onorarj ed i corrispondenti saranno di un numero indeterminato: i soli socj ordinarj ed onorarj han dritto al voto, con che però il numero de' socj onorarj abilitati a votar con effetto nelle singole riunioni, non possa ecceder giammai il numero de' socj ordinarj quivi presen-

ti. Pertanto la preferenza tra' socj onorarj intervenuti sarà data a' più anziani in ordine di nomina, lasciandosi bensì a' superanti il dritto di prender parte alle discussioni.

2. Avrà in oltre un presidente eletto da' suoi socj, e presentato in terna a S. A. R. il Luogotenente generale per farne la scelta. Le sue funzioni dureranno tre anni.

3. Avrà un vicepresidente eletto in ogni anno dallo stesso istituto, e che in assenza del presidente ne adempirà le incumbenze; ma la costui nomina in terna dipenderà sempre dall'approvazione di S. A. R. il Luogotenente generale.

4. In mancanza del presidente e vicepresidente ne farà le veci il socio di maggiore età.

5. Vi sarà un segretario generale ed un vicesegretario non solo pel registro degli atti, ma eziandio per la corrispondenza degli affari generali: la loro durata sarà perpetua: i loro incarichi saranno dichiarati nel capitolo IV.

6. Il segretario generale ed il vicesegretario saranno assistiti da un commesso.

7. Vi sarà in oltre un direttore ed un segretario per ciascuna delle due classi, le cui attribuzioni saranno dichiarate nel capitolo IV.

8. Ogni segretario di classe avrà presso di se un commesso.

9. L'istituto avrà un Consiglio di amministrazione composto di tre individui. Uno di essi farà da tesoriere: le loro funzioni dureranno un anno.

10. A tempo opportuno sarà provveduto alla istallazione di un archivario bibliotecario.

Per ora le incumbenze attribuiteglisi in questo progetto saranno adempite da uno de' tre commessi a scelta

del presidente dello istituto, e sotto la direzione e cura del vicepresidente dello istituto medesimo. Un usciere ed un barandiere saranno destinati al servizio dello istituto, della segreteria, e di ciascuna classe di esso.

CAPITOLO II.

11. Il reale istituto avrà un casamento, in cui sarà una sala grande per le assemblee pubbliche, per l'esposizione delle arti e manifatture, e per le adunanze accademiche; una sala per la lettura; una biblioteca; un gabinetto di macchine inservienti al miglioramento delle nostre industrie, e specialmente di quelle che dovranno introdursi in Sicilia, o che saranno di nuova invenzione; un gabinetto di saggi di manifatture e d'instrumenti ed oggetti agricoli che si potranno ottenere e conservare; ed in fine le officine necessarie per la segreteria e per l'archivio.

CAPITOLO III.

12. L'elezione de' socj ordinarj si compirà in due sedute: nella prima ciascuno de' socj ordinarj presenterà una scheda, in cui saranno scritti i nomi di tanti soggetti creduti degni, quanti saranno i posti vacanti. Queste schede raccolte in una urna saranno lette da due squittinatori. Il presidente, il segretario generale, il vicesegretario ed il tesoriere ne prenderanno nota separatamente l'uno dall'altro, e se le note non si trovassero uniformi, si rileggeranno le schede, e verificatele si registreranno que' soggetti pe' quali sono concorsi almeno tre voti, formandosi la lista de' candidati. Nella seconda seduta si passerà al

bussolo il nome di colui che avrà ottenuto maggior numero di voti, e si terrà per eletto, con che però non dovrà concorrere meno di un voto sopra la metà de' socj presenti per essere valida la elezione. Tale elezione sarà presentata a S. A. R. il Luogotenente generale per ottenerne l'approvazione, senza la quale non potrà prenderne lo esercizio.

13. Ciascun socio è in dritto di proporre in una seduta altri socj onorarj e corrispondenti. Si prenderanno quindi le necessarie indagini, ed essendo queste soddisfacenti si passerà al bussolo. La maggioranza deciderà dell'ammisione o della esclusione. La loro nomina sarà proposta a S. A. R. il Luogotenente generale per averne il beneplacito.

14. I socj onorarj avranno le stesse attribuzioni de' socj ordinarj eccetto il beneficio del gettone di presenza, e saranno esenti dall'obbligo d'intervento, a' termini degli articoli 53 a 68.

15. La elezione del presidente che deesi rinnovare, nella prima sessione di ogni triennio, e quella del vicepresidente e del Consiglio di amministrazione sarà fatta nel seguente modo. Ogni socio scriverà in una scheda il nome di quell'accademico che vorrà nominare, e tutte le schede saranno riposte in una urna. Il presidente nominerà due squittinatori, i quali dopo di aver numerato le schede, le leggeranno una dopo l'altra ad alta voce. Il presidente, il segretario generale, il vicesegretario ed il tesoriere sono tenuti a scrivere i nominati in ciascuna delle schede.

Que'tre individui che avranno maggioranza di voti affermativi sopra la metà de' socj presenti, saranno messi in terna pe' posti de' mentovati ufficiali. In parità di voti per qualcheduno deciderà il presidente. La loro elezione

sarà presentata a S. A. R. il Luogotenente generale per averne la sua approvazione.

16. L'elezione del segretario generale è del vicesegretario si farà nella guisa medesima già descritta nell'articolo 15, e sarà la terna benanche presentata a S. A. R. il Luogotenente generale per la sua approvazione.

17. L'elezione dell'archivario bibliotecario, quando avrà luogo, sarà fatta da S. A. R. il Luogotenente generale dietro la proposta del presidente in terna.

Occorrendo delle visite negli stabilimenti di arti e manifatture, saranno queste affidate a delle Commissioni nominate al bisogno dal presidente in sessione accademica dal seno dello istituto centrale, e composte per qualità e numero di socj in modo corrispondente alla rispettiva bisogna.

18. I commessi, l'uscieri ed il barandiere saranno nominati dal presidente dell'istituto, ed approvati da S. A. R. il Luogotenente generale.

19. L'elezione de' direttori e de' segretari delle classi verrà fatta anche per via di schede, e nel modo medesimo descritto nell'articolo 15.

Articolo transitorio.

La prima elezione de' socj ordinari dello istituto, come pure la prima elezione del presidente, vicepresidente, segretario generale, vicesegretario, direttori e segretari delle classi, e tesoriere, saranno fatte da S. A. R. il Luogotenente generale, e se ne darà conto a S. M. per la sovrana intelligenza.

CAPITOLO IV.

Delle funzioni del presidente, vicepresidente, segretario, vicesegretario, direttori e segretari delle classi.

20. Il presidente curerà che le sessioni siano tenute con ordine e regolarità.

21. Darà la parola a que' soci che vorranno leggere le memorie o i rapporti, secondo l'ordine delle domande che gli verranno fatte.

22. Scioglierà o prolungherà le sessioni secondo il bisogno.

23. Sottoscriverà gli atti accademici, e tutti i regolamenti o rapporti che si faranno a S. A. R. il Luogotenente generale.

24. Spedirà e sottoscriverà le lettere e le patenti.

25. Convocherà le assemblee straordinarie, e stabilirà i cambiamenti de' giorni delle periodiche.

26. Sarà presidente nato di tutte le deputazioni da inviarsi al Luogotenente generale.

27. Nominerà alla semplice deliberazione dell'assemblea i soci che dovranno comporre la deputazione, o qualunque Commissione che recar debbasi alla presenza di S. A. R. il Luogotenente generale.

28. Rimetterà alle due classi separatamente, ed ove bisogno ne fosse, ad esse insieme i rispettivi lavori.

29. Curerà di avvisare tanto alle Commissioni della propria valle, quanto a' presidenti delle società economiche entro il mese di gennajo la pubblica esposizione, che avrà luogo in Palermo il dì 30 di maggio in ogni biennio,

perchè fossero avvertiti i fabbricanti, i manifattori e gli artigiani di ogni sorta d'industria a far registrare al più tardi nel dì 31 di marzo i loro nomi e cognomi nella cancelleria delle Commissioni comunali, e per gl'individui di Palermo direttamente nella segreteria dell'istituto, ed a presentarvi i campioni e modelli degli oggetti da esporsi.

30. Destinerà il direttore ed altri soci, se occorra, della classe sia dell'economia civile o dell'agraria per riceversi dalle Commissioni della propria valle, da' presidenti delle società economiche delle altre valli minori, e dagli individui della valle di Palermo gli oggetti che dovranno esporsi.

31. Ne farà egli rapporto a S. A. R. il Luogotenente generale per averne gli ordini convenienti, giusta l'articolo 86.

32. Il vicepresidente eserciterà tutte le funzioni del presidente in caso di costui mancanza.

33. Il segretario generale sarà il direttore di tutti i registri dello istituto.

34. Avrà egli in oltre la corrispondenza per tutti gli affari generali risguardanti l'istituto d'incoraggiamento.

35. Attenderà particolarmente a tutte le memorie, lettere o altro che perverranno allo istituto dalle società economiche, e ne renderà esatto conto al presidente.

36. Disporrà le relazioni e le lettere, e le sottoscriverà dopo il presidente.

37. Riceverà e metterà in ordine tutte le memorie che saranno date nel corso dell'anno, e dirigerà la compilazione e la stampa de' lavori accademici antecedentemente approvati.

38. Indirizzerà le lettere e patenti delle nomine, le sottoscriverà dopo il presidente, e vi apporrà il suggello.

39. Spedirà tutti i biglietti di avviso delle convocazioni accademiche, o di qualunque altro oggetto.

40. Annunzierà la morte de' soci, e ne formerà gli articoli necrologici.

41. In caso di sua assenza dallo istituto succederà il vicesegretario, il quale ne adempirà le funzioni, e coopererà col medesimo a' lavori accademici.

42. Il suddetto vicesegretario avrà cura, che dall'archivio si conservino nell'archivio ben ordinati tanto i registri, quanto le lettere di corrispondenza, ed i manoscritti degli accademici che vorranno depositarveli.

43. I direttori delle classi per la parte rispettiva, che loro riguarda sopravveglieranno a' lavori di ciascuna di esse.

44. La comunicazione e la corrispondenza delle classi coll'istituto e colle società economiche avrà sempre luogo per mezzo del presidente.

45. In caso di mancanza o di altro legittimo impedimento i segretari delle classi rimpiazzeranno i direttori, ma la corrispondenza sarà tenuta sempre per mezzo del presidente.

CAPITOLO V.

Dell'amministrazione.

46. Sarà nominato dall'istituto un Consiglio di amministrazione composto di tre soci, uno de' quali avrà l'impiego di tesoriere giusta l'articolo 9.

47. Il tesoriere depositerà tutte le somme nel regio banco di Palermo, dove si aprirà un conto particolare a nome dell'istituto, e secondo l'occorrenza darà corso a' mandati a firma del presidente.

48. Provocherà dal presidente il pagamento delle spese che occorreranno per le adunanze, pe' mobili, per la contabilità, per le segreterie, per l'archivio, e per l'esposizione degli oggetti di arti e manifatture.

49. Non potrà egli proporre al presidente alcuna spesa senza la sottoscrizione almeno di uno de'due amministratori.

50. L'amministrazione renderà i suoi conti alla fine dell'anno, i quali dopo di essersi esaminati nel modo che verrà indicato nell'articolo seguente, saranno rassegnati a S. A. R. il Luogotenente generale per aver conoscenza della natura, e della misura ancora delle erogazioni fattesi per ispeze variabili.

51. Allora saranno nominati dallo istituto due censori eletti giusta l'articolo 15, per rivederli e fargliene rapporto, il quale sarà esaminato prima dal presidente e dal segretario degli atti, ed indi letto nell'assemblea.

52. Il tesoriere riceverà i mensuali appuntamenti assegnati e da assegnarsi da S. M., e pagherà nel modo suddetto tutte le spese ordinarie, e quelle che venissero ordinate dall'istituto, a' termini dello stato discusso preventivamente approvato da S. A. R. il Luogotenente generale.

CAPITOLO VI.

Delle sessioni dell'istituto.

53. Vi saranno assemblee pubbliche, ordinarie e straordinarie.

54. Si terranno due assemblee ordinarie in ciascun mese, salvo in quelli di maggio e di ottobre.

55. Le assemblee straordinarie verranno convocate quando ne sarà di bisogno con viglietti del segretario, e d'ordine del presidente.

56. In tutte le sessioni ordinarie i soci ordinari godranno il beneficio del gettone di presenza, il quale sarà di ducati trenta al mese, corrispondente al numero de' soci ordinari. Tale somma sarà distribuita a quelli tra essi, i quali abbiano assistito alle sessioni.

57. Perchè una sessione sia legale, il numero de' soci ordinari non potrà esser minore di quindici, oltre il presidente, giusta l'articolo 1.

58. Nel principio della sessione il presidente dimanderà al segretario la lettura del processo verbale della sessione precedente.

59. Ogni socio potrà accennare se abbia osservazioni a proporre sul processo verbale: discusse che saranno, il segretario le darà a registrare nel libro mentre duri la sessione.

60. Immediatamente dopo il segretario leggerà gli ordini di S. A. R. il Luogotenente generale, e si determineranno alla pluralità de' voti le risposte da darsi, rimettendosi alle classi quelle materie che avranno bisogno di esame.

61. Allora il presidente annunzierà l'una dopo l'altra le cose da trattarsi.

62. Tutti gli affari dibattuti, perchè sia reclamato da' soci, si metteranno allo squittinio.

63. Indi si leggeranno le memorie, le quali dovranno sempre contenere un soggetto degno dell'approvazione dell'istituto.

64. I soci che vorranno leggere memorie o rapporti, ne faranno inteso prima della sessione il presidente, il quale ne determinerà la lettura secondo il loro ordine.

65. L'ultimo atto delle sedute sarà chiuso colla sottoscrizione del presidente e del segretario generale degli atti della sessione precedente registrati nel libro.

66. La sessione non si scioglierà se il presidente non ne darà il segno.

67. Niuno de' soci potrà innanti tempo ritirarsi senza il permesso del presidente.

68. Sarà preciso dovere d'ogni socio ordinario d'intervenire nelle unioni periodiche dell'istituto, come anche in quelle delle classi. Laddove però reiteratamente, e senza allegarne ragione con viglietto di scusa diretto al segretario, ometta d'intervenire, e priverà così l'istituto dell'opera sua abituale, allora decaderà da' vantaggi e prerogative annesse all'abituale assistenza presso l'istituto, e cesserà di appartenere al numero de' soci ordinari, passando al numero di quelli straordinari, e dando così luogo ad altro socio più diligente ed operoso, che assumerà il carattere di ordinario.

CAPITOLO VII.

Dell'oggetto dell'istituto, e della sua divisione in due classi.

69. L'oggetto del real istituto si è la floridezza della Sicilia, poggiata non che sulle scienze utili, come lo sono l'agricoltura, l'economia pubblica e privata, ma eziandio sulle arti che vengono sostenute dalle matematiche, dalla fisica, dalla chimica, dalla storia naturale, dalla veterinaria e da altre scienze analoghe.

70. Per conseguire questo oggetto l'istituto terrà un

elenco non che di tutte le arti e manifatture che sono nella Sicilia, ma eziandio de'fabbricanti, e si occuperà a conoscere i modi onde quelle si esercitano, lo stato attuale, gl'intoppi che si oppongono al loro progredimento, e li rappresenterà al Governo per attenderne le superiori determinazioni.

71. Invigilerà sull'uso delle privative, affinchè siano godute nel modo che sono state concesse a ciascun manifattore o fabbricante; dovendosi comunicare allo istituto le privative che si andranno accordando.

72. A tal fine farà l'istituto in ogni biennio la pubblica esposizione de'prodotti d'industria nel modo, che si dirà nel capitolo VIII.

73. Acciocchè però le occupazioni dell'istituto siano condotte con regolarità, saranno distribuite in due classi nel modo seguente:

Prima classe. Economia rurale, o sia agricoltura, e rami che ne dipendono.

Seconda classe. Economia civile, o vogliasi arte, manifatture e commercio.

74. Ciascuna classe avrà il seguente numero di soci ordinari, cioè la prima di dodici, la seconda di diciotto.

75. La classe dell'economia civile sarà divisa in due sezioni, una cioè composta di dieci persone che verrà destinata alla parte teorica e pratica delle arti e manifatture, e l'altra di numero otto, il cui obbietto sarà quello di raccogliere ed esaminare tutti gli oggetti che dovranno servire alla pubblica esposizione, come negli articoli 29 e 30; beninteso che non mai in niuna delle due classi i soci, che addiconsi alle facoltà economiche saranno di un numero minore di quelli, che appartengono alle ausiliari.

76. Un socio non potrà appartenere a più d'una classe. I soci però professori delle scienze ausiliari potranno prestare la loro assistenza a tutte, secondo che sarà necessario, il che verrà determinato dal presidente.

77. Resterà in arbitrio di ciascun socio di mettere fuori memorie su qualunque materia, ancorchè appartenente alla classe non sua.

78. Ciascun argomento da discutersi sarà rimesso in pubblica seduta a quella classe cui spetta, ed anche a tutte due se la materia l'esige.

79. Tutte le memorie lette o presentate allo istituto saranno rimesse alle classi rispettive, le quali, inteso l'autore nel caso che si creda, che la memoria, meriti cambiamenti o dilucidazioni, e dopo maturo esame, ne faranno rapporto allo istituto acciò si decida se debbano, o no, essere iscritti negli atti, o se debba farsene altro uso.

80. Le classi infine saranno precipuamente incaricate di fare un compendio chiaro e preciso de' vari metodi, processi, e di tutte le scoperte pratiche e manuali, che l'esperienza ha mostrato essere atte al miglioramento dell'agricoltura, delle arti e del commercio, affinchè rendendoli pubblici per mezzo della stampa, si promuova maggiormente l'industria della Sicilia.

81. Ogni classe potrà fornire quelle Commissioni che esigerà la natura degli affari, da comporsi però di un moderato numero di soci di entrambe le classi corrispondenti al preciso bisogno, e da nominarsi dal presidente generale in sessione accademica.

82. Le classi avranno le loro particolari sedute ordinarie e straordinarie nello stesso luogo dell'istituto, e saranno convocate d'ordine del presidente, e con viglietti

del segretario della classe. Le riunioni periodiche debbono aver luogo una volta al mese.

83. Le discussioni saranno registrate dal segretario della classe, e sottoscritte da tutti quelli che comporranno la classe o la Commissione.

84. I rapporti che si presenteranno dalla classe all'istituto saranno sottoscritti dal direttore di essa.

85. La seconda classe che ha per oggetto le arti e le manifatture, resta incaricata non solo di raccogliere dalle Commissioni della propria valle; ma benanche dagli individui della città di Palermo tutti gli oggetti che vi hanno riguardo, e di avvisare per organo del direttore i rispettivi presidenti delle società economiche, acciò essi curassero di far pervenire nell'istituto d'incoraggiamento gli oggetti che ciascun di loro avrà raccolto per farsene in ogni biennio la pubblica esposizione nel locale dell'istituto il dì 30 di maggio, giorno onomastico di S. M. il Re N. S., la quale esposizione durerà per quindici giorni.

86. Il direttore della classe di economia civile farà un suo rapporto al presidente dell'istituto degli oggetti da esporsi, acciocchè questi, dietro le sue osservazioni faccia il suo rapporto a S. A. R. il Luogotenente generale per ottenerne gli ordini convenienti a' termini dell'articolo 34.

CAPITOLO VIII.

Modo da tenersi per raccogliere gli oggetti.

87. Il presidente dell'istituto entro il mese di gennaio avviserà con manifesto in istampa, non che nelle valli di sua dipendenza, ma eziandio farà avvisare da' presidenti

delle società economiche delle altre valli, e quindi dalle Commissioni comunali che il giorno 30 di maggio avrà luogo la pubblica esposizione.

88. Avvertirà per via del medesimo manifesto i manifattori, gli artigiani ed i fabbricanti d'ogni sorta d'industria a fare registrare al più tardi il dì 31 di marzo i loro nomi e cognomi nella cancelleria delle Commissioni comunali della sua valle, ed a presentarvi i campioni e modelli degli oggetti da esporsi.

89. Le Commissioni comunali della valle di Palermo avranno particolare cura di fare inscrivere i nomi de' manifattori, artigiani e fabbricanti de' rispettivi comuni, e di raccogliere gli oggetti surriferiti, rilasciando a' loro proprietari il corrispondente ricevo, come si dirà all'articolo 164.

90. Coloro i quali avranno ottenuto dal Governo una privativa, o un premio qualunque, saranno espressamente obbligati a lasciare nel deposito dell'istituto i campioni, ove si tratti di fabbriche, tessuti e simili, ed ove si tratti di macchine o strumenti di ogni specie, siano obbligati di lasciare i modelli, ovvero i disegni con delle dettagliate descrizioni, salve sempre bensì le disposizioni degli articoli 7 e 12 del real decreto del dì 4 di maggio 1824 sulle concessioni di privativa.

91. Le materie sì grezze, come lavorate dovranno essere presentate ne' differenti loro stati, cominciando dal primo, e passando per gli stati intermedi sino al punto che avranno ricevuta l'intera perfezione.

92. Ogni campione dovrà essere tale da facilitare il giudizio sull'intera manifattura.

93. Nessun oggetto potrà far parte della pubblica espo-

sizione , se non sarà caduto su di esso il certificato come ora si dirà.

94. Presentati gli oggetti all'istituto , il presidente di esso destinerà il direttore e gl'individui sì della prima, che della seconda classe, come si è detto negli articoli 29 e 30, affin di esaminarli se fossero, o no, degni di essere esposti; nel caso affermativo di farne i certificati, e nel caso negativo di restituirli in Palermo a' loro proprietari, e nella valle alle Commissioni comunali.

95. Nel giorno dieci di maggio di ogni biennio l'istituto per la valle di Palermo dovrà finire il suo esame , e dovrà rilasciare i corrispondenti certificati degli oggetti di arti e manifatture.

96. Il direttore della classe di economia civile pubblicherà, a nome dello istituto e per mezzo del presidente, per via d'avvisi in tutta la sua valle i nomi e cognomi degli artieri e manifattori, le cui produzioni si sono credute degne di essere presentate alla pubblica esposizione; indicherà nello avviso il genere e la quantità delle produzioni, e renderà pubblico questo avviso per mezzo de' giornali.

Tutti gli artieri e manifattori testè mentovati, le cui produzioni si sono credute degne di essere presentate alla pubblica esposizione, sono autorizzati a portare a loro piacere una quantità di tali produzioni per farne spaccio, mettendole in vendita al pubblico durante il tempo della esposizione, e nel locale medesimo in cui sarà questa eseguita.

97. Terminata la esposizione l'istituto restituirà esattamente a' presidenti delle società economiche ed alle Commissioni della propria valle, o a' rispettivi individui di Palermo tutti gli oggetti che non sono stati premiati, affin di consegnarsi a chi si appartengono.

Le Commissioni saranno obbligate di renderli a' loro proprietari, come si dirà nell'articolo 163.

CAPITOLO IX.

Delle memorie da coronarsi per concorso.

98. Si distribuiranno in ogni biennio ducati trecento per premi di tre memorie da coronarsi per concorso. La somma del premio per ciascuna delle tre memorie da coronarsi, sarà con anticipazione fissata e manifestata al pubblico nel programma rispettivo di cui quì appresso sarà fatta menzione; ed una tal somma potrà fissarsi maggiore o minore per ciascuna memoria a misura della maggiore o minore importanza e gravità della materia.

99. A quest'oggetto ciascuna classe presenterà in ogni anno i programmi pel miglioramento di que' rami d'industria, che crederà più proficui alla Sicilia. Questi programmi dovranno essere approvati in una sessione generale delle instituto, il quale li presenterà a S. A. R. il Luogotenente generale, acciocchè conoscendone l'importanza gli accordi il permesso di renderli pubblici.

100. Ottenuto il permesso di S. A. R. il Luogotenente generale i programmi si renderanno pubblici colle stampe.

101. Elasso il tempo prefisso i concorrenti presenteranno le loro memorie cogli analoghi modelli (se trattasi di nuove macchine, o di migliorazioni alle già conosciute) al segretario generale chiuse o aperte a loro piacere, ma senza nomi di autori, e segnate con un motto arbitrario.

102. Contemporaneamente presenteranno una scheda suggellata, nella quale sarà scritto il nome dell'autore, e

al di fuori sarà notata collo stesso motto apposto alla memoria.

103. Le memorie saranno rimesse alla classe rispettiva e le schede conservate nella cassa del suggello.

104. Le classi, fatto un severo esame di tutte le memorie, ne faranno in iscritto i corrispondenti rapporti, che verranno presentati alla generale unione dello istituto, il quale in un'altra sessione dovrà decidere a voti segreti del loro merito, e del premio da conferirsi.

105. In seguito di tale rapporto sarà fissata la sessione generale, che si convocherà con viglietti particolari, ed in essa si coroneranno quelle memorie che avranno più soddisfatto a' programmi, e le altre che avranno meritato l'*accessit*.

106. Nel tempo che si frappone tra il rapporto fatto dalle classi e la decisione dello istituto, sarà in libertà di ogni socio d'instruirsi del contenuto sì delle memorie che de' rapporti delle classi; a quale effetto sì le memorie che i rapporti si terranno nell'archivio a continua disposizione di tutti i soci; ma non si potranno estrarre per qualunque causa.

107. Sia egualmente vietato di restituire alcuna memoria al suo autore che la domanda.

108. Al momento che sarà fatto il giudizio si apriranno quelle schede, che avranno i corrispondenti motti delle memorie che avranno meritato il premio, e di quelle che avranno ottenuto l'*accessit*, e si pubblicheranno i nomi degli autori rispettivi, bruciando le altre schede nella stessa pubblica sessione.

109. Si supplicherà S. A. R. il Luogotenente generale tutte le volte, che si dovrà fissare il giorno ed il luogo della grande sessione.

110. L'atto accademico di ammissione al premio sarà stampato e scritto nel libro a ciò destinato.

111. Oltre a' premi suddetti, se saranno presentate all'istituto memorie; libri, invenzioni, perfezioni di metodi tecnici, modelli di macchine, ed ogni altro che tende ad aumentare la pubblica floridezza, ne sarà fatto rapporto a S. A. R. il Luogotenente generale per implorare dal Re un premio corrispondente.

CAPITOLO X.

Premi d'incoraggiamento per le arti e manifatture.

112. Saranno stabilite in ogni biennio dieci medaglie per premiarsi gli artieri e manifattori, che se ne renderanno meritevoli: due di esse saranno di oro del valore di once venti per ognuna, ed otto di argento del valore di once tre e tarì dieci per ognuna.

113. L'istituto d'incoraggiamento riuniti che saranno tutti gli oggetti trasmessigli tanto dalla valle di Palermo, o dagl'individui della città di Palermo, quanto dalle altre valli, si occuperà dell'esame di essi.

114. A quest'oggetto il presidente destinerà una Commissione, che verrà composta di sedici individui, cioè otto della prima classe, ed altri otto della seconda. Questo numero potrà accrescersi, ove il bisogno lo esiga, di altri individui non appartenenti all'istituto, purchè fossero istruiti o esperti nelle arti di cui dee giudicarsi, acciocchè esami partitamente, e scelga tutti gli oggetti che crederà degni di premio, e di qual premio.

115. Questa scelta sarà presentata in una seduta gene-

rale all'istituto, il quale farà a pluralità di voti ed a bus-solo segreto le sue deliberazioni.

116. Saranno meritevoli de' primi premi tutti coloro i quali presentassero macchine, strumenti, o altri nuovi ritrovati che evidentemente migliorassero la nostra agricoltura; e de' secondi premi tutti coloro i quali offerissero prodotti di arti o di manifatture, che fatto il confronto, potessero sostenere la concorrenza de' prodotti stranieri, o inventassero macchine e strumenti atti a migliorare la nostra industria delle manifatture. Qualora però non vi fossero nuove scoperte nell'agricoltura, in tal caso i primi premi gli avranno coloro i quali presentassero macchine, strumenti, ed altri nuovi ritrovati che evidentemente migliorassero le nostre industrie manifatturiere.

117. L'istituto d'incoraggiamento dopo l'esame fatto e la sua determinazione, proporrà a S. A. R. il Luogotenente generale gl'individui, che saranno meritevoli non che delle medaglie di oro, ma benanche di quelle di argento.

118. Indicherà altresì coloro tra gli artieri e manifattori che, sebbene non avessero meritato il premio, fossero degni tuttavia di essere onorevolmente menzionati.

119. Saranno ugualmente fatti pubblici con onorata menzione i nomi e cognomi di coloro, i quali si saranno distinti pel loro zelo ed attività tanto nelle società economiche, quanto nelle Commissioni comunali, e saranno presentati al Governo per averli in particolare considerazione.

120. Le medaglie saranno accompagnate da una lettera patente, nella quale si esporranno i meriti che han dato dritto al premio.

121. La solenne distribuzione delle medaglie agli artieri.

e manifattori che le avranno ottenute, avrà luogo il dì 30 di maggio di ogni biennio, giorno onomastico del Re, e potrà esser fatta o dalla M. S., s' Ella risiederà in questa isola, o da S. A. R. il Luogotenente generale, o da un'altra persona che potrà l'A. S. R. destinare.

Nella iscrizione apposta agli oggetti premiati sarà espressamente fatta menzione del premio ottenuto.

122. Il segretario generale dello istituto d'incoraggiamento pubblicherà in ogni biennio il risultamento della esposizione, e farà espressa ed onorata ricordanza degli individui, le cui produzioni saranno premiate.

CAPITOLO XI.

De' soci corrispondenti.

123. I soci corrispondenti che si troveranno in Palermo potranno assistere a tutte le assemblee periodiche e pubbliche.

124. Essi avranno una voce consultiva, e potranno proporre e discutere gli oggetti delle deliberazioni dello istituto, ma senza voto.

TITOLO II.

CAPITOLO XII.

Parte organica delle società economiche.

125. Ogni società economica sarà composta ugualmente di soci ordinari, onorari, e corrispondenti. Il numero degli ordinari sarà di dodici, che saranno ugualmente divisi in due classi di sei per ciascuna, la prima cioè di economia rurale, e la seconda di economia civile.

126. Avrà in oltre de' soci onorari, e corrispondenti, il cui numero è indeterminato. Però lo esercizio di votare nei soci onorari delle società economiche, ne' termini degli articoli 132, 133, e 142, s'intenderà così regolato, che il numero di costoro abilitati con effetto a votare nelle singole riunioni, non possa mai eccedere il numero de' soci ordinari quivi presenti.

La preferenza pertanto tra' soci onorari intervenuti sarà data a' più anziani di essi in ordine di nomina, lasciandosi bensì a' superanti il dritto di prender parte alla discussione.

127. Avrà un presidente, un vicepresidente, un segretario, un ispettore alle spese ed un tesoriere.

128. Avrà un Consiglio di amministrazione composto dal presidente, ed in mancanza di costui dal vicepresidente, dallo ispettore alle spese, e dal tesoriere.

129. I soci ordinari e corrispondenti saranno scelti dalla classe degli uomini istruiti nella teorica e nella pratica

di ciascun ramo d'industria; i soci onorari, dalla classe de' principali e benemeriti cittadini, che colla loro generosità manifesteranno di voler cooperare al bene pubblico.

130. La durata del presidente sarà biennale; quella del vicepresidente, dell'ispettore alle spese, e del tesoriere sarà di un anno. La durata del segretario sarà perpetua.

131. Le società economiche si riuniranno ne' locali delle rispettive Intendenze.

CAPITOLO XIII.

Delle elezioni e del modo di farle.

132. Accadendo proposte di soci, esse verranno fatte nel modo seguente.

La proposta de' soci ordinari sarà fatta dalla sola classe de' soci ordinari con schede segrete, ed avrà l'inclusiva colui il quale sarà proposto dal numero maggiore della metà de' votanti presenti. Lo scrutinio sarà replicato nel caso, che non vi fosse l'inclusiva.

La proposta de' soci onorari sarà fatta nel modo stesso, ma dalle classi insieme unite de' soci ordinari ed onorari.

Quella de' soci corrispondenti sarà fatta dal solo presidente, e quindi bussolata con voti segreti dalle classi dei soci ordinari ed onorari per vedere se vi concorra la metà di essi.

Le nomine de' soci ordinari ed onorari saranno trasmesse da' presidenti delle società economiche all'istituto, e da questo colle sue osservazioni rassegnate a S. A. R. il Luogotenente generale per essere indi approvate.

133. La nomina del presidente, del vicepresidente, del segretario, dell'ispettore alle spese, e del tesoriere sarà fatta da ambe le classi de' soci ordinari ed onorari, qualora questi ultimi v' intervenissero, anche per ischede, come si è detto per la nomina de' soci. Con questa differenza però che non essendovi l'inclusiva per ischede, si bussolerà con voti segreti colui che avrà ottenuto a suo favore maggiori schede; e resterà nominato se avrà la metà de' voti favorevoli: in caso contrario si passerà a bussolare il socio che segue, finchè si avrà la nomina nella guisa predetta.

Questa nomina sarà trasmessa all'istituto affin di riceverne l'approvazione di S. A. R. il Luogotenente generale.

134. La seduta non si terrà per legale, ove non interverranno almeno due terzi de' soci ordinari.

135. Tutti gli uffici saranno comuni a' soci ordinari ed onorari, eccetto quelli de' segretari generali e delle classi, che saranno preventivamente scelti dagli ordinari.

136. Nessuno de' predetti impiegati potrà essere rieleto, se non dopo il corso di un anno.

Articolo transitorio.

La prima nomina de' soci ordinari delle società economiche, come pure la prima nomina del presidente, del vicepresidente, del segretario, dello ispettore alle spese, e del tesoriere sarà fatta da S. A. R. il Luogotenente generale.

CAPITOLO XIV.

Delle funzioni degli uffiziali, e dell'obbligo de' soci.

137. Il presidente della società avrà la facoltà 1° di dar la parola a' soci; 2° di mantenere l'ordine nelle sedute; 3° di convocare le adunanze straordinarie; 4° di sottoscrivere i processi verbali, le relazioni, le lettere, le patenti, i certificati, e tutte le altre carte della società; 5° di rimettere alle rispettive classi cui appartengono gli oggetti da esaminarsi, affinchè siano discussi o da esse o dalla intera società.

138. In assenza del presidente ne farà le parti il vicepresidente.

139. Il segretario della società sarà incaricato 1° di dirigere i registri della società; 2° di compilare i processi verbali; 3° di formare le lettere, i rapporti, i certificati, e tutte le altre carte, di sottoscriverle dopo il presidente, e di apporvi il suggello di cui è esclusivamente il conservatore; 4° di leggere nelle adunanze le memorie, che pel loro volume non potessero essere iscritte per intero negli atti, de' quali egli è il compilatore; 5° di tenere un'aperta corrispondenza colle Commissioni di ogni comune, e segnatamente coll'istituto; 6° di scrivere gli articoli necrologici de' soci trapassati; 7° di convocare le adunanze accademiche; 8° di aver cura dell'archivio, della biblioteca, del museo, e del gabinetto delle macchine.

140. Il Consiglio di amministrazione composto come sopra sarà incaricato di tutte le spese, e riceverà i conti del tesoriere, pe' quali servirà di giuridica quietanza l'approvazione di S. A. R. il Luogotenente generale.

141. I giudizi sulle memorie da pubblicarsi, siano scientifiche, siano pratiche, relativamente all'agricoltura, o agli altri rami d'industria, saranno dati dalla sola classe de' soci ordinari per voti segreti.

142. Le deliberazioni che riguardano l'amministrazione delle società, saranno prese dalle due classi de' soci ordinari ed onorari anche per voti segreti.

143. Un voto sopra la metà del numero di detti soci basterà per l'inclusiva delle deliberazioni, e sarà riputato come volontà generale.

144. I soci ordinari del capoluogo avranno l'obbligo di intervenire nelle adunanze sì della società intera, che della classe cui appartengono, ad ogni invito del rispettivo segretario a nome del presidente.

145. Nelle adunanze delle classi per preparare e discutere le materie si serberà l'ordine stesso prescritto per le adunanze di tutte le società, ed i soci corrispondenti che v'intervengono saranno per quel solo atto considerati come ordinari.

146. Ciascun socio ordinario sarà obbligato di comunicare alle società le osservazioni, che avrà fatte in ogni anno sulla natura del suolo, la sua vegetazione, produzione, e sul corso delle stagioni, sulla ruota delle raccolte, i lavori rurali, gl'ingrassi o concii, le chiusure, i prati naturali o artificiali, gli animali da razza, e gli animali a corna o a lana, la cascina, la coltura degli alberi e del loro innesto, il prodotto delle manifatture, o altri rami d'industria, e finalmente presentare qualche memoria, che proponga e dia conto dell'applicazione ed introduzione da lui fatta, e dei buoni metodi da lui inventati, o tratti da altri paesi.

147. Le memorie saranno esaminate dalla società e tra-

smesse allo istituto per farne l'uso prescritto dallo articolo 103.

148. Un socio ordinario che per due anni avrà mancato all'obbligo enunciato. nello articolo 146 , perderà il suo grado , e la società sarà tenuta a proporre il successore.

149. I soci corrispondenti sono liberati da tale obbligo, ma i loro travagli saranno presi in considerazione nella proposta de' soci ordinari , e serviranno a mostrare al Governo il loro zelo ed ingegno.

150. Se i soci ordinari e corrispondenti concorrer debbono all'avanzamento della pubblica industria, a' soci onorari è riserbato il farlo colla loro generosità, che inopportuno sarebbe a determinare, bastando la sola emulazione, di cui si suppongono animati nel voler concorrere al bene pubblico.

Vi sarà a tal uopo aperta una sottoscrizione presso il tesoriere della società per quello che ciascuno di essi, o altri fuori la società offrirebbero per la esecuzione di qualche utile progetto tendente a detto fine, e del tutto si darà conto dal tesoriere alla società per sua regola , e perchè possa essere iscritto ne' processi verbali, che debbonsi far noti al Governo ed al pubblico.

CAPITOLO XV.

Delle sessioni delle società economiche.

151. Le adunanze ordinarie delle società saranno generali, o particolari. Un'adunanza generale si terrà il dì 30 di maggio. In questa interverrà l'Intendente della valle , occupando il primo posto ; il presidente leggerà un discor-

so analogo alla circostanza; il segretario farà un rapporto ragionato de' travagli della società nell'anno scorso, darà un ristretto delle memorie de' soci onorari e corrispondenti, e leggerà gli articoli necrologici.

Un socio espressamente invitato leggerà una memoria a suo piacere, purchè non sia aliena dalle istituzioni, e si distribuiranno solamente i premi per l'agricoltura, poichè quelli per le arti e mestieri si distribuiranno dall'istituto d'incoraggiamento nel tempo della esposizione.

152. Un'altra adunanza generale sarà tenuta nel mese di novembre per farsi la elezione degl'impiegati, i quali si metteranno nello esercizio delle loro rispettive funzioni al dì primo di gennajo seguente. Le adunanze particolari si terranno ogni dieci giorni, eccetto i mesi di luglio, di agosto e di ottobre: il presidente destinerà il giorno e l'ora, ed in questa si tratteranno gli affari scientifici ed economici.

CAPITOLO XVI.

Delle classi componenti le società economiche.

153. Ogni società economica sarà divisa in due classi, una cioè di economia rurale, l'altra di economia civile.

154. Queste classi saranno destinate dal presidente, e ciascuna di esse riferirà all'intera società, secondo le rispettive materie di cui viene incaricata.

155. In ognuna delle due classi vi sarà un capo ed un segretario, il cui impiego si eserciterà dall'ultimo nominato.

CAPITOLO XVII.

Degli obblighi de' presidenti delle società economiche per la esposizione degli oggetti di arti e manifatture.

156. I presidenti delle società economiche per ciò, che riguarda l'esposizione degli oggetti di arti e manifatture, ed il modo da tenersi per raccogliarli, esaminarli, farne i certificati, e restituirli a' loro proprietari, si regoleranno in conformità di ciò, che è prescritto negli articoli dall'87 al 97.

157. Finalmente ciascun presidente delle società economiche farà la spedizione degli oggetti surriferiti all'istituto d'incoraggiamento.

Essa dovrà essere compita al più tardi pel giorno 20 di aprile: sarà eseguita in modo che tutti gli oggetti pervengano ben condizionati, e colla maggior possibile sicurtà.

TITOLO III.

CAPITOLO XVIII.

Delle Commissioni comunali.

158. Ogni Commissione sarà composta da tre soggetti, cioè dal sindaco che farà da presidente, ed in caso di costui mancanza dal secondo eletto, e da due individui, il secondo nominato de' quali terrà la corrispondenza.

159. Esse si riuniranno nelle rispettive case comunali

160. I componenti le Commissioni saranno eletti nel modo seguente.

I decurionati faranno pervenire per mezzo de' sindaci le proposte in terna degli eligibili agl'Intendenti, che le trasmetteranno colle loro osservazioni a' presidenti delle società economiche.

I presidenti delle società economiche ne faranno la elezione, e la comunicheranno allo istituto per averne conoscenza, il quale ne darà dal suo canto intelligenza a S. A. R. il Luogotenente generale.

La loro durata sarà di un biennio: conducendosi bene potranno essere confermati.

161. Le Commissioni corrisponderanno direttamente co' presidenti delle rispettive società economiche.

162. Pubblicato il manifesto di cui si è parlato nell'articolo 87, le Commissioni faranno inscrivere al più tardi il dì 31 di marzo i nomi de' manifattori, artieri e fabbricanti del rispettivo comune, raccoglieranno gli oggetti di arti e manifatture, e ne rilasceranno a' proprietari la corrispondente ricevuta.

163. Saranno obbligate sotto la loro responsabilità a restituire a' proprietari gli oggetti, che costoro avranno alle medesime consegnati.

TITOLO IV.

DE' FONDI DI QUESTI ISTITUTI, E DELLA DISTRIBUZIONE DI ESSI.

Istituto d'incoraggiamento.

164. L' assegnamento di questo istituto sarà di once mille annuali, e verrà fornito. •

Dal fondo comune delle valli in . . .	on. 666. 20
Dalla tesoreria generale in	on. 166. 20
Dal comune di Palermo in	on. 166. 20

Once 1,000. 00

165. Tale assegnamento si distribuirà nel seguente modo.

	<i>Al mese</i>
●	
Al segretario generale	6. 20
Al vicesegretario	3. 10
Al commesso	2. 15
All'usciera	2. »
Al barandiere	1. 10
A due segretari di classe once tre e tarì dieci	
per ognuno	6. 20
A due loro commessi once due per uno . . .	4. 00
Gettoni	10. 00
Gasti di scrittojo	3. 10
Saggi ed esperimenti.	1. 20

Da riportarsi Once . 41. 15

*

	Riporto	Once 41, 15
Stampe		5. 00
Esposizione delle manifatture		4. 00
Premi e medaglie		12. 15
Compra di libri e macchine		16. 20
Spese imprevedute		3. 20
		<hr/>
		Once 83. 10

N. B. Non si annotano spese di posta perchè la corrispondenza si terrà in franchigia per mezzo dell'Intendente di Palermo.

Società economiche.

166. Il fondo di once cento ammesso per queste società negli stati discussi delle valli sarà nel seguente modo distribuito.

Per le valli di Messina e Catania.

Al segretario in ogni mese	on. 3. 00
Gasti di scrittojo	1. 00
Compra di libri e macchine	2. 00
Ad un barandiere, messo e custode	1. 10
Spese imprevedute	1. 00
	<hr/>
	Once 8. 10

Per le valli di Siracusa, Girgenti, Trapani e Caltanissetta.

Al segretario	on. 2. 15
Imprevedute	1. 15
Le altre spese le stesse	4. 10
	<hr/>
	Once 8. 10

Non si farà spesa di posta, dovendo la corrispondenza tenersi in franchigia per mezzo degl' Intendenti.

Le spese di trasporto degli oggetti della esposizione in Palermo si prenderanno dalle imprevedute della società.

167. Non si stabilisce alcuna spesa particolare per le Commissioni comunali, giacchè gli oggetti di scrittojo si prenderanno dalla cancelleria comunale; le spese di trasporto delle manifatture per la esposizione si prenderanno dalle imprevedute del comune rispettivo, e la posta si terrà in franchigia per via del sindaco.

168. Il comune di Palermo provvederà alle spese di primo stabilimento per l'istituto d'incoraggiamento; i comuni capoluoghi delle altre sei valli, alle spese di primo stabilimento per le rispettive società economiche. Approvato: Napoli, il dì 9 di Novembre 1831. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri*, *Firmato*, DUCA DI GUALTIERI.

(N. 69)

DECRETO *che riduce alla metà l'annua gratificazione attribuita al rettore della regia Università degli studi*

Napoli 14 gennajo 1832.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Visto l'articolo 3 del decreto del dì 18 di marzo 1817, col quale sono fissate le gratificazioni, che debbono percepire sulla cassa delle lauree i professori, rettore, decani e cancellieri della regia Università degli studi;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. La gratificazione di ducati seicento annui attribuita al rettore della detta regia Università col citato decreto, resta ridotta a ducati trecento annui.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Firmato, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri.* *Firmato*, DUCA DI GUALTIERI.

(N. 70)

DECRETO che sopprime il Ministero e real Segreteria di Stato di Casa reale e degli Ordini cavallereschi, e ne aggrega le attribuzioni e gl' impiegati a designati Ministeri e reali Segreterie di Stato.

Napoli 9 settembre 1832.

Ferdinando II ecc. Re del Regno delle due Sicilie.

Non lasciando di continuamente occuparci a migliorare le amministrazioni dello Stato come abbiamo promesso sin dalla nostra ascensione al Trono, a procurare le più bene intese e reali economie a vantaggio della tesoreria generale, a semplificare l'andamento degli affari, ed a renderlo, più regolare e spedito ;

Volendo con tali vedute segregare l'amministrazione degli affari particolari della nostra real Casa da quelli, che si appartengono al reggimento dello Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. Il Ministro e real Segreteria di Stato di Casa reale e degli Ordini cavallereschi è soppresso.

2. Gli affari appartenenti alla nostra real Casa, siti, beni e proprietà, saranno amministrati da un Maggiordomo maggiore Soprintendente di Casa reale, che sarà da Noi nominato sotto questa data, e giusta un particolare regolamento da Noi approvato.

3. Il ramo degli scavi, musei, società e biblioteca borbonica, istituto di belle arti., ed officina de' papiri ritornerà a far parte del Ministero di Stato degli affari interni.

4. Il Ministro Segretario di Stato degli affari interni avrà cura, che gli oggetti tutti di nostra particolare proprietà, che trovansi in detti istituti, e gli altri che potrebbero esservi destinati per sovrana disposizione a vantaggio della pubblica istruzione, e per soddisfare la dotta curiosità degli eruditi nazionali e stranieri, siano separatamente inventariati e custoditi.

5. I titoli di nobiltà e quanto riguarda questa classe primaria dello Stato, dipenderanno dal Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia.

6. Gli Ordini cavallereschi saranno aggregati al Ministero e real Segreteria di Stato della Presidenza.

7. I Ministri Segretari di Stato degli anzidetti due dipartimenti ci proporranno gli analoghi regolamenti, a tenore de' quali sarà da Noi provveduto a' detti rami di servizio rispettivamente loro affidati.

8. Gli impiegati dell'abolito Ministero di Casa reale, sino a nuova sovrana disposizione, verranno ripartiti ne' tre sopprindicati Ministeri di Stato, e nella soprintendenza generale della real Casa, continuando a godere gli attuali loro soldi.

9. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri, ed i nostri Ministri Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, DUCA DI GUALTIERI.

(N. 71)

DECRETO portante un aumento al fondo stabilito per lo scoprimento e per la conservazione delle antichità in Sicilia.

Napoli 18 dicembre 1832.

FERDINANDO II ecc. Re del Regno delle due Sicilie.

Visto il rapporto del nostro Ministro Segretario di Stato per lo ripartimento degli affari interni presso il CONTE DI SIRACUSA nostro Luogotenente generale ne' reali domini oltre il Faro ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue ;

ART. 1. Il fondo delle once seicento all'anno, che pagansi dalla tesoreria generale di Sicilia per la conservazione e per lo scoprimento delle antichità, sarà aumentato di once dugencinquantuno, tarì ventitrè e grana dodici, per quanto importano i soldi de' custodi del museo de' gessi in Palermo, finchè sarà provveduto al corrispondente progetto per l'Istituto delle belle arti, nel quale dovranno andar comprese le spese necessarie per lo mantenimento di detto museo.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, ed il nostro Ministro Segretario di Stato per lo ri-

partimento degli affari interni presso il CONTE DI SIRACUSA nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri*. *Firmato*, DUGA DI GUALTIERI.

(N. 72)

DECRETO *portante l'abolizione dell'accademia degli studi di Trapani, e lo stabilimento d'un liceo in detta valle*

Napoli 18 dicembre 1832.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Volendo condiscendere alle brame del Consiglio generale della valle di Trapani riunito nel 1829, relative alla miglioramento dello stabilimento letterario attualmente in vigore ;

Visto il rapporto del nostro Ministro Segretario di Stato per lo ripartimento degli affari interni presso il CONTE DI SIRACUSA nostro Luogotenente generale ne' reali domini oltre il Faro ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. L'accademia degli studi di Trapani resta abolita, ed in vece sarà ivi stabilito un liceo, e ciò oltre le

scuole primarie lancastriane, che si mantengono a spese del comune.

2. Saranno destinate al suo mantenimento le once trecentocinquantotto, che ha sinora pagate la Commissione di pubblica istruzione in Palermo su' propri fondi, ed altre once seicentocinquanta, che saranno per quest'anno 1832 prelevate sopra i risparmi de' seguenti articoli.

Sull' articolo 27 dello stato discusso della valle	once 100.
Sull' articolo 34	» 150.
Sull' articolo 37	» 100.
Sull' articolo 23 dello stato discusso delle opere pubbliche provinciali	» 300.

Once 650.

Dall'anno 1833 in poi le dette once seicentocinquanta formeranno un articolo addizionale allo stato discusso della valle per lo mantenimento del sopraddetto liceo.

3. Le anzidette somme saranno impiegate tanto per soldi a' professori delle scuole da stabilirsi in detto liceo, che per gl'impiegati del medesimo, del pari che per acquisto di macchine, per premi, ed altro, come appresso.

4. Vi saranno in detto liceo le scuole seguenti co' rispettivi soldi pe' professori delle medesime.

Corso di belle lettere elementari.

	once annue.
1.° Scuola normale di 2 ^a classe	24.
2.° Gramatica inferiore	30.
3.° Gramatica superiore	36.
4.° Umanità	42.
5.° Rettorica	48.
<i>Cattedre ecc.</i>	
6.° Eloquenza latina ed italiana	60.
7.° Filosofia	50.
8.° Geometria, algebra e trigonometria	60.
9.° Fisica generale sperimentale	60.
10.° Geometria pratica	60.
11.° Disegno, oltre alla cliptica che già trovasi stabilita.	50.
12.° Aritmetica ed elementi di algebra	50.
13.° Storia naturale	60.
14.° Chimica coll' applicazione alle arti ed alla farmacia	60.
15.° Agricoltura	60.
5. Avrà in oltre il suddetto liceo i seguenti impiegati.	
16.° Un prefetto	24.
17.° Un bidello	12.
18.° Un orologiaio	4.

Da riportarsi once... 790.

Riporto once 790. annue

19.° Un ajutante per le dimostrazioni di fisica	12.
20.° Un ajutante per quelle della chimica	12.
6. Si assegnano al detto liceo per dotazione annuale, da usarne nel modo seguente.	
21.° Per le macchine del gabinetto di fisica	40.
22.° Per le macchine del gabinetto di chimica	40.
23.° Per le figure nelle tabelle di geometria	4.
24.° Per istrumenti di geometria pratica	10.
25.° Per compra di oggetti relativi al gabinetto di storia naturale	24.
26.° Per culto divino	36.
27.° Per tre premi di once dieci l'uno nelle cattedre di agricoltura; geometria, algebra e trigonometria; aritmetica ed elementi di algebra, da distribuirsi in due premi disuguali in ciascuna delle mentovate scuole	30.
28.° Per piccoli acconci e ripari	10.

Sono le once 1008.

7. Comprate che saranno le prime macchine, resteranno per compra delle stesse nella cattedra di fisica once venti

annuali , per quelle della chimica once sedici , e le altre once quarantaquattro si uniranno alle once ventiquattro destinate per compra di oggetti di storia naturale e di disegno, cioè once quaranta per la storia naturale, ed once ventotto pel disegno.

8. Saranno provocate le corrispondenti deliberazioni del decurionato di Trapani, per istabilire nel suo stato discusso i fondi per pagarsi dal comune i premi, che saranno giudicati opportuni per le altre cattedre.

9. Le cattedre che debbono istituirsi a norma dell'articolo 4 nel detto liceo , saranno provvedute previo il concorso, e ne' modi voluti da' generali stabilimenti.

10. Il nostro Luogotenente generale con distinto rapporto ci rassegnerà le analoghe istruzioni, e quanto altro occorre per potersi dare adempimento alla proposta riforma nell'imminente anno 1833.

11. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni , ed il nostro Ministro Segretario di Stato per lo ripartimento degli affari interni presso il CONTE DI SIRACUSA nostro Luogotenente generale ne' reali domini oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, DUCA DI GUALTIERI.*

(N. 73)

DECRETO per la istituzione d'una scuola di contrappunto
nel conservatorio di musica in Palermo.

Napoli 2 giugno 1833.

Ferdinando II ecc. Re del Regno delle due Sicilie.

Visto il rapporto del Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato presso il CONTE DI SIRACUSA nostro Luogotenente generale ne' reali domini oltre il Faro ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Nel conservatorio di musica in Palermo sotto nome del *Buon Pastore* sarà istituita una scuola di contrappunto, il maestro della quale godrà di onze trecento annue e dell'alloggio *gratis*.

2. Il maestro di detta scuola, oltre agli obblighi annessi alla medesima, dovrà adempire quelli di maestro di cappella direttore di quel teatro di musica, ed esercitare tutte le incumbenze inerenti a questa carica, tanto se vi sia un impresario, quanto se vi sia un amministratore del Governo, senza che per questo incarico possa pretendere altro compenso.

3. In ragion delle incumbenze descritte nel precedente

articolo il conservatorio sopraddetto contribuirà da'suoi fondi onçe sessanta e l'alloggio, ed il comune di Palermo le rimanenti onçe dugentoquaranta sulla dotazione che si paga dal medesimo a quel teatro di musica.

4. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona, ed il Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato presso il CONTE DI SIRACUSA nostro Luogotenente generale ne' reali domini oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, DUCA DI GUALTIERI.*

(N. 74)

DECRETO che accorda all'accademia medica di Palermo il titolo di reale, e prescrive delle aggiunzioni a'suoi regolamenti.

Napoli 3 giugno 1833.

FERDINANDO II ecc. Re del Regno delle due Sicilie.

Veduti i regolamenti dell'accademia medica di Palermo, approvati con nostro decreto de' 12 d'ottobre 1830;

Veduto il rapporto del nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato presso il CONTE DI SIRACUSA nostro Luogotenente generale ne' reali domini oltre il Faro;

Veduto il parere della Consulta di quella parte de' reali domini;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona;
Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. Accordiamo alla mentovata accademia medica di Palermo il titolo di *reale*.

2. Sarà aggiunto all'articolo 5 de' regolamenti anzidetti, che il presidente di onore sia perpetuo.

3. Sarà attaccato in continuazione dell'articolo 14 l'attuale articolo 15 di essi regolamenti, che tratta del vicesegretario.

4. Sarà aggiunto a' suddetti regolamenti un nuovo articolo 15 sugli obblighi del tesoriere, espresso ne' seguenti termini.

« Il tesoriere sarà incaricato di esigere l'assegnazione
« che l'accademia riceve dal comune. Esso farà le spese
« necessarie all'accademia dietro mandato segnato dal
« presidente ordinario e dal segretario perpetuo. Alla fine
« di ciascun anno darà i conti al Consiglio, il quale ne
« passerà una copia conforme agli accademici ordinari. Il
« tesoriere dovrà essere in immediato contatto col segretario.

5. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona, ed il Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato presso il CONTE DI SIRACUSA nostro Luogotenente generale ne' reali domini oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato* Presidente del Consiglio de' Ministri. *Firmato*, DUCA DI GUALTIERI.

(N. 75)

DECRETO *col quale si ordina che negli atti di giuramento e nei rapporti de' periti agrimensori , architetti , o ingegneri si faccia menzione della cedola o laurea lor conceduta.*

Napoli 8 dicembre 1833.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE, e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Negli atti di giuramento e ne' rapporti de' periti agrimensori, architetti, o ingegneri dovrà farsi menzione della cedola o laurea, che loro trovasi conceduta giusta i regolamenti in vigore.

La omissione di questa menzione sarà punita con una multa di ducati sei.

2. La disposizione del precedente articolo comincerà ad aver vigore dal dì primo di maggio 1834 in poi ; fino a qual tempo coloro i quali fossero sprovveduti di cedola, o di laurea, potranno provvedersene a norma delle disposizioni vigenti.

3. Il Nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri Firmato*, DUCA DI GUALTIERI.

(N. 76)

REGOLAMENTO *per la istituzione di una reale accademia di musica e ballo in Napoli.*

De' 2 gennajo 1834.

Il decoro di questa capitale del regno facendo desiderare un luogo di riunione e di divertimento, ove i piaceri del gentil conversare diano altresì alimento alle arti, ed incoraggiamento alla musica, che S. M. il Re N. S. desidera richiamare all'antica sua gloria, si è immaginata col sovrano beneplacito la istituzione di una reale accademia di musica e ballo, che colla definitiva sovrana approvazione verrà fondata ed avrà esistenza a norma degli statuti espressi ne' seguenti articoli del presente regolamento.

ART. 1. Sarà eretto un nuovo stabilimento, sotto la protezione di S. M. il Re N. S., in uno degli edifizi appartenenti alla sua real Casa, che porterà il titolo di *reale accademia di musica e ballo.*

2. Tutti coloro che vi saranno ammessi, porteranno il nome di *soci* della reale accademia suddetta.

3. Le Persone reali saranno i primi soci.

4. L'amministrazione della reale accademia di musica e ballo sarà affidata ad un presidente da S. M. scelto fra' gentiluomini di camera con esercizio, ed a sei depu-

tati addetti alle diverse funzioni che debbono riguardarla, i quali saranno nominati la prima volta dalla M. S., e saranno in ciascun anno cambiati per un terzo nel modo, che appresso verrà indicato.

5. Il presidente riceverà gli ordini del Re, e comunicherà con S. M. per riceverli per l'organo del Ministro Segretario di Stato degli affari interni.

6. La durata delle funzioni del presidente sarà di anni tre, potendo ciò nonostante esser confermato per un secondo periodo, ove a S. M. sembri espediente.

7. Sarà accordato alla reale accademia di musica e ballo per luogo di sua riunione il locale annesso al real teatro di S. Carlo, denominato il *Ridotto* colle sue dipendenze. La entrata in esso avrà luogo per le scale dello stesso real teatro, sintantochè non potrà formarsi per accedervi una scala nobile particolare. La comunicazione però col teatro sarà sempre conservata sotto le regole, che qui appresso verranno indicate. Questo locale non sarà aperto che nelle sole serate di feste, o in quelle di spettacolo al teatro di S. Carlo. Verrà intanto corredato a spese dell'accademia di quanto sarà necessario per le feste di ballo, accademie, teatro di società e giuochi di commercio, non meno che di un decente bigliardo.

8. Affinchè i soci di questa reale accademia possano in tutti i giorni avere un luogo di riunione così per la lettura, come pe' giuochi non vietati, sarà permesso all'amministrazione di essa prendere in affitto un locale, e fornirlo di tutti i comodi occorrenti per detti giuochi, de' giornali del regno ed esteri che sono permessi, e di libri che possano piacevolmente istruire.

9. Le domande di ammissione alla reale accademia di

musica e ballo saranno dirette al presidente , e dovranno essere accompagnate dalle pruove di appartenere alla nobiltà ammessa alle grandi feste del real palazzo.

Quelle de' nobili delle provincie saranno appoggiate ai corrispondenti documenti della loro nobiltà , o di essere cavalieri di Malta di giustizia; ma tali domande saranno assoggettate allo squittinio de' deputati per voti segreti. La deliberazione che ne risulterà non avrà effetto, che dopo la sovrana approvazione.

L'ammissione delle signore non avrà luogo altrimenti che colle medesime pruove e formalità.

10. I soci ammessi avranno entrata di dritto ne' due locali della reale accademia di musica e ballo.

11. Saranno ammessi come soci, senza bisogno di produrre le pruove di nobiltà , le guardie del corpo a cavallo di ogni grado, ed i militari in attività di qualunque corpo dal grado di capitano in sopra. Potranno esservi ammessi altresì i più distinti funzionari pubblici in actual servizio, decorati di qualcheduno de' reali ordini cavallereschi.

12. I sudditi di qualunque parte de' reali domini, e coloro che hanno impieghi civili o militari con residenza fissa nella capitale, dovranno di necessità iscriversi ad anno. A coloro che sono soggetti ad allontanarsene per ragion d'impiego , sarà permesso di farsi ascrivere per trimestre. Nei casi di assenza temporanea per commissione superiore, se una tale assenza oltrepasserà un mese , gl'impiegati civili o militari saranno esenti dal pagamento, di cui si parla nel seguente articolo per la durata della loro assenza.

13. I fondi per supplire alle spese per lo mantenimento della reale accademia di musica e ballo , si comporranno delle contribuzioni de' soci determinate nel seguente mo-

do. Gli uomini pagheranno per una volta, ed al momento della sottoscrizione, a titolo di entrata, carlini trentasei; e successivamente carlini venti al mese pagabili per trimestri sempre anticipati. Le signore pagheranno carlini venti di entrata, e carlini quindici al mese, colla stessa regola del pagamento anticipato per trimestre. I pagamenti de' trimestri dovranno farsi costantemente al primo giorno di ciascun mese di gennajo, aprile, luglio ed ottobre. I mesi dispari che si trovasse di dover decorrere all'epoca della sottoscrizione, saranno pagati insieme colla entrata.

14. La deputazione terrà un libro, ogni pagina del quale sarà numerata e cifrata dal presidente. Sarà in esso trascritto testualmente il presente regolamento, e tutti gli altri che successivamente saranno emanati concernenti questa reale accademia. L'ammissione di ogni socio avrà luogo colla sua sottoscrizione in questo libro. La deputazione terrà in oltre un registro di cassa, nel quale saranno esattamente notati i pagamenti così delle entrate, come de' trimestri, che farà ogni socio, ed un libro di conti correnti diviso in tanti articoli, quanti saranno i soci, pel conto particolare di ognuno di essi.

15. Qualora un socio ascritto a' termini dell'articolo 12 mancasse di pagare alle scadenze fissate nell'articolo 13, se sarà un impiegato civile o militare, il capo dell'amministrazione dal quale riceve i suoi appuntamenti, sul semplice avviso in ufficio del presidente dell'accademia farà la ritenuta del debito su' di lui averi, e ne farà pagare l'importo alla deputazione amministrativa dell'accademia con polizza di banco girata alla medesima.

Se il debitore moroso non avrà impiego, sarà tollerato il ritardo per lo termine improrogabile di giorni quindi-

ci, scorso il quale sarà escluso per sempre dall'accademia e ne sarà presa nota tanto sull'articolo del di lui conto corrente, quanto a fianco del di lui nome nel libro di sottoscrizione.

Colui che si troverà per questa causa eliminato dall'accademia, potrà esservi riammesso soltanto per effetto di una speciale risoluzione, che S. M. potrà prendere sulla considerazione di particolari motivi, che giustificassero la mancanza. La M. S. però non dispenserà mai dal pagamento di una seconda entrata, dovendosi la grazia che farà, riguardare come una nuova ammissione, e la precedente come non avvenuta, e dovrà inoltre il riammesso insieme colla nuova entrata pagare il suo debito antico pe' trimestri non saldati dell'anno, in cui fu eliminato per mancanza di pagamento.

16. Le figlie nubili e le nipoti per lato paterno di ogni socio saranno ammesse nell'accademia senza pagamento di sorta alcuna.

17. Gli stranieri presentati a Corte, i Ministri esteri ed i loro segretari di legazione saranno invitati alle feste della reale accademia, e vi avranno la entrata in ogni apertura con biglietti del presidente senza pagamento alcuno. Gli stranieri di distinto rango non presentati a Corte potranno esservi ammessi allo stesso modo, ma con ispeciale permesso, che S. M. potrà accordare sulla richiesta de' Ministri delle rispettive nazioni.

18. La reale accademia darà feste di ballo, accademie di musica, spettacoli di dilettanti, o di professori retribuiti dalla sua amministrazione, almeno una volta la settimana, da' primi giorni, o al più tardi alla metà di novembre di ciascun anno sino a tutto il carnevale. Durante la quare-

sima e le novene vi si permetteranno soltanto la musica e gli altri divertimenti non vietati. Per tutto l'anno ne' soli giorni che vi sarà spettacolo nel real teatro di S. Carlo, sarà aperta una porzione del locale dell'accademia, che vi è annesso per servire come luogo di riunione e di trattenimento alle signore e signori soci, ed a' forestieri ammessi a norma del precedente articolo.

19. Nelle sere di festino allo stesso real teatro niun socio, o forestiere ammesso potrà entrare nel locale dell'accademia colla maschera sul viso, senza essere stato prima riconosciuto alla porta.

20. Ne' giorni di feste di ballo, o di altre straordinarie riunioni nulla si pagherà per le carte, nè per altri giuochi, ma nelle serate di semplice conversazione si pagherà solamente per le carte e pel bigliardo quello, che verrà fissato in un regolamento particolare.

21. Nelle serate di riunioni straordinarie, sarà somministrato per decoro della reale accademia un distaccamento della guardia del real palazzo, senza veruna retribuzione.

22. Il locale della reale accademia autorizzato coll'articolo 8 del presente regolamento, sarà aperto in tutto il corso dell'anno dalle otto del mattino sino alla mezzanotte, eccetto che in tre sole giornate, cioè in quelle del giovedì e venerdì santo, e del sabato santo sino al mezzogiorno. Vi entreranno di dritto tutti i soci, eccetto le signore.

23. La deputazione amministrativa della reale accademia proporrà un progetto di regolamento, che verrà rassegnato a S. M. per la sua sovrana approvazione, concernente l'annuale elezione del terzo de' deputati, l'amministrazione de' fondi, il rendimento de' conti, e tutt' altro che sarà giudicato necessario ad assicurare il buon ordine, e l'andamento generale della presente istituzione.

24. I caratarj della esistente *nobile accademia di musica e ballo, di dame e cavalieri*, i quali vorranno essere ammessi nella *reale accademia di musica e ballo* autorizzata da S. M., e posta sotto la sua reale protezione, dovranno adempire alle condizioni richieste nel precedente articolo 9; ma ove sieno ammessi, se erano ascritti ed attuali godenti nella detta nobile accademia, saranno esenti dal pagamento dall'entrata, e contribuiranno per metà la prestazione mensile indicata nel precedente articolo 13, finchè non compia l'anno dello impegno contratto con detta nobile accademia. Coloro che hanno appartenuto a detta nobile accademia, ma non sono attualmente godenti, o che vorranno continuare ad appartenere a quella dopo la istituzione della presente reale accademia, non saranno ammessi al godimento de' vantaggi accordati in questo articolo.

Approviamo il presente regolamento propostoci dal Ministro degli affari interni per la istituzione di una reale accademia di musica e ballo, e vogliamo che il detto Ministro, quello della polizia generale, ed il Soprantendente generale della nostra real Casa ne curino la esecuzione, ognuno nella parte che lo riguarda. Napoli, il dì 2 di genajo 1834. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, DUCA DI GUALTIERI.

(N. 77)

DECRETO *che stabilisce i soldi degl' impiegati del reale Istituto d' incoraggiamento de' reali dominj oltre il Faro.*

Napoli 23 gennaio 1834.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto il rapporto del nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato presso il CONTE DI SIRACUSA nostro Luogotenente generale ne' reali dominj oltre il Faro;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. I soldi mensuali degl' impiegati infradescritti appartenenti al reale Istituto d' incoraggiamento de' reali dominj oltre il Faro, in vece di quelli di cui attualmente godono, saranno i seguenti:

pel segretario generale once dieci;

pel vicesegretario once quattro;

pel commesso once tre e tarl dieci;

per l' usciere once due e tarl venti;

pel barandiere once due;

per ognuno de' due segretari di classe once quattro;

per ognuno de' due commessi once tre.

2. La differenza in once centoquattordici annuali fra la

somma sinora pagata per detti soldi, e quella cagionata dal presente aumento, sarà imputata cioè, once venti sul fondo de' *gettoni* che si risparmiano ne' mesi di maggio ed ottobre, once cinquantasei sul fondo libri e macchine, once otto sulle spese imprevedute, ed once trenta sul fondo de' premi e medaglie.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona, ed il nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato presso il CONTE DI SIRACUSA nostro Luogotenente generale ne' reali domini oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, DUCA DI GUALTIERI.

(N. 78)

DECRETO *che trasmuta il collegio di arti e mestieri di Palermo, ed i due collegi della bassa gente di Messina e di Catania in tre reali ospizi di beneficenza, destinati ad accogliere ed istruire i progetti maschi, gli orfani legittimi e mendici, ed i figli di genitori privi di mezzi di sussistenza, appartenenti a tutte le valli della Sicilia.*

Napoli 7 agosto 1834.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Uno tra gli oggetti cui abbiamo rivolto le nostre cure nella dimora fatta in Sicilia, è stato il modo di provvedere al soccorso ed alla educazione degl'infelici figli dello Stato, del pari che di que'poveri che, orfani di genitori, o avendoli inutilmente, privi rimangono di qualunque mezzo di sussistenza e d'istruzione.

Considerando che il collegio di arti e mestieri, recentemente istituito in Palermo, e che è progredito con somma utilità, non riguarda nell'attuale organizzazione che il solo comune di Palermo; come ugualmente limitato è lo scopo de' due collegi così detti *della bassa gente* esistenti in Messina e Catania;

Considerando esser necessario che il beneficio di siffatte istituzioni non si limiti a tre sole città, ma che si estenda per tutta l'isola, convertendo i nominati collegi in ospizi centrali aventi uno scopo più generale;

Considerando che sebbene per lo momento, attese le circostanze delle amministrazioni provinciali, e la situazione de' comuni abbastanza gravati di pesi, il fondare un ospizio in tutti i capo-valli ne accrescerebbe soverchiamente la spesa, cosicchè per misure di saggia e necessaria economia bisogna riserbare a miglior tempo la generalizzazione di siffatta benefica istituzione; pure avendo presenti i voti che sull'oggetto sono stati rassegnati da' Consigli provinciali in tutte le distinte epoche della loro convocazione a' nostri augusti Predecessori ed a Noi; e volendo non differire quest'utile stabilimento sino al compimento de' lavori, di cui sono state incaricate per l'esame di tutte le opere di beneficenza di que' reali domini la Commissione centrale, e le provinciali istituite in Palermo e nelle rispettive valli;

Veduto il rapporto del nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato presso il CONTE DI SIRACUSA nostro Luogotenente generale ne' reali domini oltre il Faro;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE, e DECRETIAMO quanto segue.

ART. 1. Vi saranno in Sicilia tre reali ospizi di beneficenza distribuiti nelle città di Palermo, Messina, e Catania.

2. L'attuale collegio di arti in Palermo, ed i due collegi della bassa gente in Messina ed in Catania saranno trasmutati ne' nuovi reali ospizi, restando addetti a' medesimi gli edificj de' nominati collegi.

3. Saranno ammessi ne' reali ospizi sino al numero che

sarà appresso indicato i progetti maschi, gli orfani legittimi mendici, e que' figli i di cui genitori siano affatto privi di mezzi di sussistenza. I progetti e gl'individui delle altre due classi vi saranno ammessi dopo compiuta l'età di anni sette.

4. L'ospizio di Palermo riceverà i progetti ed i legittimi mendici delle valli di Palermo, di Girgenti, di Trapani, e di Caltanissetta; l'ospizio di Messina, i progetti ed i mendici della valle di Messina; e nell'ospizio di Catania, quei della valle di Catania e della valle di Siracusa.

5. I tre ospizi manterranno per tutta l'isola numero millesessanta individui distribuiti come segue.

Nell'ospizio di Palermo progetti n.° 390; mendici legittimi n.° 130: totale n.° 520.

Nell'ospizio di Messina progetti n.° 150; mendici legittimi n.° 60: totale n.° 210.

Nell'ospizio di Catania progetti n.° 240; mendici legittimi n.° 90: totale n.° 330.

6. Le rendite che nello stato attuale appartengono a'tre soprannominati collegi, restano nella stessa somma assegnate a' nuovi reali ospizi, e formeranno parte degl'introiti che saranno fissati ne' rispettivi loro stati discussi.

7. Provvisoriamente, e sino a quando i lavori di cui sono incumbenzate la Commissione centrale e le Commissioni provinciali non daranno la piena conoscenza della natura delle rendite e degl'introiti de' luoghi pii laicali, i di cui avanzi dovranno fornire il supplimento a'suddetti tre reali ospizi, la rendita di chiascheduno di essi reali ospizi sarà aumentata, in proporzione del numero degl'individui che vi sono mantenuti, dal prodotto di un ratizzo su' comuni delle rispettive valli designato da'seguenti articoli.

8. Le città di Palermo, Messina, e Catania non saranno comprese ne' ratizzi, ma particolarmente sono gravate, cioè Palermo, che sta mantenendo tutti i suoi progetti, accrescerà la somma pel mantenimento di essi sino al numero di cento, e quindi aumenterà l'attuale assegnazione ad once milledugento annue.

Inoltre come capoluogo continuerà a pagare come pel passato l'assegnazione di once settecentocinquanta annue.

Messina pagherà pel mantenimento di n.° 50 suoi progetti once seicento, ed in oltre come capoluogo once quattrocento annue.

Catania pagherà pel mantenimento di n.° 50 suoi progetti once seicento, ed in oltre come capoluogo once cinquecento annue.

Tali somme formeranno rispettivamente parte degli introiti nello stato discusso di ciascun ospizio.

9. I ratizzi su' comuni delle valli restano fissati nelle somme seguenti:

Valle di Palermo once milleseicento;

Valle di Girgenti once mille;

Valle di Trapani once cinquecento;

- Valle di Caltanissetta once settecento.

Tali ratizzi faranno parte dello stato discusso del reale ospizio di Palermo.

Valle di Messina once millecentocinquanta.

Tale ratizzo farà parte dello stato discusso del reale ospizio di Messina.

Valle di Catania once millecinquecento;

Valle di Siracusa once ottocento.

Tali ratizzi formeranno parte dello stato discusso del reale ospizio di Catania.

10. La somma del ratizzo assegnata a ciascuna valle sarà ripartita a' rispettivi comuni in proporzione della popolazione di ognuno, giusta gli stati esistenti dell'ultima numerazione fatta nella rispettiva Intendenza.

Saranno esclusi dal ratizzo que' comuni la di cui popolazione sarà al di sotto di mille anime, e que' comuni la di cui rendita ordinaria non sorpassi le once cento annue.

11. Ne' tre reali ospizi sarà stabilita l'educazione propria agl'individui che vi si mantengono, introducendovi le arti necessarie alla società, a cominciare dalle più utili. Saranno diretti colla disciplina militare, e verranno del pari istruiti negli esercizi del soldato.

12. Il Ministro di Stato esistente presso il nostro Luogotenente generale formerà i regolamenti per l'amministrazione di ogni reale ospizio, per l'ammissione degl'individui, e per tutto ciò che riguarda la erezione di questi nuovi stabilimenti, e quindi li sottoporrà all'approvazione dello stesso nostro Luogotenente generale.

13. Per lo ingrandimento degli edifizj, per le spese di primo stabilimento, e per tutt'altro necessario onde attivarsi i nuovi reali ospizi, sarà anticipatamente riscosso un semestre del rispettivo ratizzo su' comuni, dimodochè, attivati gli ospizi, saranno obbligati i comuni a soddisfare il secondo semestre.

14. Sulle norme stabilite nel presente decreto, il nostro Luogotenente generale farà formare il rispettivo stato discusso di ogni reale ospizio, ed egli sarà autorizzato in ogni anno a munirlo della nostra sovrana approvazione.

I conti saranno annualmente presentati da' rispettivi deputati amministratori alla gran Corte de' conti, che l'esaminerà secondo le forme prescritte dagli statuti dell'amministrazione civile.

15. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona, ed il nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato presso il CONTE DI SIRACUSA nostro Luogotenente generale ne' reali domini oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, DUCA DI GUALTIERI.

(N. 79)

DECRETO che riunisce in una sola le cattedre di logica e di metafisica nella regia Università degli studi in Catania.

Napoli 13 ottobre 1834

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto il rapporto del nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato presso il CONTE DI SIRACUSA nostro Luogotenente generale ne' reali domini oltre il Faro;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Le cattedre di logica e di metafisica nella regia Università degli studi di Catania saranno riunite in una sola.

2. A questa nuova cattedra di logica e metafisica sarà assegnato un soldo annuo di once sessanta.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona, ed il nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato presso il CONTE DI SIRACUSA nostro Luogotenente generale ne' reali domini oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, DUCA DI GUALTIERI.

(N. 80)

DECRETO che ripristina l'impiego di disegnatore nel laboratorio delle pietre dure, e ne fissa il soldo.

Napoli 26 gennaio 1835.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Convenendo per la maggiore esattezza e regolarità del servizio, che sia ripristinato l'impiego di disegnatore nel laboratorio delle pietre dure;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Nella pianta degl'impieghi del laboratorio delle pietre dure sarà compreso quello di disegnatore, il quale percepirà il soldo di ducati trenta al mese, fissato colla

sovrana determinazione de' 5 di gennajo 1828; ed avrà le attribuzioni e gl' incarichi contenuti nel regolamento approvato colla stessa determinazione sovrana.

2. Nominiamo per disegnatore di detto laboratorio *D. Orazio Angelini*, il cui soldo verrà prelevato dalle spese varie dello stabilimento.

3. In esecuzione del prescritto nell' articolo precedente, sarà invertita dal capitolo delle spese del laboratorio la somma di annui ducati trecentosessanta, de' quali ducati nove saranno aggiunti al capitolo indicato *conto del due e mezzo per cento*, e ducati trecentocinquantuno a quello dei *soldi degl' impiegati del laboratorio suddetto*.

4. Fino a che non sarà provveduta la carica or vacante di direttore dell' indicato laboratorio, vogliamo che il disegnatore *Angelini* ne assuma provvisoriamente le funzioni, porti la sua vigilanza sull'intera amministrazione dello stabilimento, ed abbia particolar cura che le spese siano eseguite colla dovuta regolarità ed economia.

5. I nostri Ministri Segretari di Stato degli affari interni e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, DUCA DI GUALTIERI.*

(N. 81)

DECRETO *concernente la istituzione d'una cattedra di legge e procedura penale nella regia Università di Catania.*

Napoli 31 maggio 1835.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Visto il rescritto de' 22 di luglio 1829, col quale fu ordinato che nelle regie Università di Palermo e di Catania s'istituissero le cattedre delle nuove leggi civili, penali, e di commercio ;

Veduto il rapporto del nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato presso il CONTE DI SIRACUSA nostro Luogotenente generale ne' reali domini oltre il Faro ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. È istituita nella regia Università di Catania la cattedra di legge e procedura penale , col soldo di once sessanta annuali.

2. Eleggiamo a professore il dottor *D. Giuseppe Catalano* dispensandolo dalla legge del concorso.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona , ed il nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato presso il CONTE

DI SIRACUSA nostro Luogotenente generale ne' reali domini oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, DUCA DI GUALTIERI.

(N. 82)

DECRETO col quale si stabilisce una scuola secondaria di agricoltura pratica nel comune di Barletta.

Napoli 4 agosto 1835

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE**, e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. Sarà stabilita nel comune di Barletta in provincia di Bari una scuola secondaria di agricoltura pratica da insegnarsi ne' giorni di giovedì e di domenica, e nelle altre feste di precetto, dopo però le funzioni di chiesa.

2. Il maestro sarà prescelto in seguito di concorso, il quale sarà tenuto nel real liceo di Bari, giusta i regolamenti che darà la Commissione di pubblica istruzione.

3. Il maestro di una tale scuola godrà l'annuo soldo di ducati centoventi, da prelevarsi pel corrente anno dall'articolo 144 dello stato discusso di variazione del comune di

Barletta ammesso per fondo di cassa, per quindi provvedersi negli anni successivi con apposito fondo a simile spesa sullo stato discusso del comune medesimo.

4. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, DUCA DI GUALTIERI.*

(N. 83)

DECRETO *prescrivente che presso ciascuna giurisdizione di gran Corte civile de' reali domini di qua del Faro si stabilisca un albo di architetti per gli affari giudiziari.*

Napoli 2 novembre 1835.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

L'ufficio degli architetti negli affari giudiziari riuscendo della maggiore importanza così nell'interesse generale, come nell'interesse delle parti contendenti ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. Presso ciascuna giurisdizione di gran Corte civile in questi reali domini vi sarà un albo di architetti.

2. Colui che chiederà di essere ascritto a questo albo, dovrà 1.° essere laureato ; 2.° subire un esame, ed essere

approvato giusta le prescrizioni che saranno qui appresso indicate; 3.° aver fama di probità e di onestà.

3. Le autorità giudiziarie per gli affari di loro dipendenza non potranno avvalersi di architetti, che non sieno notati nell'albo.

4. Per l'esame degli aspiranti così nel rapporto d'istruzione, che di probità e di onestà, è stabilita in Napoli una Commissione che sarà composta 1.° di due magistrati della Corte suprema di giustizia, o della gran Corte civile in Napoli; 2.° de' professori della regia Università degli studi per l'architettura civile, e per le matematiche sublimi; 3.° di due soci ordinari dell'Accademia delle scienze; 4.° di un ispettore generale di ponti e strade, che assumerà le funzioni di segretario.

La presidenza della Commissione apparterrà al magistrato di maggior grado, o di maggiore antichità per ordine di nomina.

5. Gli aspiranti dovranno rispondere per iscritto sulle correlative materie legali, sulle matematiche sublimi, sulle matematiche applicate, sull'architettura civile, sulle teoriche de' prezzi. La Commissione per l'esame degli aspiranti presenterà un regolamento pratico, che indicherà le parti divise di ciascuna facoltà che costituiscono la scienza dell'architetto, dalle quali saranno presi i quesiti da proporsi. Indicherà del pari il metodo, ed il tempo fra il quale adempiasi alla esposizione della risoluzione de' quesiti.

6. La Commissione non potrà riunirsi legalmente, se abbia presente un numero minore di cinque componenti.

7. La scelta de' magistrati e de' soci dell'Accademia potrà essere rinnovata in ciascun anno.

8. La Commissione per l' esame degli aspiranti si riunirà due volte nel corso dell'anno, nel mese di gennaio, e nel mese di luglio.

9. Saranno iscritti nell' albo, senza che occorra di subire esame, 1.° coloro che appartennero all'antico collegio de' tavolari; 2.° gli antichi ingegneri camerali; 3.° coloro che appartengono al corpo di ponti e strade col grado e coll'esercizio d'ingegnere; 4.° coloro che insegnano l'architettura con decreto sovrano.

Per questa prima volta saranno anche iscritti nell'albo coloro che al requisito della laurea, della probità ed onestà, aggiungono l'esercizio della professione di architetto, o d'ingegnere per quindici anni presso i collegi giudiziari o amministrativi.

La Commissione riconoscerà gli attuali architetti, che potranno essere ammessi pel solo requisito dell'esercizio di quindici anni.

10. Il nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, DUCA DI GUALTIERI.

(N. 84)

DECRETO *che divide in due separate scuole lo studio di disegno e d'incisione nell' accademia Carolina di Messina.*

Capodimonte, 14 marzo 1836

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto il rapporto del nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato Luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il Faro ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Lo studio di disegno e d'incisione riunito sinora in unica scuola nell' accademia Carolina di Messina , è diviso in due scuole separate, una di disegno, l'altra d'incisione. Il professore di disegno in vece di dare lezioni di incisione, le darà di pittura.

2. Continuerà ad avere la scuola di disegno, cui è unita la pittura, il professore *D. Litterio Saba*, collo stesso soldo di once sessanta annue , che ha finora percepito.

3. Eleggiamo professore d'incisione *D. Tommaso Aloisio* col soldo di once sessanta annue.

4. I soldi de'cennati *Saba*, ed *Aloisio* s'intendono relativi alla loro individuale perizia come professori nelle rispet-

tive scuole, e non già stabilmente annessi a queste ultime.

5. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona, ed il nostro Consigliere di Stato Luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, DUCA DI GUALTIERI.

(N. 85)

DECRETO approvante un regolamento, che contiene le istruzioni pel corso degli studi farmaceutici in Sicilia, affin di ottenersene il privilegio in farmacia.

Napoli 17 maggio 1836

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto il rapporto del nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato Luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il Faro;

Veduto il parere della Consulta de' reali domini oltre il Faro;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. È approvato l'annesso regolamento concernen-

te le istruzioni per lo corso degli studi farmaceutici in Sicilia.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona; ed il nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato Luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri*. *Firmato*, MARCHESE RUFFO.

REGOLAMENTO *concernente le istruzioni per lo corso degli studi farmaceutici in Sicilia a fine di ottenere il privilegio in farmacia.*

De' 17 di maggio 1836.

ART. 1. Ogni aspirante alla professione di farmacista dovrà studiare la storia naturale, la botanica, la materia medica, e la pratica farmaceutica.

2. Dovrà lo aspirante sostenere due esami, uno verbale, e l'altro in iscritto.

3. I soggetti delle domande pel suddetto esame dovranno prendersi dalla botanica, dalla materia medica, e dalla chimica farmaceutica.

4. Oltre l'esame di cui si parla nell'articolo precedente l'aspirante dovrà essere esaminato dal professore di chimica della regia Università, operando uno esperimento chimico farmaceutico innanzi agli altri esaminatori.

5. Gli esaminatori saranno i componenti del collegio medico della regia Università.

6. Gli aspiranti non possono ammettersi all'esame senza le fedeli di perquisizione, e di buoni costumi. Approvato, Napoli, il dì 17 maggio 1836. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*, MARCHESE RUFFO.

(N. 86)

DECRETO col quale si stabilisce una cattedra di anatomia descrittiva nell'Università degli studî di Catania.

Napoli 6 giugno 1836.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Volendo meglio provvedere all'insegnamento dell'anatomia nella regia Università di Catania, e più opportunamente impiegare le once cencinquanta annue assegnate alla cattedra;

Visto il rapporto del nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato nostro Luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il Faro;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona:

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Nell'Università degli studî di Catania vi sarà una cattedra di anatomia descrittiva con un professore, ed un settore dimostratore.

2. Accordiamo al professore il soldo annuo di once ottanta; ed al settore dimostratore quello di once quaranta.

3. Sono destinate per fondo di tutte le spese necessarie alle sezioni, e preparazioni anatomiche once trenta annue.

4. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona, ed il nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato Luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*, MARCHESE RUFFO.

(N. 87)

DECRETO *che approva il regolamento per lo esame degli aspiranti alla iscrizione nell' albo degli architetti giudiziari in questi reali domini.*

Napoli 26 settembre 1836.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto il decreto de' 2 di novembre 1835 per l'albo degli architetti giudiziari in questi reali domini;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue:

ART. 1. E approvato il regolamento annesso al presente

decreto per lo sperimento di esame degli aspiranti alla iscrizione nell'albo degli architetti giudiziari.

2. Nel mese di gennaio del prossimo anno seguirà per la prima volta lo esame degli aspiranti anzidetti.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, MARCHESE RUFFO.*

REGOLAMENTO per lo esame degli aspiranti alle iscrizioni nell'albo degli architetti giudiziari in questi reali domini.

De' 26 di settembre 1836.

ART. 1. L' esame avrà luogo in quattro giorni del mese di gennaio o di luglio di ogni anno. In ciascun giorno gli aspiranti verseranno sopra una o più materie di quelle indicate nell' articolo 5 del real decreto de' 2 di novembre 1835.

2. La indicazione de' giorni per lo esame , e le materie da trattarsi in ciascuno di essi saranno fatte note al Pubblico per mezzo di avviso , che sarà inserito nel giornale delle Due Sicilie. Questa inserzione dovrà essere praticata nel primo , e nel sedici del mese precedente all' esame.

3. In fatto di materie legali l' esame risguarderà le teoriche 1.° sulla distinzione de' beni mobili ed immobili , sulla proprietà , e sul dritto di accessione ; 2.° sulle servitù prediali , sull' usufrutto , sull' uso , e sull' abitazione ; 3.° su' giudizi doppi ; 4.° su' contratti e sulle obbligazioni in generale , e particolarmente su' contratti di vendita , di locazione , di appalti e cottimi , e di enfiteusi ; 5.° sulla

procedura nelle perizie, sul giudizio di espropriazione per quanto concerne la valutazione o la divisione de' fondi e sulla indole de' gravami sospensivi o devolutivi.

In fatto di matematiche sublimi ed applicate l' esame verserà 1.° sugli elementi del calcolo differenziale e suo uso nel calcolo de' massimi, e de' minimi, e sugli elementi del calcolo integrale e suo uso; 2.° sulle teoriche della meccanica e dell'idraulica.

In fatto di architettura civile l' esame verserà: 1.° sulla intera scienza delle costruzioni civili; 2.° sull' arte di levare le piante topografiche, e su quella di fare le livellazioni.

Per ciò che concerne l' esame sulla teorica de' prezzi, i quesiti rifletteranno i principi generali relativi alla valutazione degl' immobili, e l' applicazione di questi principi ad ipotesi particolari.

4. Ad occasione di ciascun esame saranno formati dalla Commissione degli elenchi, ognuno di trenta proposizioni o quesiti per le materie indicate nel numero precedente. Le materie legali saranno unite in un solo elenco: due elenchi avranno luogo per le matematiche sublimi ed applicate: altrettanto per la scienza delle costruzioni civili e per l' arte di levare le piante topografiche e fare le livellazioni. Un elenco verserà sulla teorica de' prezzi. In questi elenchi i quesiti saranno rispettivamente marcati con un numero d'ordine, e saranno compilati in modo che versino su tutta la materia di cui trattano.

5. Gli elenchi anzidetti saranno formati ne' dieci giorni, che precederanno il primo giorno destinato agli esami: saranno firmati dal segretario della Commissione, il quale potrà nel corso de' dieci giorni farli conoscere agli aspiranti.

6. La estrazione de' quesiti per ciascuno de' giorni per lo esame, sarà fatta volta per volta in presenza degli aspiranti. Per ogni elenco sarà estratto un quesito.

7. Ne' giorni ne' quali si tratterà delle materie legali e delle materie di matematica, sarà permesso a ciascun aspirante di venire provveduto di libri, cioè de'soli codici per le materie legali, e per le matematiche di un corso o trattato di matematica a di loro scelta.

Sarà proibito sempre ogni specie di manoscritto.

8. Lo scritto di ciascun aspirante sarà firmato foglio per foglio dal proprio autore, e da' membri della Commissione, che assisteranno all' esame nel numero richiesto dal real decreto, e dagli altri aspiranti.

Tutti gli scritti resteranno depositati presso il segretario della Commissione.

Terminata ciascuna giornata di esame, si farà verbale delle operazioni seguite.

9. Dopo terminati tutti gli esami de' quattro giorni, saranno stabiliti e fatti noti agli aspiranti altri giorni per la lettura degli scritti, per la quale dovranno assistere nel locale della gran Corte civile gli autori rispettivi, a' quali la Commissione potrà proporre de' dubbj, o domandare delle spiegazioni sulle cose scritte.

10. Gli aspiranti che per essere ascritti nell' albo debbono esporsi all'esame, dovranno presentare le di loro petitioni alla Commissione unitamente alla laurea di cui debbono essere anticipatamente provveduti.

11. Di quelli che sono contemplati nell' articolo 9 del real decreto per essere iscritti nell' albo senza esame, coloro che appartengono all' antico collegio de' tavolarj, gli antichi ingegneri camerali, e coloro che insegnano con

decreto sovrano nelle dipendenze o stabilimenti reali architettura teorica o teorico-pratica, presenteranno unitamente alla laurea il loro decreto di nomina: coloro che appartengono al Corpo de' ponti e strade col grado e col l'esercizio d'ingegnere, presenteranno con la laurea un certificato analogo del di loro direttore generale: coloro che sono contemplati nel real decreto de' 14 di marzo di questo anno, dovranno presentare colla laurea copia legale de' decreti per lo grado militare e per lo insegnamento che avranno praticato: coloro infine che, al requisito della laurea, della probità ed onestà aggiungono l'esercizio della professione di architetto od ingegnere per quindici anni presso i collegi giudiziari o amministrativi, dovranno presentare fra tre mesi dal giorno della pubblicazione del presente regolamento, unitamente alla laurea un estratto degli atti di deposito delle rispettive cancellerie da rilasciarsi a norma del rito, nel quale per ogni perizia sarà pure notato la data ed il registro. Approvato: Napoli, il dì 26 di settembre 1836. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri.* *Firmato*, MARCHESE RUFFO.

(N. 88)

DECRETO con cui si aggiungono tre supplenti alla Commissione stabilita in Napoli per lo esame degli aspiranti alla iscrizione nell' albo degli architetti giudiziari.

Napoli 13 novembre 1837.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduti gli articoli 4 e 6 del decreto de' 2 di novembre 1835, col primo de' quali è stabilita in questa capitale una Commissione per lo esame degli aspiranti alla iscrizione nell' albo degli architetti giudiziarii , e nel secondo è prescritto non potersi riunire legalmente la medesima, se abbia presente un numero minore di cinque componenti ;

Volendo meglio provvedere al corso degli affari presso la Commissione stessa ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE , e DECRETIAMO quanto segue.

ART. 1. Sono aggiunti tre supplenti a' componenti la Commissione istituita col decreto del dì 2 di novembre 1835. Questi supplenti saranno prescelti uno nella classe de' magistrati , e gli altri due tra coloro che sono versati particolarmente nelle scienze necessarie alla professione dell'architettura.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto. Firmato, FERDINANDO. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, MARCHESE RUFFO.

(N. 89)

DECRETO in forza del quale l'Accademia Carolina di Messina è elevata ad Università.

Napoli 29 luglio 1838.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle Due Sicilie*

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE , e DECRETIAMO quanto segue.

ART. 1. L'Accademia Carolina di Messina è elevata ad Università , ed autorizzata a concedere , secondo i regolamenti , i gradi accademici di approvazione , di licenza , e di laurea nelle diverse facoltà.

2. A questo effetto la facoltà teologica abolita nella riforma dell'anno 1826, sarà restituita; ed i corsi delle altre quattro facoltà saranno resi completi in rapporto alle conoscenze , che si richieggono negli esami.

3. La facoltà teologica si comporrà delle seguenti cattedre.

1.° Teologia dogmatica ;

2.° Storia ecclesiastica e de' Concilii ;

3.° Diritto canonico.

La cattedra di diritto canonico dalla facoltà legale , cui appartiene attualmente , passerà a far parte della facoltà teologica.

4. La facoltà di giurisprudenza conterrà le cattedre di

1.° Diritto romano e pandette ;

2.° Codice civile e procedura ;

3.° Diritto e procedura penale ;

4.° Diritto di natura ;

5.° Diritto nautico e commerciale.

5. La facoltà di medicina avrà le cattedre di

1.° Medicina pratica ;

2.° Fisiologia ;

3.° Materia medica ;

4.° Istituzioni cerusiche ;

5.° Patologia ;

6.° Clinica cerusica, ed ostetricia ;

7.° Anatomia ;

8.° Clinica medica.

6. Costituiranno la facoltà di filosofia ; e scienze matematiche e fisiche le cattedre di

1.° Logica e metafisica ;

2.° Aritmetica, algebra e logaritmi ;

3.° Geometria e trigonometria ;

4.° Matematiche sublimi ;

5.° Meccanica ;

6.° Chimica ;

7.° Storia naturale ;

8.° Fisica sperimentale ;

9.° Architettura.

Le tre cattedre di matematiche sublimi, meccanica, ed architettura saranno aggiunte alle sei già esistenti per compimento de' corsi relativi alle diverse professioni, pel di cui esercizio si richieggono i gradi accademici in questa facoltà.

7. La facoltà di letteratura avrà le cattedre di

- 1.° Lingua e poesia italiana ;
- 2.° Umanità, poesia ed archeologia latina ;
- 3.° Lingua ed archeologia greca ;
- 4.° Eloquenza.

Gli attuali maestri di grammatica e d'insegnamento normale saranno utilizzati in altro stabilimento d'istruzione inferiore, e conserveranno intanto le retribuzioni che si trovano godendo.

8. Sarà provveduto a'soldi de' professori delle nuove cattedre dal sopravanzo de' fondi proprii della Università di anni ducati cinquecentoquattro; e non essendo questi sufficienti, dalla dotazione della biblioteca annessa all'Università medesima per ora, e successivamente da'risparmii che si avranno de'soldi a' professori ritirati.

9. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, ed il nostro Ministro Segretario di Stato Luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*, MARCHESE RUFFO.

(N. 90)

DECRETO *che istituisce nell' amministrazione generale del registro e bollo una scuola teorico-pratica per la istruzione di un determinato numero di alunni nelle materie relative ai rami annessi alla suddetta amministrazione.*

Napoli 4 marzo 1839.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto segue :

ART. 1. Sarà istituita nell' amministrazione generale del registro e bollo una scuola teorico-pratica per la istruzione di un determinato numero di alunni nelle materie amministrative e legislative di bollo, di registro, de' privilegi ed ipoteche, e degli altri rami alla medesima amministrazione annessi, non esclusa la tassa ed il pagamento delle spese di giustizia penale.

2. Gli alunni ammessi, dopo il decorrimento del termine assegnato alla loro istruzione, andranno soggetti ad un esame su tutte le materie attribuite all' amministrazione suddetta.

Quelli che tra essi verranno approvati, potranno essere trascelti e destinati, a prudenza dell' amministratore

generale del registro e bollo , alle visite e verifiche delle officine pubbliche e delle schede notariali, in conformità delle disposizioni dell' articolo 38 della legge de' 21 di giugno 1819 e degli articoli 55 e 56 di quella de' 2 di genajo 1820, del pari che alle visite e sorprese di cassa dei contabili dell' amministrazione, e ad altre operazioni per le quali saranno riconosciuti idonei.

3. È approvato il regolamento contenente le norme per tutti gli oggetti relativi all'andamento di questa istituzione.

4. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato, MARCHESE RUFFO.*

(N. 91)

DECRETO che estende a' reali dominii oltre il Faro le vigenti disposizioni relative all' esportazione dal regno di oggetti antichi, o di arte.

Napoli 11 marzo 1839.

FERDINANDO II ecc. Re del Regno delle due Sicilie.

Visto il real decreto de' 13 di maggio 1822 sulla norma da serbarsi nella esportazione dal regno di oggetti antichi, o di arte ;

Visto l'altro real decreto de' 14 di maggio detto anno intorno alle ritualità necessarie per l'imprendimento degli scavi intesi alla ricerca di antichità; ed il real rescritto

de' 22 di settembre 1824 prescrivente l'assistenza agli scavi altresì di un agente di polizia ;

Volendo che simili norme sieno adottate per la Sicilia ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. Le disposizioni contenute ne' cennati reali decreti de' 13 e de' 14 di maggio 1822, e nel citato real rescritto de' 22 di settembre 1824, sono comuni a' nostri reali domini oltre il Faro.

2. I nostri Ministri Segretarii di Stato degli affari interni, delle finanze, della polizia generale, ed il nostro Luogotenente generale ne' reali domini oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri*. *Firmato*, MARCHESE RUFFO.

(N. 92)

MINISTERO e real Segreteria di Stato degli affari interni
3.º ripartimento.

Al Signor Protomedico generale di Napoli

Avendo rassegnato alla Maestà del Re N. S., la proposta di cotesto Ufficio Protomedicale, onde la salute pubblica di questa Capitale fosse con più estensione vigilata ne' diversi esercizi salutari, la prelodata Maestà Sua, dopo il favorevole parere della Consulta del Regno, al primo del corrente mese, si è compiaciuta approvare il seguente Regolamento pel servizio Protomedicale nelle Sezioni della Capitale.

Napoli 6 luglio 1839.

Firmato, NICOLA SANTANGELO.

REGOLAMENTO *pel servizio protomedicale nelle sezioni della Capitale.*

I. Affinchè l'esercizio salutare in questa Capitale proceda regolarmente, in ogni Sezione vi saranno degl'*Incaricati Protomedicali*, i quali agiranno di accordo co' Municipali, e con quei della Polizia, quando dell'opera di questa Autorità l'uopo richiegga.

II. Gl'*Incaricati Protomedicali* saranno un Medico, o Medico-chirurgo dottorati ed appartenenti all'Ufficio del Protomedicato generale di questo Regno, ed uno del Colle-

gio di Farmacia. Agli stessi si associeranno per ogni sezione tre del Corpo de' quaranta Farmacisti di questa Capitale per coadiuvare le funzioni de' medesimi.

III. Gli Agenti Municipali saranno i Signori Eletti delle Sezioni.

IV. Gl'Incaricati della Polizia delle sezioni si compiaceranno secondare le disposizioni; che da' medesimi o dall'Ufficio del Protomedicato generale di questo Regno saranno invitati ad eseguire.

V. Saranno funzioni primarie degl'Incaricati protomedicali e municipali le seguenti:

A. Riconoscere il Personale di tutti gli Esercenti l'arte salutare della sezione, Medici, Chirurghi, Farmacisti, Droghieri, Semplicisti o Erbolai, Venditori di qualunque medicinale, Salassatori, Dentisti, Brachierai, Levatrici, ed altri che rami dell'Arte salutare esercitassero, con le corrispondenti notizie, e tenerlo in appropriato Registro, nel quale sia indicato il nome e cognome di ciascuno, i genitori, l'età, la patria, il mestiere autorizzato o abusivo, e l'abilità e condotta in arte.

B. Vigilare onde abusivi esercizi ed irregolarità non nascano, dovendo restar subito tolto ogni abuso ed irregolarità. Quindi si aggiunga per la dovuta esecuzione:

1. Essere legali in esercizio coloro che hanno ottenuto le corrispondenti Carte autorizzanti, le quali pe' Medici e Chirurghi deggiono essere *Lauree*, pe' Farmacisti, Salassatori, Dentisti e Levatrici, *Cedole*; carte che deggiono essere spedite dalla Regia Università degli Studi di questo Regno. I Droghieri, i Semplicisti, i Venditori d'ogni medicinale, i Brachierai ed altri che funzioni salutari facessero, non comprese ne' gradi accademici della sullodata

Regia Università, *Permessi Protomedicali*. Nel caso che le carte della Università fossero anteriori al 1812, e quindi non comprese ne' registri stampati, deggiono essere *vidimate*. Parimente tutte quelle del Protomedicato anteriori al 1826 deggiono essere *verificate*. Carte diverse non autorizzano ad esercizio veruno.

2. Essere proibita la promiscuità di esercizi senza particolari autorizzazioni. Un Medico potrà farla da Chirurgo, e viceversa, qualora avrà le lauree in ambe le facoltà. Nè i Medici nè i Chirurghi nè i Salassatori nè i Dentisti nè i Brachierai potranno amministrare o smerciare medicinali. Ai Farmacisti ai Droghieri ai Semplicisti ed a qualunque Venditore di medicinali è proibito farla da Medici da Chirurghi da Salassatori da Dentisti e da Brachierai.

3. Ognuno delle indicate classi doversi limitare all'esercizio delle funzioni nelle quali è stato facultato, di modo che il Medico non iscenderà a funzioni di altre classi; il Chirurgo non la farà da medico, nè si permetterà altre funzioni che non le son proprie. Il Farmacista preparerà e spedirà i medicinali, che gli vengono prescritti giusta i principj di arte da' Medici da' Chirurghi e da' Veterinari autorizzati. Il Droghiere ed il Negoziante di medicinali potranno fare smercio di medicinali da un oncia in sopra e come li hanno dal commercio, non potendosi dare apparecchio farmaceutico di sorta veruna. L'Erbaiuolo potrà vendere i vegetabili medicinali che raccoglie dalle nostre campagne, e del pari senza apparecchio farmaceutico. Chi ha ottenuto particolare autorizzazione per qualche utile segreto medicinale, si limiterà allo smercio dello stesso secondo la facoltà ricevuta, e senza ciarlatanismo.

4. La classe de' Cantambanchi, altrimenti detta de' *Segretisti* per professione, dover essere del tutto proibita.

5. Essere vietato che i giovani non facoltati facciano le veci de' principali autorizzati.

6. Lo smercio de' medicinali delle predette classi doversi fare in luoghi pubblici, e questi esser tenuti con decenza.

7. Una persona non poter assistere se non se ad una sola officina. Esser proibito rappresentarne altre.

8. Qualora taluni medicinali semplici o preparati possono riuscire velenosi, non mai potersi dare se non con assicurazione di persona conosciuta, e che ne risponda; dovendosi tenere esatto registro del giorno, della persona, degli usi, e delle quantità date per potersi presentare ad ogni richiesta a chi di dritto.

9. I segreti medicinali ed i preparati farmaceutici, che vengono dall'estero non potere essere messi a pubblico smercio, senza che prima siano stati riconosciuti buoni ed autorizzati a potersi in dati luoghi e da determinate persone smaltire.

VI. Per esecuzione delle indicate cose essere obbligo degli Incaricati predetti fare delle perlustrazioni, come meglio si crederà convenire alle circostanze.

VII. Nel servizio indicato tutt'i particolari rapporti, che possono contrariare il regolare andamento delle cose, essere riguardati come proibiti, restando vietato il derogarsi alle disposizioni date qualora sono giusta le Leggi e Regolamenti in vigore; dovendosi usare molto rigore in affari, che direttamente riguardano il bene della salute pubblica.

VIII. Conoscendosi mancanza in qualunque delle indicate classi, dapprima chi manca chiamarsi in tempo delle sessioni e dopo avvertito, fargli firmare legale obbliganza di non più permettersi l'abuso conosciuto, sotto le pene com-

minate dalle Leggi e Regolamenti in vigore. Conoscendosi successiva mancanza procedersi all' esecuzione della comminata e meritata pena.

IX. Oltre dell' annua ispezione che nelle diverse Officine di medicinali si fa dall' Ufficio del Protomedicato generale del Regno, assistito dal Collegio di Farmacia, che sempre più si farà estesa e rigorosa; ed oltre dell' indicato nell' Articolo VI precedente, quando particolarità il richiederanno, sempre dopo disposizioni dell' Ufficio generale, si potrà procedere dagl' Incaricati delle Sezioni, come si denoterà nelle commesse.

X. Per ben procedersi nelle cose da farsi, tutt' i Funzionari della Sezione si riuniranno in sessione, leggeranno le disposizioni all' oggetto, e discuteranno l' occorrente da farsi. Tale riunione sarà fatta una volta al mese. Se le bisogne il richiederanno sarà ripetuta più fiate. Il locale sarà la Casa municipale, dove si terrà tutto l' occorrente pel servizio della Sezione. Di ogni sessione se ne compilerà il corrispondente verbale.

XI. Affinchè tutto ciò che si fa nelle Sezioni sia a conoscenza del Protomedicato generale del Regno, de' registri indicati e di ogni operato se ne farà copia conforme, e si spedirà all' Ufficio del Protomedicato medesimo.

XII. L' esecuzione de' predetti articoli resta affidata alle Autorità indicate, e ad ognuna a tenore delle Leggi e Regolamenti in vigore.

Napoli, 6 luglio 1839.

(N. 93)

DECRETO *approvante un regolamento pel cambio de' libri, che si stampano nel regno con quelli che s'imprimono nell'estero.*

Napoli 12 settembre 1839.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Volendo agevolare il cambio de' libri, che si stampano ne' nostri domini di qua e di là del Faro, con quelli che si stampano presso lo straniero, e favorire insiememente la tipografia nazionale;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Su i libri stranieri che col permesso della censura s'introdurranno ne' nostri reali domini in cambio di quelli che se ne estrarranno, saranno rilasciate, a titolo di premio, due terze parti del dazio di importazione.

2. L'anzidetto premio non potrà altrimenti conseguirsi, che coll'esatta osservanza delle formalità e delle prescrizioni contenute nel regolamento da Noi approvato, e che sarà annesso al presente decreto.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze, ed il nostro Luogotenente generale ne' nostri reali domini

al di là del Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri.* *Firmato*, MARCHESE RUFFO.

REGOLAMENTO per l'agevolazione del cambio de' libri nazionali cogli stranieri.

De' 12 di settembre 1839.

ART. 1. I librai e' tipografi del regno delle Due Sicilie sono agevolati a far cambio de' libri stampati nelle rispettive tipografie con altri stampati nello straniero, qualunque sia il sesto degli uni e degli altri, accordandosi loro il rilascio di due terzi del dazio su' libri che immetteranno. I libri che si esportano dovranno essere opere scientifiche, o letterarie, o d'impegno (escluse le allegazioni forensi, gli opuscoli di meno interesse locale, o di obbietti frivoli e leggieri); regolandosi però in modo la immissione degli uni, e la estrazione degli altri, che l'ammontare del dazio che gravita su i primi abbia a corrispondere a quello di cui sarebbero suscettibili i secondi.

2. Il detto cambio non potrà eseguirsi, che per mezzo delle sole dogane di Napoli e Palermo.

Per iniziare tali operazioni, i librai e' tipografi del regno dovranno esibire alla rispettiva direzione generale dei dazi indiretti un notamento de' libri che vogliono estrarre, e di quelli che vogliono immettere, specificando per gli uni e per gli altri in distinte categorie il titolo delle opere, il numero de' volumi di cui ciascuno si compone, e gli autori.

3. Le direzioni generali di Napoli e Palermo , prese le dovute indagini sul merito de' libri da estrarsi , come di quelli da immettersi, accertata la relazione del dazio voluto fra gli uni e gli altri, ed ottenuto il favorevole giudizio ed il permesso della revisione, provocheranno la prima dal Ministro delle finanze , e la seconda dal Luogotenente la corrispondente autorizzazione.

4. Approvato in tal modo il cambio richiesto, il librajo o tipografo presenterà alla gran dogana di Napoli o di Palermo le opere da estrarsi. Esse verranno diligentemente verificate; e trovate conformi al notamento, verranno alla presenza degl'impiegati doganali riposte in colli separati e distinti , incordellati e marchiati con tutte le formalità di uso. I colli così condizionati, accompagnati da bolletta a cautela , e dal notamento de' libri che contengono , saranno a cura della direzione generale spediti allo indirizzo del regio console residente nel luogo di destinazione.

5. Per ciascuna estrazione di libri, il librajo o tipografo darà l'obbligo di esibire alla dogana la fede d'immissione. Il regio console nel dar fuori questo documento avrà cura d'indicare le opere ad una ad una in corrispondenza del notamento ricevuto. Se non si esibirà l'anzidetta fede non si avrà dritto a pretendere la diminuzione del dazio su i libri stranieri, che verranno in cambio di quelli già estratti.

6. I libri da immettersi in cambio di quegli estratti dovranno egualmente essere riposti in colli separati e distinti da altri colli di libri, che l'immettente potrà far venire per conto suo. Il librajo o tipografo nella dichiarazione in dettaglio, che è tenuto a presentare a' termini della legge, dovrà specificare le opere in corrispondenza del no-

tamento approvato, coll'avvertenza di esser quelle di cui fu autorizzata la immissione in cambio di quelle estratte.

7. Se nella verifica i libri immessi saranno trovati identici al notamento superiormente approvato, e l'ammontare del dazio nella liquidazione sarà trovato corrispondente a quello presunto su i libri estratti; se d'altronde la fede di immissione di questi ultimi non offre alcuna discrepanza; in tal caso l'immettente sarà ammesso al godimento del rilascio di due terzi del dazio. Non corrispondendo i libri immessi al notamento approvato, o differendo lo ammontare del dazio da quello de' libri estratti, l'immettente sarà sottoposto allo intero dazio, e decaduto da ogni concessione. *Approvato: Napoli, il dì 12 di settembre 1839. Firmato, FERDINANDO. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato, MARCHESE RUFFO.*

(N. 94)

DECRETO concernente la conservazione degli oggetti e dei monumenti di antichità e belle arti.

Napoli 16 settembre 1839

FERDINANDO II ecc. Re del Regno delle due Sicilie.

Visti gli articoli primo e secondo del real decreto de' 13 di maggio del 1822, i quali sono così concepiti:

« ART. 1. Resta espressamente vietato di togliere dal loro sito attuale i quadri, le statue, i bassirilievi, e tutti gli oggetti e monumenti storici e di arte, che esistono tanto

« nelle chiese e negli edifizii pubblici , quanto nelle cap-
« pelle di padronato particolare ».

« ART. 2. È vietato eziandio di demolire, o in qualsivo-
« glia modo degradare, anche ne' fondi privati, le antiche
« costruzioni di pubblici edifizii , come sono i tempj , le
« basiliche, i teatri, gli anfiteatri, i ginnasii, del pari che
« le mura di città distrutte, gli acquidotti, i mausolei di
« nobile architettura, ed altro ».

Visto l' articolo 261 delle *leggi penali* ;

Volendo che siano adottate novelle ed efficaci misure
per conseguir l' importante fine di preservare da ogni de-
gradazione i pregevoli monumenti antichi e di arte , dei
quali è a dovizia arricchito il nostro regno ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Sta-
to degli affari interni ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto
siegue.

ART. 1. Ferme rimanendo le disposizioni del citato real
decreto , vogliamo che tutti i monumenti nel medesimo
enunciati restino sotto la speciale ed immediata sorveglian-
za delle autorità amministrative nella dipendenza del no-
stro Ministro Segretario di Stato degli affari interni , il
quale è autorizzato a dare all' oggetto gli analoghi provve-
dimenti.

2. Le autorità suddette cureranno che tali monumenti
siano ben conservati a cura de' proprietari, e non soffrano
degradazione in verun modo. Vigileranno perchè non si
alteri nè si deturpi l' antico con lavori moderni, e non fa-
ranno eseguire restaurazioni senza il superiore permesso,
da ottenersi per mezzo dello stesso Ministro Segretario di

Stato degli affari interni, ed in seguito dello esame e parere della reale Accademia di belle arti, e colle norme che la medesima dovrà indicare. Ogni contravvenzione sarà considerata come violazione de' monumenti pubblici, e come tale punita a tenore delle leggi.

3. Qualora fra i monumenti designati nell'articolo primo ve ne sia alcuno, che per la sua importanza meriti di essere in particolar modo conservato, affine di sottrarsi al deperimento cui trovasi esposto, o che la reale Accademia di belle arti riconosca di tal pregio da essere utile alla illustrazione della storia patria, ed allo accrescimento dei mezzi di eccitare il genio della gioventù coll' esempio degli antichi maestri dell'arte, il Ministro Segretario di Stato degli affari interni, presa volta per volta la nostra sovrana autorizzazione, disporrà che sia trasportato nel real Museo Borbonico, per esser quivi esposto alle osservazioni degli amatori e de' dotti, ed alla istruzione del Pubblico: e perchè non rimangano disadorni i luoghi da' quali i monumenti di tal fatta verranno tolti, lo stesso Ministro Segretario di Stato degli affari interni vi farà sostituire le copie, o eseguire altro ornamento a spese del real Museo. I quadri che sono nelle chiese, ancorchè capidopera, rimarranno al loro posto; e per la esatta conservazione di essi sarà strettamente praticato quanto è prescritto nell' articolo secondo.

4. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, e tutti gli altri Ministri Segretarii di Stato, ed il nostro Luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il Faro, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*, MARCHESE RUFFO. *

(N. 95)

DECRETO col quale si destina temporaneamente un ispettor generale de' monumenti di antichità e di arte per la sola città di Napoli.

Napoli 9 ottobre 1839.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Visto il nostro real decreto del dì 16 di settembre di questo anno relativo alla conservazione de' monumenti di antichità e di arte, che trovansi tanto nella città di Napoli, che nel regno;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE, e DECRETIAMO quanto segue.

ART. 1. Il *Conte D. Michele Milano* è nominato ispettor generale de' monumenti di antichità e di arte per la sola città di Napoli, con l'assegnamento di ducati sessanta al mese.

2. Questa somma graviterà per ducati trenta sull'articolo riportato nello stato discusso del Ministero degli affari interni per le spese del real Museo Borbonico, e per ducati trenta sull'altro articolo dello stesso stato discusso addetto alle spese straordinarie.

3. In mancanza del *Conte Milano*, la carica affidatagli

non dovrà esser provveduta in persona di altri, ed in conseguenza rimarrà estinto l'assegnamento fissato in favor di lui.

4. I nostri Ministri Segretarii di Stato degli affari interni e delle finanze sono incaricati, ciascuno per la sua parte, della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*, MARCHESE RUFFO.

(N. 96)

DECRETO che affida a' PP. della Compagnia di Gesù i convitti annessi a' due reali licei stabiliti in Salerno ed in Aquila.

Napoli 21 novembre 1839.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. I convitti annessi a' due licei di Aquila e di Salerno a cominciare dal giorno primo di gennaio 1840 saranno divisi dalle corrispondenti scuole facoltative, e l'amministrazione loro, la disciplina e la istruzione, in quanto alle belle lettere, filosofia e scienze matematiche e fisiche, sarà affidata a' PP. della Compagnia di Gesù, riserbata a Noi la proprietà.

2. Sarà conservato in ciascuno de' suddetti stabilimenti lo stesso numero di dieci mezze piazze gratuite, che si concederanno da Noi come per lo innanzi.

La pensione degli alunni sarà la stessa de' collegi delle altre provincie.

3. Gli attuali edifizii saranno distribuiti tra' convitti e le facoltà in modo, che ciascuna di queste due istituzioni rimanga separata ed indipendente dall'altra.

4. I professori delle scuole facoltative, a' quali, oltre il pubblico insegnamento, sono attribuiti gli esami pe' due primi gradi accademici, e per la idoneità all'esercizio della farmacia, della bassa chirurgia, e dell'agrimensura, continueranno a dipendere dalla Università degli studii di Napoli, sotto la vigilanza del rettore del liceo.

Il presidente della Università, per mezzo del nostro Ministro degli affari interni, proporrà alla nostra approvazione il modo come provvedere agli esami per la collazione de' gradi accademici inferiori nelle facoltà di belle lettere, e scienze matematiche e fisiche.

5. Le dotazioni che hanno attualmente i suddetti due licei, saranno distribuite colla norma de' correnti stati discussi tra' l'convitto e le facoltà nel modo seguente; cioè:

Aquila.

Sarà assegnata a' PP. della Compagnia di Gesù per intero la rendita in beni fondi, in canoni tanto in danaro quanto in prodotti ed interessi di capitali, che, comprese le pensioni degli alunni, ascende ad annui ducati cinquemila settecento settantasette e grana 68 e 1/2.

Di più il complemento della dotazione de' ducati seimila in ducati dugentoventidue e grana 31 1/2.

La rimanente parte delle rendite resterà addetta alle scuole facoltative ed al regime loro.

Salerno.

Similmente tra la rendita straordinaria così detta delle pensioni degli alunni, e quella ordinaria in beni fondi, canoni ed annualità di capitali, portata nello stato discusso per annui ducati novemilatrecentottantanove e grana 51, sarà costituita una dotazione uguale di annui ducati seimila da assegnarsi a' PP. della Compagnia di Gesù per lo convitto.

La parte rimanente della rendita sarà attribuita alle scuole facoltative.

6. Il vicerettore del liceo di Salerno, ed i professori titolari de' due stabilimenti resteranno ad occupare le vacanze, a misura che avranno luogo negli altri collegi e licei; ed intanto riceveranno la metà de' loro soldi rispettivi da' fondi, che resteranno assegnati alle scuole facoltative.

7. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Firmato, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri.* *Firmato*, MARCHESE RUFFO.

(N. 97)

DECRETO che modifica l'articolo 5 di un antecedente decreto relativo alla dotazione del real liceo di Salerno affidato ai padri della Compagnia di GESU'.

Napoli 25 maggio 1840.

FERDINANDO II ecc. Re del Regno delle due Sicilie.

Visto il nostro decreto de' 21 di novembre 1839 ;
Abbiamo risoluto di **DECRETARE**, e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. L'articolo 5 del citato nostro decreto, in quanto alla distribuzione dell'attuale dotazione del real liceo di Salerno tra quelle scuole facoltative, ed il corrispondente convitto affidato collo stesso nostro decreto a' padri della Compagnia di GESU', è modificato nel seguente modo.

Sarà data a' PP. della Compagnia di GESU' tutta l'attuale dotazione del liceo di Salerno in beni fondi, in canoni tanto a denaro, quanto a prodotti, in interessi di capitali, ed in iscrizioni, rimanendo a loro carico il pagamento dei mezzi soldi a' nove professori interni sino a che non saranno occupati altrimenti, in annui ducati millecentodieci; la prestazione a' luoghi pii di Angri, Scafati ec. in altri annui ducati mille e sessanta e grana 43, e tutti gli altri pesi annessi alla dotazione dello stesso stabilimento.

Gli annui ducati cinquecentocinquantesette e grana 92, che fanno parte della suddetta dotazione, e che si pagano

attualmente da *D. Andrea Rossi* sino al rimborso dell'arretrato di ducati tremilatrecentoquarantasette e grana 56, estinto il suddetto arretrato, saranno pagati da' fondi provinciali addetti alla pubblica istruzione.

Sarà solamente separata dalla rendita in iscrizioni la somma di annui ducati duemilasettecentocinquantacinque e grana 80 per le scuole facoltative.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato, MARCHESE DI PIETRACATELLA.*

(N. 98)

DECRETO *che conferisce a S. A. R. il PRINCIPE D. LEOPOLDO CONTE DI SIRACUSA le due cariche di presidente perpetuo della società reale Borbonica, e di presidente del real Istituto d'incoraggiamento.*

Napoli 21 gennajo 1841.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Dovendo coprirsi i due vacanti posti di presidente perpetuo della Società reale Borbonica, e di presidente del real Istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali ed alle industrie;

Volendo Noi in tale congiuntura dare un contrassegno novello di affezione al real PRINCIPE D. LEOPOLDO CONTE DI

SIRACUSA nostro diletteſſimo Fratello , e ſecondare ad un tempo le inclinazioni , che in lui ſcorgemmo per le cure concernenti a materie letterarie, ſcientifiche, industriali e di belle arti ;

Considerando di non poter meglio far manifeſto il pregio in cui abbiamo i periodici lavori sì delle tre Accademie ond'è compoſta la Società anzidetta, e sì del real Iſtituto d'incoraggiamento, che ponendo queſti cospicui corpi accademici in immediata relazione con un Principe della noſtra real Famiglia ;

Sulla propoſizione del noſtro Miniſtro Segretario di Stato degli affari interni ;

Abbiamo riſolto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto ſiegue.

ART. 1. Conferiamo a S. A. R. il **PRINCIPE D. LEOPOLDO CONTE DI SIRACUSA** le due cariche di preſidente perpetuo della ſocietà reale Borbonica, e di preſidente del real Iſtituto d'incoraggiamento; diſpensando per la prima di eſſe all'articolo 3 del real decreto de'9 di marzo 1822, che ne determina l'elezione in perſona di uno de' ſocii più benemeriti di qualunque delle mentovate tre Accademie.

2. **L'ALTEZZA SUA REALE** farà uſo di tutte le prerogative e facoltà attribuite a tali poſti dal citato real decreto, dallo ſtato della Società reale ſancito colla ſteſſa data de'9 di marzo 1822, dal decreto de'2 di marzo di quell'anno intorno al riordinamento del real Iſtituto di belle arti, dagli ſtatuti del real Iſtituto d'incoraggiamento approvati ai 25 di ſettembre 1821, e dagli altri poſteriori decreti, reſcritti e regolamenti emanati a pro de' diviſati corpi accademici, i quali atti ſovrani rimarranno tutti nel loro pieno vigore ed oſſervanza.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

(N. 99)

DECRETO *circa la coazione per mezzo di piantoni contro i debitori morosi, accordata a' PP. Gesuiti pe'beni del collegio di Lecce.*

Napoli 9 luglio 1841.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto il parere della Consulta de'nostri reali domini al di qua del Faro della data de'25 di giugno prossimo passato ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Le disposizioni contenute ne' reali decreti de'23 di gennajo 1816, 6 di settembre 1824 e 2 di marzo 1826 circa le coazioni per piantoni verso i debitori morosi dei reali licei e collegi, sono applicabili a favore de'PP. Gesuiti in quanto a'beni del real collegio di Lecce, la cui direzione ed amministrazione trovasi affidata a'PP. medesimi.

2. I nostri Ministri Segretarii di Stato di grazia e giusti-

zia, e degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri*. *Firmato*, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

(N. 100)

DECRETO *approvante il regolamento per lo passaggio delle carte dalle diverse amministrazioni nel grande archivio di Napoli e negli archivii provinciali.*

Napoli 26 ottobre 1841.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduti gli articoli 11 e 37 della legge de' 12 di novembre 1818 sulla organizzazione degli archivii ;

Volendo stabilire un metodo uniforme per lo passaggio delle carte dalle diverse amministrazioni nel grande archivio di Napoli e negli archivii provinciali ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. L'annesso regolamento per lo passaggio delle carte dalle diverse amministrazioni nel grande archivio di Napoli e negli archivii provinciali è approvato.

2. Tutti i nostri Ministri Segretarii di Stato , ed il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato della guer-

ra e marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*, MARCHESE DI PIÉTRACATELLA.

REGOLAMENTO per la esibizione nel grande archivio di Napoli e negli archivj provinciali delle carte appartenenti alle diverse pubbliche amministrazioni.

De' 26 di ottobre 1844.

CAPITOLO PRIMO

Grande archivio di Napoli.

ART. 1. Tutte le carte indistintamente, a qualunque ramo appartengano, debbono depositarsi nel grande archivio di Napoli in esecuzione della legge de' 12 di novembre 1818.

2. Il periodo stabile generale durante il quale gli atti riguardanti affari terminati si rimarranno ne' rispettivi stabilimenti sarà di anni cinque; cosicchè al finir di ogni anno per l' avvenire saranno versate quelle per le quali sia spirato un tal quinquennio.

3. Sarà permesso per regola generale a tutti i capi delle amministrazioni di ritenere delle carte, che si riputeranno ancora necessarie oltre il periodo stabilito nell'articolo precedente.

4. Nelle consegne di tali carte annuali, saranno le medesime distinte in separati inventari, cioè quelle che si nassano in ciascun anno, e per le quali è decorso il pe-

riodo quinquennale , e le altre che saranno inviate dopo di essere state per più lungo tempo ritenute dalle rispettive dipendenze.

Queste disposizioni sono comuni a tutti gli stabilimenti, e rami di qualsivoglia natura dipendenti in questa capitale dalle reali Segreterie e Ministeri di Stato delle finanze e degli affari interni, eccetto la sola Reggenza dei banchi.

CAPITOLO II.

Archivi provinciali.

Amministrazione civile.

5. Gl' Intendenti avranno cura che tutte le carte dell' amministrazione civile, per le quali a contare dal termine degli affari il quinquennio sarà già decorso, sieno versate negli archivi provinciali. Ne esenteranno solo quelle che per particolari motivi occorresse ritenersi ancora, a senso dell'articolo 3 del presente regolamento, e quelle del ramo della polizia sino a che essi stimeranno potersi depositare.

6. Queste misure sono applicabili alle sottintendenze, a' comuni, ed a qualunque commissione e ramo che dipenda direttamente dall' amministrazione civile. La trasmissione delle carte sarà accompagnata da inventari in doppia spedizione. Uno rimarrà presso lo stabilimento da cui partono gli atti; il secondo sarà diretto all' archivio provinciale.

7. Al finire di ogni anno per l' avvenire saranno del pari depositate negli archivi provinciali le carte, per le quali

successivamente il quinquennio dovrà decorrere, in modo che sempre rimangano presso le rispettive amministrazioni per un quinquennio le carte riguardanti affari terminati.

8. La trasmissione delle carte sarà eseguita a cura, e responsabilità dell'amministrazione che le spedisce; ed ogni volumetto porterà esteriormente una breve epigrafe, ed un numero esattamente corrispondente all'inventario designato nell'articolo secondo.

9. Le direzioni provinciali de' dazi diretti, del demanio e de' rami e diritti diversi, e quelle de' dazi indiretti si unifieranno interamente al prescritto ne' precedenti articoli. Approvato: Napoli, il dì 26 di Ottobre 1841. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

(N. 101)

Con DECRETO de' 26. Novembre 1841 dato in Palermo nell'approvarsi gli stati discussi per le rendite, e spese delle sette provincie di Sicilia per gli anni dal 1840 al 1843, si stabilisce nell' art. 2.º

« Che i soldi degl'impiegati, e le spese di ufficio della
« Commissione di pubblica istruzione in Palermo nella
« somma di annui ducati milletrecentocinquanta, non
« compresi negli anzidetti stati discussi, rimarranno definitivamente a carico della tesoreria di Sicilia.

(N. 102)

DECRETO col quale si estendono a' reali dominii oltre il Faro le vigenti disposizioni relative agli esperti e' misuratori di campagna, ed a' periti agrimensori, architetti o ingegneri.

Napoli 27 dicembre 1841.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduta la nostra sovrana determinazione de' 31 di maggio 1840 , con cui è stato esteso alle Università di Sicilia il regolamento de' 12 di novembre 1815 relativo alla collazione de' gradi accademici ;

Veduta la nostra sovrana determinazione de' 31 di ottobre 1840 relativa alla graduazione accademica di che debbono esser provveduti gli esperti e' misuratori di campagna, così concepita: « S. M., inteso il parere della Consulta
« de' reali dominii al di qua del Faro sul regolamento da lei
« proposto con rapporto de' 12 di febbrajo ultimo, onde distin-
« guersi gli agrimensori da' semplici esperti di campagna per
« la collazione de' gradi accademici e licenze , affin di poter
« essere autorizzati ad esercitare la loro professione e la loro
« arte, si è degnata approvare : 1.º che ogni esperto, perito o
« misuratore di campagna per esercitare il suo mestiere da
« ora in avanti debba conseguire dalla regia Università degli
« studii una cedola in carta imperiale del modello delle altre
« dell' Università medesima, in cui si dica di poter esercitare
« il mestiere di esperto di campagna, 2.º che per aversi que-

« sta cedola si debba sostenere un esame in iscritto sulle prin-
« cipali regole dell'aritmetica, dando saggio di sapere ridur-
« re a scrittura il risultato delle proprie operazioni, ed un
« esame pubblico pe' catechismi di agricoltura e di geometria
« presso la detta regia Università degli studii, o ne' licei rea-
« li, o avanti il rispettivo Intendente e due architetti probi
« instruiti e laureati, volta per volta prescelti da' medesimi.
« In qualche caso di estrema povertà, o di altra imperiosa
« circostanza di famiglia, sulle assicurazioni dell' Intendente
« il presidente della regia Università degli studii potrà per-
« mettere di eseguirsi l'esame colle medesime formalità innan-
« zi il sottintendente del distretto e due architetti come sopra
« prescelti dal medesimo: 3.° che i diritti da pagarsi sieno
« di ducato uno per ogni esame, e di ducato uno e grana 50
« per ogni cedola di esperto di campagna: 4.° che le fedi da
« presentarsi, come per ogni altro aspirante a grado accade-
« mico, sieno quelle di nascita, perquisizione criminale, cor-
« rezionale, e di moralità, co' connotati della persona in for-
« ma legale, e vidimate dalle autorità della provincia, salvo
« il caso delle persone estremamente povere, per le quali ai
« termini del titolo IV della legge del bollo de' 2 di gennaio
« 1820 possono con gli attestati di povertà del sindaco e par-
« roco presentare le indicate fedi in carta libera: 5.° che la
« discussione ed il giudizio sopra i menzionati esami, come
« per ogni altro de' gradi accademici, appartiene esclusiva-
« mente alla detta regia Università, alla quale per mezzo del
« presidente di essa dovranno giungere gli atti degli esami,
« le fedi ed i diritti. Rimarranno solamente a beneficio dei
« licei reali i diritti di esami e cedole per gli esperti di cam-
« pagna, che presso i medesimi sostengono gli esami corrispon-
« denti, a similitudine di quanto si pratica per tutti gli altri

« gradi accademici: 6.° niuna delle autorità del regno potrà
« ammettere verbale o dichiarazione di un esperto di camp-
« gna che non sia cedolato; anzi è tenuta a citare ne' relativi
« atti la data della spedizione della cedola: 7.° che l'esperto
« di campagna cedolato possa misurare, valutare e dar pare-
« re sopra qualsivoglia de' prodotti de' terreni, e sugli uten-
« sili, ordigni, serbatoi ed altre macchine occorrenti a' pro-
« dotti medesimi, dovendosi lasciare agli agrimensori la mi-
« sura e valutazione de' terreni, ed altre operazioni relative
« alla proprietà de' medesimi; potendo non pertanto gli agri-
« mensori fare anche tutto ciò che agli esperti di campagna
« viene attribuito.

« Dichiara però la M. S. che a' nuovi esami sottoporre non
« si debbano coloro, che da due anni esercitano il mestiere di
« esperti di campagna ».

Veduto l'articolo primo del real decreto degli 8 di di-
cembre 1833 così concepito: « Negli atti di giuramento e
« ne' rapporti de' periti agrimensori, architetti o ingegneri
« dovrà farsi menzione della cedola o laurea, che loro trovasi
« conceduta giusta i regolamenti in vigore.

« La omissione di questa menzione sarà punita con una
« multa di ducati sei ».

Affinchè non venga arrestato il corso della giustizia, finchè
gli esercenti contemplati ne' surriferiti atti sovrani non ven-
gano provveduti delle correlative carte autorizzanti per l'e-
sercizio della rispettiva professione;

Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretarii di Stato
di grazia e giustizia, e degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto
siegue.

ART. 1. Dal primo di luglio 1842 sarà osservata pe' domini oltre il Faro la disposizione contenuta nel sopra trascritto articolo primo del decreto degli 8 di dicembre 1833 pe' periti agrimensori, architetti o ingegneri. E dall'epoca medesima sarà pure messa in esecuzione la prescrizione dell'articolo stesso pe' periti, esperti o misuratori di campagna in tutti i nostri reali domini, restando così modificata la disposizione contenuta nell'articolo 6 del sopra trascritto regolamento de' 31 di ottobre 1840.

2. I nostri Ministri Segretarii di Stato di grazia e giustizia, degli affari interni, e delle finanze, del pari che il nostro Luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il Faro sono incaricati, ciascuno nella parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

(N. 103)

DECRETO *in forza del quale il corso degli studii di perfezionamento pe' novelli pensionarii napoletani di belle arti in Roma rimane prolungato da quattro a sei anni.*

Napoli 27 luglio 1842.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Visto l'articolo 64 del decreto de'2 di marzo 1822, col quale è fissato a quattro anni il corso degli studii a' quali debbono attendere gli alunni pensionarii di belle arti dei nostri reali domini di qua dal Faro, che si spediscono a Roma;

Considerando che in questo tempo non si possono fare tutti gli studii necessarii per giungere a quel grado di perfezionamento, che è lo scopo di così utile istituzione;

Volendo che si provvegga con ogni mezzo al conseguimento di siffatto scopo;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. A contare dal primo di gennaio 1843 il corso degli studii di perfezionamento pe' novelli pensionarii di belle arti in Roma sarà prolungato da quattro a sei anni.

2. Nel primo anno attenderanno i pensionarii a studiare

i monumenti di arte, che sono ne' reali domini di qua e di là del Faro. Eseguiranno come saggio de' loro studii i lavori che la real Accademia di belle arti, dalla quale dovranno dipendere, indicherà loro sulle basi di quanto è prescritto nell'anzidetto decreto de' 2 di marzo 1822. Le pensioni e la indennità di vestiario saranno pagate per questo anno sopra certificati del presidente, alla cui disposizione resterà il fondo fissato per le spese di studio, onde ripartirlo a misura del bisogno ed in proporzione dei lavori. Sarà cura dell'Accademia che prima di compiersi l'anno i pensionarii presentino di tutto punto condotti a termine i lavori ad essi assegnati.

3. Nel principio dell'anno seguente i pensionarii si recheranno a Roma, ed ivi continueranno a studiare per altri quattro anni col sistema attualmente in vigore.

4. Nel sesto anno verrà portata nello stato discusso la stessa somma fissata coll'anno precedente pel mantenimento e per le spese di studio de' pensionarii; verrà riunita in massa, e servirà per supplire alle spese di un viaggio artistico, che dovranno intraprendere per osservare e studiare quanto di classico offre l'Italia in pittura, in iscultura, in architettura civile ed idraulica, ed in monumenti antichi e del medio evo.

5. Prima che si compia l'ultimo anno della dimora dei pensionarii in Roma, la stessa real Accademia ci proporrà per mezzo del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni le sue idee sulla esecuzione di questo viaggio, indicando i luoghi da percorrersi, i monumenti da studiarli, ed il lavoro che dovranno esibire per mostrare di aver fatto tesoro di lumi e di conoscenze nel corso del medesimo.

6. Tutte le disposizioni sovrane in qualunque modo emanate finora , e che sono in osservanza pel pensionato di belle arti in Roma , per quanto non si oppongono al presente decreto , rimarranno in pieno vigore.

7. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

(N. 104)

DECRETO e regolamento concernenti lo stabilimento d'un pensionato di belle arti in Roma pe'sudditi de' reali domini oltre il Faro.

Napoli 27 luglio 1842.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Visto il real decreto de' 2 di marzo 1822, col quale fu stabilito pe' nostri sudditi di qua dal Faro un pensionato di belle arti in Roma, ove gli alunni di pittura, di scultura e di architettura ricevessero quel perfezionamento, che può solo conseguirsi con lo studio de' capolavori e degli antichi monumenti classici, e che è oltremodo necessario perchè ciascuno formi il suo stile sull' esempio de' grandi maestri ;

Tenendo presente la norma prescritta per la scelta degli alunni, pel loro mantenimento, e per la disciplina alla quale debbono esser soggetti ;

Volendo che altrettanto si faccia pe' nostri sudditi al di là dal Faro a contare dal primo di gennaio 1843, con quelle sole modifiche che la esperienza ha mostrato doversi apportare ad utilità e vantaggio maggiore di detti alunni;

Ed accogliendo il voto de' Consigli generali di quelle provincie intorno a' mezzi onde supplire alla spesa ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. In ogni sei anni avrà luogo in Palermo presso la Commissione di antichità e belle arti un concorso per la scelta di tre alunni, uno di scultura, uno di pittura, ed uno di architettura , appartenenti a' nostri reali domini oltre il Faro , che verranno da Noi nominati , ed a' quali destiniamo una pensione di ducati venti al mese da goderla per sei anni, altri ducati cinquanta annui per indennità di vestiario, ducati trenta per le spese di viaggio così nell'andare come nel ritornare da Roma, e quanto potrà loro occorrere per le spese di studio.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso dovranno avere non più di anni ventotto, e non dovranno essere amogliati.

2. Tutto ciò che, giusta il disposto nel precedente articolo , occorrerà pel mantenimento de' suddetti tre pensionarii, sarà a carico de' fondi delle provincie oltre il Faro , tra le quali verrà annualmente ripartita la somma bisognevole ; e questa si terrà a disposizione della Commissione di antichità e belle arti di Palermo , alla cui sorveglianza è affidata questa novella istituzione , e che dovrà

però incaricarsi di riscuotere i fondi e di farli pervenire al loro destino.

3. Il corso degli studii a' quali i pensionarii debbono attendere è fissato ad anni sei. Nel primo studieranno i capovalori e gli antichi monumenti, che sono ne'nostri reali domini di qua e di là del Faro, tenendosi alle istruzioni che verranno loro date dalla stessa Commissione. Nel secondo anno si recheranno a Roma, ed ivi proseguiranno i loro studii per quattro anni sotto la dipendenza del direttore e dell'ispettore ecclesiastico del pensionato di belle arti quivi stabilito pe' napoletani. Dimoreranno in comune nel locale all'uopo destinato, il quale sarà fornito di letti e degli altri mobili necessarii. Nel sesto ed ultimo anno tutta la somma fissata pel mantenimento e per le spese di studio de' tre pensionarii verrà riunita in massa, e servirà per provvedere alle spese di un viaggio artistico, che dovranno intraprendere a maggiore loro istruzione, con le norme che ci riserbiamo di stabilire volta per volta, inteso il parere della stessa Commissione di antichità e belle arti.

4. Affinchè possano profittare dello stesso beneficio anche gli alunni che si addicono all'arte dello intaglio in rame, dichiariamo che i medesimi alterneranno con gli scultori nel godimento della pensione; cosicchè verrà questa pe' primi sei anni concessuta alla classe degli scultori, pel secondo periodo di sei anni a quella degl'intagliatori in rame, e così di seguito. Ci riserbiamo di emettere a suo tempo le nostre sovrane risoluzioni intorno al luogo dove dovrà essere spedito l'alunno, e presso quale reputato maestro d'intaglio dovrà perfezionarsi nell'arte.

5. Il regolamento annesso al presente decreto sul metodo de' concorsi, sulla disciplina e su' doveri de' pensio-

narii, e sulle somme da assegnarsi in ciascuno de' sei anni per tutte le spese, è da Noi approvato.

6. I nostri Ministri Segretarii di Stato degli affari interni e delle finanze, ed il nostro Luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

REGOLAMENTO per gli alunni di belle arti ne' reali domini di là dal Faro, da spedirsi come pensionari a Roma.

De' 27 di luglio 1842.

Metodo pel concorso.

ART. 1. Il concorso avrà luogo in Palermo presso la Commissione di antichità e belle arti. Il presidente ed i membri artisti della medesima insieme co' professori della facoltà di belle arti di quella regia università degli studj formeranno una Commissione temporanea specialmente incaricata di detto concorso. Il presidente ne sarà il capo; il più giovine de' professori farà da segretario. Terminato il concorso i professori anzidetti non avranno più ingerenza in questo ramo.

2. Quattro mesi prima della nomina de' pensionarii il presidente della Commissione annunzierà al pubblico l'epoca del concorso con un avviso che sarà inserito nel giornale ufficiale, e che resterà alla porta delle scuole di belle arti per quindici giorni.

3. Ciascun aspirante alla piazza di pensionario dovrà in questo tempo fare inscrivere il suo nome e cognome; l'età e la patria nel registro che all'uopo verrà aperto presso il segretario, il quale ne rilascerà all'aspirante il certificato. Contemporaneamente dovranno gli aspiranti depositare i documenti legali per contestare non solo la loro morale e condotta, ma eziandio di non aver oltrepassata l'età di anni ventotto e di non essere ammogliati.

4. Scorso il termine di quindici giorni, che sarà impro-rogabile, resterà vietata ogni ulteriore iscrizione, ed il registro sarà chiuso, formandosene un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

5. Ciò eseguito, lo stesso presidente riunirà la Commissione, la quale, tenendo presente l'elenco degli aspiranti, dichiarerà ammessi al concorso coloro che per opere precedentemente eseguite abbiano meritato premi di prima classe nelle scuole, o medaglie di onore nelle pubbliche mostre. Agli altri poi de' quali ignorerà il grado d'istruzione, darà un tema della propria classe, da eseguirsi negli otto susseguenti giorni, e da servire di saggio per giudicarsi della loro ammissione o esclusione.

6. Elassi gli otto giorni, esaminati dalla Commissione i lavori, si farà l'elenco di tutti gli ammessi, e si dichiarerà aperto il concorso. Quindi ognuno de' componenti la Commissione medesima proporrà due temi in iscritto, i quali per la pittura e per la scultura consisteranno in soggetti storici o mitologici di due o al più di tre figure, e per l'architettura in progetti di pubblici edifizj; ed estratto a sorte un solo tema per ciascuna classe, verrà comunicato con le necessarie dilucidazioni a' giovani concorrenti, e questi si accingeranno subito a trattarne la esecuzione nel

locale a ciò destinato. Dovranno bensì nel momento stesso sotto la sorveglianza del segretario esporre il primo pensiero in un bozzetto, che verrà condotto nello spazio di sei ore ad acquarello ovvero a lapis a chiaroscuro per la pittura e per l'architettura, in cera o in creta per la scultura. Questi bozzetti verranno distinti da un motto ripetuto in una scheda suggellata, nell'interno della quale sarà espresso il nome dell'autore. Saranno cifrati dal presidente e resteranno presso di lui depositati per tenersene conto nel giudizio che, terminato il concorso, dovrà pronunziarsi su' lavori a cui sono relativi.

7. I soggetti della pittura saranno eseguiti in un quadro dipinto ad olio di palmi tre e mezzo per quattro e mezzo, ove le figure saranno della grandezza del terzo del vero, e quelli della scultura in un bassorilievo delle stesse dimensioni. I progetti di architettura dovranno contenere ciascuno in disegno diligentemente acquarellato la pianta generale, la elevazione geometrica del progetto, la elevazione di una sezione sulla linea principale che ne dimostri l'interno, e qualche dettaglio in grande soltanto lineato. Dovranno in oltre i disegni essere accompagnati da una memoria ragionata su' motivi della esecuzione e sulla condizione de' materiali.

8. Tanto i quadri, che i bassorilievi ed i disegni di architettura dovranno esser terminati nel periodo di due mesi, nel qual tempo i concorrenti dovranno lavorare in tutti i giorni, tranne i festivi di doppio precetto, dalle ore otto antimeridiane alle ore due pomeridiane. Ciascuno lavorerà in una stanza separata, nella quale sarà a chiunque vietato l'ingresso.

9. A fine di evitare ogni irregolarità uno de' componenti

la Commissione, da cambiarsi per giro in ogni settimana, invigilerà al concorso, ed avrà cura che i concorrenti non portino seco disegni, carte o altri oggetti che possano loro facilitare il lavoro indipendentemente da' proprii lumi. Le stanze in cui lavoreranno, verranno chiuse nelle ore d'intervallo e suggellate. Il suggello resterà in custodia del presidente, ed ogni volta che si riapriranno verrà riconosciuta la integrità del suggello apposto nel chiudersi. Le chiavi verranno conservate dallo stesso presidente, e consegnate al deputato di settimana. Il medesimo, fatti entrare i concorrenti nelle stanze, ne chiuderà le porte, e non permetterà che abbiano comunicazione con persone estranee, ad eccezione de' modelli de' quali potessero aver bisogno, nel qual caso verranno chiesti un giorno prima ad esso deputato.

10. Qualora fossero necessarie altre precauzioni tendenti ad assicurare il buon ordine del concorso, il presidente potrà adottarle.

11. Ogni contravvenzione agli articoli precedenti, oltre alla punizione di chi vi avrà avuto parte, escluderà il concorrente che l' avrà procurata.

12. Spirato il termine di due mesi s'intenderà finito il concorso, nè più si permetterà a' concorrenti di lavorare sulle loro opere. Queste verranno distinte dallo stesso motto espresso ne' rispettivi bozzetti, e questi insieme con le schede che contengono i nomi degli autori, e con le opere medesime saranno riuniti nella sala delle sessioni della Commissione a cura del segretario, il quale vi apporrà un numero d'ordine e le terrà gelosamente in custodia.

13. Immediatamente dopo il presidente per mezzo del

Luogotenente generale farà rapporto al Ministero degli affari interni per la destinazione de' giudici , la quale è riservata a SUA MAESTA'. Quando la nomina di essi verrà dall'anzidetto Ministero partecipata , lo stesso presidente fisserà il giorno in cui dovrà pronunziarsi il giudizio, passandone l'avviso a' giudici poco prima dell'adunanza , la quale sarà preseduta da lui come tutte le altre, nè si permetterà ad alcuno di penetrare nella sala durante la discussione e decisione definitiva.

14. I giudici sull'invito del presidente dovranno uno dopo l'altro attentamente osservare i lavori secondo il numero d'ordine col quale sono segnati , e confrontarli coi bozzetti.

Ciascun giudice dovrà ponderare se gli autori abbiano serbato le stesse idee espresse ne' bozzetti o ne abbiano deviato. Dovrà osservare se concorrano nel lavoro i tre gradi di merito corrispondenti alle qualità, che richieggonsi nell'arte per dirsi un lavoro bene eseguito; per la pittura al *disegno*, alla *composizione* ed al *colorito*; per la scultura al *disegno*, alla *composizione* ed alla *esecuzione*; e per l'architettura alla *solidità*, alla *convenienza* ed alla *bellezza*. Con siffatti principj ragionerà il proprio voto , indicando quali di questi tre gradi vi concorrano; se tutti tre , gli darà tre punti; se due gradi vi concorrono , glie ne darà due; se un solo vi concorra gli darà un punto; ed ove riconosca assoluta nullità di merito ne pronunzierà la esclusione. Dopo che i giudici avranno con questo metodo dato il loro giudizio sopra tutti i lavori, il presidente farà verificare e sommare tutti i punti che trovansi assegnati a ciascuno. Li farà classificare, mettendo in primo luogo quello che ne avrà ricevuto maggior numero, in secondo quello

che ne avrà ricevuto uno di meno, e così di seguito. Farà aprire le schede, ed apporre a ciascun lavoro il nome dell'autore. Per essere trascelto a pensionario converrà aver raccolto uno più della metà di tutti i punti insieme riuniti.

15. In qualunque caso di parità di voti dovranno nuovamente squittinarsi i lavori su' quali è caduta. Quel lavoro che dopo il secondo squittinio otterrà maggior numero di punti sarà preferito. E qualora con tal mezzo tre volte tentato non si giunga a dirimere la parità, deciderà di essa il presidente.

16. Pronunziato il giudizio se ne compilerà il verbale in cui dovrà inserirsi il voto ragionato di ciascun giudice, e così sottoscritto da essi e dal presidente si spedirà per mezzo del Luogotenente generale al Ministro Segretario di Stato degli affari interni, dal quale sarà rassegnato a SUA MAESTA' il RE per la scelta di que' tre alunni, che nella rispettiva classe avranno ottenuto maggior numero di punti.

17. Partecipata la sovrana approvazione sarà annunziata al pubblico per mezzo del giornale ufficiale. Tutti i lavori saranno messi in mostra per dieci giorni, apponendosi ad ognuno il numero de' punti ottenuti, ed i nomi de' giudici saranno segnati in apposita tabella.

Disciplina e doveri de' pensionari.

18. Il corso degli studii di perfezionamento a' quali dovranno attendere i pensionari essendo stato da SUA MAESTA' fissato ad anni sei, e dovendo nel primo anno studiare i capolavori e gli antichi monumenti classici, che sono nei reali domini di qua e di là del Faro, sarà cura della Commissione di far conoscere a ciascun pensionario il soggetto

del rispettivo studio con le analoghe istruzioni. Il pensionario pittore con ogni studio ed accuratezza eseguirà la copia in grande di un quadro di autore classico, almeno di tre figure. Lo scultore dovrà dare una figura modellata quanto il vero. L'architetto dovrà misurare e studiare un antico monumento, farne la pianta, l'elevazione e gli spaccati. Siffatti lavori dovranno essere condotti e perfezionati nel corso del primo anno, e consegnati alla Commissione alla fine dell'anno medesimo per essere depositati nel locale delle scuole di belle arti di Palermo, ove resteranno ad istruzione ed emulazione degli altri giovani artisti. La Commissione sorveglierà l'andamento progressivo de' lavori, e somministrerà a ciascun pensionario sul fondo destinato per le spese di studio, quanto potrà loro occorrere a misura del bisogno, ed in proporzione del lavoro che eseguono. Disporrà ancora che sieno loro pagate le pensioni al termine di ciascun mese, e ricevano la indennità di vestiario.

19. Terminato il primo anno i pensionari si recheranno a Roma ricevendo dalla Commissione la indennità fissata per le spese di viaggio. Dovranno presentarsi al direttore ed all'ispettore ecclesiastico del pensionato di belle arti per gli alunni napoletani, da' quali dovranno dipendere. Attenderanno quivi per altri quattro anni incessantemente ad attingere i principi del grande e dello stile elevato dei grandi maestri. Sarà obbligo del direttore di far loro conoscere tutti quegli oggetti, che conducono a questo fine. Invigilerà che lo studio del nudo non sia trascurato dagli alunni pittori e scultori, particolarmente d'inverno.

20. Il direttore sarà la guida fedele de' pensionari, i quali dovranno riguardarlo come loro superiore, dipendendo dai

suoi consigli nel corso degli studj, e nella condotta civile. Procurerà eziandio che vestano con decenza e non si abbandonino al lusso, nè ad affettazioni sconvenevoli.

21. L'ispettore ecclesiastico invigilerà sulla condotta morale de' pensionari, ed avrà cura che frequentino la congregazione di spirito, ed adempiano le pratiche di religione. Sarà dovere de' pensionari il seguire strettamente le insinuazioni di esso ispettore a questo riguardo.

22. Le insubordinazioni ben provate saranno punite come mancanze di rispetto, rendendo indegno degli ulteriori benefizi colui che avrà mancato. Quindi potrà il direttore sospendergli la pensione, o proporre che gli venga tolta, facendo nell'un caso e nell'altro motivato rapporto al Ministro Segretario di Stato degli affari interni.

23. Senza l'autorizzazione ministeriale da provocarsi dal direttore, non potranno i pensionari nel corso de' quattro anni concorrere a' pubblici premi, nè intraprendere opere per conto de' particolari. I lavori che essi dovranno eseguire per obbligo e spedire al termine di ciascun anno come saggio de' loro studj, potranno essere presentati alla pubblica mostra, e conseguire il premio delle medaglie in proporzione del rispettivo merito.

24. Durante la dimora de' pensionari in Roma, la Commissione di antichità e belle arti in Palermo provvederà a' mezzi più sicuri, perchè sieno loro pagate le pensioni al termine di ciascun mese, e la indennità di vestiario. E per le spese di studio ne lascerà la somma fissata nello stato discusso alla disposizione del direttore, il quale è specialmente incaricato di ripartirla a misura del bisogno, e della importanza del lavoro di ciascun pensionario.

25. Gli obblighi de' pensionari ne' quattro anni di dimora

a Roma sono i seguenti. Il pittore al termine del primo anno dovrà spedire di tutto punto compiuta una copia in grande tratta da originale d'insigne maestro: il quadro dovrà esser più grande di quello che si presenta dopo il primo anno in Palermo. Nel secondo anno dovrà inviare un quadro d'invenzione di una sola figura. Così nel terzo come nel quarto anno un quadro storico a propria scelta, non meno di tre figure.

Lo scultore darà nel primo anno una figura in grande modellata; nel secondo un bassorilievo il cui soggetto gli verrà indicato dal direttore; nel terzo un gruppo in creta di non determinata estensione; nel quarto un busto ed un piccolo bassorilievo in marmo, per dar pruova di aver appreso la pratica.

L'architetto impiegherà due anni a misurare e studiare gli antichi edifizj, farne le piante, le elevazioni e gli spaccati, ed alla fine di ciascun anno spedirà un saggio degli studj, che avrà fatto in questo genere: nel terzo anno intraprenderà il restauro di qualche monumento classico; e nel quarto eseguirà un progetto di sua invenzione, o che potrà essergli prescritto dal Ministro Segretario di Stato degli affari interni, intesa la Commissione di antichità e belle arti, tenendo in mira quelli che potranno un giorno divenire utili, o essere di abbellimento per qualche città della Sicilia.

26. Qualora in alcuno de' tre primi esperimenti non si scorga avanzamento, o pure si osservi deterioramento per mancanza di applicazione di qualche alunno, si prenderanno, sull'avviso della stessa Commissione, le misure perchè gli sia sospesa o tolta la pensione.

27. Prima che compiano i quattro anni della dimora dei

pensionari in Roma, la Commissione a' termini dell' articolo terzo del decreto organico, presenterà al Ministro degli affari interni le istruzioni da servire di norma pel viaggio artistico, che dovranno intraprendere nel seguente ed ultimo anno. Essendo scopo di questo viaggio l' offerire ai medesimi l' opportunità di ammirare quanto vi ha di classico in fatto di pittura, di scultura e di architettura civile ed idraulica, ed in monumenti antichi e del medio evo nella Romagna, nella Toscana e nel regno Lombardo-Veneto, così sarà cura della Commissione d' indicare i luoghi da visitare, i monumenti da studiare e gli obblighi da adempiere. Proporrà ancora il modo come distribuirsi regolarmente i fondi assegnati per questo ultimo anno, onde si provvegga a tutto il bisognevole con giusta proporzione.

Spese pel mantenimento de' pensionari.

28. Il mantenimento de' pensionari sarà a carico de' fondi delle provincie de' reali domini al di là del Faro, tra le quali verrà annualmente ripartita la somma bisognevole. Questa somma varia nel corso de' sei anni, perchè varie sono le spese che dovranno aver luogo pe' diversi studi a' quali dovranno attendere. Tranne le piccole differenze che potranno risultare dallo stato preventivo delle spese da presentarsi per l' approvazione al Ministro Segretario di Stato degli affari interni nel principio di ciascun anno, dovrà ritenersi per norma de' Consigli generali delle provincie il calcolo seguente.

Primo anno in Palermo.

Pensione a tre alunni a ducati venti al mese per ciascuno . . . annui ducati.	720	}	Ducati 1,170.
Vestiario, ducati cinquanta annui a ciascuno »	150		
Spese di studio da ripartirsi agli alunni in proporzione dei lavori, ed a misura del bisogno »	300		

N. B. In questo articolo vanno compresi gli esiti per acquisto di carta da disegno, colori, pennelli, tele, creta, gesso, ponti volanti, modelli, ed altro bisognevole a compiere i saggi.

Secondo anno in Roma.

Indennità pel viaggio, ducati trenta per ciascuno duc.	90	}	Ducati 1,610.
Spese per letti e mobilia da provvedersi colla vigilanza della regia legazione in Roma. »	300		
Pensioni e vestiario . . . »	870		
Spese di studio da rimanere alla disposizione del direttore del pensionato in Roma per ripartirle come sopra a norma del bisogno, ed in proporzione de' lavori. »	300		
Spese straordinarie ed imprevedute »	50		

Terzo anno.

Pensioni e vestiario. duc. 870	}	Ducati 1,270.
Spese di studio . . . » 350		
Spese straordinarie. . . » 50		

Quarto anno.

Pensioni e vestiario. duc. 870	}	Ducati 1,420.
Spese di studio . . . » 500		
Spese straordinarie. . . » 50		

Quinto anno.

La medesima somma come nell' anno precedente	Ducati 1,420.
-----------------------------------------------------------	---------------

Sesto anno.

Pel viaggio artistico la stessa somma dell'anno pre- cedente da spendersi come è detto nell' articolo 27. duc. 1,420	}	Ducati 1,510.
Per indennità di viaggio di ritorno a Palermo, ducati trenta per ciascuno. . . » 90		

Approvato: Napoli, il dì 27 di luglio 1842. Firmato, FERDINANDO. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

(N. 105)

Con DECRETO dato in Napoli del dì 31 Dicembre 1842 si permette a' deputati degli asili infantili istituiti in Napoli di accettare il legato di annui ducati ventiquattro , giusta la pia disposizione fatta da D. Giovanni de Hippolitis con istrumento del dì 1 di marzo 1842 pel notaajo Giuseppe Maria Pacifico di Napoli.

(N. 106)

DECRETO per lo quale l'istruzione primaria è affidata interamente a' Vescovi nelle rispettive diocesi , ed è messa sotto la esclusiva loro direzione.

Napoli 10 gennaio 1843.

FERDINANDO II ecc. Re del Regno delle due Sicilie.

Volendo riportare la istruzione primaria ne' nostri reali domini alla utilità cui questa istituzione è destinata ;

Veduti i voti de' Consigli provinciali sul languore nel quale questo grado d'istruzione pubblica trovasi caduto attualmente ;

Considerando che in attribuire la istruzione primaria alle autorità ecclesiastiche deve attendersi e cura e zelo maggiore ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. L'istruzione primaria ne' nostri reali domini è affidata interamente a' Vescovi nelle rispettive diocesi, e messa sotto la esclusiva direzione di loro.

Sono quindi autorizzati i Vescovi a destinare i maestri e le maestre delle scuole primarie, a sospenderli ed a rimuoverli, secondo le mancanze che commetteranno nell'adempimento de' loro doveri, dandone partecipazione all'Intendente della provincia, come ancora a prescrivere l'orario e la durata dell'insegnamento, che dovrà esser praticato secondo il metodo co' libri elementari approvati dalla pubblica istruzione.

2. Le scuole saranno in preferenza stabilite, pe' fanciulli ne' conventi e monasteri, e per le fanciulle ne' ritiri e nei conservatorii di donne.

3. Saranno stabilite altresì scuole primarie col metodo di mutuo insegnamento ne' comuni capoluoghi di provincia, ed in tutti gli altri comuni che ne avranno i mezzi.

Queste scuole saranno nello stesso modo affidate ai Vescovi, e da loro esclusivamenté dirette per ciò che riguarda la disciplina, co' metodi e libri elementari approvati dalla pubblica istruzione.

I maestri per la prima volta saranno nominati dal nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, sulla proposizione del Presidente della giunta di pubblica istruzione per Napoli, e del Presidente della Commissione di pubblica istruzione per la Sicilia, i quali si metteranno di accordo co' rispettivi Vescovi.

4. In Napoli capitale ed in Palermo, comechè residenze de' Presidenti della giunta e della Commissione di pubblica istruzione, per tutto ciò che riguarda tanto le scuole primarie quanto quelle di mutuo insegnamento, i Vescovi dovranno sempre mettersi d'accordo co' suddetti Presidenti, che ne faranno rapporto al nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni.

5. Gli onorarii e le condotte dovuti a' maestri ed alle maestre delle scuole primarie non saranno pagati loro quando la scuola non sia esercitata o non esista. I sindaci in questi casi ne daranno conoscenza all'Intendente, il quale assicuratosi della verità di quanto gli sarà stato rapportato all'oggetto, scriverà al Vescovo per la elezione di altro maestro.

I sottintendenti e gl'Intendenti useranno altresì tutta la loro vigilanza, perchè i soldi ne' casi succennati non vengano pagati da' comuni, i quali non avranno goduto il beneficio della istruzione primaria.

6. Saranno pure obbligati a visitare le scuole primarie, e quelle di mutuo insegnamento i sottintendenti ne' loro distretti, gl'Intendenti nelle provincie da loro amministrare, ed i Presidenti della giunta e della Commissione di pubblica istruzione in Napoli capitale ed in Palermo.

7. Restano rinvocate tutte le altre precedenti disposizioni, che si trovassero mai non concordi alle prescrizioni contenute nel presente decreto.

8. Il nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici, il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, ed il nostro Luogotenente generale ne' nostri reali dominii oltre il Faro sono incaricati, ciascuno per la parte che li riguarda, della esecu-

zione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio dei Ministri. Firmato*, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

(N. 107)

DECRETO col quale si stabilisce nella regia Università degli studii di Palermo la cattedra di dritto nautico e commerciale.

Napoli 9 giugno 1843.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Vedute le sovrane risoluzioni de' 10 di luglio, de' 15 di settembre, e de' 10 di novembre 1819, colle quali fu ordinata la istituzione delle cattedre di nuovo dritto nelle regie università de' nostri reali dominii di là del Faro ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE**, e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. È stabilita nella regia Università degli studii di Palermo la cattedra di dritto nautico e commerciale.

2. Nominiamo professore di essa *D. Vittorio Barbera* senza soldo per ora, ed a condizione di averlo quando sarà proposto, ed ammesso nello stato discusso dell' Università sunnominata.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari in-

terni , ed il nostro Luogotenente generale ne' nostri reali dominii oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri.* *Firmato*, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

(N. 108)

DECRETO *che porta delle disposizioni relative all'archivio generale di Palermo, e ne approva il corrispondente regolamento.*

Napoli 1 agosto 1843

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Vista la nostra legge de' 12 di dicembre 1816;

Visto il real dispaccio degli 11 di febbrajo 1814 per l'archivio generale di Palermo;

Volendo riportare all'uniformità, per quanto le circostanze di que' reali dominii il consentano , una così interessante istituzione , e provvedere così pure allo stabilimento degli archivii in ciascuna provincia;

Sul parere della Consulta generale del regno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1. La istituzione dell'archivio generale in Palermo, ordinata col real dispaccio degli 11 di febbraio 1814, è conservata sotto il nome di *Grande Archivio* colle norme stabilite nel presente decreto.

2. Sarà destinato un ampio locale pubblico, che possa contenere tutti i volumi e carte dell'archivio generale, e quelli che saranno per passare in seguito, non che le officine corrispondenti per lo lavoro degl'impiegati.

3. In ciascun capoluogo di provincia è anche stabilito un archivio provinciale, a norma di quanto è prescritto dalle leggi, che regolano la civile amministrazione. È sola eccettuata la provincia di Palermo, nella quale ne terrà luogo il grande archivio.

4. Gli archivii de' monasteri e de' pubblici stabilimenti resteranno conservati negli attuali rispettivi locali. Sarà però fatto un notamento delle importanti carte, che essi conservano a riguardo della istoria, e del pubblico dritto di Sicilia. Tali notamenti faranno parte delle carte dell'archivio generale.

5. Vi sarà un Soprintendente generale degli archivii sotto la dipendenza del Ministro Segretario di Stato degli affari interni, e del Luogotenente generale in Sicilia.

Alla immediatazione del Soprintendente generale, vi sarà un segretario, cui verrà affidato pure l'incarico di direttore di quel grande archivio.

TITOLO II.

ATTRIBUZIONI DEL SOPRAINTENDENTE GENERALE.

6. Il Soprintendente avrà la ispezione generale su tutti gli archivii, e depositi delle carte pubbliche in Sicilia. Formerà il progetto di stato discusso, che per l'organo del Luogotenente generale sarà sottoposto a S. M. dal Ministro Segretario di Stato degli affari interni.

7. Soprintenderà pure al servizio del grande archivio, e ne amministrerà i fondi. Veglierà alla esatta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto, e nel regolamento annesso alla formazione degli archivii provinciali ed alla riordinazione e tenuta degli archivii, che contengono diplomi e carte interessanti lo Stato, benchè fossero conservati negli archivii particolari de' monasteri e de' pubblici stabilimenti.

8. Prenderà distinto notamento di tali diplomi e carte, facendone tener registro in un volume a parte dell'archivio generale.

9. Il Soprintendente corrisponderà cogli Intendenti per le materie concernenti gli archivii provinciali, e specialmente per la riunione di tutte le carte delle antiche giurisdizioni.

10. Dopo che il Soprintendente generale si sarà messo d'accordo co' capi delle diverse amministrazioni, sulla di lui proposizione, il Luogotenente generale proporrà una norma del passaggio periodico delle carte dalla Luogotenenza generale, e dagli uffizii amministrativi e giudiziarii

esistenti in Palermo nel grande archivio , che non sono stati ancora passati e riuniti.

11. Durante la organizzazione degli archivii provinciali, di semestre in semestre, previa la conoscenza del Luogotenente generale , e del Ministro Segretario di Stato degli affari interni , potrà mandare un visitatore per osservare l'andamento del travaglio de' medesimi , scegliendo a tale oggetto uno de' capi di officio, o il segretario direttore del grande archivio.

TITOLO III.

DEL GRANDE ARCHIVIO.

12. Nel grande archivio , oltre alle carte e volumi che di presente si conservano, si riuniranno i seguenti archivii aboliti, cioè:

- l'archivio della conservatoria de' quattro registri ;
- l'archivio della cessata Corte pretoriana ;
- l'archivio degli avvocati fiscali della gran Corte ;
- l'archivio del Luogotenente delle regie fiscalie ;
- gli archivii delle abolite percettorie ;
- gli archivii de' cessati tre gran Camerarii ;
- l'archivio dell'orfanotrofio militare ;
- l'archivio della rimanente deputazione del regno, attenente alla contabilità ;
- l'archivio dell'ufficio dell'almirante , e quello del vice-almirante ;
- l'archivio de' riveli dell'interritorio di Palermo ;
- l'archivio de' riveli rusticani del 1811 ;

il rimanente dell'archivio dell'ex-conservatoria generale;

l'archivio dell'ex-tesoreria generale;

l'archivio de' fondi lucrosi;

l'archivio de' notai defunti, ed il resto de' processi e delle carte delle antiche giurisdizioni, non ancora raccolte, e tutte quelle delle amministrazioni esistenti nella città e provincia di Palermo.

Riunirà inoltre tutte le altre carte indicate nel numero 10.

13. Le carte del grande archivio saranno divise nelle seguenti principali classi:

1.^a diplomatiche;

2.^a giudiziarie;

3.^a amministrative.

14. Nella classe diplomatica si comprenderanno quelle de' reali Ministeri e della Luogotenenza generale, le attinenti alle istorie ed al dritto pubblico di Sicilia, anche per le materie ecclesiastiche e di regio patronato; quelle attinenti alla guerra ed alla marina.

15. Nella classe giudiziaria tutti gli atti, e processi delle antiche e moderne giurisdizioni.

16. Nella classe amministrativa tutte le carte tanto dell'amministrazione civile, quanto della finanziaria, ed in generale tutte le carte che riguardano la economia pubblica.

17. Il servizio dell'archivio sarà diviso in tre uffizi corrispondenti alle classi stabilite nell'articolo 13.

Ogni uffizio avrà un capo di uffizio, due uffiziali di prima classe, e due di seconda classe.

18. Il segretario direttore del grande archivio sarà dopo del Soprintendente generale il superiore a tutti gli uffi-

ziali : collaborerà collo stesso , lo supplirà ne' casi d' impedimento , di assenza o di morte : terrà la corrispondenza , conserverà il gran sigillo dell' archivio , e tasserà i dritti che si avranno a riscuotere sulle copie e certificati estratti dal grande archivio , che sono soggetti a pagamento.

In caso d' impedimento , di assenza o di morte sarà supplito dal capo del primo ufficio.

19. Vi sarà inoltre un cassiere , che sarà scelto tra gl' impiegati del grande archivio.

20. Nel grande archivio sarà stabilita una cattedra di paleografia , che sarà data a concorso.

Le lezioni saranno pubbliche.

21. Vi saranno sei alunni storico-diplomatici , che saranno dal professore di paleografia particolarmente istruiti nelle conoscenze de' diplomi e pergamene , e nella decifrazione de' caratteri.

Oltre alla parte che prenderanno al lavoro giornaliero de' diversi uffizi , sarà loro specialmente commesso di classificare sotto la direzione del professore tutti i diplomi e carte antiche , e di formare un catalogo ragionato per essere pubblicato colle stampe. Essi avranno una gratificazione a titolo d' incoraggiamento.

22. Al basso servizio dell' archivio saranno addetti :

- un custode ,
- un usciere ,
- un barandiere ,
- un facchino .

23. Il grande archivio è pubblico. Ciascuno potrà osservare le carte che si conservano , e chiederne copia dirigendosi al soprintendente , o a chi ne fa le veci , e pagandone i dritti che saranno indicati nella tariffa.

24. Le copie che abbisogneranno alle autorità sia giudiziarie, sia amministrative, sulla richiesta che ne faranno i pubblici Ministeri ed i capi delle amministrazioni al soprintendente generale, saranno da lui trasmesse per lettere d'ufficio, apponendo in margine di esse l'avvertenza, che debbono servire unicamente all'amministrazione o al magistrato che l'ha richiesta, e la indicazione della data della richiesta fattane.

25. Le copie estratte dall'archivio saranno considerate legali ove, sieno sottoposte al registro ne' casi richiesti dalla legge, firmate dal capo d'ufficio, che resterà responsabile dell'autenticità, vistate dal soprintendente, munite del sigillo dell'archivio, e che portino in dorso descritti i dritti tassati dal segretario direttore del grande archivio, e il certificato del cassiere di essersi questi introitati.

26. Le carte originali non potranno estrarsi dall'archivio, meno per casi urgenti, e previo l'ordine del Luogotenente generale o del Ministro Segretario di Stato degli affari interni, i quali stabiliranno il tempo durante il quale resteranno fuori dell'archivio. Tali ordini si dirigeranno al soprintendente generale.

I soli processi potranno essere trasmessi originalmente a richiesta del Ministero pubblico o degli Intendenti.

TITOLO IV.

DEGLI ARCHIVI PROVINCIALI.

27. Secondo il prescritto dell'articolo 28 della legge de' 12 di dicembre 1816 in ciascuna provincia, tranne quella di Palermo, vi sarà un archivio posto tra le dipendenze

delle segreterie delle rispettive Intendenze ed in un locale contiguo o il più vicino alle medesime, scelto tra gli edifici pubblici. Ove questi non esistano, l'Intendente della provincia proporrà sollecitamente lo acquisto di un edificio, che sia acconcio all'uso cui è destinato.

28. Negli archivj provinciali dovranno raccorsi e conservare, secondo l'ordine de'tempi e delle materie, le carte appartenenti alle antiche giurisdizioni ed amministrazioni comprese nelle provincie, e ridursi periodicamente in ogni quinquennio le carte appartenenti alle novelle giurisdizioni ed amministrazioni.

29. Tali carte saranno ripartite in due classi:

1.^a giudiziaria;

2.^a amministrativa.

30. Entro il primo semestre dall'istallazione di ciascuno archivio dovrà formarsi l'inventario di tutte le carte, che saranno state depositate, e questo verrà supplito di semestre in semestre per quelle, che saranno successivamente ridotte. Questo inventario sarà formato in doppio per ispeidersene uno al soprintendente generale, e rimaner l'altro nell'archivio.

31. La ispezione immediata sugli archivii provinciali apparterrà agl'Intendenti. Il segretario generale dell'Intendenza ne dirigerà il servizio, e manterrà l'ordine e la disciplina.

32. Gli archivj provinciali saranno pubblici. Ciascuno potrà chieder copia delle carte che si conservano, pagando i dritti stabiliti nella tariffa dirigendone la dimanda all'Intendente.

33. I segretari generali tasseranno il dritto a norma delle tariffe su' documenti che si estraggono.

Niun documento sarà reputato legale se non sia firmato dall'archivario, e convalidato dal visto del segretario generale e munito del sigillo, dopo che si saranno assicurati dello introito del dritto.

34. Le carte originali non potranno estrarsi senza l'ordine del Luogotenente generale, o del Ministro Segretario di Stato degli affari interni, trasmesso per l'organo del soprintendente generale, tranne i processi che solo potranno estrarsi per ordine degl'Intendenti a richiesta de' pubblici Ministeri, o degl'Intendenti delle provincie nel modo trascritto nell' articolo 26.

TITOLO V.

DELL'AMMINISTRAZIONE DE' FONDI, DE' SOLDI, E DELLE SPESE PER GLI ARCHIVÛ.

35. Al pagamento de' soldi e di tutte le altre spese abisognevole al mantenimento del grande archivio di Palermo, e degli archivî provinciali sarà provveduto co' fondi attualmente destinati all'uopo per lo archivio generale di Palermo, e per gli archivî provinciali con nostre precedenti sovrane disposizioni.

36. La riscossione de' fondi del grande archivio sarà affidata ad uno degl'impiegati dello stesso di qualsiasi grado, il quale oltre delle ordinarie sue funzioni disimpegnerà l'incarico di cassiere.

Dovrà egli offrire una cauzione, ed avrà dritto ad un premio. Si l'una che l'altro saranno determinati dal Ministro Segretario di Stato degli affari interni colla nostra approvazione, sopra rapporto del soprintendente generale.

37. Negli archivj provinciali la riscossione de' dritti sarà commessa a' cassieri provinciali, che ne terranno un conto a parte, ritirando un premio da stabilirsi come nell'articolo precedente.

38. Gl'impiegati del grande archivjo godranno de'sequenti soldi pagabili mensilmente.

Soprintendente generale annui ducati	»	1500.
Segretario direttore	»	432.
Capi d'uffizio, per ciascuno	»	396.
Professore di paleografia	»	240.
Uffiziale di 1. ^a classe per ciascuno	»	216.
Uffiziale di 2. ^a classe per ciascuno	»	196.
Gratificazione per ciascuno degli alunni storico-diplomatici	»	90.
Custode	»	96.
Usciere	»	96.
Barandiere	»	90.
Facchino.	»	70.

39. Gli archivj provinciali, tranne Palermo, per la quale provincia supplisce l'archivio generale, saranno considerati tutti di terza classe, e perciò i soldi agl'impiegati saranno

all'archivario annui ducati	»	360.
primo aiutante	»	192.
secondo aiutante	»	144.
servente	»	72.
spese	»	48.

40. Qualora tra gli attuali impiegati nell'archivio di Palermo ve ne fossero di coloro, che godano soldo maggiore di quello stabilito nell'articolo 38., la differenza sarà loro accordata sull'articolo delle spese imprevedute, da riportarsi nello stato discusso della soprintendenza generale.

41. L'annesso regolamento da osservarsi nel grande archivio di Palermo, e negli archivj provinciali è approvato.

42. La tariffa de' dritti da esigersi negli archivj sarà quella stessa approvata da Noi col real decreto de' 12 di novembre 1818.

43. Ci riserbiamo di provvedere con altro nostro real decreto alle norme, colle quali dovrà procedersi nelle nomine de' posti vacanti.

44. Tutti i nostri Ministri Segretarj di Stato, il nostro Luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il Faro, e il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato della guerra e marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri*. *Firmato*, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

REGOLAMENTO *da osservarsi nel grande archivio di Palermo e negli archivi provinciali, per l'ordine delle carte, pel servizio interno e per l'amministrazione de' fondi.*

Del 1 di agosto 1843.

Ordine delle carte.

ART. 1. Le carte del grande archivio, secondo l'articolo 13 del decreto organico, saranno divise in tre classi diplomatiche, giudiziarie ed amministrative.

Le carte pertinenti alle antiche amministrazioni saranno conservate nello stesso ordine di suddivisione ne' rispettivi rami, giusta la legge del tempo. Gli ufficiali avranno cura di ben conservarle e ripararle, per quanto sarà possibile, dalle ingiurie recate dal tempo.

Si disporranno con ordine cronologico, occupandosi ciascuno ufficio della formazione de' repertori e degl'indici; i primi de' quali saranno disposti per ordine cronologico, ed i secondi per ordine alfabetico.

I registri del vecchio sistema nel quale si contengono materie eterogenee, non comportando lo stesso modo di classificazione, verranno diligentemente repertoriati, e formatosene l'indice corrispondente, si unirà questo agli stessi per facilitare il rinvenimento delle carte, che saranno ricercate.

2. Le pergamene e carte autentiche antiche, segregandosi prima dalle copie, e dalle interpolate e spurie saranno divise in fascicoli con ordine cronologico, sotto la de-

·nominazione degli stabilimenti pubblici, o corporazioni a cui appartenevano.

Gli alunni sotto la direzione del professore di paleografa faranno i riassunti per formarsi in seguito i particolari repertori e rapportarli al repertorio generale.

3. Le carte nelle nuove amministrazioni saranno divise a quinquennio, e secondo le varietà delle materie.

Servizio interno.

4. Il soprintendente generale dovrà, secondo l'orario stabilito per tutte le officine giudiziarie, amministrative e finanziere, portarsi giornalmente all'archivio, tranne i giorni di doppio precetto e delle gale di corte di prima classe, per vegliare con la cooperazione del segretario direttore al lavoro di ciascuno ufficio, all'esattezza del servizio ed al mantenimento della disciplina.

Richiamerà all'ordine gl'impiegati, che mancassero, e dove la mancanza meritasse misure di rigore ne farà rapporto.

5. Avrà cura per quanto comportano le circostanze particolari de' lavori dell'archivio, che tutti gl'impiegati vengano gradatamente abituandosi alla lettura de' caratteri antichi, ed alla pratica de' modi di abbreviare de' tempi antichi.

6. Il segretario direttore del grande archivio, oltre al carico della corrispondenza, avrà quello di vigilare particolarmente per l'ordine e conservazione delle carte: curerà che gl'indici ed i repertori sieno esattamente tenuti, ed in generale che il servizio degl'impiegati sia puntualmente eseguito.

7. I capi d'ufficio attenderanno al buon ordine del proprio ufficio, ed alla conservazione delle carte della classe loro assegnata. Cureranno che gl'impiegati nel proprio ufficio eseguano con esattezza i lavori, che loro commetteranno. Essi lavoreranno alla formazione degl'indici e dei repertori, e saranno particolarmente incaricati della ricerca delle carte, che si domandano, e di riporle nelle proprie situazioni.

8. Gl'impiegati di un ufficio potranno, nel caso di bisogno, essere destinati dall'immediato loro superiore al lavoro di un altro ufficio, anche per la copiatura delle carte che si richieggono dalle parti interessate.

Il lavoro degl'impiegati sarà regolato dallo stesso soprintendente generale secondo la varietà delle stagioni. La durata in ogni giorno non potrà essere minore di sei ore in continuazione.

9. L'archivio sarà aperto in tutt'i giorni, eccetto quelli indicati nell'articolo 4 di questo regolamento.

10. È vietato l'aprirsi gli archivi in tempo di notte, nè vi si potrà introdurre per qualsiasi causa fuoco o lume.

11. Ogni ufficiale all'ora dell'apertura dovrà trovarsi al suo posto. I capi d'ufficio saranno tenuti di riferire al soprintendente l'assenza di coloro, che mancassero al lavoro del giorno. Laddove la mancanza non derivi da malattia, o da altra imponente ragione, costerà al manchevole la perdita della rata di soldo corrispondente a' giorni di mancanza.

12. Riguardo a simili mancanze di capi d'ufficio, la sorveglianza apparterrà al segretario direttore del grande archivio, il quale ne farà rapporto al soprintendente, e verranno per loro osservate le stesse disposizioni, che sono adottate di sopra per gli altri uffiziali.

13. Di tutte le mancanze indicate ne' due precedenti articoli il soprintendente formerà un notamento e lo passerà al cassiere, che dovrà eseguire su' soldi de' manchevoli le corrispondenti ritenute. Di queste si farà un fondo, che servirà per remunerare i più meritevoli, secondo le disposizioni del soprintendente generale.

14. Infine di ciascun mese il segretario direttore del grande archivio sarà tenuto di fare un rapporto al soprintendente generale dell'andamento del lavoro, che sarà stato eseguito in ciascun ufficio, e della esattezza ed inesattezza del servizio in tutte le sue parti.

Amministrazione de' fondi.

15. Il progetto di stato discusso, che sarà fatto dal soprintendente generale, servirà, dopo la sovrana approvazione, di norma per l'amministrazione del grande archivio.

16. Il soprintendente firmerà tutti gli ordinativi di pagamento, che saranno accompagnati dalla firma del segretario direttore del grande archivio, per la maggiore regolarità del pagamento:

17. Ogni disposizione riguardante la economia e l'amministrazione delle spese imprevedute dell'archivio di quella parte, che nello stato discusso sarà posta alla disposizione del soprintendente generale, sarà data dallo stesso, previo il parere in iscritto del segretario direttore.

18. Chiunque dimanderà di osservare carte, o di aver copia o certificato, si dovrà dirigere al soprintendente, ma non potrà darsi la chiesta copia o certificato senza che il segretario direttore del grande archivio abbia su di esse tassato e firmato la tassa del dritto, che il cassiere lo ab-

bia introitato e certificato su di esso lo introito, e che vi sia apposto il sigillo dal segretario direttore, e il visto del soprintendente.

19. Dovendosi rilasciare *gratis* le copie, che fanno mestieri alle autorità giudiziarie ed amministrative, il soprintendente terrà un libro distinto in due colonne, nell'una delle quali noterà la richiesta, e nell'altra il giorno della consegna.

Tali copie verranno sottoscritte dal segretario direttore e vistate dal soprintendente con l'ordinativo *gratis*, e vi si apporrà il sigillo. La spesa del registro resterà a carico dell'archivio, e'l segretario direttore ne terrà un conto separato e diviso per ciascuna provincia, che sarà rimesso alla fine dell'anno al Luogotenente generale, il quale ordinerà il rimborso alla cassa dell'archivio, secondo il carico da spedirsi a ciascuno.

20. Tutti i certificati e le copie, che occorreranno per ottenersi pensioni di ritiro, sussidi a vedove ed orfani saranno rilasciati *gratis* con apporvisi l'avvertenza *da servire tal copia o certificato per uso della liquidazione della pensione.*

21. Il cassiere riscuoterà i dritti di diligenze, de' certificati, delle copie ed altro, che si estrarranno dall'archivio, giusta la tariffa.

22. Il cassiere sarà tenuto di formare un registro, nel quale giorno per giorno noterà i dritti introitati con la data del giorno ed il nome del pagatore.

Questo registro dovrà essere in corrispondenza con quello, che il segretario direttore del grande archivio sarà obbligato di tenere di tutte le copie o certificati, che avrà tassati e consegnati alle parti con la indicazione del dritto tassato, e del nome delle parti medesime. Approvato: Na-

Napoli il dì 4 di agosto 1843. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

(N. 109)

DECRETO *che approva il canone da corrispondersi pe' due fondi trascelti ad uso di orto agrario del reale orfanotrofo di Giovinazzo.*

Napoli 13 settembre 1843.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduta la nostra sovrana risoluzione de' 14 di marzo 1840 sul voto del Consiglio della provincia di Terra di Bari dell'anno 1839, con la quale fu autorizzata la provincia a torre a canone taluni fondi per farne un orto agrario sperimentale da servire alla istruzione degli alunni dell'orfanotrofo di Giovinazzo, riserbando a Noi l'approvazione dell'annuo canone;

Veduto l'atto legale col quale il canone su' due fondi trascelti per orto agrario, e denominato *Giardino murato e Cocevola* di proprietà della beneficenza della provincia venne fermato per annui ducati centotrenta netti, somma eguale alla rendita finora riscossa dalla beneficenza; e questo dopo il parere di due agrimensori nell'interesse uno della provincia, l'altro della beneficenza, essendo di accordo l'Intendente ed il Consiglio generale degli ospizi, e dopo l'avviso del Consiglio d'Intendenza;

Veduto il parere della Consulta de' nostri reali domini al di qua del Faro ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue :

ART. 1. Approviamo che il canone de' due fondi trascelti, denominati *Giardino murato* e *Cocevola*, designati ad orto agrario del reale orfanotrofio di Giovinazzo sia di annui ducati centotrenta netti di fondiaria, i quali la provincia corrisponderà alla beneficenza ; rimanendo il peso fondiario sugli anzidetti due fondi a carico della stessa provincia.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Firmato, FERDINANDO. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato, MARCHESE DI PIETRAGATELLA.

(N. 110)

DECRETO col quale le funzioni del protomedico generale vengono attribuite ad una Commissione protomedicale.

Napoli 10 febbrajo 1844.

FERDINANDO II ecc. Re del Regno delle due Sicilie.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Le funzioni del protomedico generale sono attribuite ad una Commissione composta di un presidente e cinque soggetti, che saranno da Noi nominati tra' professori di medicina, di storia naturale e di chimica.

2. Uno de' cinque componenti la Commissione suddetta si cambierà in ogni anno a sorte, a cominciare dalla fine del primo anno, e sarà rimpiazzato con una novella nostra nomina.

3. La Commissione protomedicale si riunirà due volte in ogni mese ordinariamente per lo disbrigo degli affari, e ciascuno de' componenti suoi godrà di un gettone di presenza di ducati tre.

Avrà le funzioni di segretario della Commissione l'attuale segretario del protomedicato generale, col compenso che ora sta godendo.

4. La visita protomedicale così detta sarà eseguita in ogni anno da uno de' componenti la Commissione in giro e dal presidente, che potrà delegare le sue veci ad un altro de' componenti la Commissione a sua scelta.

5. La Commissione si occuperà sopra tutto della riforma delle tariffe protomedicali, e che proporrà alla nostra approvazione per mezzo del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni.

6. Gli annui ducati seicento portati sullo stato discusso del Ministero degli affari interni per retribuzione del protomedico generale costituiranno il fondo pe' gettoni di presenza della Commissione.

7. I nostri Ministri Segretari di Stato degli affari interni e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

(N. 111)

DECRETO col quale si prescrive, che i concessionari di privilegiate o di premi di qualunque sorta per trovati nuovi o novellamente introdotti nel regno debbano depositare presso gl'istituti d'incoraggiamento i modelli o i disegni delle macchine o degli oggetti, pe' quali chiedesi privilegio o premio.

Napoli 18 marzo 1844.

FERDINANDO II ecc. Re del Regno delle due Sicilie.

Volendo assicurare alle industrie ed alle manifatture del regno i mezzi d'impegno, che pervenir possano dai nuovi trovati;

Veduto il parere della Consulta generale del Regno;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue:

, **ART. 1.** I concessionari di privilegiate o di premi di qualunque sorta per trovati nuovi, o novellamente introdotti nel regno, tanto pe' reali domini di qua che di là del Faro, dovranno dalla data del presente decreto depositare presso il rispettivo reale Istituto d'incoraggiamento i modelli o i disegni delle macchine e degli altri oggetti, pei quali chiedesi privilegio o premio, di unita alla descrizione particolarizzata di tali cose. Nè la privilegio o il premio

verrà concesso se prima non costi da un certificato del reale Istituto, che siasi adempiuto a ciò che ora è prescritto.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, ed il nostro Luogotenente generale ne' nostri reali domini di là del Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto, *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri.* *Firmato*, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

(N. 112)

Con DECRETO dato in Napoli il dì 11 maggio 1844, la società per gli asili infantili stabilita in Napoli viene autorizzata ad accettare ducati centoventi di rendita iscritta sul gran libro donatile dal Barone D. Carlo Mayer de Rothschild con istrumento de' 2 di marzo corrente anno per lo notajo Innocenzo Cerbino; rimanendo salvi i dritti de' terzi; ed imponendo di eseguirsi i pesi imposti colla donazione anzi detta, e di prendersi nota degli uni e dell'altra nella platea dello stabilimento degli asili.

(N. 113)

DECRETO portante alcune disposizioni relative all' ufficio del protomedicato generale in Sicilia, e l' approvazione del corrispondente regolamento per la parte finanziaria dell' amministrazione.

Napoli 25 giugno 1844.

FERDINANDO II ecc. Re del Regno delle due Sicilie.

Volendo riordinare ne' nostri reali domini oltre il Faro l'ufficio del protomedicato generale;

Veduta la sovrana risoluzione de' 25 di maggio 1836, con la quale venne ordinato riformarsi la tariffa pe' dritti protomedicali in Sicilia, onde togliere gl'inconvenienti risultanti dalla difformità della stessa ne' differenti comuni;

Sulle proposizioni de' nostri Ministri Segretari di Stato delle finanze e degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue:

ART. 1. L'ufficio di protomedico generale in Sicilia continuerà per la parte finanziaria a dipendere, a' termini del real decreto de' 16 di luglio 1827, dalla direzione generale de' rami e dritti diversi.

2. Vi sarà, come al presente, all'immediazione del direttore generale un protomedico generale.

3. La nuova tariffa prendendo per base la enumerazione

delle anime ne' diversi comuni resta fissata come nell'annesso quadro.

4. Per la parte finanziaria, ferme rimanendo le disposizioni in vigore per la percezione de' dritti protomedicali, non che di laurea e di patenti per le classi che rimangono a pagarli, la riscossione degli stessi resterà a cura e responsabilità de' ricevitori de' rami e dritti diversi, come per tutti gli altri cespiti della direzione generale.

Resta approvato il regolamento che fa seguito al presente decreto per la parte finanziaria istessa dell'amministrazione.

5. Restano esentate da oggi innanzi dal pagamento dei dritti protomedicali le seguenti classi;

Merciai, caffettieri, confettieri, cioccolattieri, cobertai, fabbricanti o venditori di spiriti, sapone, olio di lino, olio di mandorle, cera, tabaccari, distillatori, venditori di pepe pesto, venditori di mele, e profumieri.

6. La parte scientifica sarà separata dalla finanziaria, a qual uopo sarà stabilita in Palermo per la vigilanza e direzione della stessa una commissione preseduta dal protomedico generale, e composta di tre individui da scegliersi da Noi tra' professori di medicina, storia naturale, e di chimica.

7. Dipenderanno dalla stessa tutt' i protomedici, non che le Corti protomedicali di quella parte del regno.

8. Cessando le eccezioni che finora hanno avuto luogo, rientreranno nelle attribuzioni del protomedicato generale le città di Palermo, Messina e Catania, non che tutti altri comuni che non ne hanno fatto parte. Nella città di Palermo la percezione de' dritti protomedicali rimarrà nello stato attuale.

9. Quando la commissione stabilita nell'articolo 6 tratterà gli affari riguardanti la città di Palermo, verrà preseduta dal pretore della stessa.

10. I componenti la detta commissione saranno da Noi nominati; uno degli stessi sarà in ogni anno cambiato; per la prima volta ed al finire del primo anno il cambio sarà fatto a sorte.

11. La commissione protomedicale si riunirà due volte in ogni mese ordinariamente, e ciascuno de' professori componenti la stessa godrà di un gettone di presenza di ducati tre.

Ove circostanze straordinarie il consigliassero sarà convocata straordinariamente, ma non più di altra volta per ciascun mese: potrà solo tenere un numero maggiore di riunioni col permesso volta per volta del Luogotenente generale.

12. Per Palermo la visita protomedicale sarà eseguita in ogni anno da uno de' componenti la commissione in giro, e dal pretore presidente che potrà delegare le sue veci ad un altro de' componenti la commissione a sua scelta.

13. Il protomedicato generale in Sicilia dipenderà per la parte finanziaria dal nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze, e per la parte scientifica da quello degli affari interni.

14. Tutte le disposizioni contrarie al contenuto nel presente decreto restano abrogate.

15. I nostri Ministri Segretari di Stato delle finanze e degli affari interni, ed il nostro Luogotenente generale nei nostri reali domini al di là del Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. II

Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

REGOLAMENTO per la parte finanziaria dell'amministrazione del protomedicato ne' reali domini al di là del Faro.

De' 25 di giugno 1844.

ART. 1. Il versamento de' dritti di lauree e de' privilegi di farmacisti, salassatori e levatrici che spediscono dalle università, continuerà ad eseguirsi secondo le forme attuali con deposito a favore del tesoriere generale ne' banchi di Palermo e Messina, e nella ricevitoria de' rami e dritti diversi di Catania: le dette università non potranno rilasciare però lauree e privilegi, se non sul certificato di versamento de' dritti suddetti. L' amministratore nel conto annuale da rendere alla gran Corte de' conti vi unirà le fedeli delle università medesime che ne assicurino l'integrità.

2. La spedizione delle patenti continuerà a farsi dalla direzione generale de' rami e dritti diversi sulle note dei permessi che accorderà la commissione, che da quest' ultima verranno alla prima passati, ed il versamento dei dritti si farà per tutt' i comuni dell'isola soggetti all'ufficio del protomedicato generale presso i ricevitori di circondario, ed in Palermo nel banco al conto del tesoriere generale, restando soppresse le funzioni del collettore *D. Giovanni Vaccaro* presso del quale sono stati finora depositati.

3. La percezione ed il versamento de' dritti di visita dovranno eseguirsi dalla pubblicazione del presente regolamento non più per mezzo de' protomedici sostituiti, ma dai ricevitori de' rami e dritti diversi, e costoro godranno su

tale percezione l'indennità del tre per cento da porsi in cumulo per la liquidazione del *minimum*.

4. I ricevitori nell'eseguire la percezione di tutt' i dritti protomedicali dovranno rilasciare i ricevì alle parti non altrimenti che sulle ricevute a matrici , e talloni in istampa, che la direzione generale de' rami e dritti diversi appresterà loro in separati libri per dritti di visita e per dritti di patenti.

5. Essi dovranno in ogni quattro mesi per mezzo del direttore provinciale spedire in doppio all'amministratore del protomedicato un piano sinottico nominativo del carico , discarico e resti, e degl'introiti ed esiti, con unirvi i borderò di versamento , e le liquidazioni delle indennità di loro spettanza. Alla fine di ogni anno poi renderanno col-l'intervento del verificatore il conto di carico e discarico, ed introito ed esito pure da rimettersi per mezzo del direttore provinciale allo stesso amministratore in tre consimili, facendo uso de' modelli in istampa , che saranno loro apprestati dalla direzione generale conformemente a quelli già approvati dal governo per gli altri rami di servizio.

6. L'amministrazione del protomedicato proseguendo in tutt' i suoi rapporti con le Corti protomedicali sostituite circa la parte giurisdizionale di tal ramo, a cui non s'intende apportare la menoma innovazione , si rivolgerà per quanto appartiene alla percezione ed a' versamenti de'dritti del regio erario direttamente a' ricevitori locali , e curerà che per di loro mezzo si effettuisca con segnalare alla direzione generale i negligenti per le opportune disposizioni.

7. Egli in ogni quattro mesi avrà il dovere di rendere alla direzione generale il piano sinottico de' prodotti nella forma stessa di quelli che ricevè da' gestori locali, però in

risultati per comuni, con alligarvi gli stati parziali de' ricevitori ed i soli documenti di esito, ed alla fine dell'anno renderà pure i conti di carico e discarico, e d'introito ed esito a risultati per comuni, alligandovi i conti de' parziali gestori, e tutte le giustificazioni intorno a' carichi, ai discarichi di bonifiche, ed a' resti non esatti.

8. Il detto amministratore istituirà nel suo ufficio una scrittura a stile doppio, di cui sarà oggetto di presentare in risultato per ogni comune il carico tramandato ad ogni ricevitore per dritti di patenti e di visita, l'esazioni che si avverano, i versamenti, le indennità *minimum*.

Il modello di tale scrittura dovrà dal medesimo fra giorni otto presentarsi all'approvazione della direzione generale, e non eseguirsi che dopo sarà dalla medesima riconosciuto nelle regole.

9. I conti quattrimestrili ed annuali si cominceranno col carico dell'anno, in cui sarà posto in esecuzione il presente regolamento senza tener conto de' resti a tutto il precedente esercizio. Per tali resti l'amministratore ne passerà i notamenti a' rispettivi ricevitori di circondario; e saranno costoro nel dovere di tenerne una particolare scrittura, di farne le esazione sotto la propria responsabilità, e di darne un conto quattrimestrile, ed annuale separato; salvo ad imprendersi su' risultati delle procedure tutti quelli espedienti, che saranno creduti necessari per la cancellazione delle partite deperse.

10. La prima volta che sarà posto in osservanza il presente regolamento, e successivamente in ogni cinque anni, l'amministratore del protomedicato provvederà i ricevitori di una lista di carico de'dritti di visita da doversi riscuotere. Onde la medesima offra la certezza e la legalità

necessaria verrà compilata nel modo seguente. L'amministratore, che tiene nel suo ufficio il libro del personale di coloro che ne dipendono, rileverà dal medesimo in tanti fogli quanti sono i circondari le note nominative degl'individui soggetti alla visita spiegandovi la loro qualità, la residenza, ed i dritti dovuti, ed invierà tali note non più tardi de' 28 di febbrajo dell'anno in cui ricade la formazione di tal lavoro alle rispettive Corti protomedicali.

Esse dovranno esaminarne e verificarne il contenuto nel termine improrogabile di giorni quindici, e restituire le note all'amministratore o col di loro attestato in piedi di esser integre, ed in piena regola, ovvero con le osservazioni che avranno occasione di farvi, beninteso che queste debbono essere corredate dagli opportuni documenti.

L'amministratore ricevendo tali note, laddove non abbia repliche a fare per quelli tali che a giudizio delle Corti protomedicali meritano rettifica, regolarizzerà il suo registro del personale, e lo ammontare del carico con altra osservazione in piedi, e non più tardi de' 15 aprile farà tenere siffatte note a' direttori provinciali, e costoro ne faranno immediatamente lo invio a' ricevitori rispettivi. Negli anni intermedi l'amministratore pe' quindici di ogni mese di aprile invierà a' direttori per l'oggetto medesimo le note divise per ogni circondario delle sole variazioni occorse dal dì 16 di aprile dell'anno antecedente sino al dì 15 di aprile dell'anno della gestione.

11. Rimane determinato sotto la responsabilità personale delle Corti protomedicali, che esse debbano nel corso del mese di maggio di ogni anno eseguir la visita ordinaria presso i farmacisti e gli esercenti arti e mestieri di loro dipendenza a norma delle costituzioni protomedicali in vigore.

Le visite straordinarie si dovranno fare all'improvviso nel corso dell'anno: per le stesse non si avrà dritto a percezione di sorta alcuna.

Per Palermo le visite straordinarie si faranno per turno da' componenti la commissione.

Nell'atto di tal visita le medesime ne compileranno verbale in triplice spedizione, nel quale dovranno nominativamente specificare il nome e cognome, e la professione o mestiere delle persone visitate. Di un tal verbale immediatamente ne passeranno un originale al ricevitore, ritirandone ricevo, un altro lo conserveranno nel di loro ufficio, ed il terzo col primo corriere che s'incontra dopo il dì 31 di maggio lo spediranno direttamente all'amministratore.

Ove le Corti protomedicali mancassero ad uno di tali adempimenti, lo amministratore potrà sottoporle alla multa di ducati sei di già autorizzata dal governo a loro danno pe' mancamenti nel servizio, salve le altre misure di maggiore rigore di cui si potrebbero rendere meritevoli.

12. L'amministratore, ricevuti tali verbali, dovrà farne il confronto con le liste di carico, ed in ogni caso di discordanza si porrà in corrispondenza con le cennate Corti per le dilucidazioni. Ove in seguito di esse ne risulti variazione da farsi al carico, il detto amministratore sarà sollecito di tenerne avvertiti i ricevitori, onde regolarizzarsi le scritture, ed i conti de' medesimi. Ciò non dispensa i ricevitori stessi dal dovere di manifestare all'amministratore le differenze, che ancor essi potranno rilevare nel paragone delle liste di carico co' verbali di visita.

13. Restano avvertiti i ricevitori, ed i verificatori, che al conto annuale dovranno alligarsi in appoggio del cari-

co, se trattasi dell'esercizio in cui si è formata la lista originalmente, e l'originale verbale di visita, se trattasi di altri esercizi l'originale stato di variazioni o firma dell'amministratore, il verbale della visita, ed ogni altro documento, influendo alla integrità del carico medesimo. Dovranno pure alligarvi le giustificazioni delle cure adoperate contro i debitori.

14. I detti ricevitori terranno un sommario di carico di quelli in uso per lo registro, ed in esso annualmente scriveranno le operazioni di carico e discarico che avvengono, e nel libro di cassa generale apriranno un nuovo foglio per la scritturazione degl'introiti. Approvato: Napoli, il dì 25 di giugno 1844. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio dei Ministri. Firmato*, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

QUADRO de' diritti protomedicali , e classi
che vi sono soggette

	AROMA- TARI.	DRO- GHIERI.	
Comuni infra duemila ani- me D.	2 »	» 80	
Da duemila a quattromila.»	2 70	1 20	
Da quattromila a seimila.»	3 20	1 60	
Da seimila in sopra. . . »	4 »	2 »	
Capiluoghi di provincia. »	5 »	2 40	
I venditori di antacido , quelli di aromi contusi, e gli erbolai pagheranno indistin- tamente l'annua somma di gr.	20

Approvato: Napoli, il dì 25 di giugno 1844. Firmato,
FERDINANDO. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente in-
terino del Consiglio de' Ministri. Firmato, MARCHESE DI PIE-
TRACATELLA.

(N. 114)

Con DECRETO dato in Napoli il dì 12. agosto 1844, si approva lo stabilimento nel comune di Taverna di un conservatorio addetto alla educazione delle donzelle povere col corrispondente regolamento.

(N. 115)

DECRETO che autorizza il comune di Partanna a prendere in subenfiteusi un tenimento di case per istabilirvi le scuole primarie e secondarie.

Napoli 29 agosto 1844.

FERDINANDO II ecc. Re del Regno delle due Sicilie.

Visto il parere della Consulta de'nostri reali domini oltre il Faro ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE , e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Autorizziamo il comune di Partanna nella provincia di Trapani a prendere in subenfiteusi per l' annuo canone di ducati ventitre e grana 78 un tenimento di case , posto nel quartiere del comune medesimo detto *delle fosse* , appartenente in dominio utile al sacerdote D. Sal-

vatore Pollace , e in dominio diretto alla Signora D.^a Maria Rizzuto , la quale ha prestato il consentimento voluto dalla legge ; dovendosi in tale locale stabilire le scuole primarie e secondarie , giusta la corrispondente deliberazione del decurionato e l' avviso di espedienza del Consiglio d'Intendenza.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni , ed il nostro Luogotenente generale de' nostri reali domini oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri.* *Firmato*, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

(N. 116)

DECRETO che dichiara legalmente esistente l' istituto fondato da Suora Caterina Ruggiero nel comune di Ascoli.

Napoli 14 giugno 1845.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulle istanze di *Monsignor D. Francesco Javarone* Vescovo di Ascoli e Cerignola , dirette a vie più consolidare l' istituto fondato nel comune di Ascoli da *Suora Caterina Ruggiero* per l'educazione delle alunne interne ed esterne, per la dotazione del quale ha egli pure offerto versure dieci di terra , censite dal Tavoliere , della rendita netta di ducati sessanta , una casa della rendita netta di ducati dodici , e ducati ottocento per impiegarsi dal pio luogo in acquisto di beni fondi ;

Veduto il parere della Consulta de' nostri reali domini di qua del Faro;

Sulla proposizione del nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. Approviamo che l'istituto fondato da *Suora Caterina Ruggiero* sotto il titolo del **SS. REDENTORE** nel comune di Ascoli, e propriamente nell'antico convento di **S.^a Maria degli Agostiniani**, che fu all'oggetto ceduto da quel comune con nostra autorizzazione nel dì **11 giugno 1842**, abbia legale esistenza con tutt' i dritti appartenenti a' corpi morali riconosciuti; dovendo esso dipendere esclusivamente dall' Ordinario della diocesi, e reggersi con la regola adottata per altro simile istituto fondato in **Serracapriola**; rimanendo accettata la suindicata dotazione offerta da *Monsignor Javarone*, oltre gli annui ducati novantasei che il comune paga per la maestra primaria, e che restano aggregati all' istituto medesimo finchè esso esisterà; essendo stabilita la dote delle religiose in ducati cinquecento.

2. Il nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, **Ferdinando**. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri*. *Firmato*, **MARCHESE DI PIETRACATELLA**.

(N. 117)

Con DECRETO dato in Napoli il dì 18 luglio 1845 la Società per gli asili infantili stabilita in Napoli viene autorizzata ad accettare la donazione di un'annua rendita sul gran Libro di ducati trecentottanta fattale dal Barone D. Carlo Mayer de Rethschild con istrumento de' 14 di giugno 1844 per lo notaio Innocenzo Cerbino, salvo i dritti de' terzi, e dovendo eseguirsi i pesi imposti da notarsi nella platea dello stabilimento.

(N. 118)

DECRETO che accorda il permesso al comune di Barrafranca per accettare una disposizione fatta per pubblica utilità da D. Filippo Bongiovi.

Caserta 7 gennajo 1846.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto il testamento per atto pubblico de' 9 di novembre 1843 pel notaio in Barrafranca *Angelo Cannizzaro*, col quale *D. Filippo Bongiovi* dispose lo stabilimento di tre scuole nel detto comune per l'utile di que' naturali;

Veduto l'articolo 826 della prima parte del Codice per lo regno delle Due Sicilie;

Veduto il parere della Consulta de' nostri reali domini oltre il Faro ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. Concediamo il nostro beneplacito al comune di Barrafranca , provincia di Caltanissetta , per l' accettazione della disposizione come sopra da *D. Filippo Bongiovi* ; salvi rimanendo i dritti de' terzi.

2. I nostri Ministri Segretari di Stato di grazia e giustizia , e degli affari interni , ed il nostro Luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il Faro sono incaricati , ciascuno per la sua parte , della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato, MARCHESE DI PIETRACATELLA.*

(N. 119)

DECRETO col quale si stabilisce nel real Istituto di belle arti
una scuola d'intaglio in acciaio ed in legno.

Napoli 10 agosto 1846.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto il voto della reale Accademia di belle arti, rassegnato a Noi dal nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, sul vantaggio che può apportare alle arti patrie la istituzione di una scuola nella quale s'insegnassero i diversi metodi d'intagli in acciaio ed in legno con molto successo diffusi in Inghilterra ed in Francia ;

Visto il decreto organico del reale Istituto di belle arti del dì 2 di marzo 1822 ;

Volendo con ogni maniera d'incoraggiamenti giovare a' nostri amatissimi sudditi , i quali intendono allo studio delle arti belle ;

Sulla proposizione del ridetto nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. È stabilita nel real Istituto di belle arti una scuola d'intaglio in acciaio ed in legno co' diversi metodi divulgati in Francia ed in Inghilterra , da essere indipen-

dente dall' altra scuola d' intaglio in rame, designata nell' articolo terzo del decreto de' 2 di marzo 1822.

2. È preposto a detta scuola professore ordinario, da nominarsi da Noi, col soldo di trenta ducati al mese.

3. I nostri Ministri Segretari di Stato degli affari interni e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

(N. 120)

DECRETO portante una riforma all' organico e personale dell' amministrazione del Protomedicato generale ne' reali domini oltre il Faro, per la parte finanziaria dipendente dalla direzione de' rami e dritti diversi.

Napoli 24 ottobre 1846.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE, e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. L' amministrazione del Protomedicato generale ne' nostri domini al di là dal Faro, per la parte finanziaria nella dipendenza della direzione generale de' rami e dritti

diversi, sarà distinta nel ramo della corrispondenza, e nel ramo della contabilità.

2. Il ramo della corrispondenza avrà un segretario col soldo di annui ducati centottanta ;

un commesso col soldo di annui ducati centotto ;

due soprannumeri, ciascuno col soldo di annui ducati settantadue.

3. Al ramo della contabilità saranno addetti un capocontabile col soldo di annui ducati centottanta ;

tre commessi, ciascuno col soldo di annui ducati centotto ;

un soprannumero col soldo di annui ducati settantadue ;

un barandiere col soldo di annui ducati centotto.

4. Saranno assegnati per ispese di ufficio ad amendue i rami annui ducati centoquarantaquattro.

5. Nominiamo nel ramo della corrispondenza i seguenti individui :

al posto di segretario, in vece del notar *D. Salvatore Milano*, *D. Francesco Cinque*, attualmente verificatore alunno nella direzione generale de' rami e dritti diversi ;

al posto di commesso, in vece di *D. Giovanni Gange*, il quale attualmente l' occupa, *D. Giovanni Mirone* ;

a' due posti di soprannumeri confermiamo *D. Gioacchino Foti* e *D. Salvatore Quaglini*.

6. Nel ramo della contabilità :

restino riservate le provvidenze circa la provvista del posto di capocontabile :

a' tre posti di commessi confermiamo *D. Giuseppe di Blasi*, *D. Giovanni Gange* ; il quale finora ha servito nel ramo della corrispondenza, e nominiamo *D. Luigi Marini* ;

al posto di soprannumero confermiamo *D. Felice Sunzari*.

7. Confermiamo nel posto di barendiere *Pasquale Fiore*.

8. Coloro tra' nominati che attualmente si trovano addetti al servizio della direzione generale de' rami e dritti diversi, dovranno abbandonarlo, ed essere addetti interamente a' posti ne' quali si trovano ora nominati, o confermati.

9. Tutti gl' impiegati nella parte finanziaria del Proto-medicato avranno l' obbligo di assistere e di servire presso la Commissione nella parte facoltativa, senza che per lo servizio della stessa vi sia bisogno di altri impiegati.

10. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze, ed il nostro Luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

(N. 121)

DECRETO prescrivente che la restaurazione delle sculture del real Museo Borbonico rimanga disgiunta dagl'incarichi inerenti al posto di professore ordinario di scultura del reale Istituto di belle arti, ed affidata ad altro professore.

Napoli 27 agosto 1847.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Visto l'articolo 4 del regolamento organico del real Museo Borbonico, col quale è detto che il professore ordinario di scultura del reale Istituto di belle arti sarebbe a un tempo incaricato del restauro delle sculture di detto real Museo;

Visto il voto unanime della reale Accademia di belle arti sulla convenienza di disgiungere l'incarico anzidetto dalle incumbenze del professore ordinario di scultura del reale Istituto;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. La restaurazione delle sculture del real Museo Borbonico resta da oggi innanzi disgiunta dagl'incarichi inerenti al posto di professore ordinario del reale Istituto di belle arti, e confidata al professore *Cavaliere D. Antonio Cali.*

2. Ezzo *Cavaliere D. Antonio Call* avrà il soldo di ducati trenta al mese da' fondi del ridetto real Museo, senza che possa pretendere altro compenso pe' lavori che gli verranno confidati.

3. I nostri Ministri Segretari di Stato degli affari interni, e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda. *Firmato, FERDINANDO. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato, MARCHESE DI PIETRACATELLA.*

(N. 122)

DECRETO *autorizzante lo stabilimento di una famiglia religiosa di Padri delle Scuole pie nel soppresso monastero di S. Carlo all' Arena in Napoli.*

Napoli 9 ottobre 1847.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduta la nostra sovrana determinazione de' 30 di settembre 1843 per l'organo del Ministero di Stato degli affari interni, con la quale concedemmo a' Padri delle Scuole pie l'intero ex-monastero di S. Carlo all' Arena, non che la contigua chiesa, sotto talune condizioni ed obblighi, e tra gli altri di aprire delle scuole gratuite al pubblico per la educazione ed istruzione de' fanciulli, con autorizzare pure essi religiosi a fondare colà un collegio si-

mile a quello di S. Carlo alle Mortelle, appellandolo *Real Collegio delle Scuole pie a Forio*;

Sulla proposizione del nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE , e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Accordiamo il nostro beneplacito per lo stabilimento di una famiglia religiosa di Padri delle Scuole pie nel soppresso monastero di S. Carlo all'Arena, che unitamente alla chiesa venne ad essi concesso.

2. Il nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

(N. 123)

DECRETO *col quale si stabiliscono le attribuzioni del novello Ministero dell'agricoltura e del commercio.*

Napoli 17 novembre 1847.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. L'agricoltura ed il commercio cessando di far parte del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari interni, costituiranno un Ministero separato.

2. Faranno parte di esso Ministero le manifatture , gli Istituti d'incoraggiamento , le Società economiche , le miniere , la pesca , l'annona , i pesi e misure , la salute pubblica , e la pastorizia.

3. La pubblica istruzione , i musei , gli scavi , gl'Istituti di belle arti , le case di educazione , le scienze , le scuole , le Società e le Accademie corrispondenti , e le Biblioteche , ed altro che gli appartenga , saranno per ora riunite a questo Ministero.

4. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri , tutt' i nostri Ministri Segretari di Stato , il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato della guerra e marina , ed il nostro Luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il Faro sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato* , FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri.* *Firmato* , MARCHESE DI PIETRACATELLA.

(N. 124)

LEGGE *sulla stampa.*

De' 19 di gennaio 1848.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Volendo stabilire in tutto il Regno un compiuto ed uniforme sistema di revisione della stampa, sia de' reali domini, sia dall' estero immessa, non che delle incisioni ed altri consimili lavori, e delle produzioni teatrali d'ogni specie; e volendo toglier di mezzo tutto ciò che di arbitrario abbia potuto col tempo introdursi nella pratica finora osservata, e confidar però il novello sistema di revisione ad apposite Commissioni di chiari e distinti uomini di lettere, ed in siffatta guisa agevolare l'incremento delle opere utili e d'ingegno;

Letti tutti i decreti e regolamenti in varî tempi emanati sull'obbietto;

Veduto il relativo lavoro, ed il parere della Consulta generale del Regno;

Ed udito in fine il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di SANZIONARE, e SANZIONIAMO la seguente legge.

ART. 1. Verrà formata una Commissione superiore in Napoli sotto la dipendenza diretta del nostro Ministro Segretario di Stato dell'agricoltura e commercio, incaricato della pubblica istruzione, per l'esame preventivo delle

stampe di tutte le specie che si pubblicheranno ne' nostri reali domini, e di quelle che s'introduurranno dall'estero; e del pari de' rami, figure e litografie, e d'ogni sorta di produzioni teatrali.

La detta Commissione sarà composta di venti revisori, sieno ecclesiastici, sieno laici, e preseduta dal presidente della pubblica istruzione. Ed in Palermo anche una Commissione superiore sarà istituita, e composta di dodici revisori ecclesiastici, o laici, preseduta benanche dal presidente della pubblica istruzione ivi già stabilita.

Ed altresì per ciascuna provincia de' nostri reali domini di qua e di là del Faro sarà formata egualmente nel capoluogo una Commissione dipendente dalle due Commissioni superiori, composta da cinque revisori, sieno ecclesiastici, sieno laici, da un distinto ecclesiastico che ne sarà il vicepresidente, e preseduta dall'Intendente.

2. Per deliberare nelle Commissioni dovrà esser presente la metà almeno de' componenti, cioè dieci della Commissione superiore in Napoli, e sei nella Commissione superiore in Palermo. Nelle Commissioni provinciali tre dovranno esser presenti per deliberare.

3. Sono eccettuate dalla revisione delle Commissioni (e sarà serbato il sistema usato finora) le così dette *memorie* intorno ad affari pendenti presso la Consulta generale, e presso i collegi giudiziari ed amministrativi del Regno: ed al numero de' revisori prescritto per le due Commissioni superiori saranno aggiunti due o più soggetti per la periodica revisione de' giornali esteri e del Regno, come per la pubblicazione di ogni manifesto, avviso, o altro foglio di stampa.

4. I revisori tanto delle Commissioni superiori in Napoli

ed in Palermo, quanto delle Commissioni ne' capoluoghi delle provincie, saranno da Noi scelti e nominati sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato dell'agricoltura e del commercio incaricato della pubblica istruzione. Per la revisione teatrale vi sarà una speciale delegazione; e que' revisori che ne saranno incaricati, dovranno assistere a tutte le prime rappresentazioni teatrali. Non si possono dare spettacoli nelle provincie, che non sieno permessi nella capitale; ed in caso di qualche produzione nuova, non verrà rappresentata senza essersi preventivamente esaminata da' revisori de' teatri della capitale.

5. La durata dell'ufficio di revisore sarà per ora biennale, potendo essere dopo il biennio confermato nell'ufficio medesimo.

6. È permessa la stampa di qualunque scritto, non esclusi quelli, che trattano di materie di pubblica amministrazione, mediante la precedente autorizzazione dell'autorità incaricata della revisione.

L'autorizzazione verrà concessa per la stampa di tutte le opere o scritti, che non offendano la Religione ed i suoi ministri, la pubblica morale, i diritti e le prerogative della Sovranità, il Governo, la forma di essi, ed i suoi funzionari, la dignità e le persone de' Regnanti anche stranieri, le loro Famiglie ed i loro Rappresentanti, e l'onore de' privati cittadini, e che non possano pregiudicare il regolare andamento del Governo ne' suoi rapporti così interni che esterni.

7. Gli atti del Governo non potranno essere riferiti prima della loro ufficiale pubblicazione.

8. Per la istituzione de' giornali, o altre pubblicazioni periodiche, sia che trattino di cose amministrative, sia

che contengano articoli politici, o altre materie qualunque, sarà necessaria l'autorizzazione del nostro Ministro Segretario di Stato dell'agricoltura e del commercio incaricato della pubblica istruzione, che egli darà dopo aver preso i nostri ordini.

La stessa autorizzazione sarà necessaria a' concessionari per cedere ad altri la concessione ottenuta, a pena della nullità della cessione.

9. La domanda di autorizzazione per istituire giornali dovrà essere corredata da un programma, nel quale dovranno essere indicati il titolo del giornale, le materie da trattarvisi, i mezzi di sostener l'impresa; la persona che assumerà la direzione, il nome de' principali collaboratori, il numero delle periodiche pubblicazioni, e la quantità dei fogli di ciascuna di esse.

10. Il direttore di ogni giornale sarà esclusivamente responsabile dell'adempimento delle condizioni imposte da questa legge. Prima della pubblicazione del giornale sarà egli obbligato a depositare nella real Cassa di ammortizzazione la somma, che verrà determinata nell'atto di autorizzazione. La quale somma non potrà essere minore di ducati quattrocento, nè maggiore di ducati ottocento.

I giornali puramente scientifici o letterari sono dispensati dal deposito.

11. Le opere, o gli scritti da pubblicarsi saranno presentati agli uffici delle rispettive Commissioni.

12. Uno de' membri assumerà l'esame del manoscritto: e vedendo non poterne esser dubbia l'approvazione, vi apporrà la sua firma in segno di autorizzazione: in caso diverso ne riferirà alla Commissione, la quale statuirà a maggioranza di voti.

13. Per ogni scritto che contenga articoli di politica sarà sempre necessaria l'autorizzazione della Commissione a proposta del revisore delegato.

14. Un'opera rigettata da un ufficio di revisione non potrà essere presentata ad un'altra Commissione : l'approvazione che se ne ottenesse sarà di nessun effetto ; e però la Commissione da cui un'opera o uno scritto sia stato rigettato , ne passerà avviso a tutte le altre Commissioni.

15. L'approvazione data dalle Commissioni di revisione nel modo che è stato detto non recherà pregiudizio alle azioni di qualunque natura , che pel fatto della seguita pubblicazione potessero competere a' terzi contro l'autore o pubblicatore dell'opera o scritto approvato.

16. Il proprietario della stamperia, dalla quale verranno pubblicati con le stampe un'opera o uno scritto qualunque senza la richiesta approvazione, incorrerà nelle pene stabilite dalle *leggi penali*.

17. Il direttore di un giornale, che pubblicherà in esso un articolo non approvato sulle materie, delle quali con la presente legge è permessa la stampa, sarà condannato ad una multa da estendersi secondo le circostanze da cinquanta a dugento ducati.

In caso di recidiva sarà egli altresì condannato al carcere da quindici giorni a due mesi, ed alla sospensione della pubblicazione del giornale, da durare per un tempo non minore di sei mesi, nè maggiore di un anno.

Ed in caso di novella recidiva la condanna si estenderà in oltre alla soppressione del giornale, ed alla inabilità del condannato a dirigerne altri.

Se poi l'articolo pubblicato riguardasse alcuna delle materie delle quali è vietata la stampa, e di cui è parola

nella seconda parte dell' articolo 6 , oltre la perdita della cauzione , e la soppressione del giornale , il direttore dello stesso sarà tenuto inabile a dirigerne altro.

18. Se la multa di che nell' articolo precedente non sarà pagata entro otto giorni dal dì della notificazione della condanna , il pagamento di quella avrà luogo sulla somma depositata a' termini dell' articolo 10 ; e finchè il deposito non sarà reintegrato , la pubblicazione del giornale rimarrà sospesa.

19. Chiunque pubblicherà , o farà pubblicare un' opera o uno scritto non approvato col mezzo di una stampa clandestina , o con qualunque meccanismo sostituito alla stampa , sarà punito a' termini delle *leggi penali*.

20. Alla stessa pena , con adeguata proporzione a' casi ed alle circostanze , saranno condannati coloro che in qualunque modo si saranno resi complici delle trasgressioni di che nel precedente articolo.

21. Ne' casi previsti negli articoli 17 e 19 saranno confiscate tutte le copie complete o incomplete , stampate in contravvenzione alle prescrizioni di questa nostra legge.

22. Nel caso previsto dall' articolo 19 si perderanno il torchio o i torchi , i caratteri , ed ogni altro istrumento di cui siasi fatto uso per la trasgressione.

23. Ove l' opera stampata contenga alterazioni del manoscritto stato approvato , il trasgressore soggiacerà alle pene prescritte per la pubblicazione di opere non approvate.

24. Indipendentemente dalle pene stabilite ne' precedenti articoli , resterà salva al Ministero pubblico , e ad ogni interessato l' azione penale o civile , che potesse loro competere in riguardo alla natura delle cose contenute nell' opera o scritti pubblicati senza approvazione.

25. Le contravvenzioni alla presente legge apparterranno alla cognizione de' tribunali ordinari.

26. Oltre il numero delle copie da darsi per ogni pubblicazione fatta col mezzo della stampa a norma de' regolamenti in vigore, anche altro esemplare dovrà darsi per rimanere presso la Commissione, che ne avrà fatta la revisione.

27. Il nostro Ministro Segretario di Stato dell'agricoltura e commercio incaricato dell'istruzione pubblica presenterà subito alla nostra approvazione un regolamento per la più facile esecuzione della presente legge.

28. Tutti i precedenti decreti e regolamenti contrari a questa legge rimangono abrogati.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri, e registrata e depositata nel Ministero e real Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio de' Ministri, si pubblichi con le ordinarie solennità per tutt' i nostri reali domini per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione. Napoli, il dì 19 di gennaio 1848. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri. Firmato*, MARCHESI DI PIETRACATELLA.

(N. 125)

DECRETO che istituisce una Commissione provvisoria di pubblica istruzione, onde formare un progetto di riforme per l'ordinamento del pubblico insegnamento, ed esercitare la censura sugli attuali metodi e sull'abilità de' professori.

Napoli 22 marzo 1848.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato dell'istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio de' Ministri;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. È nominata una Commissione provvisoria di pubblica istruzione, la quale sarà preseduta dal Ministro dell'istruzione pubblica.

Essa è incaricata di formare un progetto di riforma per l'ordinamento dell'insegnamento pubblico nel Regno, e di esercitare una censura su' metodi attuali e sull'abilità de' professori.

2. Sono nominati membri di detta Commissione i Signori.

Arcidiacono D. Luca de Samuele Cagnazzi; colle funzioni di vicepresidente,

Canonico D. Paolo Pellicano,

Canonico D. Andrea Ferrigni,

D. Gaspare Selvaggi ,
D. Aurelio Saliceti ,
D. Gaetano Lucarelli ,
D. Saverio Baldacchini .
D. Roberto Savarese ,
D. Salvatore Tommasi ,
Cav. D. Macedonio Mellopi ,
D. Francesco de Sanctis ,
e D. Giuseppe del Re , segretario con voto .

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato dell'istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, DUCA DI SERACAPRIOLA.*

(N. 126)

DECRETO che abolisce la Presidenza della regia Università degli studi, e la Giunta di pubblica istruzione.

Napoli 22 marzo 1848.

FERDINANDO II ecc. Re del Regno delle due Sicilie.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato dell'istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio de' Ministri;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. La Presidenza della regia Università degli studi

e la Giunta di pubblica istruzione, istituite col decreto dei 12 di settembre 1822, rimangono abolite.

2. Gl' impiegati ora addetti alla segreteria della suddetta Presidenza passeranno a prestar servizio appo la Commissione provvisoria d'istruzione pubblica, nominata con altro decreto di questa medesima data.

3. I nostri Ministri Segretari di Stato dell'istruzione pubblica e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, DUCA DI SERRACAPRIOLA.

(N. 127)

DECRETO *portante il piano organico della real Segreteria e Ministero di Stato della pubblica istruzione.*

Napoli 16 aprile 1848.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Visto il decreto de' 6 di marzo 1848, in virtù del quale la istruzione pubblica è venuta a costituire un Ministero separato;

Volendo che il pubblico insegnamento di ogni maniera di utili discipline proceda nel Regno con quella unificazione e verità di principj, che risponda agli attuali progressi intellettivi, e concordi ad un tempo col nostro politico reggimento;

Considerando che per raggiungere questo importante

scopo, è mestieri prima di ogni altra cosa curare il riordinamento organico del Ministero della pubblica istruzione per determinare con avvedimento le attribuzioni tutte che sono di sua competenza ;

Visto del pari il bisogno di provvedere il Ministero di un personale atto a cooperare co' suoi lavori al regolare andamento del pubblico servizio , ed al perfezionamento delle nostre istituzioni ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio de' Ministri ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE, e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Il Ministero della istruzione pubblica si comporrà di tre ripartimenti, ciascuno de' quali avrà le seguenti attribuzioni.

Primo Ripartimento.

Segretariato, Contabilità, Archivio.

1.^o *Carico.* Registro di tutte le carte che pervengono nel Ministero, distribuzione di esse a' ripartimenti, e spedizione della corrispondenza di ufficio. Compilazione de' protocolli di Consiglio e de' rendiconti. Spedizione di tutt' i decreti. Comunicazione degli ordini del Ministro a' ripartimenti. Personale del Ministero e disciplina interna. Affari riservati e generali che non appartengono ad altri ripartimenti. Corrispondenza particolare del Ministro. Archivio.

2.^o *Carico.* Redazione dello stato discusso annuale del Ministero. Pagamenti su' fondi della Tesoreria generale, e

su quelli delle provincie assegnati alla pubblica istruzione. Registro de' crediti accordati su' ridetti fondi, degli ordinativi che si spediscono dal Ministero, e delle disposizioni relative a ciascun pagamento. Corrispondenza con le diverse autorità, e rapporti al Re sopra materie di competenza contabile. Appoderazione de' soldi degl' impiegati del Ministero, ed amministrazione delle spese di ufficio sotto gli ordini immediati del Ministro.

Secondo Ripartimento.

Pubblica Istruzione.

1.º Carico. Commissione generale. Commissioni provinciali. Università. Biblioteca della Università. Gabinetti scientifici annessi alla Università. Orto botanico. Cliniche. Specola astronomica. Istituto meteorologico. Collegio medico-cerusico. Protomedicato. Invigilanza sugli stabilimenti e scuole speciali, e sugli ospizi de' ciechi e de' sordimuti.

2.º Carico. Licei. Collegi. Scuole secondarie. Scuole primarie normali e private. Istituti e pensionati. Collegi degli scolopi e de' dottrinari. Educandati *Regina Isabella Borbone*. Soccorsi agli studenti e letterati poveri. Società letterarie ed Accademie. Annali civili, ed amministrazione de' fondi addetti a quest' opera periodica. Biblioteca Brancacciana. Biblioteca del Ministero.

Terzo ripartimento.

Musei, Antichità, e Belle Arti.

1.° Carico. Reali Accademie di Archeologia, di Scienze e di Belle Arti. Componenti la Società reale Borbonica. Soprintendenza per lo svolgimento, disegno, ed incisione de' papiri Ercolanesi. Interpretazione e pubblicazione delle opere contenute in detti papiri. Biblioteca reale Borbonica, ed acquisto di libri per la medesima. Museo reale Borbonico. Acquisto di oggetti di antichità e belle arti per lo real Museo. Soprintendenza degli scavamenti di Pompei, di Ercolano e di altri luoghi del Regno. Conservazione delle antichità Pestane, Campane, Puteolane ec. Permessi per eseguirsi da particolari ricerche di antichità ne' fondi propri e ne' fondi altrui. Permessi per far esportare dal Regno monumenti antichi e di arte. Istituto di belle arti, che comprende gli studi di disegno, di pittura, di scultura ec. Scuola di perfezione stabilita a Roma per la pittura, scultura, ed architettura. Lavoratori delle pietre dure. Scuola elementare di disegno di figura, di architettura, e di ornato per gli artieri. Biennale esposizione di belle arti.

2.° Carico. Collegio di musica. Scuola di canto e di scenografia. Teatri. Revisione delle produzioni teatrali. Spettacoli. Accademie di musica e di ballo.

2. Apparterrà in oltre al Ministro della istruzione pubblica la cura di regolare ed invigilare l'insegnamento di ogni scuola tecnica ch'è nel Regno, del collegio e della scuola militare quanto alle cose che ivi s'insegnano, ai metodi ed a' professori della scuola di applicazione de' ponti

e strade, del collegio di veterinaria e delle scuole nautiche, dovendo i Ministri da cui dipendono queste scuole regolarne solamente la disciplina e l'amministrazione, e provvedere d'accordo con quello della istruzione pubblica a tutto l'insegnamento.

3. Dipenderanno pure dal Ministro della pubblica istruzione i seminari, per la parte che riguarda la istruzione scientifica e letteraria, affidandosi a' Vescovi la direzione degli studj di teologia dommatica e morale, e dovendo le nomine de' maestri esser fatte da' Vescovi medesimi, consultato il Ministro Segretario di Stato della istruzione pubblica.

4. Tutti gli archivj del Regno considerati come stabilimenti letterari meritevoli di essere guidati da uomini di lettere, dipenderanno interamente dal Ministro di pubblica istruzione.

5. Il Ministero della istruzione pubblica sarà composto di tre uffiziali di ripartimento, di sei uffiziali di carico, di quattro uffiziali di prima classe, di tre uffiziali di seconda classe, di tre uffiziali di terza classe, e di otto uffiziali soprannumeri.

6. I nostri Ministri Segretari di Stato degli affari ecclesiastici, delle finanze, della guerra e marina, dell'interno, de' lavori pubblici, dell'agricoltura e commercio, e della istruzione pubblica sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, CARLO TROYA.*

(N. 128)

DECRETO *col quale la istruzione primaria rientra nella dipendenza del Ministero della istruzione pubblica.*

Napoli 19 aprile 1848.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Il decreto del 10 gennajo 1843 , col quale la istruzione primaria fu posta nella dipendenza de' Vescovi, è abrogato.

2. La istruzione primaria rientra nella dipendenza del Ministero della istruzione pubblica.

3. Le Commissioni provvisorie provinciali di pubblica istruzione proporranno al Ministero la nomina de' maestri, e tutti i provvedimenti che potranno occorrere per lo miglioramento delle scuole primarie.

Queste attribuzioni saranno esercitate in Napoli e nella sua provincia dalla Commissione provvisoria; la quale presenterà pure al Ministero un disegno per l'ordinamento di questo ramo di istruzione.

4. Il nostro Ministro Segretario di Stato della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decre-

to. Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, CARLO TROYA.

(N. 129)

DECRETO con cui s' istituisce nel collegio di musica di Napoli
una scuola di estetica e storia musicale.

Napoli, 19 Aprile 1848.

FERDINANDO II ecc. Re del Regno delle due Sicilie.

Perchè il Collegio di musica napolitano, stato sempre celebre nella scuola italiana, e fecondo di famosissimi artisti, si accresca di quegli insegnamenti altresì che oggi sono reputati giustamente necessari a confortare e compiere gli studi dell' arte; e ciò anche prima di dare opera a un novello e intero riordinamento dell' Istituto;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della pubblica istruzione;

Udito il nostro Consiglio ordinario;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. E istituita nel collegio di musica di Napoli una scuola di estetica e storia musicale.

2. Nominiamo professore nella medesima il signor *Andrea Martinez* coll' annuo soldo di ducati trecentosessanta da pagarsi da' fondi assegnati al Collegio medesimo.

3. I nostri Ministri Segretari di Stato dell' istruzione pubblica e delle finanze sono incaricati della esecuzione

del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, CARLO TROYA.

(N. 130)

DECRETO *portante un aumento di credito a' fondi assegnati al Ministero dell'istruzione pubblica.*

Napoli, 27 aprile 1848.

FERDINANDO II *ecc. Re del Regno delle due Sicilie.*

Visti i reali decreti de' 17 di novembre 1847 e de' 6 di marzo 1848, con cui le attribuzioni del dismesso Ministero degli affari interni hanno costituito quelle de' Ministeri dell'interno, de' lavori pubblici, di agricoltura e commercio, e dell'istruzione pubblica;

Visto l'articolo 88 della Costituzione politica della Monarchia, con cui è prescritto che gli stati discussi del 1847 restino in vigore pel 1848, salvo a provvedersi con espedienti straordinari a' complicati ed urgentissimi bisogni dello Stato;

Vista la nostra decisione della data di oggi sull'assoluta impossibilità di assegnare pel corrente esercizio al Ministero dell'istruzione pubblica la sola quarta parte de' capitoli 4.° e 6.° dello stato discusso di affari interni del 1847, addetti al mantenimento delle officine ed alle spese del protocollo, e sulla necessità di adottare una misura straordinaria preveduta dal citato articolo 88 dello Statuto costituzionale;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato dell'istruzione pubblica;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. Al Ministero dell'istruzione pubblica, oltre alla quarta parte assegnata su' crediti de' capitoli 4.° e 6.° in ducati milledugentosessantatove pel primo, e ducati novanta pel secondo, dello stato discusso di affari interni del 1847, è aperto un novello credito di ducati millesettecentotrentuno in aumento del detto capitolo 4.°, e di ducati dugentosettanta in aumento del capitolo 6.°

2. Tanto gli enunciati ducati millesettecentotrentuno, che i ducati dugentosettanta sono esclusivamente destinati per lo servizio del Dipartimento dell'istruzione pubblica del corrente anno 1848.

3. I nostri Ministri Segretari di Stato dell'istruzione pubblica e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, CARLO TROYA.

(N. 131)

DECRETO *portante* *novelle disposizioni relative all'ordinamento degli albi degli architetti giudiziari.*

Napoli 27 aprile 1848.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduti i nostri decreti de' 2 di novembre 1835, 14 di marzo e 26 di settembre 1836, 3 di febbraio e 13 di maggio 1838, e 22 di settembre 1840, risguardanti l'ordinamento degli albi degli architetti giudiziari presso le gran Corti civili nella parte continentale del Regno;

Veduta la nostra determinazione de' 12 di agosto 1840, per la quale fu permessa la iscrizione nell'albo degli architetti giudiziari, senza esame, 1.° degli antichi ufficiali de' Corpi facoltativi dell'armata non in attività di servizio; 2.° de' professori di matematiche ne' licei o collegi civili o militari; 3.° de' professori ordinari di architettura nel reale Istituto di belle arti; 4.° degli architetti soci ordinari delle Accademie riunite di scienze e belle arti; 5.° degli alunni architetti del pensionato in Roma, che avessero colà compiuto con lode il corso per lo perfezionamento della facoltà; 6.° de' professori architetti conosciuti per distinte opere di arte, o per lungo esercizio, ancorchè non giugnesse al periodo di quindici anni, i quali tutti però fossero reputati meritevoli dalle Accademie riunite di scienze e belle arti;

7.º degl'ingegneri de' ponti e strade ordinari nominati dopo il decreto de' 22 di settembre 1840 ;

Veduta l' altra nostra determinazione de' 29 di settembre 1845, per la quale rimase sospesa la esecuzione della riportata precedente disposizione ;

Volendo agevolare sempre più l' ascrizione negli albi suddetti a tutti coloro, che hanno ottenuto dalle regie Università degli studi il grado accademico di laurea in architettura ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia ;

Udito il nostro Consiglio ordinario ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. Tutt' i laureati in architettura potranno da oggi innanzi essere ascritti negli albi degli architetti giudiziari senza limitazione di numero, sempre che però abbiano la età di venticinque anni compiuti, godano fama di probità, e si sottopongano agli esami nelle materie e ne' modi stabiliti co' sopra citati decreti.

2. Sono dispensati dallo sperimento degli esami coloro che a'requisiti di età e di probità riuniscono l'altro di dieci anni di esercizio della loro professione presso le autorità giudiziarie, compiuti al primo di dicembre 1837, non che coloro che sieno stati riconosciuti idonei dalle Accademie riunite di scienze e di belle arti.

3. Gli alunni architetti del pensionato in Roma, dopo di aver con lode compiuto colà il corso de' loro studi, per essere ascritti agli albi degli architetti dovranno dare sperimento di esame soltanto sulle materie legali relative all' architettura civile, e sulla teorica de' prezzi.

4. Presso ciascuna gran Corte civile è stabilita una Camera di disciplina per gli architetti, composta di architetti iscritti nell' albo, sotto la presidenza di un magistrato da Noi designato. Una somigliante Camera potrà pure stabilirsi presso ciascun tribunale civile non residente nello stesso comune ove siede la gran Corte civile.

5. La Commissione incaricata per gli esami degli architetti compilerà sollecitamente un progetto di regolamento da sommettersi alla nostra approvazione, per determinarsi il numero de' componenti di ciascuna Camera di disciplina, secondo le varie condizioni degli albi; non che per diffinire le attribuzioni delle camere medesime, ed il metodo di procedura negli affari che saranno di loro competenza.

6. Ogni disposizione contraria al presente decreto rimane revocata.

7. Il nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, CARLO TROYA.

(N. 132)

DECRETO *portante delle disposizioni relative al riordinamento della Biblioteca reale Borbonica.*

Napoli 2 maggio 1848.

FERDINANDO II *ecc. Re del Regno delle due Sicilie.*

Perchè la Biblioteca reale Borbonica venga compiutamente riordinata, e si accresca e si arricchisca sempre in guisa da soddisfare agli aumenti della coltura nazionale e ad ogni maniera di buoni studj;

Osservati i due reali decreti del 12 febbrajo ed il regolamento del 27 maggio 1822 per la Biblioteca istessa;

Bramando che le norme, con che quel nobilissimo istituto si regge, rinnovellinsi ora a fin di procacciare tutti que' solleciti miglioramenti, che nelle discipline del sapere e nelle cose ad esso attenenti vie più si desiderano;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. L'attuale Giunta della Biblioteca reale Borbonica è disciolta, riferendosi grazie a tutte le persone che la componevano, e singolarmente al suo Presidente *Comendatore Gaspare Capone.*

2. Al prefetto della Biblioteca *Signor Cataldo Jannelli*

diamo il chiesto ritiro con la pensione di giustizia: e volendo manifestare particolar riguardo al merito di sua dottrina, non che alla età cadente, concediamo, dappoichè mancagli solo alcun mese a compiere gli anni, che danno dritto a conseguire la pensione uguale al soldo, che gli sia data la differenza sino all' intero per particolar favore.

3. Nominiamo Presidente della Giunta il *Signor Roberto Savarese*, ed eleggiamo alla stessa i *Signori delle Chiaie Stefano, di Castellabate il Marchese, Blanco Lorenzo, Minieri-Riccio Cammillo, Spaventa Silvio, Volpicella Scipione*.

La Giunta nominerà nel suo seno il suo segretario, sulla cui elezione daremo la nostra approvazione.

4. Nominiamo prefetto della Biblioteca il *Signor Saverio Baldacchini* collo stesso soldo mensile di ducati cinquanta che godeva il *Jannelli*.

5. La Giunta si radunerà in tornate ordinarie almeno ogni dieci giorni, e più spesso ancora quando occorra.

Il gettone che sarà dato a' soli presenti, e non mai a quelli che per qualsivoglia cagione non interverranno, è fissato a ducati due per ciascuno in ogni tornata.

Nè il prefetto, nè altri uffiziali della Biblioteca avranno voto nelle deliberazioni della Giunta; nè quindi diritto al gettone ancora che chiamati fossero dalla Giunta stessa ad intervenire e prestarvi la loro opera.

6. La Giunta si riunirà subito per provvedere primamente all' adempimento di quelle precipue cose richieste a migliorare prontamente l' Istituto, le quali il nostro Ministro della istruzione pubblica ci ha additato nel suo rapporto presentatoci in questo dì due di maggio.

7. I nostri Ministri Segretari di Stato della istruzione pubblica e delle finanze sono incaricati della esecuzione

del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, CARLO TROYA.

(N. 133)

DECRETO *col quale viene istituita una Commissione straordinaria e temporanea per proporre delle riforme all' Istituto di belle arti.*

Napoli 2 maggio 1848.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

L'Istituto di belle arti fondato per real decreto de' 2 di maggio 1822, il Pensionato di belle arti in Roma istituito pel decreto medesimo, e poscia ampliato per altro real decreto del 27 luglio 1842, la Scuola di scenografia stabilita pure con real decreto del 25 dicembre 1816, la Scuola elementare di disegno ordinata col decreto del 26 febbraio 1826, avendo per molti anni arrecato nobile aiuto ed incremento alle patrie scuole delle arti del disegno, ora altresì perchè non sieno lasciati in dietro nel gradiente cammino degli studj, richieggono di essere vivificati e riformati con quegli immegliamenti, che si aspettano dagli aumenti della universale coltura;

Quindi sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue:

ART. 1. È istituita una Commissione straordinaria e temporanea, la quale proporrà tutte quelle riforme d'ogni sorta, che si riputino acconce a procacciare veraci miglioramenti nell'Istituto di belle arti, nel Pensionato di belle arti in Roma, nella Scuola di scenografia, e nella Scuola elementare di disegno per gli artieri.

Essa eserciterà la sua censura sulle persone, sulle spese e sulle cose tutte di essi Istituti.

Compilerà indi le proposte de' nuovi statuti organici, le quali dal nostro Ministro dell'istruzione pubblica saranno presentate al Parlamento nazionale.

Ed il Ministro ordinerà che a' lavori della Commissione cooperino in tutto che le possa abbisognare e giovare, gli accademici, i professori, gli uffiziali ed impiegati, in ispecialità quelli de' quattro Istituti medesimi, non che la Soprintendenza de' teatri, per la parte che concerne la Scuola di scenografia.

2. La Commissione sarà preseduta dal Ministro: eleggerà nel suo seno a pluralità di voti il suo Vicepresidente, ed uno o più segretari: si riunirà all'invito del Presidente stesso, o del Vicepresidente alle sue tornate nelle stanze dell'Istituto di belle arti.

Sarà composta de' Signori *Michele Baldacchini, Cavalier Niccola Sessa, Michele di Napoli, Giuseppe de Simone, Pietro Valente, Tommaso Arnaud, Michele Ruggiero, Giacinto Gigante, Saverio Altamura, e Niccola Mazza.*

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato dell'istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, CARLO TROYA.*

(N. 134)

DECRETO *portante delle disposizioni per lo riordinamento
del Museo reale Borbonico.*

Napoli 8 maggio 1848

Ferdinando II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Desiderosi che il Museo reale Borbonico sia riordinato a seconda delle ragioni de' progrediti studj dell'archeologia, della storia, e del bello nelle arti; che riceva tutti quelli impegliamenti i quali sono richiesti dagli aumenti del sapere; e si conforti d'ogni nuova opera di studio indirizzata a meglio coltivare gli spiriti ed a rendere vie più profittevoli all'universale le dovizie di tante preziose reliquie dell'antichità e maravigliosi obbietti dell'arte;

Desiderosi altresì che gli scavamenti di Pompei, d'Ercolano, di Pozzuoli, di Capua e di altri luoghi del Regno sieno condotti con quel modo migliore, che più certamente possa assicurare la sollecita scoperta e la conservazione del tesoro delle disepellite anticaglie; delle quali gl'inesausti rinvenimenti fanno ognora più celebri le nostre raccolte antiche;

E sì bramando che a' monumenti della grandezza e dell'arte antica sparsi nel Regno si recasse quel rispetto cui la civiltà nostra vuole, non senza avere in osservanza i liberi diritti di proprietà ne' privati;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato dell'istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. Nominiamo una Commissione straordinaria di dotti e di artisti composta de' *Signori Arnaud Luigi, Baldacchini Saverio, Bonolis Giuseppe, Citarelli Francesco, D' Ambra Raffaele, Duclair Teodoro, Fiorelli Giuseppe, Fusco Giovanni, Laviano Nicola Duca di Satriano, Minervino Giulio, Rocco Luigi, Ruggiero Michele, Sessa cavalier Niccola.*

Il Ministro della istruzione pubblica ne sarà Presidente: ed essa nella prima sua tornata eleggerà a maggioranza di voti il suo vicepresidente ed uno o più segretari.

Si riunirà sempre all'invito del Presidente o del vicepresidente ; ed avrà periodiche tornate tre volte la settimana nel luogo stesso del Museo.

2. La Commissione eserciterà la sua censura sulle persone , le spese e tutte altre cose attenenti al Museo , agli scavamenti , alle antichità , e proporrà di tutto un riordinamento compiuto, a fin di recare in ogni parte miglioramenti e riforme.

Sarà solidalmente responsabile delle operazioni commesse a ciascuno de'suoi membri, i quali tutti dovranno concorrere all'opera, senza che alcuno possa addurre scusa per singolarità di destinazione.

Le spese necessarie saranno tolte sì da'fondi assegnati al Museo, sì da quelli addetti agli scavamenti, salvo la superiore approvazione come per le leggi e regolamenti in vigore.

3. Il Direttore del Museo e Soprintendente degli scavi e antichità del Regno coopererà dalla sua parte ai lavori della Commissione in quelle cose di che verrà richiesto, ed in quelle altre ch'egli crederà bene proporre perchè s'abbiano in considerazione. Provvederà che tutti gli ufficiali e impiegati di ogni sorta, e in qualsivoglia modo da lui dipendenti, si prestino all'esatta e pronta osservanza di ciò che a ciascun di loro verrà imposto direttamente o per di lui mezzo dalla Commissione.

Questa in tutto ciò che entra nel suo incarico procederà da se, salvo ad ottenere l'approvazione del suo Presidente e Ministro per l'eseguimento di quel che si ha a recare ad effetto.

La Commissione, il Direttore stesso, e ciascun altro cui spetti per la sua parte, adempirà quante altre cose vennero proposte, e le quali Noi ora approviamo particolarmente e pienamente nel rapporto dal Ministro dell'istruzione pubblica a Noi presentato nel Consiglio ordinario de' 2 di questo mese di maggio: il quale rapporto si rimane unito al presente decreto.

4. Ordiniamo che il *cavalier Ferdinando Scaglione* vedove e contadore principale della real Casa, delegato a ciò dal nostro Maggiordomo Maggiore e Soprintendente della real Casa medesima, rappresenti gl'interessi di questa presso la sopraddetta Commissione in quanto a quelli obbietti che sono conservati nel Museo come nostra particolare proprietà, giusta gl'inventari e cataloghi, i quali obbietti per la eredità Farnesiana e per altre ragioni di proprietà privata alla nostra real Casa si appartengono.

5. Il nostro Ministro Segretario di Stato dell'istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decre-

to. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, PRINCIPE DI CARIATI.

RAPPORTO per lo riordinamento del Museo reale
Borbonico.

SIRE,

Somma e precipua opera della rinnovata nostra civiltà vuol essere un riordinamento compiuto del Museo Borbonico, tale che risponda alle condizioni attuali de' progrediti studi delle arti e dell' archeologia.

Questo Istituto racchiude le più nobili e singolari raccolte, infinite quasi per numero, di tanti maravigliosi oggetti dell' antichità, e delle arti; incomparabile dovizia della Nazione. La gran copia delle rare medaglie e monete, le reliquie svariatissime di quanto fu trovato e troverassi nelle città disepellite di Ercolano e Pompei, e negli altri scavamenti del Regno, il tesoro lapidario, le antiche pitture a fresco, i mosaici, le statue di bronzo e di marmo, i vasi, i dipinti del tempo del risorgimento dell' arte, gli oggetti preziosi, le antichità egizie, e più altre mirabili cose, rendono il nostro Museo superiore a molti di Europa, non secondo ad alcuno.

Pure in tanti anni scorsi da che l'incremento degli studi archeologici e artistici fioriva per tutta Europa, pochissimo, o quasi nulla è stato qui fatto per agguagliare alla fama grandissima degli oggetti posseduti un ordinamento che sol fosse dicevole a quelli, e per fare che nella loro vista gli studiosi legger potessero più agevolmente come

ne' volumi della sapienza antica, nella storia e nel bello delle arti sì antiche che moderne.

Quindici collezioni ha il nostro Museo :

- I. de' monumenti egiziani ;
- II. delle statue di bronzo ;
- III. delle statue di marmo ;
- IV. delle monete (o sia il Medagliere) ;
- V. delle iscrizioni (o sia il Museo epigrafico), e sala del Toro ;
- VI. degli oggetti preziosi ;
- VII. de' bronzi minuti ;
- VIII. de' vetri ;
- IX. delle terre cotte ;
- X. de' vasi italo-greci ;
- XI. degli affreschi , e mosaici ;
- XII. degli oggetti riservati ;
- XIII. de' monumenti del 1500 ;
- XIV. de' quadri di scuole italiane , e loro capolavori ;
- XV. de' quadri di scuola napoletana e scuole estere.

1.º Nella collezione de' monumenti egizi l'antica raccolta Borgiana si vede mescolata colla recente, e da molti tenuta apocrifia del Picchianti ; e le vetuste reliquie di Tebe, di Menfi , della Nubia stanno confuse colle romane de' tempi d' imitazione posteriori a Silla, scavate a Roma, a Pompei , a Sorrento , e nel Serapeo di Pozzuoli.

Certo quelli oggetti avrebbero a dividersi per la origine e provenienza loro , per tempi , per rappresentazioni , e forse anco per gli usi cui furono destinati.

2.º e 3.º Le statue di bronzo e di marmo sono collocate confusamente senza verun rispetto alla storia dell'arte, al soggetto rappresentato, a' luoghi dove furono scol-

pite. Il perchè lo sguardo non vi trova distinzione di serie etrusca, greca, romana, di stile arcaico, de' tempi di Pericle, e d' Alessandro e di quelli ben differenti di Augusto e degli Antonini. Accanto a' capolavori de' greci artefici talvolta offendono l'occhio del riguardante le opere di ignobile scalpello romano. Divinità, eroi, personificazioni delle forze della natura, ritratti di filosofi, imperatori, re sono assembrati senza verun rispetto alle ragioni dell' arte, de' tempi, de' luoghi.

Senza distinzione per soggetti, per cronologia, per origine, per istile, egli non vi si può vedere il cammino che l' arte ha tenuto, nè scoprirne le intime correlazioni con la civiltà de' popoli, dove quelle opere sono state create.

4.° Il Medagliere è la parte più ricca forse, ma la più oscura o ignota del Museo. Non diciamo altro che il luogo è chiuso con le sue diverse chiavi; e quelle medaglie e quelle monete preziosissime di oro, di argento, di bronzo sono negate agli occhi di qualunque persona che le volesse studiare, perciocchè mai non vi fu posto ordine, e mai non ne furono compiuti i cataloghi.

Ben sarebbe mestieri si ordinasse per regioni, famiglie, classi, tipi, epoche, e simboli aggiunti.

Una biblioteca di sole opere numismatiche vi avrebbe a stare unita, molto più che già si hanno assai e pregevoli volumi: ed una scuola di numismatica vi si dovrà puranco stabilire.

5.° Il tesoro delle iscrizioni è altresì troppo negletta opera. Senza dire de' monumenti, i quali, meritando di essere gelosamente conservati, stanno gittati pe' giardini alle ingiurie dell' aria, dolorosa cosa è vedere lo scompiglio delle iscrizioni, delle quali ve n' ha sinanco alcune

inconsapevolmente divise in pezzi , e miste sconciamente senza distinzione di epoca , di lingua , di provenienza , di classi.

Oltre a che le iscrizioni in bronzo, quelle dipinte e graffite di Pompei , ora si giacciono lontane dalle marmoree, e sparse per gli diversi altri luoghi del Museo , sebbene appartenessero a una sola famiglia.

Pure con questa collezione parimente si avrebbe ad unire una biblioteca di quante opere epigrafiche furono e saranno pubblicate. Una scuola sarebbe bene aggiungervi : e la raccolta di tutte le nostre iscrizioni aspettata finora indarno da' dotti converrebbe alla fine che si fornisse e mettesse a stampa.

6.° Ancora le preziose gemme greche e romane sono con barbara licenza (siccome fu detto) frammiste a quelle de' tempi di mezzo ed alle pastiglie , e non isceverate per rappresentanze , per tempi e per scuole.

7.° Ornamento massimo, stupenda raccolta del luogo fanno i piccoli bronzi ; ma nella consueta confusione ancor essi. È uopo disporli con le norme stesse di sopra indicate ; e non solo, come si è detto di sopra, le iscrizioni di bronzo avrebbero a sceverarsi da questa collezione, ma anche i suggelli, i quali formar potrebbero un' appendice dell' epigrafica.

8.° 9.° e 10.° I vetri, le terre cotte, i monumenti del 1500 fanno poi altre mescolanze troppo strane a vedere. I vetri greci di Canosa, i romani di Pompei e Pozzuoli, le figuline veliterne , le terre cotte greche e romane, gli oggetti del 1500 posano accanto ad armi di pietra e di legno, munite di denti di pesce-cane, a lavori di penne dei selvaggi della Nuova Zelanda e della California. Or chi non

vede che queste tutte cose hanno a sceverarsi e ordinarsi in collezioni diverse, secondo le loro particolari ragioni?

11.° Volgendoci alla splendidissima raccolta di vasi italo-greci siamo pure condotti a desiderare che venga disposta in guisa che si conosca al primo sguardo non il solo loro rinvenimento, ma sopra tutto l'epoca del lavoro e la classe delle rappresentazioni. Ora (chi il crederebbe?) sono collocati per ragion di grandezza; e niuno conto vi si tiene de' subbietti e delle diverse allegorie che tanto ampiamente ripeterono i figli antichi nelle opere loro.

12.° Le pitture a fresco ed i musaici tolti agli scavi sono allegati nelle stanze terrene del Museo, addossati alle pareti senza ragione veruna. Ivi sono cose che vorrebbero esser guardate di lontano; e pure sorgono dal pavimento: altrove piccioli dipinti sono conficcati in alto su' muri: deità, figure umane, animali, grandi disegni di architettura, iscrizioni o programmi, dipinti e graffite, tutto si para disseminato a caso; e nessuna dipintura riceve la sua luce, che appaghi la vista del riguardante.

Or la storia dell'arte vuole che queste antiche opere di tanto gran pregio e singolarità sieno ordinate primieramente secondo i luoghi e i tempi in che furono trovate, e secondo i soggetti mitici, storici o di genere, e vengano collocate in quella luce che le renda visibili.

13.° Ancora dal gabinetto riservato si avrebbero a sceverare, e metter fuori alcuni oggetti che non si vogliono dire osceni, essendo appena itifallici.

14.° e 15.° Da ultimo le pinacoteche anch'esse sono tenute in una sconvenevole guisa e scompiglio. Si vuol recare in iscusà che il *Camuccini* un tempo le ordinò: ma dimenticasi che in pochissimi dì il celebre artista fu ri-

chiesto a compire l'opera tra la pressura dell'altrui volere e il desiderio di tornarsene a Roma. Ora sembra a tutti che dalla sala de' capolavori sia da escludere alcun dipinto, che altri parecchi e meschinissimi debbansi metter fuori dalle gallerie, e che per l'opposto sia da tornare in onore alcun altro che il *Camuccini* rigettava, non vedendolo, come rifiuto. Tutte quelle pitture poi li stanno in sulle pareti senza sempre riguardo avere nè a pregio di opera, nè a ragion di tempo, nè di luogo, nè di scuola, nè di soggetti; senza molto giovarsi della luce, e con gran trascuranza di tutto, e con disadorne cornici.

Ora nessuno è che non veda come necessario sia un vero e compiuto riordinamento del Museo, e un immediamento ancora in tutte le sue parti viziate pur troppo nelle radici.

Gli scavamenti di Pompei, Ercolano, Pozzuoli, Capua, e in altri luoghi del Regno sono pur tuttavia una appartenenza unita alla Direzione del Museo. Queste cose non istanno punto in condizioni migliori: e il malo sistema di allogare a un appaltatore, che esser suole uomo venale, i lavori di scavamento e di conservazione delle antichità disepellite, è stato cagione che molto con poco profitto si spendesse, e che peggio ancora si conservassero le preziose vetuste reliquie scoperte.

Un dottissimo e onorevolissimo uomo, il *cavalier Francesco Avellino*, da più anni è preposto siccome Direttore al Museo e Soprintendente agli scavamenti di antichità: ma l'opera di lui non ha potuto essere nell'effetto pari alla volontà ed al sapere; colpa degli ostacoli forse, con che egli avea a lottare.

Ora a troncare tutti gli abusi troppo lungamente tolle-

rati ; a portarvi rimedi pronti ed efficacissimi ; a procacciare che tutto torni nell'ordine e si conduca tosto a quel perfezionamento che si può meglio, e che più desiderato è nelle opere maggiori della civiltà de' popoli , io deggio proporre a V. M. la nomina di una Commissione straordinaria di dotti e di artisti egregi per fama d'ingegno e d'onoratezza , composta de' signori :

Arnaud Luigi ,
Baldacchini Saverio ,
Bonolis Giuseppe ,
Citarelli Francesco ,
D' Ambra Raffaele ,
Duclair Teodoro ,
Fiorelli Giuseppe ,
Fusco Giovanni ,
Laviano Niccola Duca di Satriano ,
Minervino Giulio ,
Rocco Luigi ,
Ruggiero Michele ,
Sessa cavalier Niccola.

Il Ministro dell' istruzione pubblica presederà a questa Commissione : la quale nella prima sua tornata eleggerà a maggioranza di voti il suo vicepresidente , ed uno o più segretari. Si riunirà sempre allo invito del Presidente e del vicepresidente , ed avrà periodiche tornate tre volte la settimana nel luogo stesso del Museo.

Questa Commissione procederà in primo luogo ad osservare lo stato in che trovasi il Museo , e provvederà alla sicurezza di quanto è conservato nelle varie collezioni e specialmente nel Medagliere e ne' magazzini dove sono rinchiusi innumerevoli oggetti non ordinati ancora. Prov-

vederà che le consegne sieno convenevolmente date. Delibererà sul sollecito riordinamento delle diverse raccolte secondo le ragioni della scienza e dell'arte, e additerà i migliori modi per la buona conservazione de' preziosi oggetti che fanno la dovizia del luogo.

Proporrà tutt' i miglioramenti da farsi nello edificio del Museo in quanto a renderne le sale più atte ed acconce alle varie raccolte, che vi sono allogate, o vi si alloggeranno.

Proporrà anco immegliamenti di ogni sorta a fin di ottenere appo noi verace incremento alle scienze o alle arti, delle quali sono precipuo obbietto ed opera le cose stesse nel Museo serbate.

Proporrà tutto ciò che riguardi le diverse officine del Museo, e diffinirà le appartenenze e attribuzioni di ciascuna.

A fin di rendere facile a tutti l'osservare le opere di arte e dell' antichità, e renderne agevole quanto più si possa la comprensione a' riguardanti, la Commissione provvederà primamente che sieno compiuti i cataloghi e le descrizioni di tutte le collezioni, sì che ciascuno possa a piacer suo consultarli, e da se solo aggirarsi per le gallerie e contemplarne le opere senza dover chiamare in vano aiuto certe troppo stolte spiegazioni d' ignoranti custodi.

Visiterà gli scavamenti, in ispezialtà quelli di Pompei: e proporrà migliori modi non solo per la custodia e conservazione delle antichità, ma ancora per l' opera stessa degli scavamenti, la quale è mestieri sia condotta con altro metodo che non è stato finora, e assoggettata a vigilanza più certa. Ove lo creda farà sospendere subito i lavori; e proporrà in qual modo debba ordinarsi tutto ciò che riguarda sì gli scavamenti, e sì le persone adoperate per essi in qualsivoglia uffizio.

Compilerà la proposta di una legge per lo Museo e per gli scavamenti, e per tutte le cose attenenti sì a quello che a questi, come per ciò che spetti alle antichità ed oggetti di belle arti che sono nel Regno, o presso il pubblico, o presso i privati, avuto presenti i reali decreti del 13 di maggio 1822, 14 di maggio 1822, il regolamento del 15 di giugno 1828, il decreto del 16 di settembre 1839, e tutt' i rescritti e provvedimenti ministeriali anteriori a quest' epoca.

Proporrà similmente in un particolare regolamento quali ufficiali debbano soprantendere, dirigere, avere in custodia il Museo, le sue parti, gli scavamenti: quali meriti dieno dritto a occupare siffatti officj o impieghi: come le promozioni e le nomine si abbiano a fare pel solo merito in uffizi soprattutto spettanti al sapere: come si abbia a usare e a render conto del denaro che in siffatte opere si dee spendere: quale sanzione penale la giustizia reclami sulle colpe o infrazioni del regolamento.

Ove la Commissione composta sol di letterati e di artisti dimanderà per lo preparamento di un disegno di legge e regolamento avere in aiuto la mente di alcun magistrato o legista, proporrà ella stessa le persone che stimerà associare a' suoi lavori.

La Commissione in tutte queste cose procederà da se, salvo ad ottenere l' approvazione del suo Presidente e Ministro per l' esegimento di quel che si ha a recare ad effetto.

Le spese necessarie saranno tolte sì da' fondi assegnati al Museo, sì da quelli addetti agli scavamenti, salvo la superiore approvazione come per le leggi o regolamenti in vigore. I lavori, ove la Commissione lo proponga, potranno

no farsi per metodo di economia , à fin di averli pronti e meglio eseguiti sotto la vigilanza di lei. Delle spese fatte la Commissione renderà conto solidale , come per legge.

Essa pure sarà solidalmente responsabile delle operazioni commesse a ciascuno de' suoi membri , i quali dovranno tutti concorrere all' opera senza che alcuno possa addurre scusa per singolarità di destinazione.

Questa Commissione darà un conto settimanale de'suoi lavori al Presidente e Ministro , che pubblicherassi volta per volta sul giornale costituzionale del Regno : e ciò oltre al conto finale che , s' intende , renderà pure quando sia giunta al termine della sua opera.

Il Direttore del Museo e Soprintendente degli scavi col valore delle sue dottrine e delle sue virtù coopererà dalla sua parte a' lavori della Commissione, alla quale recherà tutti que' chiarimenti e consigli di che verrà richiesto , o che egli vorrà s' abbiano in considerazione. Ed egli provvederà che tutti gli uffiziali e impiegati d'ogni sorta negli scavamenti e nel Museo , i quali rimangono tuttavia nel già stabilito ordine gerarchico subordinati a lui, si prestino all' esatta e pronta osservanza di tutto ciò che a ciascun di loro verrà imposto direttamente , o per di lui mezzo dalla Commissione. Nè si può dubitare che in tutt' i buoni e uffiziali e impiegati non si desterà una nobile gara di aiutare ciascuno per la sua parte, sotto gli ordini della Commissione e del Direttore e Soprintendente , quest' opera instauratrice, e volta a favoreggiare gl' ingegni, mercè un nuovo e maggiore incremento degli studj delle antichità e delle arti belle.

Rassegno a V. M. queste mie proposte , frutto di molte investigazioni su' fatti , e sul bisogno non pure di correg-

gere gli abusi , ma di dare un novello e migliore indirizzo alle più splendide opere del sapere e della civiltà nazionale. Ove la M. V. e il Consiglio de' Ministri giudicheranno favorevolmente al mio avviso , avrò l' onore di presentare alla sua sanzione un corrispondente decreto. Napoli , il dì 2 di maggio 1848. *Il Ministro Segretario di Stato dell'istruzione pubblica. Firmato ,* IMBRIANI.

Approvato : Napoli , il dì 8 di maggio 1848. *Firmato ,* FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato ,* PRINCIPE DI CARIATI.

(N. 135)

DECRETO *col quale si prescrive che i seminari continuino , come pel passato , ad essere regolati da' Vescovi.*

Napoli 22 maggio 1848.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di agricoltura e commercio, incaricato provvisoriamente del portafoglio degli affari ecclesiastici ;

Udito il nostro Consiglio ordinario ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Continueranno i seminari, come per lo passato, ad essere regolati da' Vescovi , giusta le prescrizioni del Concilio di Trento, ed a' termini dell' articolo 5 dell' ultimo concordato con la Santa Sede , restando con ciò derogato

a quanto fu disposto circa i seminarî nell' articolo 3 del real decreto de' 16 di aprile 1848, riguardante il riordinamento organico del Ministero di Stato dell' istruzione pubblica.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato di agricoltura e commercio incaricato provvisoriamente del portafoglio degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, PRINCIPE DI CARIATI.

(N. 136)

DECRETO *portante delle norme per le stampe,
che vogliono pubblicare.*

Napoli 25 maggio 1848.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto l'articolo 30 della Costituzione da Noi sanzionata a' 10 di febbrajo corrente anno così concepito:

« ART. 30. La stampa sarà libera, e solo soggetta ad una legge repressiva da pubblicarsi per tutto ciò che può offendere la Religione, la morale, l'ordine pubblico, il Re, la Famiglia reale, i Sovrani esteri e le loro Famiglie, non che l'onore e lo interesse de' particolari.

« Sulle stesse norme, a garantire preventivamente la moralità de' pubblici spettacoli, verrà emanata una legge

apposita; e sino a che questa non sarà sanzionata, si osserveranno su tale obbietto i regolamenti in vigore.

« La stampa sarà soggetta a legge preventiva per le opere che riguardano materie di Religione trattate *ex professo*. »

Considerando che la libertà della stampa nulla ha di comune coll'affissione e circolazione di scritti, stampe, litografie volanti e di oggetti figurati, che spargonsi nel reo disegno di turbare la morale, l'ordine pubblico e la pace delle famiglie;

Considerando che gli avvenimenti succedutisi ne' decorsi giorni in questa capitale, cagionati principalmente dalla licenza cui erasi trascorso nell'uso della stampa, fanno sentito universalmente il bisogno che un provvedimento temporaneo e provvisorio, in fino a quando la prossima legislatura nazionale emani la legge definitiva normale dell'esercizio del diritto della stampa, prevenga i disguidi provenienti da mal consigliate affissione e circolazione di scritti, stampe, litografie ed oggetti figurati volanti, pregiudizievoli all'ordine ed alla legalità, che meritano in ogni tempo essere protetti ed assicurati nello interesse del bene della cosa pubblica;

Veduto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretari di Stato di grazia e giustizia, dell'interno, e della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio de' Ministri;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. È vietato a qualunque persona, senza eccezione, di affiggere o fare affiggere in luogo pubblico qualsivoglia carta manoscritta o stampata con qualunque mezzo od

effigiata, dovendo l'affissione esclusivamente eseguirsi per mezzo de' pubblici banditori in conseguenza di permesso dell'autorità di polizia ordinaria od amministrativa.

2. Le carte manoscritte da affiggersi dovranno sempre esprimere il nome ed il cognome dell'autore; e le carte stampate od effigiate dovranno inoltre indicare la stamperia legalmente autorizzata. In queste ultime il nome dell'autore potrà indicarsi con le lettere iniziali; ma lo stampatore dovrà manifestarlo ad ogni richiesta sotto la sua responsabilità.

3. Lo spaccio di qualunque carta volante stampata, ancorchè sotto titolo di giornale o altro foglio periodico, non potrà eseguirsi se non per mezzo di persone a ciò facoltate dalla polizia.

Il permesso si darà senza spesa sulla garanzia di uno stampatore o litografo ben visto all'autorità.

Gli spacciatori, innanzi di esporre venali le stampe, dovranno depositarne un esemplare nell'ufficio di polizia.

Per queste carte dovrà osservarsi ancora il prescritto nel precedente articolo per la designazione dell'autore e della stamperia.

4. Le contravvenzioni a' tre precedenti articoli saranno punite per la prima volta con la detenzione di polizia, ed in caso di recidiva col primo al secondo grado di prigionia, a' termini dell'articolo 313 delle *leggi penali*.

5. I direttori o editori di giornali o di altri fogli periodici, che si pubblicano in Napoli e nelle capitali delle provincie dovranno, nel cominciarne la distribuzione, far pervenire all'ufficio di polizia ed all'agente del pubblico Ministero presso la gran Corte criminale un esemplare per ciascuno.

In caso di contravvenzione saranno puniti con la detenzione e l'ammenda di polizia, ed in caso di recidiva col primo grado di prigionia e con l'ammenda correzionale.

6. Ferme rimanendo le regole di prevenzione pe' pubblici spettacoli, e per le opere che trattino *ex professo* di materie di Religione, rimane a cura degli agenti del pubblico Ministero presso la gran Corte criminale di spiegare la loro azione ne' termini delle leggi vigenti per la persecuzione così di tutte le contravvenzioni alle prescrizioni del presente decreto, come de' reati che contro la Religione, il Governo e l'ordine pubblico possano contenersi nelle carte manoscritte o stampate messe in circolazione.

7. Gli agenti del pubblico Ministero possono disporre, secondo la gravezza de' casi, la sospensione de' giornali o altri fogli periodici, salvo alle gran Corti criminali il decidere definitivamente fra due giorni sulla sorte del giornale o altro foglio.

8. I nostri Ministri Segretari di Stato di grazia e giustizia, dell'interno, e della istruzione pubblica sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri.* *Firmato*, PRINCIPE DI CARIATI.

(N. 137)

DECRETO col quale la *Biblioteca Brancacciana* vien messa sotto la vigilanza della Giunta eletta per la *Biblioteca Borbonica*.

Napoli 15 giugno 1848.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Considerando che la *Biblioteca Brancacciana* perchè non essendo invigilata da alcuno potrebbe con l'andare del tempo rendersi poco utile alla gioventù studiosa :

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato dell'interno incaricato del portafoglio dell'istruzione pubblica ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. La *Biblioteca Brancacciana* viene messa sotto la vigilanza della Giunta eletta per la *Biblioteca Borbonica*.

2. La stessa Giunta proponga il modo di rendere queste due Biblioteche o più utili o più cospicue, anche con traslocamento de' libri dell'una nell'altra Biblioteca, per quelli almeno che non fossero di particolare proprietà, e solamente custoditi nella detta Biblioteca.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato dell'interno incaricato del portafoglio dell'istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FER-

DINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, PRINCIPE DI CARIATI.*

(N. 138)

DECRETO *col quale sono aggregati al Ministero dell' istruzione pubblica l' archivio generale del Regno con le sue dipendenze , e tutti gli stabilimenti di beneficenza e d' insegnamento.*

Napoli 7 settembre 1848.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Visto il decreto del 17 di novembre 1847, col quale fu da Noi creduto espediente di dividere in diversi Ministeri quello degli affari interni ;

Considerando che nell' attuale sistema di Governo il Ministero della istruzione pubblica , per la importanza delle cure che gli vengono affidate , e delle grandi riforme cui è chiamato a provvedere ne' varî rami dell' insegnamento, non può rimaner più oltre sotto la direzione di altro Ministro ;

Considerando al tempo stesso che il Ministero dell' interno dovendo rivolgere tutte le sue cure all' amministrazione civile , divenuta la più importante dello Stato , ha bisogno di non esser più oltre distratto da taluni fra i carichi che gli erano prima commessi ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri ;

Udito il nostro Consiglio de' Ministri ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Saranno aggregati al Ministero dell'istruzione pubblica l'archivio generale del Regno con le sue diverse dipendenze , tutti gli stabilimenti di beneficenza , e quelli di qualunque natura , che abbiano correlazione con l'insegnamento , che prima si appartenevano al Ministero dell'interno.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri , e tutti i nostri Ministri Segretari di Stato , ciascuno per la parte che lo concerne , sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri*. *Firmato*, PRINCIPE DI CARIATI.

(N. 139)

DECRETO *autorizzante la reale Accademia delle scienze e la reale Università degli studi ad accettare un legato per determinato uso.*

Napoli 23 settembre 1848.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto il testamento olografo de' 6 di aprile 1847 depositato presso il notajo *Raffaele Jaseoli* di Napoli , col quale il fu *D. Luigi Sementini* gravava la sua eredità d'un legato di ducati cencinquanta , annua rendita da costituirsi

o su partita inscritta sul gran libro , o in qualunque altro modo , a piacere dell' esecutore testamentario , ponendo tale rendita a disposizione delle Facoltà riunite di fisica della reale Accademia delle scienze , e della reale Università degli studj in questa capitale , per distribuirla come premio a tre memorie in chimica applicata , che si giudicheranno le migliori dalle due Facoltà di fisica , ovvero per attribuirla per premio all'autore di una sola memoria, che contenesse una grande utilità, o in fine per concederla come pensione vitalizia all' autore di una classica scoperta utile all' egra umànità :

Veduto l' articolo 826 della prima parte del Codice per lo Regno delle Due Sicilie ;

Veduto il parere del Consiglio di Stato ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. Accordiamo il nostro beneplacito alla reale Accademia delle scienze, ed alla reale Università degli studj in Napoli per l' accettazione del legato disposto come sopra in favor loro dal fu *D. Luigi Sementini* , rimanendo salvi i dritti che a' terzi potessero competere contro il legato medesimo.

2. La rendita come sopra legata dovrà impiegarsi esattamente secondo la prescrizione del disponente, e però sarà presa nota della detta disposizione nello stato discusso degli enunciati stabilimenti.

3. I nostri Ministri Segretari di Stato di grazia e giustizia, e dell'istruzione pubblica, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente de-

creto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, PRINCIPE DI
CARIATI.

(N. 140)

DECRETO con cui viene istituito un nuovo uffizio di scrittore
orientalista nella Biblioteca reale Borbonica.

Napoli 2 ottobre 1848

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Desiderosi di procacciare gli aumenti de' buoni studj in tutti i rami dello scibile, perchè la civiltà del Reame si avvantaggi sempre più di una gradiente coltura nelle discipline, le quali quanto più difficili, e meno ovvie, tanto più si meritano incoraggiamento;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato dell'istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE, e DECRETIAMO quanto segue.

ART. 1. Nella Biblioteca reale Borbonica, ricca tra le altre dovizie sue altresì di codici e libri orientali, è istituito un nuovo uffizio di scrittore orientalista, oltre agli tre uffizi di scrittori che già vi si trovano; al quale viene assegnato un soldo di ducati venticinque mensuali, da prendersi dal capitolo assegnato a soldi della Biblioteca

stessa nello stato discusso del Ministero dell'istruzione pubblica.

Lo scrittore orientalista, secondo la deliberazione presa dalla Giunta della Biblioteca reale Borbonica, ha l'obbligo di adempiere i doveri di ogni altro scrittore, e segnatamente di continuare la illustrazione, e curare la stampa de' codici orientali, come di fare la compilazione, e curare la stampa del catalogo de' codici e libri similmente orientali.

2. Il *Signor Maurizio Lettieri* professore di lingua araba nella reale Università degli studj, e già scrittore onorario della Biblioteca medesima, è nominato scrittore orientalista col detto soldo mensile.

3. I nostri Ministri Segretari di Stato della istruzione pubblica, e delle finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, PRINCIPE DI CARIATI.

(N. 141)

DECRETO col quale si approva , e si dispone l' esecuzione del nuovo regolamento organico del Pensionato delle arti del disegno in Roma.

Napoli 18 ottobre 1848.

FERDINANDO II ecc. Re del Regno delle Due Sicilie.

Perchè la napoletana scuola delle arti del disegno si abbia que' maggiori incoraggiamenti , che la sperienza e le condizioni dell' odierna coltura consigliano , e perchè i giovani artisti possano conseguire maggiori profitti nell'indirizzo degli studi loro in Roma e nelle altre città , dove più esse arti fioriscono , o ebbero la principale sede nelle età passate ;

Essendo pur ora il tempo opportuno al modificare , migliorando , i regolamenti con che si regge il Pensionato delle arti del disegno in Roma ; conciossiacchè termini col prossimo dicembre il sessennio , allo spirar del quale dee trovarsi fornito l' esame per concorso de' nuovi giovani aspiranti al Pensionato medesimo ;

Considerando che l' indugiare ancora per poco le utili divisate riforme del Pensionato impedirebbe ora di effettuare l' esame per concorso ; ed i giovani artisti apparecchiati per esso troverebbonsi frustrati nel dritto preacquistato di concorrere a meritarsi un posto dal prossimo gen-

naio in quell' istituto , che rimarrebbe voto in Roma al cominciare del novello sessennio ;

Veduto l' avviso della Commissione straordinaria istituita con real decreto del dì 2 di maggio 1848 per le riforme de' varj istituti e scuole delle arti del disegno ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della pubblica istruzione ;

Udito il nostro Consiglio de' Ministri Segretari di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. Approviamo il nuovo regolamento organico del Pensionato delle arti del disegno in Roma , alligato a questo nostro regio decreto ; ed ordiniamo che il medesimo venga eseguito in tutte le sue parti.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato della istruzione pubblica rimane autorizzato a presentare il suddetto regolamento alle Camere legislative nella loro prossima sessione ; perchè esse , deliberandone , possano convertirlo in legge definitiva , e comprendere negli stati discussi dall'anno 1849 in poi l' indispensabile aumento di ducati millecentosettantanove all' antica dote del Pensionato , che già era di annui ducati tremilasettecentottantuno.

3. Approviamo altresì pel prossimo concorso al Pensionato , e per lo sessennio dal primo gennaio 1849 a tutto dicembre 1854 , l' unito programma con le clausole transitorie che contiene , e derogatorie al regolamento stesso , nel passaggio di un ordinamento antico al nuovo che viene ora iniziato.

4. I nostri Ministri Segretari di Stato dell' istruzione pubblica e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato* , FERDINANDO. *Il Ministro Segre-*

tario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato,
PRINCIPE DI CARIATI.

REGOLAMENTO *sul Pensionato delle arti del disegno*
in Roma.

De' 18 di ottobre 1848.

C A P O I.

Delle pensioni.

ART. 1. Saranno inviati a Roma per potersi perfezionare nello studio delle belle arti del disegno de' giovani pensionati, che saranno scelti in esame per concorso tra i nati del regno di qua dal Faro.

2. Le pensioni saranno al numero di sette, cioè tre per l'architettura, due per la pittura storica, una per la scultura, ed una per la pittura di paese e per l'incisione in rame.

3. La durata delle pensioni sarà di anni sei: ma di quella per la pittura di paese e per l'incisione in rame godrà pel primo triennio un paesista, pel secondo un incisore.

4. Il concorso per la pensione di architettura avrà luogo ogni due anni, quello per la pensione di pittura ogni tre, quello per la pensione di scultura ogni sei, e quello per la pensione di paese e d'incisione ogni tre anni, alternando un triennio pel paesista, ed un triennio per l'incisore.

In ogni concorso sarà scelto un solo pensionato.

5. Se le altre scuole di belle arti nel regno, e segnata-

mente quella d'incisione in pietre dure, avranno fatto considerevoli progressi, si provvederà con mandare altri pensionati in Roma, o nelle altre città, ove meglio fioriscono siffatti lavori di belle arti.

C A P O II.

De' concorsi.

6. Tre mesi prima del tempo stabilito pe' concorsi se ne darà pubblico avviso con un programma, che sarà inserito nel giornale ufficiale, e resterà affisso alla porta dell' istituto di belle arti per lo spazio di un mese.

7. Ogni cittadino nativo del regno di qua dal Faro sarà ammesso al concorso, purchè non abbia oltrepassata l'età di anni ventotto, e pruovi con documenti la sua buona condotta, e di non essere ammogliato.

Gli architetti, oltre a questo, dovranno presentare la laurea in scienze fisiche e matematiche.

8. Le domande per l' ammissione al concorso insieme alle fedì di nascita, di perquisizione e di stato libero saranno presentate fra lo spazio di due mesi dalla pubblicazione dell' avviso al segretario dell' istituto; il quale terrà all' uopo un registro, ove scriverà nome, cognome, età e patria de' concorrenti; e rilascerà a ciascuno il certificato d' iscrizione.

Scorsi i due mesi destinati all' iscrizione, il registro sarà chiuso, formandosene un processo verbale sottoscritto dal direttore e dal segretario, che sarà inviato al Ministro della pubblica istruzione.

9. Tutti gli aspiranti al concorso dovranno dare un pic-

colo esame di letteratura e storia dell' arte. Al quale oggetto appena chiuso il registro degli aspiranti si aduneranno i professori della sezione letteraria insieme al direttore dell' istituto ; e il risultamento dell' esame verbale e per iscritto sarà inviato al Ministro , e di poi a suo tempo da esso al Presidente della Società reale Borbonica per tenerne conto nel giudizio di ammissione.

10. Il Ministro con un avviso da affiggersi alla porta dell' istituto farà conescere il giorno designato al concorso. Scriverà contemporaneamente al Presidente della reale Società Borbonica , il quale presiederà a' concorsi , inviandogli i nomi degli aspiranti, e i loro documenti. Ed il Presidente riuniti i professori ordinari ed onorari dell' istituto, eccetto quelli indicati nell' articolo 11 , e tenuto presente il rapporto de' professori della sezione letteraria, farà decidere a maggioranza di voti dell' ammissibilità di ciascuno.

11. Interverranno al concorso come esaminatori i soci dell' Accademia di belle arti per le classi delle arti del disegno, e tutti i professori ordinari ed onorari dell' istituto, purchè non abbiano de' congiunti fra i concorrenti. Saranno esclusi quelli della sezione letteraria dell' istituto.

I professori si divideranno in sezioni. La sezione di pittura sarà formata da' professori di disegno, di pittura, di paese e d' incisione in rame. Quella di scultura da' professori della scuola di disegno, di scultura, d' incisione in pietre dure e di ornamento. Quella di architettura da' professori di architettura e di prospettiva. I saggi de' concorrenti alla pensione di paese saranno giudicati anch' essi dalla prima sezione. La quale giudicherà similmente quelli de' concorrenti alla pensione d' incisione in rame.

12. Il giorno destinato al concorso il Presidente, i soci ed i professori riuniti nelle stanze dell'istituto di belle arti procederanno alla scelta de' temi. Ogni professore proporrà nella sua sezione tre temi; i quali saranno per la pittura e scultura de' soggetti storici di due o tre figure; e per l'architettura de' disegni di edifizj pubblici di discreta estensione. I temi discussi ed approvati saranno chiusi in un'urna; ed estrattone uno a sorte, verrà immediatamente comunicato a' concorrenti colle dovute spiegazioni determinate da tutti gli esaminatori.

13. Essi studiato il soggetto, fra lo spazio di otto ore ne faranno una bozza, che senza ambiguità chiaro riveli il pensiero. La bozza de' pittori sarà dipinta; quella degli scultori modellata di cera o creta; e finalmente disegnata quella degli architetti. Ogni bozza sarà segnata da due o tre concorrenti senza esser vista; la stessa cosa verrà fatta sulle tele, e sopra ogni altra carta destinata all'esecuzione de' lavori.

14. L'esperimento pel concorso alla pensione di paese consisterà in uno studio dal vero, un saggio di composizione, un'accademia disegnata dal nudo, e un esperimento di prospettiva.

Quello pel concorso d'incisione in rame consisterà in un disegno, atto ad essere inciso, di una mezza figura tratta da un quadro antico; la quale sarà tutta contornata sul rame con l'andamento de'tagli, e condotte quelle sole parti che saranno indicate da' professori.

I concorrenti alla pensione di paese saranno obbligati al saggio estemporaneo per ciò che riguarda il saggio di composizione. I concorrenti alla pensione d'incisione saranno esenti da questo saggio.

Il modo come questi concorsi verranno attuati, sarà dichiarato da' professori e dal Presidente in un apposito e special regolamento.

15. I soggetti di pittura saranno eseguiti in un quadro ad olio non minore di palmi tre e mezzo per quattro e mezzo. Quelli di scultura in un bassorilievo della medesima dimensione. I disegni di architettura dovranno contenere le piante e gli elevati sì interni che esterni, necessari a dimostrare chiaramente il soggetto. Uno degli elevati sarà acquarellato. Dovranno in oltre i disegni essere accompagnati da una memoria in cui saranno dichiarate le ragioni del disegno presentate, il modo della esecuzione e le condizioni delle materie da adoperarsi.

16. I concorrenti compiranno i loro lavori entro stanze separate, nelle quali sarà vietato a chiunque l'ingresso. Nelle ore d'intervallo le stanze verranno chiuse e suggellate con doppio suggello; de' quali uno resterà al direttore, l'altro a due professori dell'istituto del numero degli esaminatori.

17. I professori che terranno il suggello ne riconosceranno l'integrità ogni volta, che si riapriranno le stanze. Essi saranno chiamati a rendere il più stretto conto dell'andamento del concorso. Conserveranno le chiavi delle stanze; chiuderanno i concorrenti nell'entrare, e non permetteranno che abbiano comunicazione con persone estranee, ad eccezione de' modelli, i quali dovranno esser consentiti da' detti professori; avranno cura che i concorrenti non portino con esso loro disegni, carte od altri oggetti che possano facilitar loro il lavoro; e di ogni cosa faranno rapporto al direttore.

18. Qualora si stimassero necessari altri provvedimenti,

verranno indicati da' professori e proposti dal direttore al Ministro, il quale procurerà con opportune disposizioni che risulti sempre più i quadri, i bassorilievi, i disegni e le incisioni essere il vero frutto dell'abilità di ciascuno. I reclami de' concorrenti su questo oggetto saranno dal Ministro presi anch' essi in considerazione.

19. Ogni contravvenzione a queste regole, oltre alla severa punizione di chi vi ha avuto parte, escluderà il concorrente che ne sarà stato l' autore.

20. I concorrenti dovranno compiere le loro opere con il lavoro di sessanta giorni, ne' quali l'istituto sarà aperto a' giovani convenuti al concorso dalle 8 del mattino alle 4 pomeridiane.

21. Scorso il termine anzidetto, di tutte le opere, con gli schizzi accanto a ciascuna, sarà fatta pubblica mostra in una sala destinata all'uopo, per lo spazio di otto giorni.

Ciascuna delle dette opere sarà contrassegnata da un motto, che verrà ripetuto sopra un biglietto sigillato con dentro il nome dell' autore.

Due professori dell' istituto vigileranno strettamente perchè nessuna correzione o mutamento venga fatto a' lavori. A questo fine saranno adoperati i provvedimenti stabiliti negli articoli 15 e 16 in quanto a' suggelli.

22. Il direttore dell' istituto farà rapporto al Presidente della Società Borbonica di quanto è avvenuto ne' sessanta giorni destinati all' esecuzione de' lavori e della pubblica mostra. Sul suo rapporto giudicheranno i professori e gli accademici delle irregolarità e contravvenzioni a questo regolamento; ed escluderanno con giudizio scritto, da trasmettersi al Ministro d' istruzione pubblica, dal concorso gli autori di esse.

Della loro sentenza si potrà appellare al Ministro dell'istruzione pubblica, il quale potrà solo ordinare un riesame delle quistioni aggiungendo due giudici agli accademici e professori.

23. Finita la mostra, il Presidente della Società Borbonica ed i professori dell' istituto, insieme a' soci ordinari delle classi di disegno dell' Accademia di belle arti, divisi in sezioni procederanno al giudizio nel seguente modo.

Ogni sezione, osservati diligentemente i lavori de' quali dovrà giudicare, e messi in paragone con gli schizzi, sceglierà quelli che per l' eccellenza della composizione, e pel giudizio mostrato nell' eseguirli, saranno degni di meritare la pensione a' loro autori.

Ciò fatto ordineranno per gradi i lavori trascelti, dando il primo posto a quello che sarà giudicato il migliore, e così gradatamente fino all' ultimo.

24. Nel determinare queste ripartizioni, i professori e gli accademici ragioneranno fra essi il loro voto. La maggioranza deciderà della preminenza de' lavori. In caso di parità il Presidente farà rifare la votazione, invitando a prender parte al giudizio un professore di un' altra sezione.

Il risultamento finale della votazione, insieme alle discussioni di ogni sezione, ed alle ragioni addotte da ciascun votante saranno registrate minutamente in un processo verbale, che sottoscritto dal Presidente, da' professori e dagli accademici sarà inviato al Ministro, e pubblicato nel giornale ufficiale. A distendere gli atti de' concorsi prima di procedere al giudizio saranno nominati uno o più segretari.

Finito il giudizio saranno aperti que'soli biglietti, che

corrisponderanno alle opere state ammesse al giudizio e pubblicati i nomi degli autori.

25. Se una sezione giudicherà nessuno de' concorrenti degni della pensione, sarà intimato un nuovo concorso fra lo spazio di un anno.

26. Il giorno appresso alla decisione del concorso, i lavori saranno nuovamente esposti in pubblica mostra. Alla porta della sala sarà affisso il risultamento del giudizio.

27. Coloro fra i concorrenti che vorranno ritirare le loro opere dalla prima o dalla seconda mostra, potranno farlo con una domanda in iscritto al direttore, ed ottenerne la sua permissione.

28. I lavori de' giovani scelti a pensionati resteranno nell' istituto di belle arti.

C A P O III.

De' pensionati.

29. I concorrenti che avranno ottenuta la pensione, si disporranno subito a partire. Essi, appena arrivati a Roma, si presenteranno al direttore del Pensionato, e sotto la sua direzione adempiranno a' doveri che loro sono imposti. Ogni mancanza alle regole stabilite, ben provata, sarà punita dal Ministro con la sospensione della pensione.

30. Ciascun alunno godrà la pensione di ducati venticinque al mese, e le spese di studio: al tempo del viaggio avrà altri ducati quindici. Riceverà in oltre ducati cinquanta per andare a Roma, e per le altre occorrenze del viaggio, e ducati venticinque al ritorno da Roma a Napoli.

31. I pensionati abiteranno in comune nello edificio a

loro assegnato ; e le stanze saranno provviste di letti ed altri mobili. L' istituto del Pensionato sarà provveduto di tutti quegli oggetti di arte che il direttore crederà necessari , e di una picciola libreria di storia antica e moderna , e di altre opere di arte , tutto a pubbliche spese.

32. Non potranno i pensionati concorrere a premi , o imprendere opere particolari senza permissione del direttore ; nè l' otterranno se non dopo aver compiuti i saggi prescritti in queste regole , e quando l' occuparsi in esse non nuoccia a' loro studj.

33. I pensionati attenderanno a perfezionarsi nello studio dell' arte trattando soggetti di loro scelta , meditando e studiando sulle opere degli antichi , e non tralasciando mai , segnatamente l' inverno , lo studio del nudo.

34. I pensionati di pittura manderanno in Napoli nel primo anno de' saggi di loro studj, disegnati o dipinti dal vero , da' classici o da' monumenti ; ed una bozza dipinta di composizione.

Nel secondo anno manderanno un quadro con una figura d' invenzione di grandezza naturale.

Ed alla fine del quinto anno un quadro con non meno di tre figure parimente di grandezza naturale.

35. Similmente i pensionati di scultura manderanno nel primo anno , come saggio de' loro studj, una copia modellata di qualche pezzo di eccellente opera antica , ed una bozza di composizione di bassorilievo.

Nel secondo una statua di loro invenzione modellata di grandezza naturale.

Ed alla fine del quinto anno la bozza di un gruppo di rilievo , un bassorilievo di composizione , ed un lavoro in marmo.

36. Gli architetti manderanno nel primo e secondo anno per mostrare gli studi da loro fatti sull' antico , delle piante e de' disegni non acquarellati di monumenti, o parte di essi dove non sia stato bisogno di divinazioni o restauri. Accompaneranno questi loro lavori con una memoria ragionata riguardante l' indole dell' edificio e la sua costruzione , ed un disegno d' invenzione di discreta grandezza.

Negli anni seguenti manderanno disegni riguardanti almeno due opere pubbliche di qualche importanza, che si potessero eseguire nel nostro paese.

37. I pensionati di pittura , scultura ed architettura faranno durante il terzo anno di loro pensione un viaggio nelle principali città d'Italia per considerare le grandi opere dell' arte delle varie scuole. Al loro ritorno a Roma i pittori e gli scultori mostreranno al direttore le *macchie* e i *ricordi* delle principali opere osservate ; e gli architetti, oltre agli *schizzi* , comporranno ancora delle memorie.

Il direttore giudicherà del profitto de' pensionati durante il viaggio , e farà rapporto al Ministro.

38. Gli incisori , la cui pensione è di tre anni , passeranno metà di essa a Roma , e metà viaggeranno in quelle città ove dimorano grandi maestri di quell' arte , e dove possono imparare nuovi o diversi modi d' intaglio.

39. Al finire della loro dimora a Roma gl' incisori manderanno un saggio d' incisione ritratto da qualche eccellente pittura o rilievo ; ed al terminare del viaggio manderanno de' saggi in rame , in acciaio , in legno e nella maniera nera.

40. I paesisti passeranno il primo e il terzo anno della pensione a Roma , il secondo in viaggi. Manderanno nel

primo e nel secondo anno de' *ricordi* fatti sulle grandi opere dell' arte loro e degli studi sul vero. Nel terzo un quadro di paese storico.

41. I luoghi a' quali dovranno condursi i giovani pensionati ne' loro viaggi, saranno volta per volta determinati dal Ministro dell'istruzione pubblica, che ne farà rapporto a S. M. il RE.

42. I saggi di tutt' i pensionati resteranno in proprietà dell' istituto, e saranno conservati nelle sale di quello.

X 43. I pensionati di pittura, scultura ed architettura passeranno in Napoli il sesto ed ultimo anno, ricevendo anche per mezzo del direttore dell' istituto le spese di studio, come in Roma, a' termini dell' articolo 30. I pittori e gli scultori faranno ciascuno un' opera scegliendo i loro soggetti dalla storia del nostro paese, e ne presenteranno prima una bozza al direttore dell' istituto di belle arti, il quale anche [presenteralla all' Accademia di belle arti. Queste opere si apparterranno all' istituto, e saranno conservate in una Pinacoteca nazionale, monumento delle arti contemporanee: ed ove saranno giudicate degne di premio, acquireranno una somma proporzionata d'incoraggiamento all' autore.

Gli architetti studieranno in questo anno ne' nostri patri monumenti. I loro disegni diligentemente eseguiti saranno depositati nella Pinacoteca nazionale. X

44. Il Ministro della pubblica istruzione si adopererà, che gli architetti in quest' anno siano chiamati a disegnare ed eseguire qualche opera pubblica da edificarsi in Napoli o nelle provincie.

45. Similmente il Ministro si adopererà, che nel primo anno di ritorno in Napoli de' pensionati paesista ed inci-

sore sia loro dato un incoraggiamento per condurre a termine un'opera, che avessero iniziata e fosse giudicata meritevole dal direttore dell'istituto e dall'Accademia di belle arti.

C A P O IV.

*Del direttore , dell' ispettore ecclesiastico ,
del segretario ec. ec.*

46. Per la direzione de' giovani inviati a Roma vi sarà un direttore di nomina regia , il quale dovendo essere obbedito come legittimo superiore dell' istituto , invigilerà sull' osservanza di questa legge , ajuterà co' suoi consigli i giovani al perfezionamento dell'arte, e veglierà finalmente sulla loro condotta.

47. Il direttore avrà ancora il carico della contabilità , nel che gli sarà dato un segretario di nomina regia dipendente da' suoi ordini.

48. Il direttore con rapporti mensuali terrà informato il Ministro della pubblica istruzione del profitto che i giovani fanno nelle arti , della loro condotta, e di ciò che riguarda le spese del Pensionato.

In caso di mancanza alle regole prenderà gli equi temperamenti vista l' urgenza , e proporrà al Ministro dell' istruzione pubblica in Napoli que' provvedimenti che gli parranno necessari.

49. Un ispettore ecclesiastico di nomina regia adempirà agli uffizi religiosi nell' istituto : e coadiuverà il direttore nella vigilanza e negli uffizi di cui egli il richiederà.

50. Per tutto altro che riguarda la disciplina de' giovani

inviati in Roma sarà strettamente osservato quanto è prescritto nel titolo VIII del decreto organico del 2 marzo 1822 , il quale rimarrà pienamente in vigore in tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento.

51. Saranno addetti al servizio de'pensionati un bidello ed un portinajo anch' essi di nomina regia , i quali dipenderanno dal direttore.

52. Il direttore avrà il soldo mensile di ducati sessantacinque, l'ispettore ecclesiastico di ducati venti, il segretario di ducati quindici , il bidello di ducati dieci , ed il portinajo di ducati dieci.

53. Il direttore formerà e invierà in ciascun mese di novembre al Ministro dell' istruzione pubblica lo stato discusso per le entrate e per le spese , e ne attenderà l' approvazione.

Il Ministro ordinerà in ogni mese il pagamento de' soldi ed altre spese su' corrispondenti certificati del direttore.

Le spese di studio e tutte altre spese straordinarie non potranno esser fatte se non dal Ministro autorizzate.

Pertanto la pianta generale dello stato discusso sarà la seguente : e rimanendo sempre fermi i soldi, e ferma la totalità della spesa per gli altri quattro capitoli , le varianti saranno fatte in ciascun anno a seconda di ciò che il direttore proporrà nell'annuo stato discusso, e sulla cui proposta il Ministro risolverà.

Lo stato discusso adunque si comporrà de' seguenti cinque capitoli :

CAPITOLO I. — *Soldi.*

Al direttore annui ... D. 780.—

All' ispettore ecclesia-
stico. . . . » 240.—

Al segretario . . . » 180.—

Al bidello. . . . » 120.—

Al portinajo . . . » 120.—

Totale de' soldi annui . . . D. 1,440. 00.

CAPITOLO II. — *Mantenimento de' pensionati.*

A sette pensionati ducati venti-
cinque il mese netti d'ogni ri-
tenuta, inclusa l'indennità del
vestiario D. 2,100. 00.

CAPITOLO III. — *Spese fisse.*

Spese di studio a' sette pensio-
nati. D. 700. 00.

CAPITOLO IV. — *Spese variabili.*

Da queste segnatamente si de-
sumeranno i ducati cinquan-
' ta a ciascun pensionato per
le spese del viaggio, e perchè
si forniscano di tutto quel che
è necessario al detto viaggio
da Napoli a Roma . . D. 350. 00.

CAPITOLO V. — *Spese imprevedute.*

Spedizione de' saggi ec. ec. . D. 370. 00.

TOTALE D. 4,960. 00.

Tutte le somme comprese in questo stato discusso sa-
ranno pagate dalla Tesoreria generale sugli ordini del Mi-

nistro Segretario di Stato dell'istruzione pubblica in Napoli, in Roma, o ne' luoghi dove i pensionati si trovino; ma le spese di cambio saranno a peso della Tesoreria generale, affinchè le somme si riscuotano nette ed indennitate da ogni ritenuta, fatta eccezione della ritenuta sui soldi, come per legge comune vien praticato.

Approvato: Napoli, il dì 18 di ottobre 1848. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, PRINCIPE DI CARIATI.

(N. 142)

DECRETO *col quale alla Scuola veterinaria vien riunito un insegnamento di agricoltura teoretica e pratica, prendendo essa il nome di Scuola di veterinaria e di agricoltura.*

Napoli 15 novembre 1848.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Considerando, alla prosperità nazionale essere sovra ogni altro importante il progresso dell'agricoltura, e il non aver questà pure avuto tra noi tutti gl'incoraggiamenti meritevoli;

Tenendo come il più benefico e principale incoraggiamento quello di ordinare sopra sode fondamenta e diffondere nel Regno l'istruzione agraria;

Avvisando a' modi più atti e spediti da farne ottenere un sì rilevante scopo;

Posto mente sì alle attenenze che sono tra la veterina-

ria e l'agricoltura, e sì all'opportunità del locale dell'attuale Scuola veterinaria e de' terreni annessi, per modo che acconciamente e con successo non dubbio si possa istituirvi e collegarvi un corso di agricoltura teoretico e pratico;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato dell'agricoltura e commercio;

Udito il nostro Consiglio de' Ministri Segretari di Stato;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. La scuola veterinaria col convitto annessovi, istituita con decreto degli 11 ottobre 1815 nel locale dell'abolito convento di S. Maria degli Angioli alle Croci, avrà d'ora innanzi il nome di *Scuola di veterinaria e di agricoltura*.

2. Serbando e migliorando ancora lo insegnamento attuale per la istituzione puramente veterinaria, la detta Scuola riunirà un insegnamento di agricoltura teoretica e pratica, inteso a formare abili professori ed agricoltori.

3. Le lezioni da insegnarsi nella Scuola veterinaria e di agricoltura saranno le seguenti:

- 1.° elementi di lingua italiana e contabilità;
- 2.° principj di fisica e di meteorologia;
- 3.° chimica inorganica e farmaceutica;
- 4.° chimica organica ed agraria;
- 5.° botanica, fitognosia, anatomia, e fisiologia vegetale;
- 6.° principj di mineralogia e geologia;
- 7.° principj di matematica ed architettura rurale;
- 8.° principj di zoologia;
- 9.° agricoltura generale e speciale;

- 10.° esippognosia ;
- 11.° igiene veterinaria ;
- 12.° trattato delle razze degli animali domestici ;
- 13.° ippodologia e mascalcia ;
- 14.° farmacologia ;
- 15.° chirurgia ;
- 16.° patologia e terapeutica ;
- 17.° nosologia e medicina pratica ;
- 18.° clinica ;
- 19.° anatomia e fisiologia comparata ;
- 20.° giurisprudenza veterinaria.

Queste lezioni saranno ordinate per modo da farle rispondere acconciamente al doppio, e distinto insegnamento di veterinaria e di agricoltura.

4. Sarà annesso alla Scuola un orto agrario per soddisfare a' bisogni della istruzione pratica dell' agronomia.

5. Il corso d' istruzione per la veterinaria continuerà ad essere di anni quattro ; ma dove qualche alunno , dopo gli studi di veterinaria , volesse compiere ancora quelli dell' agricoltura , in tal caso , inteso l' avviso del Consiglio d' istruzione , potrà rimanervi ancora un altro anno.

6. Il corso per l' istruzione di agricoltura sarà compiuto nella Scuola in anni tre ; dopo di che ci riserbiamo provvedere perchè alcuni de' migliori alunni fossero spediti in qualche paese estero , o nel regno , per perfezionarsi nelle diverse branche dell' agricoltura.

7. L' insegnamento per l' agricoltura non altrimenti che per la veterinaria è dato a spese dello Stato. Per coloro che saranno ammessi nel convitto si riscuoterà , come al presente per la veterinaria , così per l' agricoltura l' annua somma di ducati centoventi con un semestre anticipato ,

oltre gli abiti , libri , ed ogni altra suppellettile loro bisognevole.

8. L' età per l' ammissione nel convitto sarà non minore di anni dodici , nè maggiore di anni ventuno ; nè sarà dato luogo a dispensa che per qualche individuo, il quale abbia favorevole disposizione a poter diventare ottimo veterinario ed agronomo.

9. L' ammissione degli alunni per l' agricoltura , come per quelli della veterinaria si farà , previo esame stabilito nel regolamento, nel principio di novembre di ciascun anno , dopo del quale non potranno essere ricevuti.

10. All' infuori delle spese necessarie alla prima istallazione dell' orto agrario ed ampliamente del locale del convitto , estimate a ducati seimila , le spese annuali da aggiungere allo stato discusso presente della Scuola per supplire a' novelli bisogni dello insegnamento , sono determinate come qui appresso :

1.° professore di agricoltura	D. 420
2.° aggiunto della direzione dell' orto agrario coll' obbligo d' insegnare i caratteri distintivi delle diverse piante che formano l' oggetto dell' agricoltura	» 240
3.° professore di chimica organica ed agraria coll' obbligo d' insegnare in poche lezioni i principj di mineralogia e geologia	» 180
4.° professore di matematiche ed architettura rurale	» 180
5.° <i>idem</i> di zoologia	» 180
6.° <i>idem</i> di botanica	» 180

Da riportarsi D. 1380

	Riporto D.	1380
7.° <i>idem</i> di fisica e meteorologia »		180
8.° <i>idem</i> per esercizi di lingua italiana e con-		
tabilità. »		120
9.° professore di clinica. »		420
10.° giardiniere in capo »		180
11.° altro giardiniere »		120
12.° un terzo giardiniere »		120
per istrumenti di coltivazione annuali , corri-		
spondenza , acquisti di piante , ed altre spese im-		
prevedute »		600
		<hr/>
Sono ducati.		3,120

11. Il nostro Ministro Segretario di Stato dell'agricoltura e commercio è autorizzato a presentare questo decreto alle Camere legislative nella prossima loro sessione per farlo convertire in legge definitiva , e comprendere nello stato discusso del 1849 per le paghe de' professori ed altri impiegati l' aumento di ducati 3,120 sull' antica dote.

Egli in oltre su' fondi disponibili dello stato discusso del Ministero di agricoltura e commercio e delle sue dipendenze , ci proporrà le somme bisognevoli per imprendere i lavori dell' orto agrario , senza che durante tutto l'anno 1849 avesse a gravarsi l'Erario di straordinari esiti per tale oggetto ; salvo in progresso e a misura del bisogno a domandare alle Camere il dippiù del credito straordinario necessario per lo compimento dell' orto.

12. Il Ministro di agricoltura e commercio presenterà senza indugio alla nostra approvazione un apposito regolamento inteso ad accomodare gli ordinamenti attuali ai

novelli bisogni dello insegnamento delle scuole riunite, e del miglior ordine da darsi all' economia del convitto.

13. Per questa volta le lezioni per lo insegnamento agrario cominceranno da gennaio del venturo anno 1849; e l' ammissione degli alunni, previo l'esame prescritto, sarà fatta al principio del mese stesso, derogandosi a ciò che per regola è fermato nell' articolo 9, secondo il corso regolare dell' anno scolastico.

14. I nostri Ministri Segretari di Stato dell' agricoltura e commercio, e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri.*
Firmato, PRINCIPE DI CARIATI.

•
1

FINE DEL SECONDO VOLUME.

TAVOLA CRONOLOGICA

ella Collezione delle Leggi, de' Decreti e di altri atti riguardanti la pubblica istruzione promulgati nel già Reame di Napoli dall'anno 1806, e contenuti in questo secondo volume quelli dal 1821 sino all' anno 1848.

DATA elle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.	Num. di ordine	Num. delle pagine
1821			
4 aprile	DECRETO con cui si dispone che tutti gli studenti i quali appartengono a' diversi comuni del regno, e che riseggono nella capitale, tornino in seno alle loro famiglie ove continueranno i loro studj	1	1
12 aprile	Con DECRETO di questa data si creano quattro Giunte di Scrutinio, e tra le altre quella di Pubblica Istruzione	2	3
2 giugno	DECRETO riguardante la censura e lo spaccio de' libri, delle stampe e di tutti gli oggetti figurati, che vogliono introdursi o che già esistono nel regno, e la rivela di que'che vi si sieno impressi dal dì 22 di maggio 1815 in poi, del pari che i cataloghi di tutte le opere esistenti nelle botteghe e ne' magazzini	3	4
11 giugno	DECRETO che sospende dall'esercizio delle rispettive professioni e sottopone ad un nuovo esame tutti coloro, i quali ottennero diplomi o altre carte autorizzanti dalla Regia Università degli Studj dal dì 7 di luglio 1820 fino al dì 23 di marzo ultimo	4	7
12 giugno	REAL RESCRITTO riguardante alcune modifiche al Regolamento per le scuole primarie del 21 dicembre 1819.	5	9
15 giugno	DECRETO con cui si prescrive a tutti gli studenti della Capitale di frequentare ne' dì festi-		

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.
1821	vi le congregazioni di spirito; senza di che non potranno ottenere verun grado dottorale nella Regia Università degli Studi
19 giugno	DECRETO con cui il Prefetto della Biblioteca di S. Angelo a Nilo viene autorizzato ad accettare un legato dal sig. Adamo Santelli
20 giugno	DECRETO che conferma con qualche modificazione al collegio de' teologi gli antichi suoi privilegi
24 giugno	DECRETO sul modo onde rimpiazzare que' professori e maestri de' reali licei e collegi, i quali sono stati sospesi o destituiti per effetto dello scrutinio della loro condotta
25 giugno	Con DECRETO di questa data si autorizza la Giunta di Scrutinio per la Pubblica Istruzione di ripartire a due professori le lezioni di retorica, di poetica, e di lingua greca affidate ad un sol professore nel liceo del Salvatore
6 luglio	DECRETO che vieta a' sudditi d'ambo i domini di pubblicare scritti riguardanti le loro politiche relazioni, e prescrive a coloro che han dato fuori delle stampe di ritirarle
10 luglio	Con DECRETO di questa data si riuniscono alle attribuzioni della R. Segreteria di Stato di Casa reale e degli Ordini Cavallereschi la Società Reale Borbonica, e la stamperia reale co' fondi annessi a questi stabilimenti
18 luglio	DECRETO che concede al Collegio di Musica per le donzelle l'edifizio del soppresso Monastero della Concordia ad oggetto di potervisi stabilire unitamente alle scuole esterne
7 agosto	REAL RESCRITTO riguardante la erronea in-

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.
1821	
	terpetrazione datasi da alcuni alle modifiche approvate dal Re sugli articoli 4 e 11 del Regolamento per le scuole primarie del dì 21 dicembre 1819
7 agosto	REAL RESCRITTO riguardante il luogo ove debbono riunirsi le persone addette agli esami de' maestri primari.
22 agosto	DECRETO con cui s'incarica la Giunta di Scrutinio per la pubblica istruzione a proporre un metodo uniforme d'insegnamento da osservarsi in tutti i Collegi e Licei e nelle scuole private
25 settembre	DECRETO riguardante le attribuzioni del Real Istituto d'incoraggiamento . ed approvante gli statuti da servire ad esso di norma nell'esercizio delle sue funzioni, del pari che lo stato dei fondi e delle spese occorrenti al suo sostegno .
13 novembre	DECRETO che impone l'obbligo d'insegnare a porte aperte a' maestri ed alle maestre delle scuole private
4 dicembre	DECRETO riguardante il permesso per la immissione o stampa delle così dette brochures .
1822	
25 gennaio	DECRETO con cui vien permesso lo stabilimento di quelle case private di educazione, che la Giunta permanente di pubblica istruzione stimerà convenevoli
2 marzo	DECRETO relativo alla novella organizzazione del Real Istituto di belle arti , ed allo stabilimento de' pensionati in Roma.
9 marzo	DECRETO portante lo Statuto della Società Reale Borbonica

<p>DATA delle leggi ecc.</p>	<p>TITOLI DELLE LEGGI ecc.</p>
<p>1822</p>	
<p>13 maggio</p>	<p>DECRETO portante alcune disposizioni , onde non sieno tolti dagli attuali siti gli oggetti ed i monumenti storici o di arte dovunque esistenti , e perchè non sieno esportati dal Regno senza il dovuto permesso</p>
<p>19 agosto</p>	<p>DECRETO dichiarante l'edificio detto de' regi studj palagio reale</p>
<p>12 settembre</p>	<p>DECRETO col quale si abolisce la Giunta permanente d'istruzione pubblica e si prescrive , che l'Università degli Studj de' domini di qua del faro abbia un Presidente di cui se ne determinano le attribuzioni.</p>
<p>1 ottobre</p>	<p>DECRETO contenente lo stato organico de' soggetti che debbono essere addetti all' officina per lo svolgimento ed interpretazione de' papiri ercolanesi.</p>
<p>1823</p>	
<p>16 febbraio</p>	<p>DECRETO dettante il modo onde abbiansi a proporre alla sovrana approvazione i soggetti , che debbono essere addetti all' istruzione pubblica .</p>
<p>23 agosto</p>	<p>DECRETO portante nuove disposizioni relative a' lavori per la interpretazione ed illustrazione de' papiri Ercolanesi</p>
<p>23 settembre</p>	<p>DECRETO col quale opprovasi un regolamento pel convitto veterinario</p>
<p>idem</p>	<p>DECRETO che prescrive la pena, cui debbono andar soggetti coloro che aprono scuola senza permesso</p>
<p>7 ottobre</p>	<p>DECRETO relativo a' modelli viventi dello studio del nudo , che debbono essere impiegati nel Real Istituto di belle arti.</p>

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.	Num. di ordine	Num. delle pagine
1823			
8 ottobre	Con DECRETO di questa data si prescrive, che la Cattedra di fisica generale delle Regia Università sia abolita, rimanendo soltanto quella di fisica sperimentale; e che la cattedra di Meccanica prenda il nome di cattedra di fisica matematica	32	141
9 settembre	DECRETO approvante un regolamento relativo alla consecuzione della laurea dagli individui appartenenti alla valle di Messina	33	142
1824			
8 marzo	DECRETO approvante un regolamento, che stabilisce le norme per assoggettarsi alla ritenuta del due e mezzo per cento i soldi di alcune classi d' impiegati, perchè possano aver dritto alla pensione di ritiro	34	145
4 maggio	DECRETO che stabilisce il numero e la distribuzione degli esemplari dovuti dagli editori di libri.	35	150
21 agosto	DECRETO col quale approvansi le istruzioni per le cattedre di ostetricia, di anatomia e di clinica cerusica nella real accademia Carolina di Messina	36	151
1825			
11 settembre	DECRETO col quale si prescrive che alle reali scuole di ballo si aggiunga una istruzione mimica.	37	158
14 settembre	DECRETO con cui si stabilisce una pubblica esposizione di opere di belle arti, da aver luogo nel dì 4 di ottobre di ciascun anno nel locale del real palazzo degli studj	38	159
10 ottobre	DECRETO che approva gli statuti dell' Accademia Pontagniana	39	162

<p>DATA delle leggi ecc.</p>	<p>TITOLI DELLE LEGGI ecc.</p>
<p>1825</p>	
<p>26 novembre</p>	<p>DECRETO con che si stabiliscono i fondi da dover servire alla dotazione del real collegio di Chieti</p>
<p>6 dicembre</p>	<p>DECRETO con cui si prescrive lo stabilimento nel real palazzo de' regi studi di una pubblica scuola elementare di disegno</p>
<p>1826</p>	
<p>2 marzo</p>	<p>DECRETO circa il privilegio della coazione dei piantoni accordata a' reali licei e collegi de' domini di qua del faro nella esazione delle loro rendite in generi</p>
<p>25 maggio</p>	<p>DECRETO col quale è prescritto di darsi una maggior estensione a' fossati che debbono cingere la basilica ed i tempi di Pesto</p>
<p>15 giugno</p>	<p>DECRETO col quale viene aumentato il numero degl' interpreti de' papiri ercolanesi</p>
<p>15 settembre</p>	<p>DECRETO col quale si concede a' P. P. Gesuiti il locale di S. Sebastiano in vece di quello dei SS. Apostoli, e si destina l'altro locale di S. Pietro a Majella per uso del collegio di musica</p>
<p>17 ottobre</p>	<p>LEGGE sulla ricerca e sullo scavo delle miniere del regno</p>
<p>26 ottobre</p>	<p>DECRETO riguardante la scuola di perfezione di ballo</p>
<p>16 dicembre</p>	<p>DECRETO che riunisce in una sola carica la Soprintendenza generale degli archivj del regno e la Direzione del grande archivio di Napoli, e ne stabilisce il soldo</p>

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.
1827 10 gennaio	DECRETO che fissa l'assegnamento annuale per l'osservatorio di Palermo, e ne stabilisce la ripartizione
2 marzo	DECRETO che stabilisce l'alternativa nell'annuale pubblica esposizione delle opere di belle arti, e delle manifatture
1828 5 febbraio	DECRETO portante delle disposizioni onde assicurare la proprietà delle opere d'ingegno agli autori di esse
12 giugno	DECRETO col quale approvasi il piano organico della segreteria della Commissione di pubblica istruzione in Sicilia.
27 settembre	DECRETO che diminuisce il numero delle piazze franche ne' licei e collegi, del pari che la somma stabilita per quelle a pagamento . . .
1829 20 marzo	DECRETO col quale si dichiara che le traduzioni di qualunque opera, tranne alcuni casi, non debbano esser soggette a privativa . . .
idem	DECRETO che stabilisce il locale della reale accademia Carolina di Messina per lo insegnamento delle dimostrazioni anatomiche . . .
1 maggio	DECRETO riguardante la dotazione del secondo educandato REGINA ISABELLA BORBONE, e l'accrescimento del numero delle piazze in esso stabilite
12 giugno	DECRETO autorizzante il collegio de' PP. Gesuiti ad aprire un convitto di giovani nobili .

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.
1829	
19 ottobre	DECRETO portante lo stabilimento d'una scuola di agricoltura pratica nel comune di Chieti .
2 dicembre	DECRETO che prescrive d' acquistarsi dalla real Casa alcune altre porzioni di terreno esistente intorno alla basilica ed a' tempi di Pesto per vie più conservare e garentire que' monumenti
1830	
29 agosto	DECRETO per la revisione e censura de' libri che pervengono per mare.
28 settembre	DECRETO per la dotazione del collegio di Avellino, e per la distribuzione di diciotto mezze piazze franche a' comuni di quella provincia .
12 ottobre	DECRETO approvante un piano di riforma e di aggiunzioni a' regolamenti dell' accademia medica di Palermo
1 novembre	REGOLAMENTO pel servizio interno della regia Università degli studii approvato con ministeriale degli affari interni de' 2 dicembre 1819 , ed altre disposizioni, inviato a' professori della suddetta regia Università con CIRCOLARE di questa data.
1831	
15 gennaio	DECRETO portante il divieto dello intropetto ne' locali pubblici o di ecclesiastica fondazione, destinati alla educazione de' giovani
19 febbraio	DECRETO relativo alle pensioni delle alunne del secondo educandato REGINA ISABELLA BORBONE.
13 marzo	DECRETO relativo ad un legato disposto per

TITOLI DELLE LEGGI ecc.

istabilire una cattedra di etica e catechismo nel comune di Cagnola

DECRETO che stabilisce in Palermo un istituto di incoraggiamento di agricoltura, arti e manifatture, ed una società economica in ciascuna delle altre valli, e ne approva i corrispondenti statuti

STATUTI dell'istituto d'incoraggiamento per l'agricoltura, le arti, ed i mestieri.

DECRETO che riduce alla metà l'annua gratificazione attribuita al rettore della regia Università degli studi.

DECRETO che sopprime il Ministero e real segreteria di Stato di Casa reale e degli Ordini cavallereschi, e ne aggrega le attribuzioni e gli impiegati a designati Ministeri e reali Segreterie di Stato.

DECRETO portante un aumento al fondo stabilito per lo scoprimento e per la conservazione delle antichità in Sicilia

DECRETO portante l'abolizione dell'accademia degli studi di Trapani, e lo stabilimento d'un liceo in detta valle.

DECRETO per la istituzione d'una scuola di contrappunto nel conservatorio di musica in Palermo

DECRETO che accorda all'accademia medica di Palermo il titolo di *reale* e prescrive delle aggiunzioni a'suoi regolamenti

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.
1833	
8 dicembre	DECRETO col quale si ordina che negli atti di giuramento e ne' rapporti de' periti agrimensori, architetti, o ingegneri si faccia menzione della cedola o laurea lor conceduta
1834	
2 gennaio	REGOLAMENTO per la istituzione di una <i>real accademia di musica e ballo</i> in Napoli
23 gennaio	DECRETO che stabilisce i soldi degl' impiegati del real Istituto d' incoraggiamento de' reali domini oltre il Faro
7 agosto	DECRETO che trasmuta il collegio di arti e mestieri di Palermo, ed i due collegi della bassa gente di Messina e di Catania in tre reali ospizi di beneficenza, destinati ad accogliere ed istruire i progetti maschi, gli orfani legittimi e mendici, ed i figli di genitori privi di mezzi di sussistenza, appartenenti a tutte le valli della Sicilia
13 ottobre	DECRETO che riunisce in una sola le cattedre di logica e di metafisica nella regia Università degli studj in Catania
1835	
26 gennaio	DECRETO che ripristina l'impiego di disegnatore nel laboratorio delle pietre dure, e ne fissa il soldo
31 maggio	DECRETO concernente la istituzione d'una cattedra di legge e procedura penale nella regia Università di Catania
4 agosto	DECRETO col quale si stabilisce una scuola secondaria di agricoltura pratica nel comune di Barletta

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.	Num. di ordine	Num delle pagin
1835			
2 novembre	DECRETO prescrivente che presso ciascuna giurisdizione di gran Corte civile de' reali domini di qua del Faro si stabilisca un albo di architetti per gli affari giudiziari	83	310
1836			
14 marzo	DECRETO che divide in due separate scuole lo studio di disegno e d' incisione nell' accademia Carolina di Messina	84	313
17 maggio	DECRETO approvante un regolamento, che contiene le istruzioni pel corso degli studi farmaceutici in Sicilia, affin di ottenersene il privilegio in farmacia.	85	314
6 giugno	DECRETO col quale si stabilisce una cattedra di anatomia descrittiva nell' Università degli studi di Catania	86	316
26 settembre	DECRETO che approva il regolamento per lo esame degli aspiranti alla iscrizione nell' albo degli architetti giudiziari in questi reali domini.	87	317
1837			
13 novembre	DECRETO con cui si aggiungono tre supplenti alla Commissione stabilita in Napoli per lo esame degli aspiranti alla iscrizione nell' albo degli architetti giudiziari	88	322
1838			
29 luglio	DECRETO in forza del quale l' Accademia Carolina di Messina è elevata ad Università . . .	89	323
1839			
4 marzo	DECRETO che istituisce nell' amministrazione generale del registro e bollo una scuola teorico-		

<p>DATA delle leggi ecc.</p>	<p>TITOLI DELLE LEGGI ecc.</p>
<p>1839</p>	<p>pratica per la istruzione di un determinato numero di alunni nelle materie relative a' rami annessi alla suddetta amministrazione</p>
<p>11 marzo</p>	<p>DECRETO che estende a' reali domini oltre il faro le vigenti disposizioni relative all' esportazione dal regno di oggetti antichi , o di arte .</p>
<p>6 luglio</p>	<p>REGOLAMENTO pel servizio protomedicale nelle sezioni della Capitale</p>
<p>12 settembre</p>	<p>DECRETO approvante nn regolamento pel cambio de' libri, che si stampano nel regno con quelli che s' imprimono nell' estero</p>
<p>16 settembre</p>	<p>DECRETO concernente la conservazione degli oggetti e de' monumenti di antichità e belle arti</p>
<p>9 ottobre</p>	<p>DECRETO col quale si destina temporaneamente un ispettore generale de' monumenti di antichità e di arte per la sola città di Napoli . .</p>
<p>21 novembre</p>	<p>DECRETO che affida a' PP. della Compagnia di Gesù i convitti annessi a' due reali licei stabiliti in Salerno ed in Aquila</p>
<p>1840</p>	
<p>25 maggio</p>	<p>DECRETO che modifica l' art. 5 di un antecedente decreto relativo alla dotazione del real liceo di Salerno affidato a' padri della Compagnia di Gesù</p>
<p>1841</p>	
<p>21 gennaio</p>	<p>DECRETO che conferisce a S. A. R. il PRINCIPE D. LEOPOLDO CONTE DI SIRACUSA le due cariche di presidente perpetuo della società reale Borbonica e di presidente del real Istituto d' incoraggiamento</p>

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.
1841	
9 luglio	DECRETO circa la coazione per mezzo dei piantoni contro i debitori morosi, accordata ai P. P. Gesuiti pe' beni del collegio di Lecce . .
26 ottobre	DECRETO approvante il regolamento per lo passaggio delle carte dalle diverse amministrazioni nel grande archivio di Napoli e negli archivi provinciali
26 novembre	Con DECRETO di questa data si stabilisce che i soldi e le spese di ufficio della Commissione di pubblica istruzione in Palermo rimangano a carico della tesoreria di Sicilia
27 dicembre	DECRETO col quale si estendono a' reali domini oltre il faro le vigenti disposizioni relative agli esperti e misuratori di campagna, ed a' periti agrimensori, architetti o ingegneri
1842	
27 luglio 5	* DECRETO in forza del quale il corso degli studi di perfezionamento pe' novelli pensionari napoletani di belle arti in Roma rimane prolungato da quattro a sei anni
idem	DECRETO e REGOLAMENTO concernenti lo stabilimento d'un pensionato di belle arti in Roma pe' sudditi de' reali domini oltre il faro . . .
31 dicembre	Con DECRETO di questa data si permette ai deputati degli asili infantili istituiti in Napoli di accettare un legato di annui duc. 24
1843	
10 gennaio	DECRETO per lo quale l'istruzione primaria è affidata interamente a' Vescovi nelle rispettive diocesi, ed è messa sotto la esclusiva loro direzione

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.
1843	
9 giugno	DECRETO col quale si stabilisce nella regia Università degli studj di Palermo la cattedra di dritto nautico e commerciale
1 agosto	DECRETO che porta delle disposizioni relative all'archivio generale di Palermo, e ne approva il corrispondente regolamento
13 settembre	DECRETO che approva il canone da corrispondersi pe' due fondi trascelti ad uso di orto agrario del real orfanotrofio di Giovinazzo
1844	
10 febbraio	DECRETO col quale le funzioni del Protomedico generale vengono attribuite ad una Commissione protomedicale
18 marzo	DECRETO col quale si prescrive, che i concessionari di privative o di premi di qualunque sorta per trovati nuovi o novellamente introdotti nel regno debbano depositare presso gl'istituti d'incoraggiamento i modelli, o i disegni delle macchine, o degli oggetti pe' quali chiedesi privata o premio
11 maggio	Con DECRETO di questa data la società per gli asili infantili viene autorizzata ad accettare ducati 120 di rendita iscritta sul G. L.
25 giugno	DECRETO portante alcune disposizioni relative all'ufficio del protomedicato generale in Sicilia, e l'approvazione del corrispondente regolamento per la parte finanziaria dell'amministrazione
12 agosto	Con DECRETO di questa data si approva lo stabilimento di un conservatorio addetto all'educazione delle donzelle povere nel comune di Taverna

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.
1844	
29 agosto	DECRETO che autorizza il comune di Partana a prendere in subenfiteusi un tenimento di case per istabilirvi le scuole primarie e secondarie
1845	
14 giugno	DECRETO che dichiara legalmente esistente l' istituto fondato da <i>Suora Caterina Ruggiero</i> nel comune di Ascoli
18 luglio	Con DECRETO di questa data la Società per gli asili infantili stabilita in Napoli vien autorizzata ad accettare la donazione di un' annua rendita sul G. L. di duc. 380
1846	
7 gennaio	DECRETO che accorda il permesso al comune di Barrafranca per accettare una disposizione fatta per pubblica utilità da D. Filippo Bongiovi
10 agosto	DECRETO col quale si stabilisce nel real Istituto di belle arti una scuola d' intaglio in acciaio ed in legno
24 ottobre	DECRETO portante una riforma all' organico e personale dell' amministrazione del Protomedicato generale ne' reali domini oltre il Faro , per la parte finanziaria dipendente dalla direzione de' rami e dritti diversi
1847	
27 agosto	DECRETO prescrivente che la restaurazione delle sculture del real Museo Borbonico rimanga disgiunta dagli incarichi inerenti al posto di professore ordinario di scultura del reale Istituto di belle arti , ed affidata ad altro professore.

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.
1847	
9 ottobre	DECRETO autorizzante lo stabilimento di una famiglia religiosa di Padri delle Scuole pie nel soppresso monastero di S. Carlo all' Arena in Napoli
17 novembre	DECRETO col quale si stabiliscono le attribuzioni del novello <i>Ministero dell' agricoltura e del commercio</i>
1848	
19 gennaio	LEGGE sulla stampa.
22 marzo	DECRETO che istituisce una Commissione provvisoria di pubblica istruzione, onde formare un progetto di riforme per l' ordinamento del pubblico insegnamento, ed esercitare la censura sugli attuali metodi e sull' abilità dei professori
idem	DECRETO che abolisce la Presidenza della regia Università degli studi, e la Giunta di pubblica istruzione
16 aprile	DECRETO portante il piano organico della real Segreteria e Ministero di Stato della pubblica istruzione
19 aprile	DECRETO col quale la istruzione primaria rientra nella dipendenza del Ministero della istruzione pubblica
idem	DECRETO con cui s' istituisce nel collegio di musica di Napoli una scuola di estetica e storia musicale
27 aprile	DECRETO portante un aumento di credito ai fondi assegnati al Ministero dell' istruzione pubblica.

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.	Num. di ordine	Num delle pagin
1848			
27 aprile	DECRETO portante novelle disposizioni relative all' ordinamento degli albi degli architetti giudiziari	131	440
2 maggio	DECRETO portante delle disposizioni relative al riordinamento della Biblioteca reale Borbonica	132	443
idem	DECRETO col quale viene istituita una Commissione straordinaria e temporanea per proporre delle riforme all' Istituto di belle arti . .	133	445
8 maggio	DECRETO portante delle disposizioni per lo riordinamento del Museo reale Borbonico . .	134	447
22 maggio	DECRETO col quale si prescrive che i seminari continui, come pel passato, ad essere regolati da' Vescovi	135	460
25 maggio	DECRETO portante delle norme per le stampe, che vogliansi pubblicare.	136	461
15 giugno	DECRETO col quale la Biblioteca <i>Brancacciana</i> vien messa sotto la vigilanza della Giunta eletta per la Biblioteca <i>Borbonica</i>	137	465
7 settembre	DECRETO col quale sono aggregati al Ministero dell' istruzione pubblica l' archivio generale del Regno con le sue dipendenze, e tutti gli stabilimenti di beneficenza e d' insegnamento .	138	466
23 settembre	DECRETO autorizzante la reale Accademia delle scienze, e la regia Università degli studi ad accettare un legato per determinato uso. .	139	467
2 ottobre	DECRETO con cui viene istituito un nuovo ufficio di scrittore orientalista nella Biblioteca reale Borbonica	140	469
18 ottobre	DECRETO col quale si approva, e si dispone		

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI' ecc.	Num. di ordine	Num. delle pagine
1848 15 novembre	d + l' esecuzione del nuovo regolamento organico del Pensionato delle arti del disegno in Roma . DECRETO col quale alla Scuola veterinaria vien riunito un insegnamento di agricoltura teoretica e pratica , prendendo essa il nome di <i>Scuola di veterinaria e di agricoltura . . .</i>	141 142	471 487

FINE DELLA TAVOLA DELLE MATERIE CONTENUTE
IN QUESTO SECONDO VOLUME.

La *Collezione delle Leggi, dei Decreti e altri atti riguardanti la Pubblica Istruzione promulgati nel già reame di Napoli dall'anno 1806 in poi* è un testo fondamentale per chiunque voglia studiare la storia delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno preunitario. Compilata poco dopo il 1861, essa racchiude quasi tutti provvedimenti legislativi in materia di pubblica istruzione emanati nel Regno di Napoli dal 1806 al 1861. Non solo. Nelle oltre 1.800 di cui si compone (qui corredate da un' *Introduzione*, un' *Integrazione* commentata, due *Appendici*, una *Bibliografia* ed una *Nota Tecnica*), l'opera presenta anche una cospicua serie di atti amministrativi, riflessioni di intellettuali e uomini politici, nonché alcune preziose informazioni di tipo statistico. Si tratta di un *corpus* davvero considerevole, la cui lettura, oltre a guidarci nel complesso mondo dei processi educativi ottocenteschi, induce a riflettere sulla reale importanza che la scuola e l'istruzione ebbero per la classe dirigente che governò il Mezzogiorno prima dell'Unità.

Maurizio Lupo, attualmente distaccato presso l'Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (IRCrES) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), è primo ricercatore presso l'Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo (ISSM) del CNR.

Anna Gargano è dottore di ricerca in Storia e collabora col Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Napoli Federico II.

I curatori ringraziano Giuliana Boccadamo e Antonella Emina per le idee, la pazienza e l'incoraggiamento.